

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Cattedra di Diritto Penale I

**Il trattamento sanzionatorio per i minorenni. Attuali
criticità e profili di innovazione del sistema**

RELATORE

Chiar.mo Prof.
Maurizio Bellacosa

CORRELATORE

Chiar.ma Prof.ssa
Maria Novella Masullo

CANDIDATA

Fiammetta Ciolli
(161703)

ANNO ACCADEMICO 2023/2024

INDICE

INTRODUZIONE.....	1
-------------------	---

CAPITOLO I

QUESTIONI GENERALI: INQUADRAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO DEI MINORENNI

1. Il trattamento sanzionatorio minorile: evoluzione e principi.....	3
2. L'imputabilità e la capacità di intendere e di volere: la minore età.....	12
2.1. L'accertamento dell'età.....	24
3. La tutela del minore nella Costituzione Italiana.....	38
3.1. L'orientamento della Corte costituzionale: la protezione del minore nel e dal processo penale.....	43
4. La pena detentiva quale <i>ultima ratio</i> e le fondamentali attività di recupero del minore e reinserimento nel tessuto sociale.....	49
5. Autorità giudiziarie competenti.....	55

CAPITOLO II

IL MINORE IMPUTABILE: TRA PENE DETENTIVE E MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

1. I servizi dei centri per la giustizia minorile.....	59
1.1. Gli istituti penali per i minorenni: l'espiazione delle pene detentive.....	65

1.1.1. La custodia cautelare disposta nei confronti del minore reo: una panoramica dell'istituto ex articolo 23 D.P.R. 44871988.....	82
2. Gli uffici di servizio sociale per i minorenni: profili di organizzazione e funzionamento.....	86
2.1.1. L'istituto della sospensione condizionale del processo e la messa alla prova nel procedimento penale minorile.....	94
3. Ulteriori istituti sostanziali e processuali a favore del minore reo: il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena e l'irrelevanza del fatto.....	106

CAPITOLO III

I PROVVEDIMENTI COERCITIVI VERSO I MINORI E LE PROSPETTIVE RISOCIALIZZANTI

1. Le misure precautelari: quadro introduttivo.....	115
1.1. Organizzazione e funzioni dei centri di prima accoglienza: dall'aiuto psicologico all'assistenza affettiva del minore in stato di arresto, fermo e accompagnamento.....	124
2. Le misure cautelari: analisi degli istituti in relazione alla loro peculiare applicazione nel procedimento penale minorile.....	130
2.1. Le prescrizioni, la permanenza in casa ed il collocamento in comunità.....	137
3. Le misure di sicurezza: una panoramica.....	149
3.1. La disciplina delle misure di sicurezza personali e patrimoniali.....	157
4. La giustizia riparativa: genesi e caratteri principali.....	163
4.1. Le peculiarità della giustizia riparativa in ambito minorile.....	165

4.2. I programmi di giustizia riparativa minorile in Italia: un'indagine presso i centri e gli enti che attuano percorsi di <i>restorative justice</i>	173
--	-----

CAPITOLO IV

LE ATTUALI PROBLEMATICHE E I TENTATIVI DI INNOVAZIONE DEL SISTEMA DI GIUSTIZIA MINORILE

1. Devianza minorile: tra prevenzione e repressione.....	176
1.1. La responsabilità sociale: il ruolo dell'educatore.....	186
2. I recenti interventi normativi: il Decreto Caivano, tra criticità e sviluppi.....	195

CONCLUSIONI.....	217
------------------	-----

BIBLIOGRAFIA.....	219
-------------------	-----

INTRODUZIONE

Il delicato equilibrio tra rieducazione e repressione è da sempre uno dei principali temi di discussione quando si analizza il concetto di giustizia minorile, per tale da intendersi come quel ramo della giustizia che si riferisce alla tutela e alla protezione dei minori a livello giuridico, nonché al trattamento dei soggetti autori di reati tra i quattordici e i diciotto anni.

Tale equilibrio sembra spesso turbato da contrastanti idee sostenute da un lato, da chi porta avanti il pensiero che lo scopo principale del procedimento penale minorile debba necessariamente essere quello di garantire il recupero del minore, tesi molto diffusa e che si basa sui principi che si analizzeranno nell'elaborato e dall'altro lato¹, chi invece si convince che la primaria funzione accertativa del processo penale debba essere mantenuta anche con riguardo al procedimento nei confronti di soggetti minori d'età, osservando comunque un *iter* che non sia d'ostacolo al percorso educativo del minore, ma tuttavia senza la conversione dello stesso in un "improprio strumento rieducativo"².

Per quanto concerne le linee generali del trattamento sanzionatorio dei minorenni, ossia la serie di principi e regole applicabili al processo penale a carico di soggetti minori d'età, lo stesso matura da un'esigenza di tutela nei confronti dei soggetti più giovani, in vista di una prospettiva di futuro riqualificante, avendo come obiettivo primo e fondamentale, il recupero del reo ed essendo caratterizzato da principi differenziati rispetto a quelli applicabili ai soggetti maggiori d'età³.

L'elaborato propone, dunque, un'analisi circa la normativa vigente in materia di processo penale minorile, quindi il D.P.R. 448/1988, noto anche come "codice di procedura penale minorile", il quale sarà il riferimento normativo principale per tutto il corso della trattazione.

¹ Nel primo senso, G. GIOSTRA, *Art. 1*, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile*, Milano 2016, pp. 19 ss.; nel secondo senso, F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, Milano, 2002, p.86.

² A. CAMON *et al*, *Fondamenti di procedura penale, terza edizione*, Milano, 2021, pp. 995 e ss.

³ G. PANEBIANCO, *Il minore reo*, in A. PENNISI (a cura di), *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, Milano, 2012, pp. 117-119.

Oggetto di esame è anche l'imputabilità e la capacità di intendere e di volere, con particolare riguardo alla minore età e alle conseguenze che derivano dalla configurabilità o meno delle stesse.

Si procede, poi, con la disamina della tutela del minore all'interno della Costituzione italiana, quindi della fondamentale concezione della pena detentiva come *ultima ratio*.

L'elaborato prosegue in un'analisi puntuale dei servizi dei centri per la giustizia minorile, i quali svolgono un ruolo fondamentale all'interno di tutto l'*iter* processuale del minore, garantendo assistenza a livello psicologico ed affettivo; si esaminano, quindi, le funzioni e l'organizzazione dei vari servizi, in relazione alle pene che vi si scontano e l'impatto che le stesse procurano sulla personalità, ancora *in fieri* del minore.

Sono poi trattate le misure precautelari e cautelari applicabili al minore reo; quindi, ci si focalizza sull'istituto della giustizia riparativa, in particolare in ambito minorile, procedendo ad analizzare i programmi di giustizia riparativa più idonei a soddisfare l'interesse rieducativo del minore, nell'ottica di ricostruzione del legame danneggiato con la vittima.

Infine, verrà analizzato anche da un punto di vista sociologico e psicologico il fenomeno della c.d. "devianza minorile", le origini e gli sviluppi della stessa, volti ad individuare soluzioni puntuali ed efficaci.

La parte finale dell'elaborato è dedicata ai recenti interventi normativi in materia di giustizia minorile; in particolare, il riferimento è al decreto Caivano, del quale vengono analizzate le novità che lo stesso introduce nel sistema di giustizia minorile e dunque le conseguenze che comportano, procedendo a mettere in rilievo luci ed ombre della normativa stessa.

Si conclude con il tentativo di sintetizzare gli aspetti più significativi della materia, così da proporre una visione completa del quadro del trattamento sanzionatorio minorile odierno e dunque cercare di trarne valutazioni critiche al riguardo.

La scelta dell'argomento è stata fatta in base all'osservazione dei sempre più numerosi episodi di cronaca giudiziaria, i quali sempre più spesso vedono coinvolti soggetti minori d'età.

Se da una parte, la soluzione che appare più ovvia è sempre quella dell'inasprimento delle sanzioni, dall'altro tale elaborato si propone l'obiettivo di mettere in luce le alternative possibili, volte a ricercare le cause effettive del comportamento criminoso del soggetto, nel tentativo di abbandonare l'ottica repressiva, in favore di soluzioni realmente efficaci, modulate sulle particolari esigenze dei minori.

CAPITOLO I

Questioni generali: inquadramento della disciplina del trattamento sanzionatorio dei minorenni

1. Il trattamento sanzionatorio minorile: evoluzione e principi

L'evoluzione del trattamento sanzionatorio minorile può essere ricostruita menzionando alcuni significativi eventi che hanno portato all'introduzione, in gran parte degli ordinamenti giuridici, di disposizioni *ad hoc* per i minori.

Occorre, innanzitutto, menzionare l'istituzione del primo Tribunale dei minorenni, avvenuta a Chicago nel 1899 con il *Juvenile Court Act*, il Tribunale per i minorenni istituito a Chicago era competente a giudicare i minori di anni dieci, successivamente con il *Children Act*, nel 1908 la Gran Bretagna istituisce i Tribunali dei minorenni ed abolisce nei loro confronti la pena di morte, il Tribunale istituito in Gran Bretagna prevedeva di giudicare tutti i reati compiuti da infrasedicenni. Negli anni successivi anche altri paesi europei istituiscono i Tribunali dei minorenni, in particolare, la Francia (1910), il Belgio (1912), l'Olanda (1921) e la Germania (1922).⁴ Nel nostro ordinamento, questo organo viene introdotto con il r.d. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito con modifiche in l. 27 maggio 1935, n. 835.⁵

⁴ Per approfondimenti, S. GIAMBRUNO, *Il processo penale minorile*, Padova, 2001.

⁵ In materia si ritiene utile il riferimento a V. PATANÈ, *Origini storiche e percorsi legislativi*, in *La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile*, a cura di E. ZAPPALLÀ, Torino, 2019, p. 1.

Ad oggi, la materia risulta integrata dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, che si impone come fonte principale delle norme e dei principi in materia di processo penale minorile, al quale si è successivamente aggiunto il regolamento di attuazione, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272⁶.

In questo *iter* di costituzione di un sistema penale pensato appositamente per i minori, si ritiene necessario fare menzione anche della *Convention on the Rights of the Child*⁷, la quale fissa i principi fondamentali in materia di trattamento dei minori, in particolare agli articoli 37, 39 e 40, promuovendo un sistema orientato ad una “*child-friendly justice*”⁸.

Tali principi si specificano in un trattamento penale che tenda alla rieducazione e al reinserimento sociale dei minori autori di reato, in linea con un obbligo degli Stati firmatari di fissare un’età imputabile al di sotto della quale nessun minore possa essere condannato, prevedendo in aggiunta un ricorso a misure alternative alla detenzione ed infine un obbligo di tutela dei minori nel

⁶ A. ANCeschi, *La tutela penale dei minori*, Milano, 2007, pp. 1-2.

⁷ La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia è entrata in vigore il 2 settembre 1990, ai sensi dell’art.49 della stessa convenzione.

⁸ Convention on the Rights of the Child – Art. 37: “States Parties shall ensure that: (a) No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall be imposed for offences committed by persons below eighteen years of age [...]”, (“Gli Stati membri garantiscono che: (a) nessun bambino potrà essere sottoposto a tortura o altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l’ergastolo senza possibilità di rilascio possono essere imposti per reati commessi da persone di età inferiore ad anni diciotto [...]”); Art. 39: “States Parties shall take all appropriate measures to promote physical and psychological recovery and social reintegration of a child victim of: any form of neglect, exploitation, or abuse; torture or any other form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; or armed conflicts. Such recovery and reintegration shall take place in an environment which fosters the health, self- respect and dignity of the child”, (“Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate per promuovere il recupero fisico e psicologico il reinserimento sociale del minore vittima di: qualsiasi forma di negligenza, sfruttamento o abuso; tortura o qualsiasi altra forma di trattamento o punizione crudele, inumana o degradante; o conflitti armati. tale recupero e il reinserimento dovranno avvenire in un ambiente che favorisca la salute, il rispetto di sé e la dignità del minore”); Art. 40: “1. States Parties recognize the right of every child alleged as, accused of, or recognized as having infringed the penal law to be treated in a manner consistent with the promotion of the child's sense of dignity and worth, which reinforces the child's respect for the human rights and fundamental freedoms of others and which takes into account the child's age and the desirability of promoting the child's reintegration and the child's assuming a constructive role in society [...]”, (“1. Gli Stati membri riconoscono il diritto di ogni bambino sospettato, accusato o riconosciuto di aver violato la legge penale ad essere trattato in modo coerente con la promozione del senso di dignità e di valore del bambino, che rafforza l’opportunità di promuovere la sua reintegrazione e l’assunzione di un ruolo costruttivo nella società [...]).

procedimento penale ed *in primis* la loro entrata nel circuito penale come *extrema ratio*⁹.

A completamento del quadro generale dei principi del trattamento sanzionatorio minorile si ricordano quelli fondamentali di derivazione internazionale, ossia: la differenziazione della regolamentazione processuale e sanzionatoria tra adulti e minorenni, la specializzazione degli organi minorili, il diritto di difesa e di assistenza affettiva e psicologica, la presunzione d'innocenza e il diritto al silenzio, così come la fondamentale residualità della carcerazione, contenuti nel documento “Regole Minime per l'amministrazione della giustizia minorile”, le c.d. Regole di Pechino del 1985 e in aggiunta, il principio della preferibile applicazione di misure alternative alla detenzione, contenuto nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 20 del 1987.

Gli appena menzionati principi vengono ufficialmente recepiti nel nostro ordinamento con l'introduzione del D.P.R. 448/1988, denominato anche come “codice del processo penale minorile”, in particolare, con riferimento all'art.1 dello stesso decreto, vengono fissati il principio di sussidiarietà ed il principio di adeguatezza applicativa¹⁰.

Con riferimento al principio di sussidiarietà, si afferma che nei casi in cui un determinato istituto processuale non trovi regolazione nel D.P.R. 448/1988 si applicheranno le disposizioni contenute nel codice di procedura penale. Tuttavia, è necessario ricordare l'orientamento della Corte costituzionale nella sentenza n.323/2000¹¹, la quale prevede di applicare il principio di prevalenza della disposizione codicistica sulla disposizione speciale, in tutti i casi in cui la prima risultasse più favorevole alla seconda, ciò in conformità dei principi costituzionali ed internazionali del *favor minoris*.

Per quanto riguarda il principio di adeguatezza applicativa, invece, questo si esplicita in un dovere del giudice di adattare e quindi valutare l'adeguamento di

⁹ G. BALDISSERA, *I principi del processo penale minorile*, DirittoConsenso, 11 novembre 2021.

¹⁰ D.P.R. 448/1988 – Art. 1 (Principi generali del processo minorile): “1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne. 2. Il giudice illustra l'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico sociali delle decisioni”.

¹¹ Corte Cost., sentenza n. 323/2000 in <https://giurcost.org/decisioni/2000/0323s-00.html>.

tutte le disposizioni applicabili al minore, in base alle sue esigenze e alle prospettive più favorevoli¹².

Il Codice Rocco¹³ introduce nel nostro ordinamento un particolare tipo di sistema applicabile al soggetto minorenni autore di reato, tale sistema è detto di tipo *dualistico* o c.d. “doppio binario”, il quale prevede come conseguenza del compimento di un illecito penale non solo la forma della pena, ma anche quella della misura di sicurezza, distinguendole per le finalità perseguite e per i presupposti soggettivi. Da una parte la pena, con funzione retributiva e special-preventiva, applicabile a soggetti imputabili, dall'altra la misura di sicurezza, applicabile a soggetti socialmente pericolosi; esse trovano applicazione congiunta qualora si tratti di un soggetto sia imputabile che socialmente pericoloso. Quanto detto si concilia con il sistema sanzionatorio minorile grazie alle indicazioni contenute nei lavori preparatori al Codice penale, dalle quali emerge che, sebbene risultino applicabili anche nei confronti dei soggetti minorenni sia le pene che le misure di sicurezza, basate sui medesimi presupposti soggettivi di imputabilità e pericolosità sociale, che regolano la disposizione delle stesse nel processo ordinario a carico di individui maggiorenni, diverse sono le misure applicabili ai minori, in modo tale da garantirne le esigenze di tutela e prevenzione¹⁴.

Ciò statuito, si aggiunge che da un punto di vista del trattamento sanzionatorio minorile, in senso stretto, nessuna pena risulta applicabile al minore infraquattordicenne, vigendo il principio della presunzione assoluta di non imputabilità, ai sensi dell'articolo 97 c.p.¹⁵; la sanzione sarà applicabile esclusivamente al reo di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni, al quale, nel momento in cui si ritiene avvenuto il fatto penalmente rilevante, sia stata riconosciuta capacità di intendere e di volere, ai sensi dell'articolo 98 c.p.¹⁶.

¹² G. GIOSTRA, *Il processo penale minorile, Commento al D.P.R. 448/1988*, Milano, 2007, pp.6-12.

¹³ Codice di diritto sostanziale penale italiano del 1930.

¹⁴ G. PANEBIANCO, *Il minore reo*, in A. PENNISI (a cura di), *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, Milano, 2012, pp. 143-145.

¹⁵ Codice Penale, Libro I, Titolo IV – Art.97 (Minore degli anni quattordici): “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni”.

¹⁶ Codice Penale, Libro, I, Titolo IV- Art. 98 (Minore degli anni diciotto): “È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere [...]”.

Da tale assunto emerge l'ulteriore e fondamentale istituto dell'imputabilità, come si avrà modo di spiegare dettagliatamente più avanti nell'elaborato, da equilibrare attentamente con quello di pericolosità sociale¹⁷.

L'intero sistema di giustizia penale minorile si costituisce di previsioni che si adattano alla personalità dell'imputato minorenni, delineando un procedimento nel quale il soggetto possa arrivare alla consapevolezza dei suoi comportamenti, oltre che ad uno sviluppo delle sue responsabilità, in un contesto non repressivo ma piuttosto comprensivo, che possa incoraggiarlo ad attivare un percorso di recupero, al fine di veder compiersi l'obiettivo primario del processo penale minorile, ossia il recupero e la rieducazione del minore.¹⁸

Attraverso i principi ora menzionati ed in particolare anche al c.d. "principio di minima offensività"¹⁹, trova realizzazione il quadro che si è delineato, in particolare, tale principio trova la sua spiegazione nell'esigenza di equilibrio tra la norma processuale e l'educazione del minore, in modo che "la prima sia strutturata ed applicata in modo da ridurre al minimo il pregiudizio per la positiva evoluzione della personalità del minore"²⁰.

Da ciò, la conclusione che finalità principale del processo penale minorile persiste a trovarsi nel mezzo tra l'accertamento della responsabilità da reato al soggetto al quale viene ascritto, tipico del processo penale in generale, e quello di rieducazione dell'imputato minore d'età.²¹

Dunque, tale dibattito circa gli scopi del procedimento si articola vedendo contrapposti coloro che ritengono che la sua finalità sia di garantire il recupero del minore reo, tuttavia verificandone la colpevolezza a coloro che invece supportano la finalità di accertamento, in via principale, senza ostacolare i percorsi educativi del minore.²²

¹⁷ G. PANEBIANCO, *Il minore reo*, in A. PENNISI (a cura di), *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, Milano, 2012, pp. 119-120.

¹⁸ Cfr. S. D. NUOVO, G. GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, Milano, 2005, p. 3-8.

¹⁹ Dall'analisi dell'art.1 del D.P.R. 448/1988 emerge che il modo corretto in cui la norma processuale possa farsi carico delle esigenze educative del minore sia quello di non pregiudicarle.

²⁰ G. GIOSTRA, *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, Milano, 2007, p. 13.

²¹ L. PEPINO, *Art. 1*, in *Codice di procedura penale minorile commentato*, a cura di P. PAZÈ, Poligrafico dello Stato, 1989, p. 10.

²² Nel primo senso, G. GIOSTRA, *Art. 1*, in *Il processo penale minorile*, a cura di G. GIOSTRA, Milano, 2016, p. 19 ss.; A. PRESUTTI, *I principi del processo a carico di imputati minorenni*, in *Diritto e procedura penale minorile*, a cura di E. PALERMO FABRIS e A. PRESUTTI, Milano, 2011, p. 391 ss.;

Venendo ora ad analizzare le ragioni ed i presupposti di una necessaria differenziazione, che si accennava, tra il trattamento sanzionatorio dei soggetti maggiori d'età e quello dei soggetti minori, si ricorda che il codice del 1930 non prevedeva distinzioni tra quelle che erano le pene applicabili agli autori di reati maggiori d'età e quelle applicabili ai soggetti minorenni, individuando quindi in ergastolo, reclusione, arresto, multa e ammenda, le sanzioni eseguibili nei confronti di entrambe le categorie di rei, osservando che “previsioni incriminatrici valide per il tipo di rapporti sociali voluto dagli adulti e per gli adulti, vengono automaticamente applicate ai giovani senza alcuna mediazione con gli interessi e i valori di cui essi sono portatori”²³.

Tuttavia, una differenza era riportata dal codice e consisteva nella diversa commisurazione della pena per l'uno rispetto che per l'altro, operando in campo minorile l'attenuante ex articolo 98 c.p., rubricato “minore degli anni diciotto”, tale articolo prevede la necessità, per il minore autore di reato, di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni, di accertare la capacità di intendere e di volere, che sottende alla imputabilità, di volta in volta.; inoltre, un'ulteriore differenziazione emergeva dalla disciplina esecutiva delle pene detentive.

Ad oggi, le pene applicabili al minore reo sono pressoché identiche a quelle applicabili ai soggetti maggiorenni, tuttavia con l'evidente ed inevitabile considerazione dell'incompiutezza evolutiva del minore, fa eccezione la pena dell'ergastolo; si fa menzione poi dell'ulteriore sussistenza, per i soggetti minorenni, di sanzioni sostitutive e sanzioni irrogabili dal giudice di pace, di cui di tratterà in seguito.²⁴

Con particolare attenzione all'articolo 98 c.p., si statuisce che questo configura una circostanza attenuante ad effetto comune, ossia che opera in modo

nel secondo senso, F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, Milano, 2002, p. 86; in posizione intermedia, G. SPANGHER, *Art. 1*, in *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il procedimento minorile*, coord. da M. CHIAVARIO, Torino, 1994, p. 30 s.

²³ F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, Milano, 2002, p. 5.

²⁴ Per approfondire sulla funzione della pena nell'ordinamento italiano: A. PUGIOTTO, *Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi)*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2014, p. 18-19; M. RONCO, *Il problema della pena. Alcuni profili relativi allo sviluppo della riflessione sulla pena*, Torino, 1996, *passim*.; G. FRIGO, *La funzione rieducativa della pena nella giurisprudenza costituzionale*, intervento nell'ambito del Convegno ‘Scambio di analisi ed esperienze sul rapporto tra le nostre Costituzioni e i principi penali’, Madrid-Valencia, 13-14 ottobre 2011, in [www.cortecostituzionale.it/relazioni internazionali/incontri internazionali](http://www.cortecostituzionale.it/relazioni_internazionali/incontri_internazionali).

indipendente dal tipo di reato commesso e prevede una diminuzione della pena fino ad un terzo. Nei confronti di soggetti di età tra i quattordici ed i diciotto anni si parlerà di “semimputabilità”, non potendo per certo operare il medesimo concetto di imputabilità che vige per i soggetti maggiorenni.²⁵

Alla luce di ciò, risulta necessario indagare le ragioni che hanno portato a questa scelta di trattamento differenziato. Se da una parte resta chiaro l’obiettivo fondamentale di tutela dell’ordinamento per il soggetto minorenni, dall’altro è bene delineare da quali principi questo obiettivo nasce e si evolve, fino ad arrivare a delineare l’attuale sistema di tutela penale minorile.

La necessità di differenziazione del trattamento sanzionatorio delle due categorie, minorenni e maggiorenni, nasce da una evidente incompiutezza evolutiva presente nei primi che non può invece ritenersi sussistente nei secondi, così da giustificare i comportamenti *contra lex*, quindi alla particolare attenzione richiesta dalla sua personalità, ovvero alle stesse condizioni di vita in cui egli riversa.²⁶

Con particolare riguardo all’incompiutezza evolutiva del minore, è necessario, prima di tutto, ricordare che nel sistema dualistico sopra delineato, si prevede, in via principale, la possibilità di sottoposizione del minore a misure differenti, quali, ad esempio, le misure di sicurezza, irrogabili a fronte di un giudizio di pericolosità sociale.

Ciò statuito, si menziona quanto sancito dall’articolo 203 c.p.²⁷, il quale definisce socialmente pericolosi i soggetti, che, avendo già compiuto un reato, possano risultare predisposti al compimento di ulteriori fatti penalmente rilevanti, richiamando poi a tal proposito i parametri ex articolo 133 c.p.²⁸; tuttavia, in

²⁵ G. PANEBIANCO, *Il minore reo*, in A. PENNISI (a cura di), cit., pp. 145-146.

²⁶ Cfr. V. PATANÈ, *L’individualizzazione nel procedimento penale minorile: confronto con il sistema inglese*, Milano, 1989, *passim*.

²⁷ Codice Penale, Libro I, Titolo VIII – Art.203 (Pericolosità sociale): “*Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile (96-97) o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate all’articolo 133*”.

²⁸ Codice penale, Libro I, Titolo V – Art.133 (Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena): “*Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo e da ogni altra modalità dell’azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. il giudice deve tener conto, altresì, della*

materia di trattamento sanzionatorio delle persone minorenni, tale articolo va letto in combinato disposto con l'articolo 37, comma 2 del D.P.R. 448/1988, il quale consente di applicare le misure di sicurezza solo al sussistere delle condizioni elencate dall'articolo 224 c.p.²⁹ e *“quando, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, sussiste il concreto pericolo che questi – il minore – commetta delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata”*³⁰.

Ci si deve interrogare ora sulla ragionevolezza di tale giudizio, in quanto, se da una parte, lo scopo dell'applicazione delle misure di sicurezza è quello di favorire il minore, prevedendo per lui un trattamento differenziato dal maggiore d'età, dall'altra, sembrerebbe frustrare la libertà individuale del soggetto minorenne, andando a basare tale giudizio su una personalità non ancora sviluppata totalmente, essendo il soggetto ancora dotato di una personalità *in fieri*, riscontro palese di un'incompiutezza evolutiva dello stesso, con identità ancora non strutturata e definita³¹.

In luogo a normative di natura repressiva, proprio in base a quanto detto circa l'incompiutezza evolutiva del minore, si dovrebbe auspicare una propensione a misure di tipo preventivo e che favoriscano la reintroduzione del minore nel sentiero della legalità³².

capacità a delinquere del colpevole, desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari e in generale, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo”.

²⁹ Codice penale, Libro I, Titolo VIII – Art.224 (Minore non imputabile): “qualora il fatto commesso da minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata. [...] le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell'articolo 98”.

³⁰ D.P.R. 448/1988 – Art.37, secondo comma: “La misura è applicata se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 224 del Codice penale e quando, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata”.

³¹ Esecuzione penale nel procedimento minorile, Stati Generali dell'Esecuzione Penale, Tavolo 14.

³² M. LA PIETRA, *Minorenni e il concetto di pericolosità sociale*, Associazione Antigone, 9 febbraio 2022.

Dallo stesso D.P.R. 448/1988 emerge un quadro chiaro della figura del minore, che sebbene meriti un'attenzione e tutela particolare dallo Stato, rispetto al reo maggiore d'età, resta pur sempre un soggetto maturo abbastanza da permettere un dialogo con il magistrato, nell'ottica di raggiungere piena consapevolezza del processo penale in cui sta facendo ingresso, come si può osservare al secondo comma dell'art.1³³.

Il minore si rende partecipe e consapevole di quanto gli sta accadendo, in particolare, nel tentativo di fargli comprendere l'importanza della sua stessa collaborazione. Questo carattere di coinvolgimento nel processo penale minorile si rende evidente da molti articoli del D.P.R. 448/1988, quali: l'articolo 9, rubricato "Accertamenti sulla personalità del minore" in cui si fa riferimento all'acquisizione di "elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità"; proseguendo con l'articolo 12, rubricato "Assistenza dell'imputato minore", dal quale emerge che la presenza di assistenza affettiva e psicologica³⁴, o comunque quella dei servizi indicati all'articolo 6 dello stesso decreto, il quale si occupa di disciplinare i servizi minorili³⁵, ossia: i centri per la giustizia minorile, i centri di prima accoglienza, le comunità, gli istituti per la semilibertà e semidetenzione, organi di fondamentale supporto per l'autorità giudiziaria; i servizi minorili garantiscono l'esecuzione dei provvedimenti, mediante l'individuazione di

³³ D.P.R. 448/1988 – Art.1, secondo comma: "Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni".

³⁴ D.P.R. 448/1988 – Art. 9 (Accertamenti sulla personalità del minore): "Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità"; Art. 12 (Assistenza all'imputato minore): "L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minore è assicurata in ogni Stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minore è ammessa dall'autorità giudiziaria che procede. in ogni caso al minore è assicurata l'assistenza dei servizi indicati nell'articolo 6. il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali è richiesta la partecipazione del minore senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nell'interesse del minore o quando sussistono inderogabili esigenze processuali"

³⁵ D.P.R. 448/1988 – Art. 6 (Servizi minorili): "In ogni Stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali".

tempi adeguati e delle modalità più consone alle esigenze specifiche del minore³⁶. Si menzionano inoltre gli istituti che favoriscono la responsabilizzazione del minore, enunciati agli articoli. 20, 21 e 22, rispettivamente rubricati: “Prescrizioni”, “Permanenza in casa” e “Collocamento in comunità”³⁷.

2. L'imputabilità e la capacità d'intendere e di volere: la minore età

Il capo I del titolo IV, libro I del Codice penale è rubricato “Della imputabilità” e si apre con la disposizione dell’articolo 85, la quale enuncia: *“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere”*³⁸.

La puntuale analisi di tale articolo fa emergere diverse considerazioni, da un lato come in talune situazioni la capacità d'intendere e di volere possa ritenersi esclusa o notevolmente scemata, dall'altro situazioni in cui la mancanza dell'una o dell'altra capacità non fanno venir meno la piena responsabilità dell'agente.³⁹

A tale riguardo emerge la questione della portata dell’articolo 85 in esame, da considerare di valore generale ovvero limitato da situazioni nelle quali l'imputabilità sia esclusa o diminuita, a causa di fattori patologici o esterni, che influenzino la capacità d'intendere e di volere stessa, cioè fuori dai casi espressamente previsti dalla legge (si fa riferimento in particolare all’articolo 92

³⁶V. PATANÈ, *Commento all'art.6, Servizi minorili*, in G. Giostra, cit., pp. 53- 59.

³⁷ D.P.R. 448/1988 – Art. 20 (Prescrizioni): “Se, in relazione a quanto disposto dall'articolo 19 comma 2, non risulta necessario fare ricorso ad altre misure cautelari, il giudice, sentito l'esercente la potestà dei genitori, può impartire al minorenni specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. [...]”; Art.21 (Permanenza in casa): “Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive al minorenni di rimanere presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. con il medesimo provvedimento il giudice può imporre limiti o divieti alla facoltà del minorenni di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. [...]”; Art.22 (Collocamento in comunità): “con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minore sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. [...]”.

³⁸ Codice Penale, Libro I, Titolo IV– Art. 85 (Capacità d'intendere e di volere).

³⁹ Sull'analisi storica della problematica sull'imputabilità minorile, cfr. A. PACE, *Il discernimento dei fanciulli. Ricerche sulla imputabilità dei minori nella cultura giuridica moderna*, Torino, 2000, p. 11 ss.

c.p., in tema di ubriachezza volontaria o colposa, per la quale l'imputabilità non è né esclusa né diminuita)⁴⁰.

Dall'analisi dell'articolo 85, è possibile dedurre quindi che la capacità d'intendere sia l'idoneità di una persona di rendersi conto della positività ovvero della negatività dei propri comportamenti e di quelli altrui, mentre la capacità di volere si concreta nell'idoneità ad un convincimento delle proprie azioni, senza stimoli di natura patologica. Se ne deduce che così intesa, la capacità d'intendere e di volere rappresenti il substrato naturalistico dell'imputabilità.

Seguendo quindi il dettato letterale dell'articolo parrebbe chiara la conseguenza che non possa sussistere punibilità, ossia assoggettabilità a pena criminale, senza capacità d'intendere e di volere; tuttavia, è necessario sottolineare che l'accertamento dell'imputabilità non crei un'alternativa netta, vi sono infatti anche zone intermedie, per le quali la stessa è diminuita, e conseguentemente ne condiziona la pena, che diminuisce a sua volta, è il caso del vizio parziale di mente, dovuto ad infermità⁴¹.

Con particolare riguardo alla condizione del minore autore di reato, l'articolo 97 c.p.⁴² stabilisce l'automatica non imputabilità del soggetto minore di anni quattordici; tale limitazione non risulta evidentemente "scientifica", non esistendo un'età precisa in cui si diventa immediatamente capaci di rendersi conto di trovarsi a compiere atti *contra lex*, è dunque considerato un limite "convenzionale", in considerazione del fatto che al di sotto di una certa soglia d'età, per la fase di sviluppo in cui si trova, non sarebbe opportuno sottoporre un soggetto ad un processo ed ad una eventuale sanzione.

In base alle successive disposizioni codicistiche, in particolare, l'articolo 98, primo comma, sancisce, che al fine di comprovare l'imputabilità dei soggetti di età

⁴⁰ Codice Penale, Libro I, Titolo IV – Art.92: "L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l'imputabilità. Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata."

⁴¹ M. GALLO, *Appunti di diritto penale, Volume V, L'imputabilità*, Torino, 2013, pp. 20-40.

⁴² Codice Penale, Libro I, Titolo IV – Art. 97: "Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni".

compresa tra i quattordici ed i diciotto anni, è necessario dimostrare la sussistenza della capacità d'intendere e di volere nel minore stesso⁴³.

A riguardo si deduce che il minore, in quanto tale, è coperto da una sorta di immaturità intrinseca che non permette la sua punibilità, entro espressi limiti.

Si ritengono necessari, dunque, sul minore, diversi accertamenti, circa la sua consapevolezza al momento del compimento del fatto criminoso, sia di tipo intellettuale che volitivo e di personalità, volti alla puntuale valutazione circa le sue condizioni e la sua consapevolezza e volontarietà dell'atto.

Il momento del compimento del fatto di reato risulta l'elemento fondamentale su cui concentrare l'attenzione della trattazione, in quanto qualora al momento della realizzazione dell'illecito, la capacità d'intendere e di volere risulti mancante, non potrà ravvisarsi imputabilità e conseguentemente la punibilità risulterà esclusa.

Al fine di configurare la punibilità non è quindi sufficiente affermare che l'elemento psicologico, dolo o colpa, abbia ad oggetto la condotta dell'agente, bensì questa condotta deve essere una condotta tipica.

In particolare, con riguardo alle condotte dolose, l'atto tipico risulterà essere l'ultimo posto in essere dal soggetto agente, tale da mettere in moto un processo causale che non sarà più dominabile dall'agente stesso.

Viceversa, con riguardo alla colpa, atto tipico sarà il primo degli atti che sono stati posti in essere, con caratteri della rappresentabilità ed evitabilità dell'evento, quindi colpa per negligenza, imprudenza ed imperizia, ovvero dalla rappresentabilità di una situazione in base alla quale il rispetto della norma avrebbe comportato l'evitabilità dell'evento dannoso o pericoloso⁴⁴.

In relazione a quanto accennato circa i caratteri generali di capacità d'intendere e di volere, queste si atteggiavano diversamente in ambito di responsabilità del minore.

Da una parte la capacità d'intendere si sostanzia nel possesso da parte del minore di abilità cognitive che gli permettano la consapevolezza dei suoi

⁴³ Codice Penale, Libro I, Titolo IV– Art. 98, primo comma: “È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita”.

⁴⁴ M. GALLO, cit., pp. 121-131.

comportamenti e delle scelte che li costituiscono, riconoscendo in essi anche un distacco dalle norme.

Dall'altra la capacità di volere concerne la possibilità di autodeterminarsi e quindi autolimitarsi nella scelta di trasgressione alle norme.

Questi elementi considerati congiuntamente costituiscono quella che viene comunemente definita "maturità", intesa come proprietà intellettuale ed affettiva, la quale può subire riduzioni ovvero arrivare ad essere del tutto annullata per una serie di fattori di aspetto giuridico, psicologico e sociale.

Si suole a riguardo tenere distinte le situazioni nelle quali la fonte di incapacità sia da considerare in relazione al soggetto, quindi collegata alla personalità dello stesso, da quelle situazioni in cui la fonte di incapacità si ricollega alla specifica azione, la quale risulta per altro l'unica ragionevole di avere rilevanza giuridica.

Infatti, nella situazione di incapacità relativa all'azione, il soggetto agisce, in quel momento e in quel contesto specifico, in assenza di condizioni tali da permettergli la comprensione di ciò che sta scegliendo di fare, non riuscendo a controllare eventuali impulsi improvvisi.⁴⁵

Tuttavia, queste considerazioni non possono essere fatte valere con riguardo all'immatùrità, considerata "strutturalmente", nei minori come elemento di determinazione della non imputabilità, rischiando di far necessariamente elevare il limite fino al compimento dei diciotto anni, ossia al raggiungimento della maggiore età⁴⁶.

Premesso ciò, si sottolinea come il nostro codice, al già menzionato articolo 97 c.p., prevede nei confronti dei soggetti di età minore di anni quattordici, una presunzione assoluta di non colpevolezza, data dalla loro immaturità comportamentale, mentre com'è noto, al soggetto minore, che abbia tuttavia già compiuto il quattordicesimo anno d'età, l'ordinamento riconosce imputabilità, purché risulti capace d'intendere e di volere.⁴⁷

⁴⁵ Cfr. M. MORELLO, *Psicologia dell'età evolutiva ed imputabilità del minore*, in *Giust. Pen.*, I, 1982, p. 301; C. CERTO, *La tutela penale del minore*, Padova, 1976, p. 23 ss.

⁴⁶ S. DI NUOVO, G. GRASSO, cit., pp. 98-103.

⁴⁷ Per approfondire M. PORTIGLIATTI, G. MARINI, *La capacità di intendere e di volere nel sistema penale italiano*, Milano, 1964, *passim*.

Un'attenzione particolare merita la ricostruzione storica del progressivo innalzamento dell'età di imputabilità penale dei minori.

A partire dalle disposizioni del diritto romano, si osserva come si era soliti distinguere tra diverse categorie di minori, ciascuna delle quali prevedeva una soglia di imputabilità differente. Vi erano gli *infantes*, ossia i minori di anni sette, nei confronti dei quali l'imputabilità era esclusa totalmente; gli *impuberes*, minori distinti tra maschi e femmine rispettivamente infraquattordicenni ed infradodicenni, la quale imputabilità era riconosciuta solo a fronte di commissione di reati dolosi commissivi; ed infine i *puberes*, ai quali veniva riconosciuta imputabilità pari a quella di un soggetto adulto, riservando tuttavia ai primi un trattamento più favorevole⁴⁸.

Ripercorrendo le disposizioni delle diverse codificazioni nei secoli, si evidenzia che, *in primis*, il codice napoleonico del 1810, fissava l'età di imputabilità al compimento dei quattordici anni; successivamente, il codice Rattazzi del 1860, riprendeva in parte la distinzione in categorie proposta dal diritto romano, individuando, in particolare, che al minore di quattordici anni, qualora avesse "agito con discernimento", potevano essere riservate sanzioni di natura formale, mediante intermediazione dei genitori.

Nell'Italia unita, con il primo Codice penale non veniva prevista alcuna limitazione dell'imputabilità in considerazione dell'età del soggetto agente, incidendo piuttosto una graduazione di pena rispetto all'età: si prevedevano tre diverse forme di attenuazione, in particolare distinguendo tra minore infraquattordicenne imputabile, infradiciottenne e infraventunenne⁴⁹.

Nel 1890 il codice Zanardelli, in linea generale riprende quanto stabilito nella codificazione precedente, adattando la graduazione della pena in relazione all'età del soggetto agente, distinguendo tra infraquattordicenni, ai quali veniva riconosciuta capacità di discernimento, infradiciotenni ed infraventunenni⁵⁰. Singolare era inoltre, la previsione nel codice di capacità penale a nove anni,

⁴⁸ A. ANCESCHI, cit., pp. 60-63.

⁴⁹ Codice Penale 1860 – Artt. 89, 90, e 91.

⁵⁰ Codice Penale 1890 – Artt. 54, 55 e 56.

prevedendo tuttavia, sanzioni analoghe a quelle individuate nell'ordinamento previgente per i fatti più gravi⁵¹.

Successivamente, il codice Rocco introduceva le soglie di imputabilità che sussistono tutt'ora.

Per quanto concerne, invece, l'ambito civile, si menziona che la maggiore età è cambiata passando da ventuno a diciotto anni in tempi abbastanza recenti, con L. 8 marzo 1975, n. 39.

Questo dato rileva in modo incisivo anche in ambito penale, in quanto l'età compresa tra i diciotto ed i ventuno anni ha ancora effetti penali limitati, si fa riferimento alle situazioni in cui età inferiore ai ventuno anni continui ad avere effetti, in particolare con riguardo all'applicazione della sospensione condizionale⁵² e all'applicazione della detenzione domiciliare⁵³, o ancora con riferimento all'art. 24 del d.lgs. 272/1989, emerge che l'applicazione dell'esecuzione di pene detentive, sanzioni sostitutive, misure di sicurezza e cautelari, disposte nei confronti dei minori, continui a persistere fino al compimento dei ventuno anni d'età.

Si è già avuto modo di menzionare come l'articolo 98 c.p. condizioni l'imputabilità del soggetto ultraquattordicenne alla sussistenza della capacità d'intendere e di volere, concetti ai quali si è ricollegato quello di maturità, tematica estremamente delicata, che prevede il bilanciamento da una parte di una corretta individuazione della maturità del minore e dall'altra di un divieto di analogia tra l'agire di un quattordicenne e quello di un normale diciottenne.

In questo senso si è espressa un'importante pronuncia della Corte di Cassazione statuendo che: *“poiché la capacità di intendere e di volere del minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni non si presume, si richiede al giudice di merito un'adeguata motivazione Sull'accertamento, in concreto, di detta*

⁵¹ Codice Penale 1890 – Art. 53.

⁵² Codice Penale, Libro I, Titolo VI – Art. 163, terzo comma (Sospensione condizionale della pena):” se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, da sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso a due anni e sei mesi. di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa”.

⁵³ L. 26 luglio 1975, n. 354 – Art. 47-ter.

*capacità intesa come attitudine del soggetto ed avere la consapevolezza del disvalore sociale dell'atto e delle relative conseguenze e a determinare liberamente la sua condotta in relazione ad esso. Inoltre il suddetto accertamento deve essere rapportato agli episodi criminosi in cui il minore risulta coinvolto. Invero, mentre l'incapacità di intendere e di volere e derivante da causa psicopatologica a carattere assoluto, nel senso che prescinde dalla natura e dal grado di disvalore sociale della condotta posta in essere, quella da immaturità a carattere relativo, nel senso che la maturità psichica e mentale del minore è accertabile sulla base di elementi non soltanto psichici, ma anche socio-pedagogici, relativi all'età evolutiva e quindi, il relativo esame va compiuto con stretto riferimento al reato commesso*⁵⁴.

Tuttavia, la maturità non è l'unico aspetto preso in considerazione in materia di accertamento dell'imputabilità, la giurisprudenza, infatti, prevede il ricorso ad un ulteriore elemento ugualmente incisivo, ossia la socializzazione dell'individuo, considerando la sua natura relazionale.

La componente relazionale emerge, peraltro, dall'analisi dell'articolo 9 del D.P.R. 448/1988, che si eleva a norma di congiunzione tra disciplina sostanziale dell'imputabilità del minore e quella processuale, che si avvale sempre di più di sapere scientifico, con particolare riferimento alla psicologia⁵⁵.

In materia la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata per permettere di delineare un quadro più chiaro e completo possibile, in particolare la Corte enuncia che: *“al fine dell'accertamento dell'imputabilità del minore, l'indagine può essere espletata su tutte le condizioni previste dall'art. 9, d.p.r. 448/1988, qualora l'imputabilità sia dimostrata da altri elementi risultanti da atti processuali”*⁵⁶, e ancora che: *“l'imputabilità del minore va considerata in relazione allo stato evolutivo proprio dell'età, certamente lungi dal compimento e al quale si*

⁵⁴ Cass. Pen., Sez. V, 22 gennaio 1993, n. 534.

⁵⁵ D.P.R. 448/1988 – Art. 9 (Accertamenti sulla personalità del minore): “il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità”.

⁵⁶ Cass. Pen., Sez. IV, 16 marzo 2005, n. 10233.

accompagnano, per fatto naturale, una parziale immaturità, che si prospetta tale se comparata alla condizione del maggiore, approdata alla fase terminale dell'accrescimento fisico intellettuale, ma che è cosa normale se riferita all'età minorile, cui la legge, infatti accorda in ogni caso, con presunzione assoluta una generale considerazione (la diminuzione ex articolo 98 c.p.) ritenendo un naturalmente compromessa la piena capacità di intendere e di volere. la capacità intellettuale e di autodeterminazione, cioè fissata in generale, tanto maggiore deve considerarsi, con la connessa consapevolezza nel disvalore sociale dell'atto delittuoso, quanto questo si ponga come lesione di regole etiche minime, attinenti alla tutela di beni primari dell'individuo. ne consegue che nello stesso soggetto l'imputabilità può sussistere o meno a secondo del tipo di reato commesso”⁵⁷.

Proprio in considerazione delle condizioni sociali, ad oggi è sempre meno plausibile ritenere un minore ultraquattordicenne incapace d'intendere e di volere, salvo particolari condizioni di infermità, e ciò emerge anche chiaramente dall'intera previsione di un rito processuale penale rivolto esclusivamente ai soggetti minorenni, nel quale gli stessi diventando protagonisti del proprio percorso di consapevolezza e risocializzazione.

Tutto ciò, senza dimenticare che in ogni caso, l'articolo 98 c.p., individuando nella minore età una diminuzione della pena, ne fa ricomprendere una parziale mancanza di capacità d'intendere e di volere⁵⁸.

Altre importanti pronunce della Corte di Cassazione permettono così di completare il quadro attinente alla capacità di intendere e di volere, nel senso fin qui trattato, ossia come parametro per l'attribuzione al minore dell'imputabilità.⁵⁹

In particolare la Cassazione si esprime nel senso di focalizzare l'attenzione sugli sviluppi del minore, che siano essi sia di tipo sociale che intellettuale quindi affermando che: *“ai fini dell'accertamento della capacità di intendere e di volere del minore infradiciottenne, il giudice deve considerare il grado di sviluppo intellettuale e di formazione del carattere, la capacità di intendere l'importanza di*

⁵⁷ Cass. Pen., Sez. I, 9 settembre 1990, n. 14674.

⁵⁸ A. ANCESCHI, cit., pp. 64-66.

⁵⁹ Cfr. F. BRICOLA, *Fatto del non imputabile e pericolosità*, Milano, 1961, p. 266- 267; M. BOUCHARD, L. PEPINO, *L'imputabilità*, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, Milano, 2011, p. 161.

*certi valori etici e il dominio su di sé che il soggetto abbia acquisito, l'attitudine a distinguere il bene dal male, il lecito dall'illecito, ed a determinare liberamente la propria condotta per motivi consci. l'evoluzione richiesta non deve, per altro, confondersi con una completa maturità - che si realizza di norma assai più tardi - ma con quel grado di maturità nel campo intellettuale, etico e volitivo sufficiente a rendere il minore consapevole del disvalore sociale dell'atto è capace di determinare in relazione ad esso la sua condotta”*⁶⁰. La Corte si esprime in seguito, con riguardo all'imputabilità del minore infradiciottenne, rimettendo al giudice stesso la facoltà di individuare il grado di maturità raggiunto dal soggetto, giudizio da operare, in considerazione dell'intelligenza del minore, ma anche della norma violata, sottolineando la differenza tra alcuni fatti che richiedono modesto grado di maturità, da quelli che esigono *“un più progredito sviluppo psichico”*.⁶¹

Tali statuizioni sono riconfermate anche in successive pronunce quali, la sentenza del 7 novembre 1985, n. 1300 e la sentenza del 21 dicembre 1989, n. 2083 o ancora nella sentenza 6 novembre 1992, n. 534.

Con la pronuncia del 4 marzo 2010, n. 18084, la Cassazione si esprime affermando che: *“in tema di imputabilità del minore degli anni diciotto, l'incapacità di intendere e di volere di cui all'art.98 c.p., derivante da immaturità, a carattere relativo nel senso che richiede un'indagine fondata sulla base di elementi non solo psichici ma anche sociali e culturali, relativi all'età evolutiva, con ristretto riferimento al reato commesso. in tal caso il giudice non è tenuto a disporre apposita perizia, potendo ricavare gli elementi necessari al giudizio sulla maturità del minore dagli atti del procedimento nonché dal suo comportamento processuale”*.

Ancora successivamente in un'altra pronuncia la stessa Corte chiarisce che: *“la capacità di intendere e di volere sussiste nel minore che ha compiuto gli anni quattordici ma non ancora i diciotto, ogni qualvolta si accerti che egli abbia raggiunto un grado di maturità mentale nel campo intellettuale e volitivo tale da capire il valore morale e sociale dell'atto che compie. ai fini del relativo accertamento il giudice deve compiere una duplice indagine: la prima per stabilire*

⁶⁰ Cass. I, 26 aprile 1979, n. 6535.

⁶¹ Cass. I, 15 gennaio 1982, n. 3408.

l'esistenza dei requisiti generali della imputabilità; la seconda diretta alla valutazione della capacità in riferimento a ciascun episodio delittuoso. conseguentemente può essere ritenuto capace in relazione a determinate categorie di reati e non ad altre"⁶².

Questo quadro generale si riconduce in modo lineare alla presunzione di base espressa con entrata in vigore della Costituzione, ma già presente nel sistema del codice, ossia che non vi può essere una pena criminale in senso stretto, se non nei confronti di chi abbia piena consapevolezza della valutazione del suo significato e della conseguente gravità⁶³.

In linea con quanto statuito finora e quindi riprendendo il riferimento alle norme contenute nel Codice penale, in particolare gli articoli 97 e 98 già menzionati, si può in sintesi affermare che tali articoli rappresentino da una parte quel limite di età, entro il quale il minore possa essere considerato penalmente responsabile delle proprie azioni e dall'altra il grado di responsabilità allo stesso attribuibile, da relazionare sempre con il disposto dell'articolo 42, primo comma c.p.⁶⁴, ossia nella parte in cui l'articolo sancisce che: "*nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà*".

Inoltre, si è avuto modo di chiarire come le diverse pronunce giurisprudenziali abbiano delineato un quadro in cui emerge *in primis* un'esigenza di accertamento del grado di consapevolezza del minore, non tanto attraverso strumenti determinati, come la perizia, in quanto è rimessa al giudice la possibilità di entrare direttamente in contatto con il minore, così da poter delineare egli stesso la migliore via da percorrere⁶⁵.

⁶² Cass. II, 16 luglio 1979, n. 842.

⁶³ M. GALLO, cit., pp. 111-120.

⁶⁴ Codice Penale, Libro I, Titolo III – Art.42 (Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva): "Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non la commessa con coscienza e volontà. nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. la legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente come conseguenza della sua azione od omissione. nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa".

⁶⁵ Corte di Cassazione I, 6535/1979; I, 9068/1979; II, 9162/1979; V, 89/1982; I, 10235/1988; II, 1714/1986; I, 10002/1991.

Dunque, concludendo nell'affermare che la capacità d'intendere è intesa come quella facoltà del minore di essere consapevole di commettere un fatto contrario alle norme e quella di volere come quella di autodeterminazione⁶⁶.

La Suprema Corte di Cassazione si è espressa con riguardo al fatto compiuto dal minore con particolare chiarezza, affermando che: *“l'indagine – delle caratteristiche psicologiche del minore, al fine di ricostruire capacità d'intendere e di volere - non può prescindere dall'esame del fatto criminoso contestato poiché la natura di esso contribuisce ad evidenziare se in concreto, e cioè in relazione all'azione compiuta e all'evento verificatosi, il minore avesse o meno la capacità di discernimento e volizione in quanto rispetto ad alcuni comportamenti è sufficiente uno sviluppo intellettuale anche limitato, mentre per altri è necessario un più elevato grado di capacità”*⁶⁷.

Con riguardo a ciò, si specifica che nelle ipotesi in cui il minore sia affetto da un vizio di mente, che permette di escludere la capacità dello stesso di intendere e di volere, sarà dichiarato non imputabile, ai sensi dell'articolo 88 del Codice penale.⁶⁸

Parallelamente collegato al concetto di imputabilità è quello di pericolosità sociale, all'interno del Codice penale se ne rilevano due accezioni, da una parte si considera socialmente pericoloso il soggetto che abbia già compiuto reati precedentemente e dall'altra colui che abbia posto in essere condotte antisociali, che tuttavia non risultano integrare fattispecie tipiche di reato⁶⁹.

Disposizione che deve essere calibrata da quanto previsto dall'articolo 133 dello stesso Codice penale, ossia gli indici di gravità del reato: le modalità dell'azione, la gravità del danno cagionato, quindi le motivazioni e il carattere del reo, i precedenti penali e la condotta antecedente al reato, la condotta

⁶⁶ S. DI NUOVO, G. GRASSO, cit., pp. 125-130.

⁶⁷ Corte di Cassazione, Sez. IV, 2496/1985.

⁶⁸ Cfr. I. BAVIERA, *Diritto minorile*, vol II, Milano, 1976, p. 39.

⁶⁹ Codice Penale, Libro I, Titolo VIII – Art. 203 (Pericolosità sociale): “Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. la qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133”.

contemporanea e quella successiva al reato stesso e per ultime, ma di estrema rilevanza le condizioni di vita individuale, familiare e sociale.⁷⁰

Continuando sull'imputabilità del minore infradiciottenne, la Relazione al codice vigente enuncia: “[...] occorre soprattutto che sia compiuto o almeno progredito il processo di formazione etica dell'individuo [...]”, in modo da risultare necessario ed indispensabile “[...] che la persona abbia raggiunto un'età nella quale è in grado non solo di intendere ciò che fa, ma altresì di valutare adeguatamente i motivi della volontà, il carattere morale (se non ancora quello giuridico) e le conseguenze dei fatti”.

Nell'ottica di tracciare un quadro più completo possibile, si può affermare che la decisione alla quale si perviene sia direttamente dipendente e dall'età del soggetto e dalla tipologia, natura e modalità del fatto, insieme allo sviluppo psicologico del soggetto stesso⁷¹.

Il codice Rocco individua nel compimento negli anni quattordici, l'età in cui un soggetto si possa ritenere in una fase evolutiva tale da consentirgli una maturità psicologica abbastanza elevata, in considerazione della consapevolezza delle sue azioni e sulle eventuali conseguenze che le stesse possano comportare per sé e per i terzi.

Si è avuto più volte modo di sottolineare che l'ordinamento considera, al di sotto di tale soglia d'età, una presunzione *juris et de jure* di non imputabilità, in particolare si sottolinea come dallo stesso D.P.R. 448/1988 emerga un vero e proprio divieto di attribuzione di colpevolezza al minore infraquattordicenne, sancendo all'articolo 26 che: “*in ogni stato e grado del procedimento, il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche d'ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile*”⁷².

⁷⁰ A. CALABRIA, *Pericolosità sociale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IX, Torino, 1995, p. 452; F. TAGLIARINI, *Pericolosità*, in *Enc. Dir.*, vol. XXXIII, Milano, 1983, p. 24-25.

⁷¹ S. DI NUOVO, G. GRASSO, cit, pp. 139-140.

⁷² D.P.R. 448/1988 – Art. 26 (Obbligo di immediata declaratoria della non imputabilità): “In ogni Stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile”.

A tal proposito, si ricorda che tuttavia non sono esclusi interventi circa il minore di anni quattordici che si basino non sulla imputabilità, ma piuttosto sulla pericolosità.

Con l'appena menzionata presunzione di assoluta non imputabilità, l'ordinamento prevede altresì una presunzione, c.d. relativa, di imputabilità ai soggetti ultradiciottenni, ai quali viene attribuita parziale capacità di intendere e di volere, tale da potersi ritenere esclusa o comunque notevolmente ridotta.

Se ne deduce, in conclusione, che la serie di disposizioni previste dall'ordinamento circa l'imputabilità del minore si incentrano nella sua peculiare condizione di personalità ancora in sviluppo, suscettibile di stimoli e condizionamenti esterni, sempre in considerazione del percorso di consapevolezza al quale deve essere posto il minore e prediligendo il principio del *favor minoris*⁷³.

2.1. L'accertamento dell'età

L'articolo 8 del D.P.R. 448/1988 è rubricato "Accertamento sull'età del minore" ed enuncia uno dei tratti più significativi dell'intero processo penale a carico di un soggetto minorenni, ossia l'età dell'imputato⁷⁴.

L'accertamento dell'età del minore comporta conseguenze rilevanti e a livello sostanziale e a livello processuale: per quanto attiene i profili sostanziali, dal combinato disposto degli articoli 97 e 98 c.p., l'età emerge come dato significativo a fronte di configurazione dell'imputabilità nei confronti del soggetto che si assume abbia compiuto il reato; come si è avuto modo di trattare in precedenza, secondo le disposizioni del codice, non può essere imputabile colui che al momento della commissione del fatto non aveva ancora compiuto i quattordici anni, viceversa risulta di regola imputabile, colui che al momento del fatto, ne aveva già compiuti diciotto.⁷⁵

⁷³ G. PANEBIANCO, *Il minore reo*, in A. PENNISI (a cura di), cit., pp. 117- 134.

⁷⁴ D.P.R. 448/1988 – Art. 8 (Accertamento sull'età del minore): "Quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici."

⁷⁵ Per approfondire C. RIZZO, *Accertamenti sull'età e la personalità del minore nel procedimento penale*, Milano, 2007, p. 159 ss.

L'età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni rappresenta quindi una zona di imputabilità, sempre che al soggetto agente venga riconosciuta capacità d'intendere e di volere; dunque, (come si diceva nel precedente paragrafo) è necessario che l'agente abbia un grado sufficiente di consapevolezza e di sviluppo psichico tale da renderlo conscio, da una parte di aver compiuto un atto che trasgredisce le norme e dall'altra della possibilità di poter agire diversamente da come ha agito.⁷⁶

L'accertamento della minore età ha influenza anche sul piano delle pene vere e proprie, una volta accertata l'imputabilità infatti, le previsioni del Codice penale e quelle del D.P.R. 448/1988, delineano un quadro notevolmente più favorevole per il minore, in particolare: a condanna a pena pecuniaria o detentiva inferiore a cinque anni, non conseguono pene accessorie⁷⁷; sono previste per gli imputati minorenni alcune cause speciali di estinzione del reato, quali il perdono giudiziale⁷⁸, la sentenza di irrilevanza del fatto⁷⁹ o di estinzione del reato per esito positivo della prova, in seguito a sospensione del processo⁸⁰.

Per quanto attiene i profili processuali, la conseguenza più rilevante dell'accertamento dell'età del minore è l'attribuzione della competenza al Tribunale

⁷⁶ Cfr. G. MARINI, *Imputabilità*, in Dig.disc.pen., vol. VI, Torino, 1992, p. 260-261; G. PONTI, P. GALLINA FIORENTINI, *Immaturità*, in Dig.disc.pen., vol. VI, Torino 1992, p. 147; T. BANDINI, U. GATTI, *La minore età*, in G. GULLOTTA (a cura di), *Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale*, Milano, 1987, p. 873-874; A. C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, Bologna, 2008, p. 527.

⁷⁷ Codice Penale, Libro I, Titolo IV – Art. 98, secondo comma: “Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie.”

⁷⁸ Codice Penale, Libro I, Titolo IV – Art. 169 (Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto): “Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo ad € 5, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando ha avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati [...]”

⁷⁹ D.P.R. 448/1988 – Art. 27 (Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto): “Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne. [...]”

⁸⁰ D.P.R. 448/1988 – Art. 28 (Sospensione del processo e messa alla prova): “Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. [...]”; Art.29 (Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova): “Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. [...]”

per i minorenni e la relativa applicazione nel processo delle norme *ad hoc* previste per il processo penale minorile⁸¹.

Con riguardo alle situazioni di incertezza dell'età dell'imputato, il primo comma, del già menzionato articolo 8, dispone che il giudice debba procedere con una perizia tecnica, che permetta di chiarire i dubbi; analizzando la disposizione si perviene a due considerazioni fondamentali.

In primo luogo, viene espressamente sancita la competenza, per l'accertamento dell'età del minore, esclusivamente all'Autorità Giudiziaria minorile ed in secondo luogo, che la disposizione della perizia può essere proposta oltre che per verificare che la competenza appartenga effettivamente al Tribunale dei minorenni, quindi che si tratti di un soggetto minore di anni diciotto, anche per l'accertamento di età per l'imputabilità penale, quindi che si tratti di un soggetto che abbia compiuto almeno i quattordici anni d'età.

Qualora anche a seguito di perizia tecnica permangano dubbi circa l'effettiva età del minore, il secondo comma dell'articolo 8, dispone che questa si riterrà presunta ad ogni effetto di legge, in virtù del principio generale del *favor rei*.

Si aggiunge che, nel caso in cui l'accertamento dell'età dell'agente, in considerazione del momento in cui il reato si assume come commesso, venga rilevato successivamente, ciò comporterà incompetenza per materia del Giudice ordinario procedente, integrando nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 178, lett.a) c.p.p.⁸², tuttavia, si precisa che non si verifica in questo caso un difetto di giurisdizione, appartenendo il Giudice ordinario e quello minorile allo stesso ordine giudiziario⁸³.

L'elemento dell'età costituisce dunque punto nevralgico di diversi provvedimenti in tema di limitazione della libertà personale: l'articolo 24 disp.att. enuncia che i provvedimenti in esame sono applicabili secondo le norme e le modalità previste per i soggetti minorenni, anche a coloro che all'inizio o nel corso

⁸¹ S. CUTRONA, *Commento all'articolo 8, Accertamento sull'età del minorenne*, in G. GIOSTRA (a cura di) *Il processo penale minorile, Commento al D.P.R. 448/1988*, Milano, 2007, p. 87.

⁸² Codice di Procedura Penale, Libro II, Titolo VII – Art. 178, lett. a): “È sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti: le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costruire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario.”

⁸³ A. ANCESCHI, cit., pp. 72-74.

dell'esecuzione risultano aver già compiuto i diciotto anni, ma non i ventuno, peraltro coadiuvati dal personale dei servizi minorili.

Si aggiunge che l'imputato che compie, nel corso del processo, i diciotto anni d'età, non avrà più diritto all'assistenza affettiva e psicologica, cui dispone l'articolo 12 del D.P.R. 448/1988⁸⁴; in linea generale, nei confronti di minori autori di reato sono previste notevoli riduzioni dei termini della custodia cautelare, che consistono nella riduzione della metà della durata, generalmente prevista, per reati commessi da minore di anni diciotto e di due terzi per quelli commessi da minore di anni sedici⁸⁵.

È interessante quindi individuare quale sia l'ambito di applicazione dell'articolo in esame, volto a disporre per il soggetto al quale viene riconosciuto, la serie di benefici e trattamenti che sono stati ora esaminati.

Il dubbio si incentra nel termine stesso di "imputato" da intendere in senso tecnico o meno: una maggioranza degli autori si è espressa nel senso di ritenere il termine applicabile anche all'ipotesi di indagato, facendo passare il disposto letterale dell'articolo come una semplice "imperfezione terminologica".

Tuttavia, si ritiene più opportuno considerare la nozione di imputato per quella che è, non costituendo questa una barriera preclusiva ad accertamenti tecnici anche prima che l'imputato diventi tale⁸⁶.

In relazione a quanto si è detto circa il momento consumativo del reato, risulta fondamentale prendere in considerazione quelle situazioni limite in cui si assume che il soggetto abbia compiuto il reato nel giorno stesso in cui compie l'età rilevante ai fini dell'attribuzione dell'imputabilità, quindi quattordici, sedici o diciotto anni.

⁸⁴ D.P.R. 448/1988 – Art.12 (Assistenza all'imputato minorenni): "L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenni è assicurata, in ogni Stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenni è ammessa dall'autorità giudiziaria che procede. in ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi indicati nell'articolo 6 [...]."

⁸⁵ D.P.R. 448/1988 – Art. 23, terzo comma: "I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e di due terzi per quelli commessi dai minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento."

⁸⁶ S. CUTRONA, *Commento all'articolo 8, Accertamento sull'età del minorenni*, in G. GIOSTRA (a cura di), cit., pp. 88-89.

La Corte di Cassazione si era espressa in materia, con la sentenza 25 marzo 1961, n. 110, affermando principi che ancora oggi appaiono condivisibili, ponendo l'attenzione sulla considerazione dell'età non tanto come effetto giuridico, ma piuttosto come fenomeno biologico, e come tale non vi risulta applicabile la regola di esclusione del *dies a quo*, ma piuttosto si applica il computo naturale *de momento in momentum*⁸⁷.

L'accertamento della corretta età dell'imputato è quindi questione preliminare inderogabile, in situazioni di incertezza dell'età, il giudice dovrà procedere con una perizia che chiarisca tali incertezze, ma solo in presenza di ragionevole dubbio.

Risulta infatti superflua la disposizione di una perizia in presenza di fattori che rendano evidente l'età del soggetto, tra questi: precedenti giudiziari o penali; una conoscenza diretta di operatori sociali o penitenziari, ovvero esistenza di relazioni sulla personalità⁸⁸.

In materia è inoltre particolarmente rilevante l'articolo 14 c.p.⁸⁹, nel quale viene recepito lo stesso principio contenuto all'articolo 172 c.p.p.⁹⁰, del quale la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato i tratti, nella sentenza 11 febbraio 1999, n. 158.

Tale principio si esprime nel senso di individuare il momento di acquisizione della maggiore età allo scadere della ventiquattresima ora del giorno

⁸⁷ Corte di Cassazione, Sez. II, 25 marzo 1961, n. 110, massima CED: "Il computo cronologico dell'età, ai fini della legge penale, in quanto questa lo ponga a fondamento di determinati istituti giuridici (...), è estraneo alla sfera regolatrice dell'art.14, cod. pen., attinente al computo e la decorrenza dei termini, giacché l'età non è (in relazione ai rispettivi disposti del primo e del secondo comma della norma citata) né ha un effetto giuridico del decorso del tempo, né un termine, ma uno naturale del soggetto nella progressione temporale fenomeno biologico tra il momento della nascita e quello della morte (...). pertanto non è applicabile in materia la regola che esclude dal computo il dies a quo (nel caso: il giorno della nascita), ma si segue la regola del computo naturale de momento in momentum, iniziando, quindi, dal momento della nascita e fissando il momento terminale dell'unità di misura (sia essa il giorno, il mese o l'anno) in quello corrispondente all'iniziale (nella specie compimento degli anni diciotto, ai fini dell'imputabilità, nell'ora del giorno dell'anno diciottesimo, corrispondente alla stessa ora del medesimo giorno dell'anno della nascita".

⁸⁸ S. DI NUOVO, G. GRASSO, cit., pp. 165-168.

⁸⁹ Codice Penale, Libro I, Titolo II – Art. 14 (Computo e decorrenza dei termini): "Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.

ogni qualvolta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine."

⁹⁰ Codice di Procedura Penale, Libro II, Titolo VI – Art. 172 (Regole generali).

del diciottesimo compleanno⁹¹; data l'importanza di questo momento, l'attenzione deve quindi spostarsi sulle situazioni di incertezza di tale momento, situazione che rileva particolarmente in caso della determinazione dell'età di soggetti che vengono dall'estero o figli di ignoti⁹².

Il corretto accertamento sull'età risulta centrale, soprattutto in quelle situazioni in cui il soggetto sia sprovvisto di documenti che attestino dati anagrafici ovvero quando tali documenti se pur esistenti siano di dubbia attendibilità, è questo spesso il caso di giovani extracomunitari, i quali si appellano al tentativo di vedersi applicato il trattamento giuridico più favorevole, previsto dal nostro ordinamento nei confronti dei soggetti minorenni.

Altre ragioni di apparire di un'età più giovane, spesso risultano anche collegate alla volontà di risultare incensurato o non riportare una condanna con il proprio vero nome; ciò rende di conseguenza l'esibizione di un documento di identità falso o la totale mancanza dello stesso, una ma non l'unica prova di incertezza sull'età.

L'incertezza sull'età può sussistere anche prima del rinvio a giudizio, determinando un atto urgente, da esperire mediante il ricorso ad incidente probatorio, in particolare ci si riferisce a situazioni nelle quali vi è la necessità di indagare la struttura ossea, suscettibile di rapidi cambiamenti.

Infatti, metodo per la valutazione dell'età biologica risulta essere quello di calcolo dell'età ossea, la tecnica si articola in una comparazione di una radiografia di un segmento scheletrico del soggetto, solitamente il polso e la mano sinistra, con radiogrammi standard di riferimento, già in possesso dell'Autorità.

Può accadere tuttavia, che il soggetto si rifiuti di sottoporsi alle radiografie o ad ulteriori accertamenti medici volti a determinare la sua età; in passato, in relazione a queste situazioni, qualora gli interventi e i tentativi di convincimento degli assistenti sociali fossero risultati inefficaci, ai sensi dell'articolo 224 c.p.p.⁹³,

⁹¹ Cass. Pen. Sez. I, 11 febbraio 1999, n. 158.

⁹² A. ANCESCHI, cit., pp. 66-67.

⁹³ Codice di Procedura Penale, Libro III, Titolo II – Art. 224 (Provvedimenti del giudice): “1. Il giudice dispone anche di ufficio la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito. 2. il giudice dispone la citazione del perito e dagli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito. (Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali)”.

si permetteva di procedere coattivamente a tali accertamenti, enunciandosi in tale articolo la facoltà per il giudice di adottare *“tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali”*.

Con la sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 1996, si dichiara illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 224 c.p.p., nella parte in cui permetteva al giudice di disporre misure *“che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificatamente previste”* dalla legge⁹⁴. Dalla pronuncia si deduce quindi l'impossibilità di disporre accertamenti coattivi, nei confronti di un soggetto che abbia espresso rifiuto di sottoporvisi.

In tali casi tuttavia, non vige la presunzione della minore età, in quanto la stessa è contemplata solo a fronte di perizia già esperita, come dispone il secondo comma dell'articolo 8 del D.P.R. 448/1998; data questa situazione, il giudice procederà ad un accertamento dell'età sulla base del proprio libero convincimento, basando lo stesso sia sugli aspetti fisiologici più evidenti del soggetto, sia dal grado di maturità che il giudice riscontra in fase di esecuzione della condotta criminosa e sia da quello derivante dagli accertamenti sulla personalità. Non meno influente, al fine del convincimento del giudice, sarà la volontà del soggetto di essersi sottratto all'indagine auxologica, nel senso di evitare il riconoscimento come soggetto maggiorenne e quindi vedersi applicato un trattamento più sfavorevole.

Qualora l'incertezza sull'età continui a persistere anche dopo eventuali accertamenti tecnici, i commi 2 e 3 dell'articolo 8 D.P.R. 448/1988, sanciscono la c.d. presunzione di età inferiore, che può concretarsi nella presunzione della minore età, in generale o a seconda dei casi, anche di età inferiore a quattordici anni.

La *ratio* di tale presunzione è permettere al soggetto sottoposto a procedimento penale di godere del trattamento più favorevole.

Tuttavia, risulta di fondamentale importanza ricordare che, sebbene l'articolo in esame preveda espressamente il richiamo a sole due fasce d'età, quindi quella che comprende i minori di anni diciotto e quella dei minori di anni quattordici, vi sono anche ulteriori fasce d'età rilevanti in materia minorile, quali la

⁹⁴ Corte Cost., sentenza 9 luglio 1996, n. 238 in <https://giurcost.org/decisioni/1996/0238s-96.htm>.

soglia dei sedici anni e la fascia dei maggiorenni fino ai ventuno e ai venticinque anni.

In ragione della sussistenza di queste diverse fasce più specifiche di età, sorge la questione se anche in relazione alle stesse sia possibile disporre una perizia tecnica, per la loro corretta individuazione; soprattutto, qualora persista dubbio anche in tali situazioni, se possano o meno essere applicate le stesse disposizioni dell'articolo 8.

In linea generale si assumono applicabili anche in tali situazioni, in virtù del principio del *favor rei*, di cui è espressione l'articolo in esame⁹⁵.

Strettamente collegato all'ambito dell'accertamento dell'età, nell'ottica del miglior inquadramento possibile delle condizioni psicologiche del minore, risulta essere l'accertamento sulla personalità del minore.

L'articolo 9 D.P.R. 448/1988, rubricato "Accertamenti della personalità del minore", si propone come una delle principali disposizioni di riferimento, atte a delineare un sistema il più possibile vicino alle particolari esigenze e necessità del minore, si ritiene dunque utile procedere all'analisi dettagliata dell'articolo in esame⁹⁶.

Se da una parte l'adozione di provvedimenti ovvero più in generale l'esecuzione dei vari interventi prevede in ambito minorile una notevole comprensione e adattabilità, con riguardo al soggetto verso il quale sono rivolti, dall'altra il processo penale si configura come un percorso di sviluppo del minore reo; tali indirizzi si sintetizzano nel c.d. principio di individualizzazione.

L'articolo in esame si erge a cardine di tutto il processo minorile, non costituendo un mero sviluppo del precedente articolo 11 r.d.l. 1404/1934, ma piuttosto una vera e propria disposizione innovativa.

⁹⁵ S. CUTRONA, *Commento all'art.8, Accertamento sull'età del minore*, in G. Giostra (a cura di), cit., pp. 89- 93.

⁹⁶ D.P.R. 448/1988 – Art. 9 (Accertamenti sulla personalità del minore): "Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità".

Sono previste, nella disposizione, non solo sommarie considerazioni della personalità del soggetto, analizzando in modo superficiale e ampio le sue condizioni di vita, piuttosto si propone di individuare una puntuale e profonda analisi dell'agente, mediante indagini funzionali, da una parte volte chiaramente all'individuazione della sussistenza di capacità d'intendere e di volere e dall'altra alla ricerca di una risposta adeguata alle particolarità sociali e personali dell'individuo, che l'hanno portato a compiere un atto contrario alle norme, penalmente rilevante.

Si intende quindi attuare una doppia indagine, sia per quel che riguarda i tratti caratteriali dell'individuo in sé, quindi come tale, il suo sviluppo psichico e le sue principali inclinazioni, sia gli stimoli che lo stesso abbia ricevuto dall'eterno, indagando quali situazioni possano averlo portato a comportarsi in tal modo.

Dalla prospettiva c.d. strutturale, va quindi tenuta distinta quella "dinamica", proponendosi l'accertamento della personalità del minore come quell'elemento cardine, tale da permettere considerazioni sulla permanenza del soggetto dell'ambito del circuito giudiziario, tenendo in considerazione il suo impatto con le autorità giudiziarie, la sua presa di coscienza riguardo a ciò che sta vivendo, la sua capacità di responsabilità nell'essere imputato in un processo penale.

Questa centrale esigenza di accertare la personalità del minore è contenuta *in primis* nell'articolo 9 del D.P.R. 448/1988, tuttavia emerge anche da ulteriori articoli del medesimo decreto, quali: l'articolo 1, circa i principi generali del processo minorile; l'articolo 16, sull'arresto in flagranza; l'articolo 23, sulla custodia cautelare ovvero dagli articoli 28, 29 e 30, che rispettivamente disciplinano la sospensione del processo e la messa alla prova, la dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova e le sanzioni sostitutive⁹⁷.

⁹⁷ D.P.R. 448/1988 – Art. 28 (Sospensione del processo e messa alla prova): “Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minore all'esito della prova disposta a norma del comma 2. [...]”; Art. 29 (dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova): “decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto è reato se, tenuto conto del comportamento del minore e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. [...]”; Art. 30 (sanzioni sostitutive): “con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a due anni, posso sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata, tenuto conto della

In particolare, l'obiettivo dell'indagine circa la personalità del minore è quello di adottare decisioni giudiziarie circa: l'imputabilità e il grado di responsabilità, ai sensi dell'articolo 98 c.p.; la rilevanza sociale del fatto, così come prescritto all'articolo 27; le misure penali più adeguate e gli eventuali provvedimenti civili, rispettivamente ai sensi degli articoli 30 e 32, quarto comma del decreto 448.

È proprio da questi fondamentali accertamenti che si delineano il programma processuale ed il progetto educativo, strumenti volti ad individuare la via processuale più idonea alle esigenze e alle caratteristiche personali del minore. Quest'indagine si concreta anzitutto nella scelta di considerare il singolo minore, caso per caso, come un soggetto la cui permanenza nel circuito giudiziario deve essere la più breve possibile, ovvero se risulti necessario un intervento più incisivo e quindi la predisposizione di sanzioni ed eventualmente il tipo più adatto, sostitutive o detentive.

Una volta delineato questo primo aspetto, si passa all'elaborazione di un progetto educativo che adotti provvedimenti adatti al soggetto, individuando il percorso più idoneo, sia a livello civile che penale.

Si sottolinea, comunque, che gli accertamenti in esame non si propongono di avere finalità terapeutiche, quanto piuttosto sono volti in via esclusiva all'individuazione della più corretta decisione giudiziale.

Notizie rilevanti circa la personalità del soggetto devono essere raccolte sin dai primi contatti con il sistema giudiziario e successivamente aggiornate man mano che il percorso si sviluppa, al pari dello sviluppo del minore, in modo tale da poter comprendere i suoi comportamenti e poter individuare i relativi cambiamenti.

Per come li intendiamo oggi, gli accertamenti sulla personalità operano con riguardo non solo alle condizioni familiari e personali del minore, ma anche rispetto a ciò che il minore vive al momento del giudizio.

Sebbene il quadro costituitosi si fondi senza dubbio su un'indagine profonda di conoscenza del singolo individuo e di estrema comprensione dello stesso, in

personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali”.

concreto non sono espressamente previsti i modi in cui tale indagine di comprensione debba essere effettuata.

Se da una parte il disposto del precedente articolo 11, già menzionato, prevedeva l'obbligo di "*speciali ricerche*", dall'altra l'attuale norma lascia ampia discrezionalità all'autorità giudiziaria nel modo in cui effettuare tali indagini, inoltre, la portata dell'articolo 9 risulta chiaramente più ampia, data l'importanza dell'accertamento della personalità, la cui omissione comporta nullità della sentenza e costituisce dunque un vincolo per il giudice, il quale è tenuto ad acquisire gli elementi di conoscenza e non può esimersi dal farlo.

Con riguardo all'elemento delle nullità, si fa menzione del fatto che nella pratica giurisprudenziale, si riconosce alle sentenze nelle quali l'indagine risulti omessa erroneamente, un vizio di ordine procedurale, idoneo ad integrare nullità di tipo intermedio, ma non certamente nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'articolo 179, comma 1 c.p.p.⁹⁸

Si aggiunge inoltre che i provvedimenti giudiziari, di cui al comma 1 dell'articolo 9, si ritengono invalidi, qualora vengano adottati senza una puntuale valutazione della personalità del soggetto minore, ma non per assenza di indagini, piuttosto per violazione dell'obbligo di motivazione, ai sensi dell'articolo 125, terzo comma c.p.p.⁹⁹

I soggetti ai quali sono rivolte le indagini di accertamento della personalità ricomprendono tutti coloro che al momento del compimento del reato erano minori d'età, ciò anche se al momento della decisione l'imputato sia divenuto maggiorenne.

Si ricorda, in proposito, che al soggetto possono applicarsi le numerose disposizioni previste per i minori, anche quando lo stesso diventi maggiorenne nel corso del procedimento; gli accertamenti risultano infine necessari nei confronti

⁹⁸ Codice di Procedura Penale, Libro II, Titolo VII – Art. 179, comma 1: “Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste all'art. 178 comma 1 lett. a), quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, lett. b) e quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza”.

⁹⁹ Codice di Procedura Penale, Libro II, Titolo II – Art. 125, comma 3: “Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità. i decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge”.

anche dei soggetti infraquattordicenni, sia per accertamento della capacità penale che per eventuali decisioni in sede civile e per competenza rieducativa¹⁰⁰.

Dalle appena rilevate considerazioni si desume che l'accertamento della personalità del minore sia da considerarsi senza dubbio un atto tipico del procedimento penale minorile, volto sia a soddisfare esigenze di rieducazione del minore, che a consentire l'individuazione degli adeguati strumenti premiali previsti dall'ordinamento minorile.

Nonostante la centralità di tali accertamenti, gli stessi si ritengono, tuttavia, subordinati a quelli dell'accertamento dell'età del minore, in mancanza dei quali risulteranno inapplicabili le previsioni favorevoli che si è avuto modo di menzionare in precedenza. Infatti, se da una parte l'accertamento sull'età di un soggetto può avere influenza sia processuale che sostanziale, in qualsiasi procedimento penale, incluso quello a carico di soggetti maggiori d'età, dall'altra quello di accertamento sulla personalità del minore potrà influire esclusivamente nell'ordinamento penale minorile. Si ricorda che anche nei confronti dei soggetti maggiorenni può essere disposta un'indagine sulla personalità, rilevando in tali casi per la commisurazione in concreto della pena, in vista dell'applicazione di circostanze extraedittali ovvero di istituti premiali¹⁰¹.

È dunque possibile statuire che gli accertamenti sulla personalità del minore sono principalmente rivolti, innanzitutto, all'accertamento dell'imputabilità del minore, oltre che al grado di responsabilità e alla valutazione della rilevanza sociale del fatto; gli accertamenti sono poi senz'altro volti all'individuazione e all'applicazione delle misure penali ovvero, dove necessari, di provvedimenti civili più adeguati.

Per quanto riguarda il momento, nel corso del processo, in cui vengono disposti tali accertamenti, la sede naturale è quella dell'udienza preliminare; tuttavia, come si è avuto modo di chiarire, le indagini sulla personalità hanno

¹⁰⁰ G. LA GRECA, *Commento all'art.9, Accertamenti sulla personalità del minorenni*, in G. GIOSTRA (a cura di), cit., pp. 95- 101.

¹⁰¹ Codice Penale, Libro I, Titolo V – Art. 133, secondo comma (Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena): “il giudice deve tener conto, altresì, della capacità delinquere del colpevole, desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in generale dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo”.

carattere dinamico e necessitano di essere costanti nel corso di tutto il procedimento.

Infatti, sebbene l'articolo 9 faccia espresso riferimento solo alle figure del giudice e del Pubblico Ministero, in realtà queste operazioni richiedono il coinvolgimento di ogni soggetto processuale ausiliario all'Autorità giudiziaria; si fa riferimento, in particolare, alla polizia giudiziaria¹⁰², ai sensi dell'articolo 16, terzo comma del D.P.R. 448/1988, ai servizi sociali minorili, ai genitori del minore e ad ogni organo che possa esercitare funzioni di controllo e vigilanza sul minore¹⁰³.

Il ruolo stesso delle sommarie informazioni circa la personalità dell'imputato si atteggia diversamente nel processo penale minorile, rispetto a quello ordinario, in quanto nel primo esse assumono rilevanza pregnante, permettendone l'assunzione anche direttamente dal giudice stesso, mentre nel secondo hanno funzione marginale e se ne consente l'assunzione solo mediante la polizia giudiziaria e il Pubblico Ministero.¹⁰⁴

Differenza ulteriore si rinviene nella stessa disposizione della perizia, espressamente vietata, ai sensi dell'articolo 220, secondo comma c.p.p.¹⁰⁵, nel procedimento penale a carico di soggetti maggiorenni ed invece costituente strumento di indagine per la valutazione della personalità dell'indagato, nel procedimento minorile. Tuttavia, nonostante queste differenze, tali indagini sono comunque sottoposte alle disposizioni del codice di procedura penale ordinario, per la disciplina dei mezzi di prova; e sebbene le stesse si ritengano assumibili "senza particolari formalità" ciò non consente una arbitraria assunzione di informazioni circa la personalità dell'imputato, da parte del Pubblico Ministero o del Giudice, in assenza di relativa verbalizzazione, vigendo comunque i principi di garanzia previsti dall'ordinamento con riguardo alla tutela dell'imputato.

¹⁰² V. PATANÈ, *Indagine personologica e "inchiesta sociale" sull'imputato minorenni*, in *Il minore fonte di prova nel processo penale*, a cura di C. CESARI, Milano, 2015, p. 213.

¹⁰³ D.P.R. 448/1988 – Art.16, terzo comma: "Nell'avvalersi della facoltà prevista dal comma 1 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto nonché dell'età e della personalità del minorenni".

¹⁰⁴ Per approfondire v., G. GIOSTRA, *Adeguamento del processo minorile alle garanzie del contraddittorio e del giusto processo*, in *Processo penale minorile: aggiornare il sistema*, a cura di L. DE CATALDO NEUBURGER, Milano, 2004, p. 39.

¹⁰⁵ Codice di Procedura Penale, Libro III, Titolo II – Art. 220, secondo comma: "Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione e della pena o della misura di sicurezza non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche".

Si ritiene quindi sussistente l'assenza di formalità in rapporto alle norme strettamente processuali, in particolare di formalità processuali che non incidono sul principio del contraddittorio.

In relazione all'assenza di particolari formalità, l'ordinamento non fa conseguire alcuna sanzione derivante da omissione di indagini volte all'accertamento della personalità del minore, in quanto l'autorità giudiziaria ha la possibilità di formare direttamente, nel corso del processo, il suo libero convincimento¹⁰⁶.

A sostegno delle considerazioni appena svolte, in particolare in relazione alla facoltà del giudice di disporre indagini sulla personalità del minore, in ogni stato e grado del procedimento, si è espressa anche la Corte di Cassazione, nella sentenza 8 luglio 1992, n. 7848, enunciando che: *“la facoltà di disporre la sospensione del processo al fine di valutare la personalità del minorenne, di cui all'art. 28, d.p.r. 448/1988, non può essere esercitata dal giudice di secondo grado se non in sede di controllo della decisione del giudice di primo grado, il quale abbia erroneamente omissso l'indagine sulla personalità del minore in poi dalla norma di cui all'art. 9, d.p.r. 448/1988 ed abbia ingiustificatamente ha rifiutato alla sospensione del processo e la messa alla prova dell'imputato.*

*Pertanto, il mancato esercizio della facoltà di sollecitare la sospensione del processo per la messa alla prova nel corso del giudizio di primo grado e la mancata deduzione dell'omissione come vizio della decisione di primo grado, rende inammissibile la richiesta formulata per la prima volta nel giudizio di appello”.*¹⁰⁷

Considerazioni finali vanno svolte con riguardo agli organi ausiliari per l'attuazione degli accertamenti, questi sono: i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e i servizi di assistenza, dipendenti dagli enti locali, che risultano essere strumenti privilegiati per l'esecuzione di tali indagini per la loro vicinanza e conoscenza del minore stesso.

Nonostante ciò, nella disposizione di questi accertamenti continua a sussistere una carenza di garanzie¹⁰⁸.

¹⁰⁶ A. ANCESCHI, cit., pp. 79-85.

¹⁰⁷ Cass. Pen., Sez. II, 8 luglio 1992, n. 7848.

¹⁰⁸ G. LA GRECA, cit., pp. 101-103.

A conclusione alla serie di tematiche che sono state affrontate nel corso di questo capitolo, si propone una breve sintesi di quelli che si ritengono essere i cardini del sistema sanzionatorio minorile.

Il processo penale minorile si pone costantemente in bilico tra il soddisfacimento delle esigenze punitive dello Stato e quelle rieducative del minore, il punto di convergenza di questi due fattori deve necessariamente ricomprendere sia l'una che l'altra esigenza, nella prospettiva di applicare la norma processuale in un modo tale che il pregiudizio al quale potrà essere esposto il minore, entrando nel circuito penale, sia eliminato o quantomeno ridotto al minimo.

La particolare situazione personale e psicologica vissuta dal minore comporta necessariamente un adattamento delle norme in suo favore sia per una connaturata incompiutezza evolutiva, che porta in tali situazioni a non poter configurare imputabilità dello stesso, sia laddove l'imputabilità sia riconosciuta, a comprendere le condizioni che hanno portato il soggetto a comportarsi in quel determinato modo, analizzando il suo carattere e il contesto sociale da cui proviene; da qui anche la necessità di individuare un sistema differenziato da quello previsto per gli autori di reato maggiorenni.

Il rito minorile persegue quindi un obiettivo fondamentale di individuare la strada più idonea per un percorso rieducativo e di consapevolezza del minore stesso, attraverso accertamenti dell'età, accertamenti della personalità e più in generale alla serie di previsioni più favorevoli, che si è avuto modo di analizzare.

L'ordinamento costruisce intorno al minore un sistema impregnato sulla sua persona, che non solo lo vede tutelato dai principi generali che governano il processo ordinario, quali ad esempio la presunzione di innocenza o il principio del giusto processo, ma anche ulteriori disposizioni *ad hoc* calibrate sulle particolari caratteristiche che il minore possiede, che lo guidino e lo assistano in tutto il suo percorso.¹⁰⁹

3. La tutela del minore nella Costituzione italiana

La nostra Carta costituzionale non provvede espressamente a delineare una disciplina relativa al sistema di giustizia minorile; tuttavia, è possibile ricostruirlo

¹⁰⁹ G. GIOSTRA, *Commento all'art.1, Principi generali del processo minorile*, cit., pp.12-14.

facendo riferimento agli articoli dedicati dalla Carta alla persona e ai corrispettivi diritti e libertà.

Fondamentale in questo quadro è l'articolo 31, comma 2 Cost., il quale statuisce il compito della Repubblica di “*proteggere la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo*”¹¹⁰ e che data la sua rilevanza, assume la qualità di parametro di riferimento per calibrare le norme pensate nei confronti dei minori.

Il riferimento alla protezione della gioventù si spiega nell’attuazione di processi in rado di preservare lo sviluppo del minore, quale personalità in itinere, avendo come obiettivo primo la sua educazione. Da ciò la necessaria predisposizione da parte dello Stato di istituti specifici volti al raggiungimento di tale scopo, a tal proposito si ricordano l’istituzione del Tribunale per i minorenni e la costituzione del sistema del processo penale minorile, i quali si impegnano ad adattarsi alle specifiche esigenze del minore¹¹¹.

Risulta di conseguenza fondamentale il bilanciamento dell’esigenza punitiva dello Stato con la tutela del minore, da rinvenirsi, proprio a livello costituzionale, non solo con il disposto dell’articolo 13, comma 1¹¹², ma anche e soprattutto con il suddetto articolo 31, secondo comma.

Proprio da queste due disposizioni emergono le funzioni ed i limiti della sanzione penale minorile, ossia il contenimento dell’inviolabilità della libertà personale ed il compito di protezione del minore da parte dello Stato, si concretano in una necessità di legittimazione ulteriore, in forza di tale implicito obbligo di protezione.¹¹³

Premesso ciò, si può dunque affermare che dal combinato disposto degli articoli 13, comma 1 e 31, comma 2 Cost., emerge nei confronti del minore un

¹¹⁰ Costituzione, Titolo II (Rapporti etico-sociali) – Art. 31: “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.

¹¹¹ V. ADDUCCI, *La giustizia minorile e il principio della minima offensività*, ADIR- L’altro diritto, 2002.

¹¹² Costituzione, Titolo I (Rapporti civili) – Art. 13, comma 1: “La libertà personale è inviolabile”.

¹¹³ In merito cfr, S. LARIZZA, *Corte costituzionale e sistema di giustizia minorile*, in *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, Milano, 2000, p. 89 ss.; S. DI NUOVO, G. GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile*, Milano, 2005, p. 40 ss.; E. PALERMO FABRIS, *L’ascolto del minore e la giustizia penale*, in *Ind. Pen.*, 2000, p. 1257 ss.; F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, Milano, 2002, p. 35 ss.

restringimento delle possibilità di violazione della libertà personale; in base a queste statuizioni, all'obbligo di protezione dello Stato si ritiene necessario aggiungere quelle che sono le garanzie che il minore possiede già in quanto persona.

A tal proposito si richiama quanto statuito dall'articolo 2 Cost., il quale riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo; dunque, considerando il minore innanzitutto come persona, egli risulta meritevole di tutela dei suoi diritti fondamentali. L'art.2 fa inoltre riferimento a quelle situazioni di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, rispetto ad un dovere di intervento nei confronti di quei soggetti che si trovano in condizioni di svantaggio, che non permettono loro il godimento dei diritti inviolabili, affinché essi possano essere messi nelle condizioni più idonee di farlo; tra queste condizioni si ricomprende senza dubbio anche la minore età.

Per quanto concerne la locuzione di "protezione del minore", si spiega, alla luce dei numerosi interventi della Corte costituzionale in materia, con il significato di recupero sociale del minore stesso. Come si è avuto modo di trattare in precedenza nell'elaborato, la personalità del soggetto minore è da definire *in fieri* e come tale suscettibile di essere indirizzata ed influenzata dal contesto che la circonda; proprio per il suo carattere così mutevole, il dovere dello Stato di non lasciare intentata alcuna strada per allontanare i soggetti dalla devianza e proporre una prospettiva di futuro migliore si amplifica ancora di più in campo minorile. Partendo dunque dall'assunto secondo il quale l'obbligo di tutela si concreta nel tentativo di recupero del minore, ciò che appare indirizzare questo atteggiamento è un altro fondamentale articolo della Costituzione, l'articolo 3.

L'articolo 3 della Costituzione¹¹⁴, nel sancire il principio di trattamento delle situazioni uguali in modo uguale e di quelle diverse in modo diverso permette di orientare il legislatore ad una precisa protezione del minore; in particolare, sottolineando il fatto che il minore sia una persona ancora in via di sviluppo, ciò dovrà comportare la previsione nei suoi confronti di una disciplina necessariamente

¹¹⁴ Costituzione, Principi fondamentali – Art.3: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica e sociale del Paese".

differente da quella di soggetti maggiori d'età, che hanno già pienamente sviluppato la loro personalità e moralità.

Da quanto detto è possibile dedurre quindi la quasi automatica previsione di normative *ad hoc* per i minori, vedendo un vero e proprio adattamento delle norme alla luce dell'inderogabile dovere di protezione che lo Stato è chiamato a soddisfare¹¹⁵.

Tali compiti, come si è già avuto modo di accennare, si sostanziano nella previsione di organi *ad hoc* per i minori, che costituiscono tasselli di un particolare sistema di giustizia, modellato alle esigenze specifiche e alle apprezzabili differenze dei soggetti minori d'età.

Come si diceva, uno di questi importanti organi è proprio il Tribunale per i minorenni, istituito con il r.d.l. 20 luglio 1934 n.1404, con l'istituzione del quale si è riconosciuta la necessità di individuare un organo specializzato, attribuendo ai minori un proprio giudice, in considerazione della loro incompiutezza evolutiva e fragilità accentuata dalla personalità *in fieri*, così da ottenere un supporto ulteriore a livello giuridico¹¹⁶.

Si ritiene ulteriormente da menzionare l'articolo 27, terzo comma Cost., dal quale emerge il fondamentale principio di rieducazione delle pene¹¹⁷, fondato sul rispetto della persona umana e la prospettiva di risocializzazione del reo, in modo tale da favorire sia il suo reinserimento che recupero sociale. Tali elementi si ritengono quanto più in armonia con il sistema di giustizia minorile che si è delineato, in ragione della particolare situazione del minore e della sua incompiutezza evolutiva.

La protezione del minore si sostanzia dunque da un lato, in un tentativo di accompagnamento del soggetto nel corso del processo penale, garantendogli i principi del giusto processo e salvaguardandolo da pubblicità negativa e dall'altro di limitare la durata nel circuito penale stesso, mediante espedienti come riti più celeri, di modo che il minore sia esposto al processo il meno possibile.

¹¹⁵ S. LARIZZA, *I principi costituzionali della giustizia penale minorile*, in A. PENNISI (a cura di), *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, Milano, 2012, pp. 105-107.

¹¹⁶ V. PATANÉ, *Origini storiche e percorsi legislativi*, in E. ZAPPALÀ (a cura di), *La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile*, Torino, 2019, p. 1.

¹¹⁷ Costituzione, Titolo I (Rapporti civili) – Art. 27, terzo comma: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

L'obiettivo risulta quindi quello di rendere l'esperienza processuale più rapida possibile ovvero individuarla come una strada da evitare nel suo complesso.¹¹⁸

Con riguardo al principio di garanzia del giusto processo e della contestuale salvaguardia da pubblicità negativa, si menziona l'articolo 14 del codice di procedura penale minorile, il quale sancisce al primo comma che “*presso ciascun tribunale per i minorenni, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, l'ufficio del casellario per i minorenni raccoglie e conserva [...] l'estratto dei provvedimenti indicati all'articolo 686 del codice di procedura penale riguardanti i minori nati nel distretto*”¹¹⁹, configurando, quindi, un particolare ufficio del casellario giudiziale, volto a minimizzare le risonanze future dei comportamenti illeciti messi in atto da minori.

Tuttavia, questo espediente non è stato reso utilizzabile data la mancanza di norme di esecuzione, dunque ai sensi dell'articolo 19, disp. d'attuaz. c.p.p. min., continueranno a far fronte a tali incombenze i comuni uffici del casellario giudiziale, nel quale debbono essere riportati tutti i provvedimenti cui all'articolo 686 c.p.p., ossia sentenze irrevocabili di condanna, salvo contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria, ove non sia stata concessa sospensione condizionale della pena; i provvedimenti che incidono sulla pena, sulle misure di sicurezza e sugli effetti penali della condanna; le dichiarazioni di abitualità o professionalità del reato; i provvedimenti attinenti l'applicazione di pene accessorie; sentenze irrevocabili di non imputabilità o di disposizione di una misura di sicurezza; i provvedimenti applicativi di misure alternative alla detenzione ed infine quelli di dichiarazione o revoca della riabilitazione. Ciò non rende comunque del tutto invisibile il passato del minore autore di reato; infatti, permangono oltre il

¹¹⁸ Per approfondire v., Corte cost., 16 maggio 2002, n. 195, in *Giur. Cost.*, 2002, 1543 con nota di M. G. COPPETTA, *Il consenso dell'imputato minorenne alla sentenza di non luogo a procedere*.

¹¹⁹ D.P.R. 448/1988 – Art. 14, comma 1 (Casellario giudiziale per i minorenni): “Presso ciascun tribunale per i minorenni, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, l'ufficio del casellario per i minorenni raccoglie e conserva, oltre alle annotazioni di cui è prevista l'iscrizione da particolari disposizioni di legge, l'estratto dei provvedimenti indicati nell'articolo 686 del codice di procedura penale riguardanti i minorenni nati nel distretto”.

compimento dei diciotto anni le iscrizioni e annotazioni riferite a condanne a pena detentiva, anche se sospesa¹²⁰.

Tornando alla più generale continua ricerca di equilibrio tra lo scopo tipico del processo penale, ossia quello di accertamento della responsabilità del soggetto per il fatto che si presume abbia compiuto e la rieducazione del minore, si può affermare che il quadro di giustizia minorile, fondato su principi come quelli appena menzionati o lo stesso principio di specializzazione, che prevede che ogni soggetto od organo che intervenga in materia di processo minorile sia dotato di particolari attitudini e competenze, in grado di valutare e gestire correttamente le varie problematiche dei minori¹²¹, si sia costituito anche grazie ai numerosi interventi della Corte costituzionale, permettendo la creazione di procedimenti specifici, attenti alle esigenze del minore, per quello che prende il nome di sistema di giustizia minorile “costituzionalmente orientato”.¹²²

3.1. L'orientamento della Corte costituzionale: la protezione del minore nel e dal processo penale

Si è più volte avuto modo di specificare che il compito di protezione del minore consista principalmente nel preservare il suo processo educativo, che è ancora in atto, favorendo come obiettivo ultimo l'educazione del minore stesso, in considerazione di tutte le sue particolari accezioni.

In materia la Corte costituzionale ha avuto un ruolo centrale nel configurare il già richiamato sistema di giustizia minorile “costituzionalmente orientato”, si ritiene dunque necessario fare menzione di alcune fondamentali pronunce della Corte che hanno caratterizzato questo *iter*.

Di particolare importanza la sentenza del 1964 n. 25, in cui si sottolinea la necessità di dotare la giustizia minorile di una “*particolare struttura in quanto diretta in modo specifico alla ricerca delle forme più adatte per la rieducazione dei*

¹²⁰ S. DI NUOVO, G. GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile, profili giuridici, psicologici e sociali*, Milano, 2005, pp. 545- 547.

¹²¹ A. CAMON ET AL., *Fondamenti di procedura penale, terza edizione*, Milano, 2021, pp. 994-995.

¹²² Sulla necessaria natura garantista del sistema penale minorile cfr. G. DE LEO, P. PATRIZI, *Trattare con adolescenti devianti*, Roma, 1999, p.53 ss; F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, Milano, 2002, p. 91 ss.

minorenni”¹²³, enfatizzando in tal modo che le differenze previste in tema di giustizia minorile, rispetto alle disposizioni nei confronti di soggetti maggiori d’età, si giustificano proprio in relazione all’obiettivo primario da perseguire, il recupero del minore alla società, obiettivo che si colloca precisamente tra i compiti di protezione che la stessa Costituzione assegna allo Stato, nel già richiamato articolo 31, secondo comma.

Si diceva come, a contributo del soddisfacimento delle esigenze di protezione da parte della Repubblica, siano stati istituiti i Tribunali per i minorenni, in merito si esprime la sentenza n. 222 del 1983 della Corte costituzionale, in cui la Consulta riconduce all’articolo 31, secondo comma, la previsione di un giudice specializzato, che soddisfi l’esigenza rieducativa, fondando le sue valutazioni su prognosi individualizzate, sempre in vista del fine ultimo di recupero del minore, ciò anche in caso di concorso di reato con persona maggiorenne, per la quale sarà previsto giudizio davanti a giudice ordinario.

La Corte nel sottolineare tale aspetto fa emergere l’impossibilità di sottrarre il minore al giudizio del Tribunale per i minorenni, a causa dell’esistenza di un concorrente maggiore d’età¹²⁴.

La pronuncia annovera dunque i citati Tribunali tra gli istituti “*dei quali la Repubblica deve favorire lo sviluppo e il funzionamento, ottemperando al precetto costituzionale che la impegna alla protezione della gioventù*”.¹²⁵

La Corte aggiunge che, in considerazione della personalità in sviluppo del minore, si determina la necessità di individuazione di un organo specializzato, in grado di analizzare le particolarità del soggetto, che possa pervenire ad un’analisi non solo giuridicamente coerente ma che sottolinei anche la componente psicologica del minore.

A tale completezza esaminativa si perviene mediante la composizione mista del Tribunale dei minorenni, ossia mediante la cooperazione di giudici togati e giudici c.d. esperti, in materie quali la psicologia, pedagogia e criminologia, focalizzando in tal modo l’attenzione sulla personalità del soggetto autore del reato,

¹²³ Corte cost., sentenza n. 25 del 1964 in <https://giurcost.org/decisioni/1964/0025s-64.html>.

¹²⁴ S. DI NUOVO, G. GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile, profili giuridici, psicologici e sociali*, Milano, 2005, pp.40-42.

¹²⁵ Corte cost., 15 luglio 1983, n. 222 in <https://giurcost.org/decisioni/1983/0222s-83>.

in vista dell'individuazione di risposte puntuali alle prospettive di recupero del minore.

Data la particolarità che presenta la figura del minore, il fondamentale obiettivo di assicurarne la protezione risulta soddisfatto anche e soprattutto mediante il distacco da automatismi legislativi, volti a disconoscere la condizione del minore, tendendo a non considerare un attento esame della sua personalità, volto ad individuare una risposta puntuale alle sue esigenze.¹²⁶

Non risulta esserci modo più adatto alla realizzazione dello scopo costituzionalmente sancito di rieducazione del minore, se non quello di prognosi individualizzate, sulle quali il giudice deve basare le proprie valutazioni.

La stessa Corte costituzionale nel 1978, con sentenza 20 aprile 1978, n. 46, sancisce il divieto di automatismi in campo minorile¹²⁷, per evidente contrapposizione a quanto previsto nell'articolo 31, secondo comma Cost., la personalità *in fieri* del minore comporta la necessità di pervenire a decisioni individualizzanti, che risultano le uniche in grado di soddisfare lo scopo di recupero del minore¹²⁸.

La centralità della valutazione individualizzata e la conseguente illegittimità costituzionale di automatismi è stata riaffermata in due celebri pronunce della Corte costituzionale, le quali si propongono di fungere da linee direttive verso una disciplina autonoma e specifica per i minori.

La prima di queste pronunce è la sentenza 8 marzo 2017, n. 76, con la quale la Corte dichiara illegittimità costituzionale dell'art.47-*quinquies*, comma 1-*bis*, ord. pen., in particolare nella parte in cui si escludeva l'applicazione della detenzione domiciliare speciale per le madri condannate ai reati di cui al 4-*bis*, ord. pen.; la pronuncia riconosce illegittimo il divieto di accesso ad una misura alternativa alla detenzione in base alla commissione di un delitto particolare, garantendo quindi la possibilità alla madre di espiare la pena in istituti a custodia attenuata ovvero presso la propria abitazione, ciò sempre in considerazione della non

¹²⁶ Cfr. AA. VV., *L'esecuzione penitenziaria a carico del minore nelle carte internazionali e nell'ordinamento italiano*, a cura di M.G. COPPETTA, Milano, 2010, *passim*.

¹²⁷ Corte cost., 20 aprile 1978, n. 46 in <https://giurcost.org/decisioni/1978/0046s-78.html?titolo=Sentenza%20n.%2046>

¹²⁸ S. LARIZZA, *I principi costituzionali della giustizia penale minorile*, in A. PENNISI, *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, Milano, 2012, pp. 105-109.

sussistenza degli elementi fondamentali di concreto pericolo di reiterazione di reati o di fuga.

L'attenzione si incentra sul *best interest of the child*, elemento necessariamente da bilanciare con gli altri interessi costituzionali, nella stessa sentenza, ora menzionata, viene in rilievo la già richiamata soluzione di superare l'esigenza punitiva dello Stato, in vista della protezione del minore: "*l'elevato rango dell'interesse del minore a fruire in modo continuativo dell'affetto e delle cure materne [...] non lo sottrae in assoluto ad un possibile bilanciamento con interessi contrapposti, pure di rilievo costituzionale, quali sono quelli della difesa sociale*".¹²⁹

Da questa premessa, si deduce l'insegnamento della Corte costituzionale, volto a mettere in evidenza che l'affermazione della presenza di un automatismo basato su indici presuntivi, così come nel caso di cui all'art.47-*quinquies*, comma 1-*bis* ord. pen.¹³⁰ di una madre alla quale viene precluso l'accesso alle misure alternative alla detenzione, per aver commesso uno dei reati di cui al 4-*bis*, desumendo solo da tale elemento la pericolosità, deve essere considerata illegittima, in quanto non rende possibile un bilanciamento tra i valori costituzionalmente tutelati, per di più accantonando una maggior attenzione alle esigenze del minore. Da ciò si afferma la necessità, per casi che vedono coinvolti gli interessi del minore, di procedere ad una valutazione individualizzata, volta a considerare in primo luogo ciò che sia più adatto alla sua tutela; i risultati dell'analisi di questa sentenza comportano, da una parte il generale rigetto per ogni forma di automatismo, dall'altra, con particolare riferimento alla figura del minore e del trattamento sanzionatorio dello stesso, un'attenzione particolare verso istituti in grado di valutare il minore, il suo contesto familiare, i relativi bisogni e le esigenze

¹²⁹Corte Cost., 8 marzo 2017, n. 76 in <https://giurcost.org/decisioni/2017/0076s-17.html>.

¹³⁰Ordinamento Penitenziario – Art.47-*quinquies*, comma 1-*bis*: "Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-*bis*, l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiazione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiaata nelle case-famiglia protette, ove istituite".

educative, con il fine ultimo di adottare un trattamento i cui caratteri fondamentali siano quelli di garanzia del *best interest* del minore stesso.

Come si diceva, i principi di rifiuto degli automatismi e della necessità di valutazioni individualizzate sono espressi da un'ulteriore sentenza della stessa Corte costituzionale, la pronuncia 22 febbraio 2017, n. 90, in cui si dichiara illegittimità costituzionale dell'art.656, comma 9, lett. a) c.p.p., nella parte in cui preclude la concessione di sospensione dell'esecuzione di pena detentiva a minori condannati per delitti indicati dallo stesso articolo.¹³¹

La pronuncia risulta particolarmente incisiva in quanto sottolinea che il sistema di giustizia minorile deve essere incentrato su “*prognosi particolarmente individualizzate*” del minore e sull’ “*esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che l'evoluitività della personalità del minore e la preminenza della funzione rieducativa richiedono*”¹³², riconoscendo in tal modo, oltre che il già richiamato divieto di automatismo, anche un sistema di giustizia minorile orientato a perseguire valutazioni flessibili e individualizzate, volte al bilanciamento dell'obiettivo di recupero del minore con la finalità rieducativa della pena.¹³³

Più volte si è avuto modo di richiamare i principi che orientano l'intero sistema di giustizia minorile, quali il recupero del reo e la corrispondente funzione della pena detentiva come *ultima ratio*, la stessa Corte Costituzionale si è espressa numerose volte in materia, facendo luce sull'importanza di queste funzioni, alle quali peraltro si riconduce l'assunto: “*davanti all'esigenza del recupero sociale del minore, la stessa realizzazione della pretesa punitiva può arretrare*”¹³⁴, ciò comporta una sorta di denaturazione del sistema penale, basata tuttavia sulla lampante ed imprescindibile differenza tra minori ed adulti autori di reato, tali da imporre un vero e proprio sistema *ad hoc*.

¹³¹ Per approfondire, A. PENNISI, *Ordinamento penitenziario minorile: una legge indifferibile*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 137 ss.

¹³² Corte Cost., 22 febbraio 2017, n. 90 in <https://giurcost.org/decisioni/2017/0090s-17.html>.

¹³³ A. CONTI, *L'ordinamento penitenziario minorile tra l'insegnamento della Corte costituzionale e il legislatore delegato: automatismi e valutazioni individualizzate*, *Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia*: 1, 2018, pp.50-60.

¹³⁴ Corte Cost., 15 luglio 1983, n. 222 in <https://giurcost.org/decisioni/1983/0222s-83.html>.

Il decisivo ruolo attribuito alla pena detentiva in ambito minorile porta la Corte costituzionale alla sollecitazione del legislatore per la costituzione di un regime diversificato di esecuzione e alla differenziazione delle modalità di accesso alle misure alternative alla detenzione.

In un'importante sentenza la Corte si esprime in senso particolarmente rigido nei confronti del legislatore inerte, la pronuncia del 30 dicembre 1998, n. 450 riporta *“nella perdurante inerzia del legislatore, che non ha ancora dettato una disciplina differenziata dell’esecuzione penale minorile, così protraendo nel tempo l’estensione provvisoria ai condannati minori dell’ordinamento penitenziario generale, sancita dall’art.79 della legge n.354 del 1975¹³⁵, questa Corte ha censurato più volte norme di tale ordinamento, o altre norme, che stabilivano preclusioni rigide ed automatiche alla concessione di misure premiali, o alternative alla detenzione, o di altri benefici, in quanto, applicandosi ai minori, impedivano quelle valutazioni flessibili ed individualizzate all'idoneità ed opportunità delle misure o dei benefici medesimi, che sono invece necessarie perché l'esecuzione della pena e in generale la disciplina delle restrizioni alla libertà personale siano conformi alle esigenze costituzionali di protezione della personalità del minore”¹³⁶.*

Tramite la serie di principi fin qui enunciati si delinea un quadro di presupposti irrinunciabili per un sistema di giustizia minorile costituzionalmente orientato, ripercorrendo in sintesi le argomentazioni principali, si può statuire che *in primis* l'articolo 31, secondo comma Cost., sottolinea il dovere di protezione della gioventù quale obbligo al compimento di ogni possibile azione volta al recupero del minore reo.

La Corte costituzionale esprime la tutela dei minori nella necessità di predisposizione di strutture *ad hoc* idonee ad identificare le specifiche esigenze del minore e ad attuare insieme a lui un percorso di profonda consapevolezza e rieducazione, volto alla risocializzazione dello stesso, mediante ambienti educativi

¹³⁵ Legge sull'ordinamento penitenziario, n. 354/1975 – Art. 79: “Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge”.

¹³⁶ Corte Cost., 30 dicembre 1998, n. 450 in <https://giurcost.org/decisioni/1998/0450s-98.html>.

e approcci comprensivi; tale obiettivo può ritenersi efficacemente raggiunto con la previsione di organi specializzati e di strutture ausiliarie agli stessi.¹³⁷

Emerge, poi, l'importanza di calibrare i provvedimenti emanati nei confronti dei minori, tenendo in considerazione le singole caratteristiche del singolo minore, evitando generalizzazioni ed allontanando ogni presunzione *ex lege*.

Alla base della protezione dell'articolo 31, secondo comma Cost., risulta esserci il tentativo di ridurre al minimo i contatti del minore con il sistema penale, evitando rischi di stigmatizzazione, si propende quindi per processi più rapidi, volti alla rapida uscita del minore dal circuito penale, infine la fondamentale rinuncia alla pretesa punitiva dello Stato in vista dell'esigenza di recupero del minore.

Per concludere, la concezione della pena detentiva come *ultima ratio*, volta a soddisfare a pieno la tutela e la protezione della gioventù, come anche il recupero alla società, sono indicati dalla stessa Costituzione come obiettivi irrinunciabili che la Repubblica deve raggiungere¹³⁸.

4. La pena detentiva quale *ultima ratio* nel procedimento minorile e le fondamentali attività di recupero del minore e reinserimento nel tessuto sociale

Come si diceva, uno dei principi che costituiscono il quadro del processo penale minorile è quello di residualità della pena detentiva, secondo il quale la carcerazione da intendersi come misura applicabile in *extrema ratio* nei confronti del soggetto minorenni.

A sostegno di ciò, si evidenzia come lo stesso D.P.R. 448/1988 preveda una serie di misure sostitutive alla detenzione, in caso di reato compiuto da un minore, come: i centri di prima accoglienza, le prescrizioni, la permanenza in casa e l'inserimento in comunità; questo in corrispondenza del fatto che tali misure

¹³⁷ Con riguardo alla tutela del minore dal processo penale, si menzionano le seguenti pronunce della Corte costituzionale: 23 dicembre 1997, n. 443 (in cui si chiarisce il significato del divieto di costituzione di parte civile) in <https://giurcost.org/decisioni/1997/0443s-97.htm?titolo=Sentenza%20n.%20443>; 11 marzo 1993, n. 77 (circa il ruolo dell'udienza preliminare) in <https://giurcost.org/decisioni/1993/0077s-93.html?titolo=Sentenza%20n.%2077>; 6 giugno 1991, n. 250 (con riguardo alla *ratio* sottesa all'istituto dell'irrelevanza del fatto) in <https://giurcost.org/decisioni/1991/0250s-91.html>.

¹³⁸ S. LARIZZA, cit., pp.109-114.

risultano essere maggiormente efficaci nei confronti dei soggetti minorenni, riducendo in tal modo per loro l'impatto afflittivo e costrittivo della pena¹³⁹.

È possibile individuare all'interno dello stesso codice di procedura penale minorile diversi articoli dai quali risulta evidente il principio di residualità della pena detentiva, si fa riferimento all'articolo 16, rubricato "Arresto in flagranza"¹⁴⁰, dal quale emergono le condizioni per procedere ad arresto e fermo. In particolare, dall'articolo 16 emerge un'unica figura dell'arresto in flagranza, caratterizzata dal fatto di essere una misura sempre facoltativa, tuttavia più che di facoltà, risulta più corretto parlare di potere discrezionale degli organi procedenti, i quali, al ricorrere di determinate condizioni non potranno esimersi dal procedere col provvedimento. Ulteriore elemento che fa emergere il principio in esame è la superiorità che il limite previsto dall'articolo 16 comma 1 acquista mediante rinvio all'articolo 23 dello stesso codice¹⁴¹.

Tale articolo, rubricato "Custodia cautelare", è espressione del principio di residualità detentiva in quanto delinea dettagliatamente i parametri di disposizione della custodia cautelare, evidenziando l'ampia possibilità di procedere con misure sostitutive. Il carattere residuale della detenzione carceraria risulta evidente anche dal modo in cui l'articolo stesso è costruito, infatti, diversamente da quanto accade nel c.p.p.¹⁴², nel titolo dell'articolo 23 codice di procedura penale minorile non sono previsti, accanto alla locuzione "custodia cautelare", i termini "in carcere"¹⁴³.

Si ricorda inoltre che per le fattispecie con massimi edittali al di sotto dei cinque anni, il giudice può ricorrere ad una misura alternativa, nonostante quanto

¹³⁹ M.F. FORTINO, *Il principio di residualità detentiva nel processo penale minorile*, Studio Cataldi. Il diritto quotidiano, 11 marzo 2018.

¹⁴⁰ D.P.R. 448/1988 – Art. 16 (Arresto in flagranza): "Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare.

Nell'avvalersi della facoltà prevista dal comma uno gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto nonché dell'età e della personalità del minorenne".

¹⁴¹ A. TASSI, *Commento all'art.16. Arresto in flagranza*, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, Milano, 2007, pp. 153-154.

¹⁴² Codice di procedura penale – Art. 285 (Custodia cautelare in carcere): "con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria. [...]".

¹⁴³ D.P.R. 448/1988 – Art. 23 (Custodia cautelare): "La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni [...]".

disposto dall'articolo 19 comma 4¹⁴⁴; è da ritenere paradossale l'applicazione in questi casi solo della custodia cautelare e non anche le altre misure meno gravi, da una parte per via della fungibilità che le misure hanno tra loro e dall'altra per il fatto che la custodia cautelare può essere disposta solo quando ogni altra misura risulti inadeguata¹⁴⁵.

Il principio in discussione risulta anche da alcune importanti pronunce della Corte costituzionale, come la sentenza n. 412 del 1990¹⁴⁶, dalla quale si evince che la finalità di recupero del minore prevalga sulla pretesa punitiva dello Stato e ciò anche con riferimento ai reati più gravi; così come nella sentenza n. 450 del 1998¹⁴⁷, la Corte sollecita la necessità di creare un regime differenziato per i minori sia di esecuzione delle pene che di accesso alle misure alternative alla detenzione.

L'importanza di questo principio emerge anche dal fatto stesso dell'obiettivo fondamentale del sistema di giustizia minorile, ossia il recupero sociale del minore deviante, ciò comporta la necessità di prevedere risposte alla devianza minorile che prescindano dalla logica punitiva. Tra gli autori più autorevoli ritroviamo considerazioni su questo tema, in particolare Pennisi afferma: "Di qui la necessità di trattare diversamente il minore, differenziando il regime sanzionatorio rispetto a quanto previsto dal sistema punitivo generale. Difatti, la diversità esistente tra minore ed adulto impone la creazione di un sistema *ad hoc* dove, peraltro, il ricorso alla pena detentiva svolga, effettivamente, il ruolo di *ultima ratio*"¹⁴⁸.

Si prosegue affermando che tutti i menzionati principi enunciati nel D.P.R. 448/1988, fin qui decritti, fanno emergere la chiara finalità del processo penale minorile, non solo quella di accertamento della verità, caratterizzante il processo penale ordinario, quanto piuttosto una funzione di recupero del minore.

¹⁴⁴ D.P.R. 448/1988 – Art.19, comma 4 (Misure cautelari per i minorenni): "Le misure cautelari diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni". Si specifica che la parte in cui l'articolo enuncia "dell'ergastolo o" è stata dichiarata superata per declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt.17 e 22 c.p. "nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile" (Corte cost., 28 aprile 1994, n.168).

¹⁴⁵ L. CARACENI, *Commento all'art.23. Custodia cautelare*, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1998*, Milano, 2007, pp. 241-243.

¹⁴⁶ Corte cost., sentenza n. 412 del 1990 in <https://giurcost.org/decisioni/1990/0412s-90.html>

¹⁴⁷ Corte cost., sentenza n. 450 del 1998 in <https://giurcost.org/decisioni/1998/0450s-98.html>

¹⁴⁸ S. LARIZZA, *I principi costituzionali della giustizia penale minorile*, in A. PENNISI (a cura di), *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, Milano, 2012, pp.111-112.

In primo luogo, si osserva come per “processo” debba intendersi un vero e proprio avanzamento, un progredire, che in linea generale potrebbe essere visto come una progressione verso la decisione finale e conclusiva, così come la parola “procedimento” che analizzata letteralmente si legge come una progressione nel cammino; tuttavia, queste parole riportate in rapporto a situazioni che vedono coinvolti soggetti minori assumono significati diversi e più articolati.

In tal modo la parola “processo” si atteggia nel processo minorile come una possibilità di “accompagnamento” verso un progresso, si evidenzia il procedimento come una sorta di “divenire”, una “prosecuzione di un cammino” o anche “un modo di progredire”. Anche per questo motivo interpretativo, le norme ed i principi che reggono i procedimenti ordinari, in ambito minorile vengono mitigati, assumendo tal volta una valenza diversa.

Nel procedimento penale minorile, lo scopo risulta infatti quello di indurre un’evoluzione del soggetto minore autore di reato, ciò in relazione alla funzione educativa del processo stesso; la chiara importanza di specializzazione del processo penale minorile emerge dagli stessi articoli del D.P.R. 448/1988, il cui articolo 9 mette in evidenza da una parte, la funzione educativa del processo e dall’altra, l’esigenza di comprovare la capacità di intendere e di volere del minore reo¹⁴⁹.

Come detto le attività di protezione e di recupero del minore autore di reato sono tutelate dalla stessa Costituzione Italiana, in particolare, all’articolo 31 comma 2, che stabilisce il compito della Repubblica di “*proteggere la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo*”.

Tutti i precedentemente menzionati interventi in materia della Corte costituzionale hanno chiarito che la protezione, in particolare, del minore, debba essere esplicitata in una prospettiva di recupero sociale del soggetto.

Al minore si riserva, infatti, un trattamento di favore, per le ragioni di personalità *in fieri*¹⁵⁰, andando a configurare nei confronti, in primo luogo, dello

¹⁴⁹L. DUTTO, M. LOMBARDI, *La funzione educativa e di accompagnamento dei procedimenti*, *Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia*: 1, 2018, Milano, 2018, pp. 77-87.

¹⁵⁰G. GIOSTRA, *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, Milano, 2007, pp. 12-14

Stato un compito al quale non può sottrarsi, non contemplando di poter lasciare intentata alcuna strada che riconduca il minore ad un riequilibrio con la società.

Dunque, la protezione di cui trattasi si sostanzia in un vero e proprio processo di maturazione e consapevolezza da parte del minore stesso, che alla sua conclusione auspica di condurlo a future scelte rispettose della legge.

Questa singolare necessità di protezione costituisce la base della scelta di differenziazione di trattamento che lo Stato opera nei confronti dei minori, comportando adattamenti e riletture delle norme in vista del principio di protezione ad essi riservato¹⁵¹.

In questi termini si orienta l'intero sistema di giustizia minorile, in un'ottica di rieducazione del reo piuttosto che di pretesa punitiva dello Stato, come emerge chiaramente dalla sentenza n. 49 del 1973 della Corte costituzionale¹⁵² e successivamente da un'altra importante sentenza della stessa Corte, n. 168 del 1994¹⁵³, che sottolinea la funzione rieducativa della pena per i minori, la quale “è da considerarsi, se non esclusiva, certamente preminente”.¹⁵⁴

Si ricorda, inoltre, che lo stesso D.P.R. 448/1988 delinea una disciplina volta ad ottenere un processo penale che non ostacoli gli sviluppi educativi del soggetto, andando a privilegiare situazioni il più possibili favorevoli ad una completa maturazione e sviluppo della persona.

Focalizzando l'attenzione sulla finalità rieducativa del processo penale minorile, si afferma come la stessa emerga in modo evidente da diversi articoli del D.P.R., l'art.1 secondo comma, delinea il dovere di informazione, dal quale si evince che le attività processuali devono essere adattate alla capacità del minore, in modo da fargliene comprendere il significato; l'articolo 9 stabilisce che gli accertamenti sulla personalità del minore si ritengono necessari per la disposizione delle misure penali più adeguate; l'articolo 27 si occupa della pronuncia di non

¹⁵¹ S. LARIZZA, *I principi costituzionali della giustizia penale minorile*, in A. PENNISI (a cura di), *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, Milano, 2012, pp.105-107

¹⁵² La Corte costituzionale specifica che sussiste un particolare “interesse-dovere” dello Stato al recupero del minore, esigenza a cui si subordina la realizzazione della pretesa punitiva; Corte cost., sentenza n. 49 del 1973 in <https://giurcost.org/decisioni/1973/0049s-73.html>.

¹⁵³ Corte cost., sentenza n. 168 del 1994 <https://giurcost.org/decisioni/1994/0168s-94.html>.

¹⁵⁴ A commento di tale importante sentenza cfr. E. GALLO, *Un primo passo verso il superamento dell'ergastolo*, in *Giur. Cost.*, 1994; A. GEMMA, *Pena dell'ergastolo per i minori: davvero incostituzionale?* in *Giur. Cost.*, 1994.

luogo a procedere per irrilevanza del fatto, risultando di fatto una disposizione volta ad adeguare il procedimento alle particolari esigenze educative del minore¹⁵⁵; infine l'articolo 19 secondo comma¹⁵⁶, dal quale emerge “*l'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto*”, come criterio di disposizione delle misure cautelari da parte del giudice¹⁵⁷.

Come si diceva, tale obiettivo principale di educazione del minore fa nascere quindi nei confronti dello Stato stesso un dovere di predisposizione di strumenti che possano soddisfare questa esigenza; in particolare, si fa riferimento al Tribunale per i minorenni e all'intero sistema del processo penale minorile. In materia si cita una celebre sentenza della Corte costituzionale, n. 25 del 1964¹⁵⁸, dalla quale si evince il carattere particolare della Giustizia minorile, che deve essere dotata di una struttura specifica, in quanto diretta alla ricerca delle forme più adatte alla rieducazione dei minori¹⁵⁹. Successivamente, con un'ulteriore sentenza, la n. 206 del 1987¹⁶⁰, la Corte costituzionale osserva che il recupero del minore sia la finalità principale del sistema di giustizia minorile, specificando che tale obiettivo debba essere raggiunto attraverso l'attenuazione del principio di minima offensività, uno dei già menzionati principi fondamentali del processo penale minorile.

Da ciò emerge *in primis* un dovere di tutela del minore in quanto tale, in aggiunta al pregnante impegno della Repubblica nell'attuazione del recupero e della rieducazione del minore, attraverso quelli che il codice chiama organi giurisdizionali minorili.

¹⁵⁵ D.P.R. 448/1988 – Art.27 (Sentenza di non luogo a procedere): “Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minore. [...]”.

¹⁵⁶ D.P.R. 448/1988 – Art.19 (Misure cautelari per i minorenni): “Nei confronti dell'imputato minore non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste nel presente titolo.

Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. non si applica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale. [...]”.

¹⁵⁷ V. ADDUCCI, *La giustizia minorile e il principio della minima offensività*, ADIRI - L'altro diritto, 2002.

¹⁵⁸ Corte cost., sentenza n. 25 del 1964 in <https://giurcost.org/decisioni/1964/0025s-64.html>.

¹⁵⁹ La sentenza della Corte costituzionale, n. 25 del 1964 dispone che: “*la giustizia minorile ha una particolare struttura in quanto è diretta in modo specifico alla ricerca delle forme più adatte per la rieducazione dei minorenni*”, dalla pronuncia emerge altresì l'esigenza di considerare il settore della giustizia minorile autonomo e volto alla rieducazione.

¹⁶⁰ Corte cost., sentenza n. 206 del 1987 in <https://giurcost.org/decisioni/1987/0206s-87.html>.

A fronte di quanto detto fin ora, è possibile affermare che l'intero processo penale minorile, dunque, veda la sua centralità ancor prima che nella pretesa punitiva dello Stato, in occasioni di recupero per il minore.

5. Autorità giudiziarie competenti

Per quanto concerne l'apparato di Giustizia minorile, questo viene a configurarsi per la prima volta con l'istituzione del Tribunale per i Minorenni, nel tentativo di individuare un organo che potesse dedicarsi al carattere evolutivo e non definitivo adolescenziale del soggetto.¹⁶¹

Nel 1934 con il R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, denominato "Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni", vengono istituiti i Tribunali per i minorenni ed i Centri di rieducazione per i minorenni, i quali attualmente ancora ricoprono il ruolo centrale di esecuzione dei provvedimenti civili ed amministrativi del Tribunale per i minorenni. Nel nostro ordinamento, tale organo viene istituito con carattere esclusivamente penale e solo successivamente un'importante pronuncia della Corte costituzionale, la sentenza n. 222 del 1983¹⁶², ne rileva il riconoscimento a livello costituzionale, affermando che la tutela dei minori è garantita dalla stessa Costituzione, includendo quindi anche il Tribunale per i minorenni stesso, tra gli istituti che la Repubblica deve favorire e sviluppare.

Con particolare riferimento all'ambito penale, il Tribunale dei minorenni è l'organo competente in materia di responsabilità penale di un minore, nello specifico, spetta al tribunale la competenza per i reati commessi dai minori di anni diciotto e al tribunale insieme con il magistrato di sorveglianza la competenza fino al compimento del venticinquesimo anno d'età del soggetto che ha commesso il reato da minore¹⁶³.

Vieni a configurarsi quindi il principio di specializzazione, quale fondamento in relazione ai soggetti istituzionali nel procedimento a carico di

¹⁶¹ Cfr. S. DI NUOVO, G. GRASSO, cit., p. 197 ss.

¹⁶² Corte cost., sentenza n. 222 del 1983 in <https://giurcost.org/decisioni/1983/0222s-83>.

¹⁶³ *Il sistema di giustizia minorile e il minore autore di reato*, Ministero della Giustizia, 2011.

minore; tale specializzazione viene garantita sia circa la composizione degli organi giudicanti, che per la professionalità dei magistrati.¹⁶⁴

Ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 448/1988, rubricato "Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni"¹⁶⁵, gli organi competenti nel corso del procedimento risultano essere: il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni, il tribunale per i minorenni, il procuratore generale presso la corte d'appello, la sezione di corte d'appello per i minorenni ed il magistrato di sorveglianza per i minorenni¹⁶⁶.

Il Tribunale è un organo collegiale specializzato, composto da quattro giudici, due togati e due onorari, selezionati tra biologi, psichiatri, pedagoghi e psicologi.

La composizione collegiale togato-laica è mantenuta sia per l'unico rito predibattimentale, ossia il giudizio abbreviato, sia in quello dibattimentale, ossia il rito ordinario, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo, oltre che nell'udienza preliminare, attraverso il Giudice dell'Udienza Preliminare.¹⁶⁷

Gli organi monocratici invece sono il Giudice per le Indagini Preliminari ed il magistrato di sorveglianza.

Gli articoli 2 e 3 del D.P.R. 448/1988, enunciano rispettivamente gli organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni e la loro competenza. Dall'analisi dell'articolo 2, si evince, inoltre, come il Pubblico Ministero sia il primo organo giudiziario con il quale il minore entra in contatto, in quanto indiziato di reato o comunque con la notizia di reato a suo carico, chiaramente in questo contesto ci si riferisce al p.m. istituito presso il Tribunale per i minorenni.

¹⁶⁴ Sul principio di specializzazione, v. E. ZAPPALÀ, *La specializzazione nelle funzioni giudiziarie minorili*, in *La giustizia specializzata*, cit. p. 39 ss.

¹⁶⁵ D.P.R. 448/1988 – Art. 2 (Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni): "Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario: a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni; b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni; c) il tribunale per i minorenni; d) il procuratore generale presso la Corte di appello; e) la sezione di Corte di Appello per i minorenni; f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni".

¹⁶⁶ S. CUTRONA, *Commento all'articolo 2. Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni*, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il procedimento penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, Milano, 2007, pp. 19- 29.

¹⁶⁷ Con riferimento alla specifica formazione professionale del giudice naturale, v. M. BARGIS, *I soggetti*, in *Procedura penale minorile*, a cura di M. BARGIS, Torino, 2021, p. 63.

Le competenze del p.m. nel processo minorile si differenziano da quelle assunte dallo stesso nel procedimento a carico di adulti, in quanto nel procedimento in esame, la figura del p.m. è di vigilanza pregnante sull'applicazione delle misure pre-cautelari da parte della polizia giudiziaria; così come caratterizza il suo intervento nel processo minorile la richiesta di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, essendo prevista, per il p.m., la possibilità di presentazione della stessa fin dalle prime indagini.

Per quanto riguarda la figura del G.I.P. questo invece è un organo che interviene solo in via eventuale; infatti, si configura come quell'organo che provvede "sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa"¹⁶⁸.

L'articolo 3, rubricato "competenza", attribuisce la competenza in materia di reati commessi da minori di anni diciotto, al Tribunale per i minorenni, sottolineando che il Tribunale insieme al magistrato di sorveglianza esercitano i compiti della magistratura di sorveglianza nei confronti dei soggetti che al momento della commissione del reato avevano meno di diciotto anni, stabilendo che tale competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno d'età del reo¹⁶⁹.

Profili differenti tra processo ordinario e quello minorile si ritrovano anche nella figura del G.U.P., che nel processo minorile è organo collegiale, composto da un magistrato e due giudici onorari, la cui centralità risulta essere proprio la componente esperta, alla quale non è possibile rinunciare¹⁷⁰.

Si ritiene inoltre necessario menzionare gli organi giurisdizionali speciali della giustizia minorile, ossia: il Tribunale dei minorenni in senso stretto, da far coincidere con la figura del Giudice del dibattimento; i Giudici predibattimentali, quali il G.I.P. ed il G.U.P.; il magistrato di sorveglianza davanti al Tribunale per i

¹⁶⁸ Codice di procedura penale, Libro V, Titolo I – Art.328, comma 1.

¹⁶⁹ D.P.R. 448/1988 – Art. 3 (Competenza): "Il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto. 2) Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. la competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età."

¹⁷⁰ S. CUTRONA, *Commento all'articolo 2. Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni*, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il procedimento penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, Milano, 2007, pp. 21-23.

minorenni; la sezione di Corte d'appello per i minorenni ed infine la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni.

Con particolare riferimento agli organi collegiali misti, ossia quelli composti da un magistrato togato e due giudici laici, questi sono nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura tra i “cittadini benemeriti dell’assistenza sociale, scelti tra i cultori della biologia, antropologia criminale, pedagogia, psicologia”, di età superiore ai trent’anni¹⁷¹.

La composizione dei giudici laici deve essere di un uomo ed una donna, che assumono qualità di giudici onorari; si specifica che un’eventuale difformità nella scelta del sesso non costituisce causa di nullità.

Anche gli organi ausiliari, che compongono la c.d. giustizia minorile, devono essere specializzati rispetto agli equivalenti ordinari, in virtù di ciò si menzionano: le sezioni specializzate della polizia giudiziaria, in dipendenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori; i difensori d’ufficio ed i servizi minorili, questi ultimi sono organi amministrativi specializzati di cui l’Autorità Giudiziaria minorile si avvale nel processo penale minorile¹⁷².

Il nostro ordinamento prevede in aggiunta altri organi di giustizia minorile, oltre a quelli già menzionati, in particolare nel regolamento di attuazione del D.P.R. 448/1988, il d.lgs. 272/1989, all’articolo 8 che i centri di giustizia minorile, si avvalgono di determinate strutture ausiliarie, quali: gli uffici dei servizi sociali per i minorenni, istituiti a livello locale; gli istituti di semilibertà presso gli istituti carcerari; i servizi diurni; i centri di prima accoglienza, ossia strutture pubbliche in cui i minori vengono accolti fino all’udienza di convalida delle misure precautelari.

È previsto dalla legge che questi centri assicurino la permanenza dei minori senza vestire i panni del contesto carcerario, ma proponendosi come strutture ausiliarie per il peculiare percorso del minore, si aggiunga inoltre la previsione di costituzione degli stessi, ove possibile, presso gli uffici giudiziari minorili e comunque in nessun caso all’interno degli istituti penitenziari.

Sono previste inoltre ulteriori strutture quali: le comunità pubbliche o private autorizzate, ossia organi di ricezione di minori, volte al collocamento dei

¹⁷¹ R.d.1404/1934 – Art.2, modificato art.4, l. 1441/1956.

¹⁷² A. ANCESCHI, *La tutela penale dei minori*, Milano, 2007, pp. 2-4.

minorenni ristretti a seguito di misura cautelare o di misura di sicurezza ed infine gli istituti penali per minorenni¹⁷³.

CAPITOLO II

Il minore imputabile: tra pene detentive e misure alternative alla detenzione

1. I servizi dei centri per la giustizia minorile

L'articolo 6 del D.P.R. 448/1988 costituisce la norma base di riferimento circa l'intervento necessario nel corso dell'intero processo penale a carico di minore dei c.d. "servizi minorili"¹⁷⁴. Tale articolo delinea una relazione complessa tra autorità giudiziaria, servizi minorili dell'amministrazione della giustizia ed i servizi di assistenza degli enti locali volta all'individuazione della più adeguata misura penale da disporre, nonché al principale obiettivo di non interrompere i processi educativi in atto ovvero a non pregiudicare le esigenze educative del minore.¹⁷⁵

Ulteriore funzione dei servizi risulta essere quella di assistenza all'imputato minorenne, che si aggiunge a quella affettiva, solitamente prestata dai genitori e comunque da ritenersi necessaria ed imprescindibile, facendo espressamente richiamo l'articolo in esame alla locuzione "*in ogni stato e grado del procedimento*".

Tra i compiti dei servizi, oltre alla menzionata assistenza psicologica e affettiva, si inserisce una funzione volta a contribuire alla ricerca di informazioni e rassicurazioni per l'imputato; è importante ricordare tuttavia, che il ruolo dei servizi non deve fungere ad "integrazione dell'autodifesa dell'imputato", ma risulta comunque un utile ausilio.

¹⁷³ D.lgs. 28 luglio 1989, n. 272 – Artt. 9, 10, 11, 12 in *Normattiva*.

¹⁷⁴ D.P.R. 448/1988 – Art.6: "In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali."

¹⁷⁵ Per approfondire v., D. SPIRITO, *Servizi minorili*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLII, Milano, 1990, p. 406; T. LAMBERTUCCI, in G. GIOSTRA, a cura di, *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, Milano, 2001, p. 56.

Per quanto concerne i rapporti tra i servizi e l'autorità giudiziaria minorile, risultano evidenti le implicazioni sul piano operativo; infatti, occorre differenziare le situazioni in cui i servizi ricoprono nel processo un ruolo principale ovvero quelle in cui sono solamente ausiliari. Analizzando le disposizioni che li menzionano ne emerge un ruolo indefettibile, tale da esplicarsi in vere e proprie forme di collaborazione, obbligatorie e fondamentali; questa visione rende tali organi ausiliari soggetti processuali, si pensi al ruolo degli stessi circa l'informazione tempestiva in ordine all'arresto, al fermo o all'accompagnamento del minore, o piuttosto all'obbligatoria convocazione e all'audizione nel corso dell'udienza preliminare¹⁷⁶.

Tuttavia, le funzioni dei servizi minorili tal volta si intrecciano tra interventi sul piano penale e su quello assistenziale, mancando di fatto una chiara e precisa previsione normativa sulla citazione di tali organi al compimento di singoli atti processuali. Proprio questa assenza di specifiche disposizioni comporta che l'estensione delle sanzioni previste dall'articolo 178 c.p.p., in materia di nullità di ordine generale, potrebbe essere prevista solo in caso di difetto di diritto all'assistenza difensiva, tutelato dalla stessa norma al comma 1 lett.c.¹⁷⁷

D'altra parte la grande quantità di funzioni attribuite ai servizi, le quali come si diceva si concretano in un sostegno a livello psicologico e affettivo, come in un ausilio nell'acquisizione di "dati personologici" in vista dell'adozione di provvedimenti giudiziari, ed inoltre la difficoltà a ricondurre questo tipo di assistenza a quella espressamente tutelata dalla norma codicistica, ossia l'assistenza

¹⁷⁶ D.P.R. 448/1988 – Art. 18: “Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minore ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonché all'esercente la potestà dei genitori e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia [...]”; Art. 31, comma 3: “Dell'udienza è dato avviso alla persona offesa, ai servizi minorili che hanno svolto attività per il minore e all'esercente la potestà dei genitori”; Art. 31, comma 5: “La persona offesa partecipa all'udienza preliminare ai fini di quanto previsto dall'articolo 90 del codice di procedura penale. il minore, quando è presente, e sentito dal giudice. le altre persone citate o convocate sono sentite se risulta necessario ai fini indicati dall'articolo 9.”

¹⁷⁷ Codice di procedura penale, Libro II, Titolo VII – Art.178 (Nullità di ordine generale): “È sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti: a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario; b) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento; c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.”

“tecnica”, comporta che una simile violazione non risulti integrata qualora venga compiuta un'attività procedimentale senza la partecipazione degli stessi.¹⁷⁸

Nonostante ciò, una eventuale violazione dell'assistenza psico-affettiva, posta in essere dal giudice o dagli stessi servizi minorili, sebbene non sia sottoponibile a sanzioni processuali, potrà essere perseguita in sede disciplinare e penale¹⁷⁹, risultando condotta idonea ad integrare il disposto dell'articolo 328, comma 2 c.p., in materia di rifiuto di atti d'ufficio¹⁸⁰.

Per quanto concerne la disciplina e l'organizzazione dei servizi dell'amministrazione della giustizia, comunemente noti come “centri per la giustizia minorile” se ne fa riferimento agli articoli 8 e seguenti delle disposizioni attuative¹⁸¹; in particolare, vengono menzionati oltre che gli uffici di servizio sociale per minorenni e gli istituti penali per minorenni, i centri di prima accoglienza, in cui vengono ospitati i minori in stato di arresto o fermo, le comunità pubbliche o private e gli istituti di semilibertà e semidetenzione, con servizi polifunzionali diurni, i quali si occupano dello svolgimento delle misure cautelari, sostitutive ed alternative.

Profilo comune a tutti i servizi finora menzionati è quello di occuparsi di una fascia di minori compresa tra i 14 e i 18 anni, vi è tuttavia una seconda fascia riferita a tutte le strutture indicate dall'articolo 8 delle disposizioni attuative, fatta eccezione per i centri di prima accoglienza, che comprende i soggetti di età tra i 18 e i 21 anni, stante la condizione che il reato sia stato compiuto durante la minore età.

¹⁷⁸ In tal senso cfr. R. OCCULTO, in M.P. CUOMO, G. GRECA, L. VIGGIANI, a cura di, *Giudici, psicologi e riforma penale minorile*, Milano, 1990, p. 227 ss.

¹⁷⁹ Sul punto v. M. CHIAVARIO coordinato da, *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il processo minorile*, Torino, 1994, p. 128.

¹⁸⁰ Codice penale, Libro II, Titolo II – Art. 328, comma 2: “Fuori dai casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro 30 giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a €1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di 30 giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa”.

¹⁸¹ Disposizioni attuative – Art. 8 (Servizi dei centri per la giustizia minorile): “I servizi facenti parte dei centri per la giustizia minorile sono: a) gli uffici di servizio sociale per minorenni; b) gli istituti penali per minorenni; c) i centri di prima accoglienza; d) le comunità; e) gli istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative. [...]”

Il dipartimento per la giustizia minorile è l'autorità centrale che ha la funzione di programmazione, valutazione e verifica delle attività dei centri per la giustizia minorile.

Come si diceva, la norma in esame prende in considerazione l'intervento necessario dei centri per la giustizia minorile "in ogni stato e grado del procedimento", tale espressione rende opportuna una compiuta analisi circa le effettive funzioni esercitate da tali organi.

Facendo riferimento, *in primis*, all'articolo 9 dello stesso decreto 448/1988, per quanto concerne la materia degli accertamenti sulla personalità del soggetto sottoposto a procedimento, si esplicita il ruolo fondamentale dei servizi, anche in considerazione del principio di individualizzazione; gli stessi infatti non si limitano a compiere una mera osservazione delle condizioni del minore, di modo da coadiuvare il giudice nella predisposizione delle misure più adeguate, quanto piuttosto forniscono delle opzioni praticabili sul piano processuale.

Le informazioni di cui all'articolo 9, sono contenute solitamente in relazioni scritte e si inseriscono nel fascicolo degli atti di indagine, qualora siano raccolte nelle indagini e nell'udienza preliminare, successivamente confluiscono nel fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'articolo 431 lett.g del codice di procedura penale, per la loro natura di "documenti relativi al giudizio sulla personalità", per quanto sancito dall'articolo 236 codice di procedura penale.¹⁸²

L'entrata nel procedimento di tali relazioni interviene sotto forma di testimonianza o consulenza tecnica degli organi che hanno compiuto le relazioni stesse.

¹⁸² Codice di procedura penale, Libro V, Titolo IX – Art. 431 lett.g: "Il certificato generale del casellario giudiziale e gli altri documenti indicati nell'articolo 236, nonché, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno stato non appartenente all'unione europea, una copia del cartellino foto dattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo"; Art. 236 (Documenti relativi al giudizio sulla personalità): "È consentita l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale, della documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici e presso gli uffici di sorveglianza nonché delle sentenze irrevocabili di qualunque giudice italiano e delle sentenze straniere riconosciute ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato, o della persona offesa dal reato, se il fatto per il quale si procede deve essere valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di questa [...]."

Per quanto concerne l'arresto in flagranza o il fermo del minore, compito fondamentale degli ufficiali e degli agenti della polizia giudiziaria è proprio quello di informare tempestivamente i servizi dell'amministrazione della giustizia, così come espressamente sancito dall'articolo 18, primo comma del D.P.R. 448/1988, in materia di provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne¹⁸³, ed è proprio da questo atto che si scaturisce il seguente circa gli accertamenti sulla personalità e l'assistenza psicologica del soggetto arrestato.

Uno stesso *modus operandi* si ritrova nell'intervento contemplato a norma dell'articolo 18 *bis*, rubricato "Accompagnamento a seguito di flagranza", risultando tuttavia di più breve durata; infatti, come si vedrà meglio in seguito, non potrà essere superiore alle 12 ore, il compito dei servizi è quello di fungere da sostituto temporaneo alla figura di coloro che possiedono legami di parentela o vincoli affettivi con il minore stesso.

Ulteriore quanto ugualmente fondamentale attività dei servizi è quella di sostegno e controllo sull'applicazione della misura cautelare, essenzialmente una funzione di supervisione e verifica circa l'approccio ed il comportamento del soggetto minorenne rispetto alle misure cautelari disposte.¹⁸⁴

In particolare, tale attività non si concreta esclusivamente in un rapporto conclusivo circa il rispetto o meno delle prescrizioni orarie o delle frequentazioni obbligatorie impartite al minore, quanto piuttosto in una constatazione dell'evoluzione del rapporto tra minore e vincoli giudiziari; sebbene non debba assegnarsi una valenza rieducativa alle misure restrittive della libertà personale, tuttavia va considerato il disposto dell'articolo 19, comma 2, dello stesso decreto, il quale prende in considerazione "*l'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto*"¹⁸⁵.

¹⁸³ D.P.R. 448/1988 – Art. 18, comma 1: "Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorenne ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonché all'esercente la potestà dei genitori e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia."

¹⁸⁴ Sul punto v. I. MASTROPASQUA, *I minori e la giustizia*, Napoli, 1997, p. 97.

¹⁸⁵ D.P.R. 448/1988 – Art. 19, comma 2: "Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. [...]."

Ai sensi dell'articolo 31 comma 3 D.P.R. 448/1988, come integralmente richiamato dall'articolo 33 comma 4 dello stesso decreto¹⁸⁶, rientrano tra i destinatari dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e di quella dibattimentale “*i servizi minorili che abbiano svolto attività per il minore*”; in tale nozione rientrano quindi gli organi intervenuti a sostegno del minore, i quali sono individuati mediante l'analisi da parte dell'autorità giudiziaria del fascicolo che viene trasmesso dal pubblico ministero, il quale permette di analizzare le indagini svolte e quindi anche le relazioni di ogni organo interpellato.

A conclusione dei compiti e delle funzioni principali che svolgono i servizi minorili, si ritiene utile menzionare il loro coinvolgimento nell'istituto della sospensione del processo con messa alla prova, che li impegna nella definizione del progetto di intervento e nello svolgimento delle più opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno del minore e della famiglia.¹⁸⁷

Si ricorda inoltre, il particolare ruolo dei servizi nel giudizio di pericolosità del minore, quale presupposto per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza¹⁸⁸.

A fronte di quanto enunciato finora, è possibile enucleare le funzioni dei servizi minorili in tre differenti aree di intervento.¹⁸⁹

In primo luogo, si fa riferimento all'area di tipo diagnostico: i servizi coadiuvano l'autorità giudiziaria nell'individuazione della personalità del minore, analizzandone gli aspetti psicologici, i suoi rapporti familiari e i luoghi di appartenenza.

Successivamente si individua l'area di tipo prognostico: l'intervento dei servizi è rivolto ad aiutare il giudice nello sciogliere quesiti che la legge impone di affrontare, ad esempio: verificare se sia sufficiente la sola affermazione di colpevolezza per evitare reiterazione di reati; se occorre una vera e propria pena, ovvero se sia più efficace rimettere l'imputato in libertà. Di importanza non di meno

¹⁸⁶ D.P.R. 448/1988 – Art. 31, comma 3: “Dell'udienza è dato avviso alla persona offesa, ai servizi minorili che hanno svolto attività per il minore e all'esercente la potestà dei genitori”; Art. 33, comma 4: “Si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32 comma 4.”

¹⁸⁷ Cfr. F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, Milano, 2002, p. 127.

¹⁸⁸ V. PATANÈ, *Commento all'art. 6, Servizi minorili*, in G. GIOSTRA (a cura di), cit., pp. 53-68.

¹⁸⁹ Sul punto R. RICCIOTTI, *Il diritto minorile e dei servizi sociali: gli interventi amministrativi e penali*, Rimini, 1985, *passim*.

rilevante è inoltre l'intervento dei servizi davanti al tribunale di sorveglianza e al magistrato di sorveglianza per i minorenni, in fase di esecuzione della pena; i servizi garantiscono infatti che l'esecuzione e più in generale il processo minorile siano giustificati alla luce della sua personalità ancora *in fieri*.

Terza ed ultima area di intervento dei servizi è quella che consiste nella sua natura di organo di trattamento; infatti, ai servizi sono affidati i compiti di monitoraggio dell'andamento della misura alternativa alla detenzione di affidamento in prova ed anche la sanzione sostitutiva di libertà controllata, le misure di sicurezza e quelle cautelari.¹⁹⁰

1.1. Gli istituti penali per i minorenni: l'espiazione delle pene detentive

Come si ha avuto modo di menzionare, l'articolo 6 D.P.R. 448/1988 ed in particolare l'articolo 8 delle disposizioni attuative, fanno rientrare nella nozione di servizi dei centri per la giustizia minorile, in primo luogo gli uffici di servizio sociale per minorenni e gli istituti penali per minorenni.

Concentrando l'attenzione sugli istituti penali per minorenni, comunemente conosciuti come IPM, si statuisce che gli stessi sono istituti che assicurano l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziari, tra cui la custodia cautelare, e l'espiazione di pena dei minorenni autori di reato; tali istituti sono nel nostro territorio un totale di 17 ed ospitano soggetti minorenni o ultradiciottenni, con la possibilità di rimanere in istituto fino al compimento dei 25 anni.

Gli IPM si caratterizzano per la loro funzione di adempiere all'obiettivo di risocializzazione del minore autore di reato, così per come disposto dalle norme a tutela dei minori stessi, in un contesto che permette la valorizzazione delle attitudini dei giovani e che favorisce opportunità di reinserimento sociale, mediante particolari attività volte alla formazione professionale, ma anche culturale e sportiva.¹⁹¹

Tali istituti perseguono la finalità di rendere il percorso di responsabilizzazione del minore il più concreto possibile, non in un'ottica punitiva

¹⁹⁰ S. DI NUOVO, G. GRASSO, cit., pp. 234- 235.

¹⁹¹ Sul punto F. SIRACUSANO, *Commento all'art.28*, in *Ordinamento penitenziario commentato*, a cura di F. DELLA CASA, G. GIOSTRA, Padova, 2015, pp. 331-332.

quanto piuttosto di consapevolezza e di opportunità di crescita individuale, mantenendo in ogni caso il rispetto del principio di non interruzione dei processi educativi in atto, ciò anche grazie a continui rapporti e legami con le figure più significative della vita di ciascun minore¹⁹².

Per quanto concerne il sistema penitenziario nel quale si inserisce il minore, diverse sono state le proposte circa una sua regolazione quanto più adatta alle particolari esigenze del soggetto sottopostogli, nell'ottica del principio di rieducazione delle pene e di residualità della pena carceraria; nella *“Proposta per un ordinamento penitenziario e per l'esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale e destinati ai minorenni autori di reato”* del Dipartimento per la giustizia minorile, presentata alla Camera il 29 novembre 2010, in particolare all'articolo 5 si prevede che *“i ristretti nelle strutture detentive per i minorenni e i giovani adulti possano essere ammessi, garantendo l'assoluta imparzialità, a frequentare all'esterno corsi di istruzione, tirocini, attività lavorative o altre attività comunque utili alla educazione e al reinserimento sociali”*, proseguendo nell'articolo 8, in modo tale da stabilire che *“l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione possono essere concessi ai soggetti che hanno commesso un reato durante la minore età senza limitazioni relative al titolo di reato, al momento dell'esecuzione e alla durata della pena irrogata”*¹⁹³.

Come prescrivono le c.d. Regole di Pechino, ossia le Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile del 1985, la detenzione dei soggetti minorenni è eseguita in istituti penali a loro espressamente dedicati, ovvero in sezioni speciali nelle strutture penitenziarie ordinarie¹⁹⁴.

La necessaria separazione tra adulti e minori e giovani adulti, già richiamata nel capitolo precedente, costituisce uno dei principi fondamentali in materia di trattamento sanzionatorio dei minori, in quanto la convivenza tra soggetti con personalità *in fieri* e adulti, con caratteri ben strutturati, autori di reato, potrebbe

¹⁹² Ministero della Giustizia, *Istituti penali per i minorenni (IPM)*, 20 giugno 2023.

¹⁹³ Proposta di legge n. 3912 – Artt. 5 e 8.

¹⁹⁴ Regole di Pechino – Regola 26: “I minori collocati in istituzione devono essere separati dagli adulti e detenuti in uno stabilimento distinto o in un settore distinto di uno stabilimento che ospita anche adulti.”

comportare diverse influenze negative nei confronti del minore e non permettere appieno quell'opera di rieducazione e recupero svolta mediante progetti *ad hoc* pensati appositamente per i soggetti minori d'età¹⁹⁵.

Come si diceva, gli istituti penali per i minori accolgono non solo soggetti comunemente identificati come minorenni, quanto piuttosto anche i c.d. "giovani-adulti"; questo termine comporta non poche ambiguità di interpretazione; tuttavia, potremmo definire questa categoria di individui quali giovani che hanno già raggiunto la maggiore età, quindi superato la fase adolescenziale, dunque verosimilmente la fascia d'età compresa tra i diciotto ed i venticinque anni¹⁹⁶.

Per quanto attiene le pene da scontare all'interno degli istituti penali minorili, si ritiene utile riprendere quanto detto nel capitolo precedente circa le pene principali alle quali sono sottoposti i soggetti minorenni; si ricorda anzitutto, che l'ordinamento prevede l'applicazione della stessa disciplina delle pene prevista per i maggiorenni, tenendo in considerazione la particolare finalità del processo penale minorile, quindi la personalità *in fieri* del soggetto quanto il fondamentale obiettivo di perseguire la rieducazione del minore.¹⁹⁷

La sentenza della Corte costituzionale n.168 del 28 marzo 1994 dichiara illegittimità costituzionale dell'applicazione della pena dell'ergastolo anche ai minori, ciò in virtù dell'incompatibilità della misura con la particolare situazione del soggetto minore e in vista di una prospettiva di futuro riqualificante e per una risocializzazione successiva.

Come si è avuto modo di sottolineare in precedenza, le pene principali, in materia di processo minorile, sono sempre accompagnate dall'attenuante generale della minore età, ai sensi dell'articolo 98 del Codice penale e per quanto previsto dalle disposizioni degli articoli 63, 65, 67 e 69 del Codice penale¹⁹⁸.

¹⁹⁵ P. PAZÈ, *Le pene per i minorenni: un disegno di cambiamento nell'ordinamento penitenziario minorile* in "Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia, I TRIMESTRE, 2010, Milano.

¹⁹⁶ A. CESARO, *Il trattamento penitenziario dei giovani adulti: riflessioni pedagogiche e intervento educativo* in Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia. I TRIMESTRE, 2010, Milano.

¹⁹⁷ Cfr. P. COMUCCI, *Nuovi profili di trattamento penitenziario*, Milano, 1988, *passim*.

¹⁹⁸ Codice penale, Libro I, Titolo III – Art. 63 Art. 63 (Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena): "Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

È fondamentale ricordare che l'attenuante della minore età dovrà essere considerata alla fine della determinazione della pena, così come per l'applicazione delle misure cautelari e precautelari, ai sensi dell'articolo 19, comma 5 del D.P.R. 448/1988, insieme ai criteri ex articolo 278 del codice di procedura penale; per quanto concerne ulteriori forme di attenuanti a carattere generale, si fa riferimento agli articoli 114 comma 3 del Codice penale, in relazione alle ipotesi ex articolo 112 del Codice penale.

Per quanto attiene il contesto minorile, l'applicazione dell'attenuante è determinabile quando lo stesso sia stato portato a commettere il reato da chi ne aveva l'autorità, la direzione o la vigilanza, ovvero se è stato portato a commettere il reato da altre persone, nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza; si aggiunge, inoltre, che l'attenuante prevista dall'articolo 114 comma 3, potrà concorrere con quella relativa alla speciale tenuità della partecipazione, prevista dal primo comma dello stesso articolo, poiché si fonda su diversi presupposti.

Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente.

Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla.

Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla"; Art. 65 (Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante): "Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti: 1) alla pena di morte [*la pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale, è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo dal D.L. vo Lgt. 10 agosto 1944, n. 224*] è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni; 2) alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; 3) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo"; Art. 67 (Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti): "se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore: 1) a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte [*la pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale, è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo dal D.L. vo Lgt. 10 agosto 1944, n. 224*]; 2) a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo. le altre pene sono diminuite. in tal caso quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore a un quarto"; Art. 69 (Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti): "Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze."

L'attenuante in commento si considera eventuale, a differenza di quella generale prevista dall'articolo 98 del Codice penale, in quanto il giudice per applicarla dovrà accertare concretamente che il minore sia stato portato a commettere il reato ovvero a parteciparvi, sulla base di una coercizione da parte del soggetto maggiorenne; in linea con questa opinione si è espressa anche la Corte di Cassazione con sentenza n. 5871, del 23 marzo 1990¹⁹⁹.

Ai sensi dell'articolo 98, secondo comma del Codice penale, quando la pena detentiva concretamente inflitta sia inferiore a cinque anni di reclusione o riguardi una pena pecuniaria, non potranno essere applicate al minore pene accessorie; infatti innanzitutto, non potrà mai essere applicata al minore l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'interdizione legale, ciò anche in considerazione del fatto che non sia loro applicabile la pena dell'ergastolo.

Le pene accessorie risultano incompatibili con l'intero sistema di giustizia minorile; da una parte, ai sensi dell'articolo 30 e seguenti del Codice penale, per il fatto che esse presuppongono una qualità particolare in capo all'agente, non riscontrabile nella minore età, dall'altra, così per come disposto dall'articolo 36 del Codice penale, per il principio di segretezza alla base del processo penale minorile²⁰⁰.

Dunque, in conclusione al discorso sulle sanzioni accessorie è possibile affermare che quelle speciali, aventi carattere penale, qualora siano contenute in disposizioni speciali che risultano successive al Codice penale stesso, potranno essere applicate solo se non costituiscano specificazione delle sanzioni accessorie esplicitamente contemplate dal Codice penale, ovvero non risultino incompatibili

¹⁹⁹ Cassazione penale, Sez. IV, 23 marzo 1990, n. 5871: "Perché sia applicabile l'attenuante prevista dall'articolo 114 Codice penale occorre che sia provata l'altrui determinazione al delitto, per la quale non basta l'aver provocato la semplice idea del reato, ma occorre che il determinatore abbia fatto sorgere l'intenzione criminosa, facendo superare alla gente ogni dubbio in proposito."

²⁰⁰ Codice Penale, Libro I, Titolo II – Art.36 (Pubblicazione della sentenza penale di condanna): "la sentenza di condanna all'ergastolo e pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata nel sito *Internet* del Ministero della giustizia. la durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni.

La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato. [...]."

con la finalità rieducativa tipica delle norme in materia di processo penale minorile²⁰¹.

Tornando a concentrare l'attenzione sulla pena principale della detenzione, risulta necessario il riferimento alle norme di ordinamento penitenziario; in materia di giustizia minorile si cita il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, rubricato “Regole e finalità dell’esecuzione”, composto di 26 articoli suddivisi in quattro capi.

Il decreto legislativo in commento si propone di disciplinare, quale *lex specialis* rispetto alla legge di ordinamento penitenziario, l. 26 luglio 1975, n. 354, l’attuazione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, facendo continui ovvi richiami al codice di procedura penale minorile, il D.P.R. 448/1988.

In particolare, all’esecuzione delle pene detentive e al relativo ordine di esecuzione e procedimento di sorveglianza, sono dedicati gli articoli 11 e 12 del richiamato decreto 121²⁰²; il capo IV dello stesso decreto, rubricato “Intervento educativo e organizzazione degli istituti penali per minorenni”, traccia le linee guida circa il trattamento del detenuto negli istituti penali²⁰³.

²⁰¹ A. ANCESCHI, cit., pp. 87-92.

²⁰² Decreto legislativo, 2 ottobre 2018, n. 121 – Art. 11 (Esecuzione delle pene detentive): “Quando deve essere eseguita nei confronti di una persona che non abbia compiuto i 25 anni di età una condanna a pena detentiva per reati commessi da minorenne, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, non è superiore a quattro anni, salvo per l'affidamento in prova in casi particolari, quanto previsto dall'articolo 94 del decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e contestualmente ne dispone la sospensione salvo il caso in cui il condannato si trovi per il fatto oggetto della condanna in stato di custodia cautelare ovvero sia detenuto in carcere o in istituto penitenziario minorile per altro titolo definitivo. [...]”; Art. 12 (Esecuzione delle misure penali di comunità): “1. L'esecuzione delle misure penali di comunità' è affidata al magistrato di sorveglianza del luogo dove la misura deve essere eseguita.

2. Il magistrato di sorveglianza, se ne ravvisa l'opportunità' per elementi sopravvenuti, provvede alla modifica delle prescrizioni con decreto motivato, dandone notizia all'ufficio di servizio sociale per i minorenni.

3. Il minorenne sottoposto a misura penale di comunità' è affidato all'ufficio di servizio sociale per i minorenni, il quale, in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali, svolge attività' di controllo, assistenza e sostegno per tutta la durata dell'esecuzione.

4. Per garantire la continuità' dell'intervento educativo e l'inserimento sociale, terminata l'esecuzione della misura, i servizi socio-sanitari territoriali prendono in carico il minorenne per la prosecuzione delle attività' di assistenza e sostegno anche curando, ove necessario, i contatti con i familiari e con le altre figure di riferimento.

5. Al compimento del venticinquesimo anno di età, se è in corso l'esecuzione di una misura penale di comunità', il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza ordinario per la prosecuzione della misura, ove ne ricorrano le condizioni, con le modalità' previste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.”

²⁰³ F. FILOCAMO, *L'esecuzione penale minorile dopo il d.lgs. n. 121 del 2018*, in P. BALDUCCI, A. MACRILLÒ (a cura di), *Esecuzione penale e ordinamento penitenziario*, Milano, 2020, pp. 235-240.

In particolare, l'articolo 14, rubricato “Progetto di intervento educativo”, prevede una predisposizione del progetto educativo entro tre mesi dall'inizio dell'esecuzione della pena, progetto elaborato mediante l'ascolto del condannato e l'aiuto di personale esperto, per l'individuazione del percorso più adatto a ciascun individuo minorenne²⁰⁴.

Il coinvolgimento del minore nella predisposizione del progetto educativo, non solo permette una personalizzazione del trattamento, ma concerne anche un'ulteriore responsabilizzazione dell'individuo rendendolo parte del percorso di recupero. Il programma permette quindi di intrattenere rapporti col mondo esterno, volti a ricreare i legami con la società che sono stati inevitabilmente danneggiati dal compimento del reato.

La detenzione non si propone come una misura volta ad isolare il minore, quanto piuttosto come un mezzo per ripristinare, nel sentimento della legalità, le relazioni che, a seguito dell'espiatione della pena, i detenuti troveranno una volta usciti; il progetto di cui all'articolo 14 prevede altresì indicazioni sulle modalità di svolgimento della vita all'interno dell'istituto, insieme a disposizioni sulle attività di trattamento alle quali sono sottoposti.

Il successivo articolo 15 del d.lgs. 121/2018 disciplina le modalità di assegnazione nelle strutture detentive dei minori²⁰⁵, andando a riprendere le disposizioni circa i criteri oggettivi di assegnazione, previsti dalla legge di

²⁰⁴ Decreto legislativo 121/2018 – Art. 14 (Progetto di intervento educativo): “La permanenza negli istituti penali per minorenni si svolge in conformità a un progetto educativo predisposto entro tre mesi dall'inizio dell'esecuzione. Il progetto, elaborato secondo i principi della personalizzazione delle prescrizioni e la flessibilità esecutiva, previo ascolto del condannato, tiene conto delle attitudini e delle caratteristiche della sua personalità. Il progetto contiene indicazioni sulle modalità con cui coltivare le relazioni con il mondo esterno e attuare la vita di gruppo e la cittadinanza responsabile, anche nel rispetto della diversità di genere, e sulla personalizzazione delle attività di istruzione, di formazione professionale, nonché sulle attività di lavoro, di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero utili al recupero sociale e alla prevenzione del rischio di commissione di ulteriori reati. All'ingresso in istituto, è garantito un supporto psicologico da parte di personale specializzato, utile anche per la predisposizione del progetto educativo e per la prevenzione del rischio di atti di autolesionismo e di suicidio.

Il progetto educativo è illustrato al condannato con linguaggio comprensibile ed è costantemente aggiornato, considerati il grado di adesione alle opportunità offerte, l'evoluzione psicologica è il percorso di maturazione di responsabilizzazione.

Il progetto di intervento educativo assicura la graduale restituzione di spazi di libertà in funzione dei progressi raggiunti nel percorso di recupero.”

²⁰⁵ Decreto legislativo 121/2018 – Art.15 (Assegnazione dei detenuti): “Nella assegnazione dei detenuti è assicurata la separazione dei minorenni dai giovani al di sotto dei venticinque anni e degli imputati dai condannati. Le donne sono ospitate in istituti o sezioni apposite”.

ordinamento penitenziario all'articolo 14²⁰⁶. I detenuti sono suddivisi per età anagrafica, sesso, tipo di condanna subita e *status* giudiziario e penitenziario; quindi, i detenuti sono separati dagli internati e gli imputati sono separati dai condannati.²⁰⁷

Tale separazione da una parte ed il raggruppamento dall'altra sono volti a mettere in pratica al meglio il progetto educativo, che contempla di per sé attività di socialità e di trattamento collettive; inoltre, con le sopramenzionate suddivisioni si permette una migliore distribuzione delle risorse del personale dell'istituto stesso.

Per quanto attiene la separazione tra minorenni e giovani adulti, ricordando che a quest'ultima categoria appartengono i soggetti di età tra i diciotto e i venticinque anni, si ritengono utili alcune considerazioni.

Nel 2014 il legislatore del tempo ha riconosciuto alla categoria dei giovani adulti il diritto di non vedere interrotti i processi educativi in corso, permettendo che gli stessi potessero rimanere nel circuito penale minorile, nella fase della loro vita che concerne il passaggio tra l'adolescenza e l'età adulta; in tale fase si è soliti distinguere cinque punti fondamentali dell'evoluzione della personalità, quali: l'esplorazione identitaria, l'instabilità, l'auto-centramento, il “sentirsi tra” e numerose possibilità.²⁰⁸

Se è quindi vero da una parte, che le esigenze trattamentali di tale categoria di soggetti non sono assimilabili a quelle dei detenuti minorenni, d'altra parte si è ritenuto necessario attuare delle modifiche all'ordinamento penitenziario “ordinario” anche per questi soggetti.

Il disciplinare n. 2 sugli istituti penitenziari minorili, allegato alla circolare n. 1 emanata dal Capo Dipartimento per la giustizia minorile, il 18 marzo 2013,

²⁰⁶ Legge di ordinamento penitenziario, n.354/1975 – Art.14 (Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati): “I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a un istituto quanto vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari.

Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento. [...]

È assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al di sotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione [...].”

²⁰⁷ Sul punto v. F. DELLA CASA, *Commento all'art.59*, in V. GREVI, G. GIOSTRA, F. DELLA CASA, *Ordinamento penitenziario commentato*, a cura di F. DELLA CASA, Padova, 2011, p. 887.

²⁰⁸ Cfr. J.J. ARNETT, *Emerging adulthood. The winding road from the late teens through the twenties*, Oxford University Press, New York, 2004.

richiamata nelle “*Linee di indirizzo per i servizi minorili e per l'esecuzione penale esterna per gli adulti*”, del 17 gennaio 2017, sancisce che la divisione dei detenuti deve essere garantita in determinati momenti della giornata, specialmente quelli riguardanti il pernottamento, la consumazione dei pasti, ovvero durante le attività ricreative.²⁰⁹

L'articolo 21 dello stesso decreto 121 prevede la possibilità di organizzare delle sezioni a custodia attenuata, in cui possano risiedere i detenuti caratterizzati da profili di non rilevante pericolosità, ovvero quelli che sono quasi alla fine dell'espiazione della pena e quindi ammessi allo svolgimento dell'attività all'esterno dell'istituto²¹⁰.

Nelle circolari del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità viene utilizzata l'espressione “vigilanza dinamica” per intendere un nuovo modo di controllo dei detenuti, fondato sulla centralità della persona del recluso e sulla collaborazione degli operatori penitenziari; Il detenuto è infatti libero di circolare all'interno di tutte le aree comuni dell'istituto, in cui tuttavia, è richiesta la presenza costante di educatori e di personale di polizia penitenziaria.

Si richiama a tal proposito, l'articolo 5 comma 2 L. 395/1990, che individua tra i compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria quello di partecipazione alle attività di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati.

Il d.lgs. 121/2018 inserisce poi ulteriori disposizioni circa gli spazi all'interno degli istituti e in materia di permanenza all'esterno, istruzione e formazione professionale, colloqui e tutela dell'affettività, in particolare all'articolo 19.

Sono previste, infine, anche numerose regole di comportamento da rispettare all'interno degli istituti, ai sensi dell'articolo 20, quindi l'osservanza di

²⁰⁹ Circolare del Dipartimento della Giustizia Minorile (DGM), 18 marzo 2013, n. 1, “Modello d'intervento e revisione dell'organizzazione e dell'operatività del Sistema dei Servizi Minorili della Giustizia e relativi disciplinari”; Circolare 17 gennaio 2017, n.2, “Linee di indirizzo per i servizi minorili e per l'esecuzione penale esterna per adulti”.

²¹⁰ Decreto legislativo 121/2018 – Art. 21 (Custodia attenuata): “Possono essere organizzate sezioni a custodia attenuata per ospitare detenuti che non presentano rilevanti profili di pericolosità o che sono prossime alle dimissioni e ammessi allo svolgimento di attività all'esterno. l'organizzazione di tali strutture deve prevedere spazi di autonomia nella gestione della vita personale e comunitaria”.

orari, cura dell'igiene personale, pulizia e ordine della camera, ovvero la partecipazione alle attività di istruzione, lavoro, cultura e sport²¹¹.

Ai sensi dello stesso articolo 20 tali disposizioni sono volte a favorire la responsabilizzazione del minorenni o del giovane adulto, quindi ad agevolare l'adesione ai programmi di intervento educativo.

La violazione di tali regole potrà dare luogo a responsabilità disciplinare solo nel caso in cui il fatto sia previsto come infrazione nell'apposito elenco contenuto all'articolo 77 D.P.R. 230/2000; tra gli illeciti puniti, vi sono: il ritardo ingiustificato nel rientro dal permesso; il ritardo ingiustificato nel rientro dalla licenza del semilibero e quello dell'internato; il ritardo ingiustificato nel rientro serale del semilibero.

Per quanto concerne le infrazioni disciplinari si prevedono le seguenti sanzioni: il rimprovero verbale o scritto del direttore dell'istituto; la previsione di attività atte a rimediare al danno cagionato; l'esclusione dalle attività ricreative per non più di 10 giorni ed infine l'esclusione dalle attività in comune per più di 10 giorni.²¹²

²¹¹ Decreto legislativo 121/2018 – Art. 19 (Colloqui e tutela dell'affettività): “Il detenuto ha diritto ad otto colloqui mensili, di cui almeno uno da svolgersi in un giorno festivo o prefestivo, con i congiunti e con le persone con cui sussiste un significativo legame affettivo. ogni colloquio ha una durata non inferiore a sessanta minuti e non superiore a novanta. La durata massima di ciascuna conversazione telefonica mediante dispositivi, anche mobili, in dotazione dell'istituto, è di 20 minuti. [...]”

Per i detenuti privi di riferimenti socio familiari sono favoriti colloqui con volontari autorizzati ad operare negli istituti penali per minorenni ed è assicurato un costante supporto psicologico.

Al fine di favorire le relazioni affettive il detenuto può usufruire ogni mese di quattro visite prolungate della durata non inferiore a quattro ore e non superiore a sei ore, con una o più delle persone cui al comma 1.

Le visite prolungate si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile un ambiente di tipo domestico. [...]”; Art.20 (Regole di comportamento): “Il regolamento che disciplina la vita nell'istituto è portato a conoscenza dei detenuti al loro ingresso con linguaggio comprensibile.

Ai fini della verifica dell'adesione ai programmi di intervento educativo, con conseguente progressione e concessione di benefici è valutato anche il rispetto delle seguenti regole di comportamento all'interno dell'istituto: a) osservanza degli orari, cura dell'igiene personale, pulizia e ordine della camera di pernottamento; b) partecipazione alle attività di istruzione, formazione professionale, lavoro culturali e sportive; la permanenza nelle camere di pernottamento nel corso dello svolgimento di tali attività è consentita soltanto in casi eccezionali, o per motivi di salute accertati nell'area sanitaria; [...]”

²¹²Sulle infrazioni disciplinari v., R. BREDI, G. DI GENNARO, G. LA GRECA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano, 1997, p. 199.

In linea generale, le attività dirette a rimediare il danno cagionato sono ritenute le più adeguate a soddisfare le esigenze rieducative dei minori, mentre la sanzione dell'esclusione dalle attività in comune si concreta in una sorta di isolamento del detenuto rispetto al resto della popolazione carceraria, venendo a delinearci come una misura prettamente afflittiva.²¹³

L'articolo di chiusura del decreto legislativo 121/2018, ossia l'articolo 26, è dedicato alle dimissioni dalla struttura carceraria, fase particolarmente delicata in cui deve essere assicurata l'assistenza del detenuto; nello stesso programma di trattamento sono già contenute le indicazioni volte a trattare questa fase.

L'IPM, infatti, si avvarrà, in tal caso, anche del confronto con l'ufficio di servizio sociale per i minorenni e i servizi del territorio, al fine di predisporre le risorse necessarie affinché il percorso educativo iniziato ed intrapreso all'interno dell'istituto dal minore possa continuare anche all'esterno, a seguito delle dimissioni.²¹⁴

Si può dunque statuire che la detenzione sia principalmente incentrata sullo svolgimento del richiamato progetto educativo, che viene illustrato al condannato stesso in una forma a lui comprensibile, in modo tale che possa prospettarsi concretamente il percorso di recupero da intraprendere.²¹⁵

La funzione svolta dagli istituti penali minorili, poi, non si limita all'espiazione delle vere e proprie pene detentive, quanto piuttosto anche della sanzione sostitutiva della semidetenzione; ai sensi dell'articolo 30 D.P.R. 448/1988, la semidetenzione si applica nei casi in cui il giudice decida di infliggere una pena detentiva non superiore a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria²¹⁶.

²¹³ Sui percorsi di istruzione e formazione professionale negli IPM v., F. CASCINI, F. STILLA, *Commento all'art. 12, in L'esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari*, a cura di F. FIORENTINI, F. SIRACUSANO, Milano, 2019, p. 150 ss.

²¹⁴ F. FILOCAMO, *L'esecuzione penale minorile*, in P. BALDUCCI, A. MACRILLÒ (a cura di), cit., pp. 284-308.

²¹⁵ Sul punto A. PENNISI, *Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale*, Torino, 2002, p. 135.

²¹⁶ D.P.R. 448/1988 – Art. 30 (Sanzioni sostitutive): “Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a due anni, posso sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.

Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenne, l'esercente la potestà dei

Come è noto, la pena irrogabile in concreto è quella che risulta dall'applicazione di tutte le norme idonee a quantificare il disvalore sia oggettivo che soggettivo del fatto compiuto; dunque, sarà determinata a fronte della valutazione delle circostanze applicabili, effettuando un'eventuale comparazione tra aggravanti ed attenuanti, e per quanto concerne la materia in esame, a seguito di applicazione della diminuzione della minore età.²¹⁷

L'articolo 30 in commento impone al giudice, nella scelta della sanzione sostitutiva da applicare, di tenere conto “*della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minore nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali*”; della disposizione va anzitutto chiarito che il termine “minore” sia usato impropriamente, in quanto il soggetto sottoposto a sanzione sostitutiva potrebbe compiere il diciottesimo anno di età al momento della decisione e tuttavia non vedersi privata tale applicazione.

Per quanto attiene i caratteri della semidetenzione, si fa riferimento in primo luogo al criterio del ragguaglio, in base al quale “*un giorno di pena detentiva equivale ad un giorno di semidetenzione*”, ai sensi dell'articolo 57 comma 3 L. 689/1981, rubricata “Modifiche al sistema penale”, che introduce nel nostro ordinamento le sanzioni sostitutive della semidetenzione, della libertà controllata e della pena pecuniaria²¹⁸.

Parte centrale della semidetenzione è l'obbligo di trascorrere un totale di almeno dieci ore all'interno di un istituto, ovvero in una sezione dell'istituto ordinario specificamente destinato all'esecuzione della semilibertà; per quanto attiene il tempo trascorso all'esterno, il magistrato di sorveglianza minorile può imporre obblighi di *facere*, in relazione ad attività scolastiche, di formazione lavorativa, come progetti educativi e formativi.²¹⁹

genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili e provvede in ordine all'esecuzione della sanzione a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minore”.

²¹⁷ Cfr. P. PAZÈ, in P. PAZÈ, (coordinato da), *Codice di procedura penale minorile commentato*, Roma, 1989, 219.

²¹⁸ Legge 689/1981 – Art. 57, comma 3: “Per la determinazione della durata della pena sostitutiva anche nei casi in cui è concessa la sospensione condizionale della pena, e per qualsiasi altro effetto giuridico, un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semidetenzione o a due giorni di libertà controllata.”

²¹⁹ Sui caratteri della semidetenzione v., C. LOSANA, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate*, vol I, *Il processo minorile*, Torino, 1994, p. 323; DI NUOVO, GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*,

Ai sensi dell'articolo 66 comma 1 L. 689/1981, la violazione di anche una sola delle prescrizioni stabilite nella semidetenzione, comporta la conversione della restante parte della pena nella pena detentiva sostituita; tuttavia, in caso applicazione dell'istituto ai minori, la revoca in questione perde il suo carattere di automaticità.

Nell'ipotesi di inosservanza di prescrizioni a contenuto positivo della semidetenzione sarà il tribunale di sorveglianza a valutare l'opportunità di proseguire o meno il trattamento dell'istituto in esame; mentre, qualora l'ordinanza contenesse prescrizioni interdittive, cui all'articolo 55 commi 1 e 2 della stessa legge, troverebbe applicazione la regola generale, per cui anche la violazione di una sola delle prescrizioni comporta la revoca della sanzione sostitutiva.

In materia, tuttavia, si pone in evidenza il contrasto con l'orientamento costituzionale che concerne il divieto di automatismi, i quali limitano l'accesso ai minori a misure diverse dalla pena detentiva, si fa particolare riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 109/1997 e 295/1986.

Una volta che è stata revocata la semidetenzione, il restante parte di pena da espiare viene convertito in detenzione vera e propria, il *quantum* di pena da scontare viene determinato facendo riferimento al momento della violazione e non piuttosto a quello del giudizio.

Ai sensi dell'articolo 62 commi 3 e 4 L. 689/1981, l'ordinanza che stabilisce le modalità di esecuzione della semidetenzione viene immediatamente trasmessa all'ufficio di pubblica sicurezza del Comune di abituale dimora del condannato, ovvero dove lo stesso manchi al comando dell'arma dei Carabinieri e al direttore dell'istituto penitenziario, a cui viene assegnato il condannato.

A conclusione delle disposizioni che regolano la semidetenzione, si menziona l'articolo 57 comma 1 L. 689/1981, il quale stabilisce che per ogni effetto giuridico semidetenzione e libertà controllata si considerano come la pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita²²⁰, dunque se ne deduce

Milano, 2005, p. 479; P. PAZÈ, in P. PAZÈ, (coordinato da), *Codice di procedura penale minorile commentato*, Roma, 1989, p. 222.

²²⁰ Legge 689/1981 – Art. 57 comma 1: “Per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita.”

che ogni istituto riferibile alle pene previste dall'articolo 17 del Codice penale si ritiene esteso anche alle pene sostitutive, salvo espresse o evidenti incompatibilità²²¹.

Nel novero delle misure alternative alla detenzione rientra anche la liberazione condizionale, misura che come noto costituisce una forma di esclusione della pena, generalmente disciplinata ex articolo 176 del Codice penale²²².

In particolare, nell'ordinamento minorile la misura in questione è disciplinata dall'articolo 21 r.d. 1404/1934, rubricato "Istituzione e funzionamento del tribunale dei minorenni", il quale sancisce che la liberazione condizionale può essere concessa ai minori "*in qualunque momento dell'esecuzione e qualunque sia la durata della pena detentiva inflitta*".²²³

La norma, se da una parte risulta non essere stata abrogata con la nuova disciplina di processo penale minorile, deve essere riletta alla luce della riforma del 1988; la condizione particolare che differenzia la misura nel sistema penale minorile è l'assenza di preclusioni temporali per l'ottenimento di tale beneficio, da una parte e l'esecuzione della misura della libertà vigilata, dall'altra.

Infatti, come è noto, nel sistema "ordinario" il beneficio può essere concesso solo a seguito dell'espiazione di una parte della pena e la libertà vigilata si pone come conseguenza diretta al liberato condizionalmente, mentre al minore il beneficio può essere come si diceva applicato senza preclusioni temporali e la libertà vigilata viene sostituita dalle prescrizioni o dalla permanenza in casa ovvero dal collocamento in comunità, ciò ai sensi dell'articolo 36 D.P.R. 448/1988, che ne distingue l'applicazione rispettivamente al minore di anni diciotto o ventuno.

Con riguardo all'ultimo comma dell'articolo 176 del Codice penale, la Corte di Cassazione si è espressa con sentenza 1369, del 22 giugno 1988, stabilendo che

²²¹ M.G. COPPETTA, *Commento all'articolo 30. Sanzioni sostitutive*, in G. GIOSTRA (a cura di), cit., pp. 392- 406.

²²² Codice Penale, Libro I, Titolo VI – Art. 176 (Liberazione condizionale): "Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trentasei mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni. [...] La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle."

²²³ Per approfondire v., V. VENTURATI, *In tema di liberazione condizionale*, in *Indice penale*, 1981, p. 797; S. DI NUOVO, G. GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile*, Milano, 1999, p. 503.

l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato, intesa quale condizione per l'applicazione del beneficio in questione, con riferimento ai minorenni riguarderà il sicuro ravvedimento che il condannato deve fornire, e conseguentemente l'aspetto soggettivo del ravvedimento prevarrà sulla reintegrazione patrimoniale²²⁴.

Tale conclusione sembra ragionevole e più che condivisibile a fronte del fatto che molto difficilmente il minore dispone di mezzi finanziari autonomi per provvedere alla reintegrazione patrimoniale²²⁵.

Come si diceva, il beneficio può essere accordato al minore solo a fronte della condizione di un sicuro ravvedimento, esplicitato mediante la sua condotta durante l'esecuzione della pena; ad oggi, la verifica di questo aspetto si fonda su elementi oggettivi ed esteriori, dalla regolare condotta, alla partecipazione all'opera di rieducazione e la progressione nel trattamento, fino al sicuro ravvedimento stesso.

La liberazione condizionale non potrà concedersi dunque ad un condannato che non abbia già fruito in senso positivo di permessi premio, riduzione di pena e di semilibertà.

Il sicuro ravvedimento è una dimostrazione che il detenuto offre in base alla natura e alla qualità dei rapporti con i suoi compagni, ma anche con il personale carcerario ed i propri familiari e facendo emergere la volontà di reinserirsi nella società, con la sua partecipazione alle attività di lavoro e di studio, ovvero con manifestazioni di altruismo e solidarietà sociale; tutto ciò non va quindi a banalizzarli nella mera "buona condotta", ma in una vera e propria dimostrazione del condannato a voler migliorarsi.

L'esito della misura in questione può essere positivo come negativo: da una parte, esito positivo della liberazione condizionale porterà all'estinzione della pena e alla revoca delle misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo, ai sensi dell'articolo 177 comma 2 del codice penale; dall'altra parte, l'esito negativo sussisterà in caso di revoca del

²²⁴ Cassazione Penale, Sez. I, 22 giugno 1988, n. 1369.

²²⁵ A. ANCESCHI, cit., pp.113-114.

beneficio, la quale verrà dichiarata a seguito di un apposito procedimento di sorveglianza di competenza del tribunale.

La revoca della liberazione condizionale comporta due situazioni previste ai sensi dell'articolo 177 del Codice penale: se il liberato condizionalmente commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole rispetto al reato per il quale riporta condanna, ovvero se trasgredisce gli obblighi imposti con la libertà vigilata²²⁶.

Si ritiene infine utile fare menzione, a conclusione delle misure che coinvolgono gli istituti penali per i minorenni, della disciplina sui permessi premio e sui benefici penitenziari.

Per quanto attiene i permessi premio, la disciplina generale prevista dalla legge sull'ordinamento penitenziario è nettamente più favorevole nei confronti dei minorenni, stabilendo quindi nei loro confronti un trattamento differenziato.

Per i soggetti maggiorenni, il magistrato di sorveglianza può concedere quarantacinque giorni di permesso per ogni anno di espiazione, della durata non superiore a quindici giorni ciascuno, mentre per i minori, possono essere concessi fino a sessanta giorni di permesso, della durata di venti giorni ciascuno.

In materia si riportano numerosi interventi della Corte costituzionale, che in primo luogo, dichiara illegittimità costituzionale dell'articolo 30-*ter* comma 5 di ordinamento penitenziario, nella parte in cui precludeva per un periodo di due anni dalla commissione del fatto la concessione dei permessi premio ai minorenni, che nel corso dell'espiazione della pena fossero stati condannati o imputati per un delitto doloso commesso durante l'esecuzione della pena o di una misura restrittiva della libertà personale; successivamente dichiara illegittimità costituzionale dello stesso articolo 30-*ter* comma 4 lett. c) nella parte in cui vietava la concessione di permessi premio a condannati minorenni per delitti indicati cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis* di ordinamento penitenziario, prima dell'espiazione di metà della pena inflitta o in caso di pene lunghe, prima di 10 anni²²⁷.

²²⁶ A. PENNISI, *L'ordinamento penitenziario*, in A. PENNISI (a cura di), cit., pp. 493-495.

²²⁷ Nel primo senso, Corte Costituzionale, 17 dicembre 1997, n. 403, in <https://giurcost.org/decisioni/1997/0403s-97.html>; nel secondo senso, Corte Costituzionale, 30 dicembre 1998, n. 450, in <https://giurcost.org/decisioni/1998/0450s-98.html>.

Con riguardo ai benefici penitenziari, si afferma che a seguito del d.l. 152/1991 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991 n. 203, nonché del d.l. 8 giugno 1992 n. 306 convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356, la maggior parte dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione è stata resa inapplicabile ai condannati per i reati cui al 4-*bis* di ordinamento penitenziario.

In particolare, viene sancito che i condannati per i delitti previsti dagli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale, quindi “associazioni di tipo mafioso anche straniere” e “sequestro di persona a scopo di estorsione”, commessi avvalendosi delle strutture associative criminali, nonché per il delitto di cui all'articolo 74 D.P.R. 309/1990, possono usufruire dei benefici penitenziari solo se collaborano con la giustizia; ovvero i condannati per gli stessi delitti, ai quali vengano applicate in alternativa le attenuanti del risarcimento del danno o della minima partecipazione, o per aver voluto un reato diverso da quello realizzato, potranno usufruire dei benefici penitenziari qualora la collaborazione risulti oggettivamente irrilevante e sempre che sussistano elementi positivi circa l'assenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata ed infine che i condannati per i delitti di terrorismo o di evasione, o per i delitti di cui agli articoli 575, 628 comma 3, 629 comma 2, 609-*bis*, -*quater*, -*quinquies*, -*octies* del codice penale e 73 D.P.R. 309/1990, potranno usufruire dei benefici solo se non risultino elementi che facciano ipotizzare l'esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

Tutti i limiti ora indicati si ritengono applicabili anche ai condannati e agli internati minorenni, in forza dell'espressa previsione cui all'articolo 4 comma 4 d.l. 152/1991; tuttavia, non verranno applicate ai condannati e agli internati minorenni le ulteriori restrizioni previste nel capo I del d.l. 152/1990, ci si riferisce in particolare alle nuove limitazioni temporali alla concessione dei permessi premio; alle nuove limitazioni temporali alla concessione della semilibertà; al divieto di concedere i benefici penitenziari all'evaso; al divieto di concedere benefici a chi abbia subito la revoca di una misura alternativa per “cattiva condotta”; ai limiti temporali alla concessione dei benefici per i condannati per sequestro di persona che abbiano cagionato la morte del sequestrato ed infine, ai requisiti specifici ai limiti temporali per la concedibilità della liberazione condizionale²²⁸.

²²⁸ A. PENNISI, *L'ordinamento penitenziario*, in A. PENNISI (a cura di), cit., pp.521-522.

1.1.2. La custodia cautelare disposta nei confronti del minore reo: una panoramica dell'istituto ex articolo 23 D.P.R. 448/1988

L'articolo 23 D.P.R. 448/1988 è rubricato "Custodia cautelare", ciò che si rende immediatamente evidente è la mancanza della locuzione "in carcere", diversamente da quanto previsto dall'articolo 285 del codice di procedura penale, con riguardo alla stessa misura cautelare applicata invece al processo a carico di imputati maggiorenni; questa differenziazione esiste proprio per il carattere particolare del sistema di giustizia minorile²²⁹.

L'ambito applicativo della custodia cautelare si è perfezionato con l'entrata in vigore del d.lgs. 12/1991, il quale amplia il novero degli illeciti per i quali si può ricorrere alla misura detentiva.

Inizialmente la custodia cautelare veniva disposta solamente nel caso in cui si stesse procedendo per delitti che prevedevano la reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; tale disposizione concordava con quanto indicato nel paragrafo 13 delle Regole di Pechino, ai sensi del quale "*la custodia preventiva può essere una misura usata come ultimo mezzo*" prevedendo inoltre la sua applicazione solo quando altre misure risultassero inefficaci.

Tuttavia, a seguito del suddetto ampliamento di reati per i quali è prevista l'applicazione della misura in commento, l'idea dell'applicazione della stessa come *extrema ratio* diventa sempre più lontana; si affianca inoltre, al criterio quantitativo

²²⁹ D.P.R. 448/1988 – Art.23 (Custodia cautelare): "La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata a quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 380 comma due lettere e), f), g) h) del codice di procedura penale nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale.

Il giudice può disporre la custodia cautelare: a) se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova; b) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste pericolo che egli si dia alla fuga; c) se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede.

I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento."

per l'individuazione dell'ambito applicativo di un provvedimento restrittivo, anche un criterio di tipo qualitativo.²³⁰

Per quanto concerne il novero dei delitti ai quali si riferisce l'articolo in commento, si rimanda a quanto stabilito all'articolo 380 comma 2, lettere *e, f, g, h* del codice di procedura penale, ai sensi del quale, per gli adulti è previsto l'arresto in flagranza²³¹; tuttavia, tale scelta è stata oggetto di numerose censure da parte della Corte costituzionale. In primo luogo, la lettera *e* dell'articolo 380, consentendo l'applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti degli imputati minorenni anche per il delitto di tentato furto monoaggravato, sembrerebbe confliggere con quanto dispone l'articolo 76 della Costituzione, per violazione dell'articolo 3 lettera *h* l.d. n. 81 del 1987.

La Corte costituzionale, nella pronuncia 44/1993, dichiara invece l'infondatezza di tale eccezione, statuendo che la gravità del reato possa essere saldata anche “*a parametri di tipo qualitativo che facciano leva sulle singole condotte criminose e sul correlativo disvalore, nonché sulla incidenza che tali condotte presentano in un determinato contesto storico e sociale e sulle peculiarità che indubbiamente caratterizzano la devianza minorile*”²³².

Ad ogni modo va specificato che, il ricorso alla custodia cautelare viene effettuato in relazione alla qualità della condotta, resta quindi inapplicabile per i fatti non gravi; si aggiunge che per le fattispecie di reato con massimi edittali al di

²³⁰ Sul punto v., S. CUTRONA, *Art. 16 – Arresto in flagranza. Commento*, in CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. I. Il processo minorile*, Torino, 1994, pp. 172-173.

²³¹ Codice di procedura penale, Libro V, Titolo VI – Art. 380 comma 2: “anche fuori dai casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: [...] e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della L. 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3), e 5), nonché 7 *bis*, del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale; g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma della L. 18 aprile 1975, n. 110; h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope punite a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo”.

²³² Corte Costituzionale, sentenza n.44/1993 in https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:1993:44

sotto dei cinque anni, ossia anche in presenza limiti che giustificerebbero l'applicazione della misura, il giudice possa sempre ricorrere ad una delle altre misure contemplate dall'ordinamento²³³.

La misura della custodia cautelare si attua, ai sensi delle disposizioni di giustizia minorile, esclusivamente negli istituti penali per minorenni, che hanno il compito di seguire il percorso dei condannati minorenni, non solo per le pene detentive ma anche per questa particolare misura cautelare.

Il secondo comma dell'articolo 23 D.P.R. 448/1988 sancisce particolari esigenze cautelari in vista dell'adozione della misura in questione, diverse da quelle stabilite per le altre misure, le quali per difetto di diversa disciplina, possono invece essere applicate quando ricorra una delle condizioni previste dall'articolo 275 del codice di procedura penale, parimenti a quanto previsto nel procedimento a carico di adulti.

Si prevede in particolare, che per l'applicazione della custodia cautelare in carcere debba sussistere non solo il criterio della inderogabilità, ma anche quello della gravità, in linea con quanto predisposto dall'articolo 3 lettera *h* della legge delega; tuttavia, prevedendo una disciplina più restrittiva di quella ordinaria, la lettera *h* dell'articolo 3 l.d. esclude che il pericolo di fuga possa giustificare l'adozione della misura di custodia cautelare e ciò entra in contrasto con quanto dispone la lettera *b* dell'articolo 23 comma 2.

Tale discrasia ha portato ad una pronuncia della Corte costituzionale, che con sentenza n. 359/2000 dichiara illegittimità costituzionale dell'articolo 23 comma 2 lett. *b* per contrasto con l'articolo 76 della Costituzione, statuendo che in ambito minorile si sarebbero violati “*i criteri della delega, consentendo il ricorso alla custodia in carcere per i minori in una ipotesi nella quale la delega non lo prevedeva*”²³⁴, da ciò se ne deduce quindi che il criterio del pericolo di fuga non possa giustificare l'applicazione della custodia cautelare ad un minorenne.

Quanto sancito finora si ritiene ampiamente integrato dalle modifiche apportate con Legge 332/1995 all'articolo 274 del codice di procedura penale, attraverso le quali si è garantito un maggiore controllo sulla sussistenza dei *pericula*

²³³ L. CARACENI, *Commento all'art.23. Custodia cautelare*, in G. GIOSTRA (a cura di), cit., pp. 241-246.

²³⁴ Corte Costituzionale, sentenza n.359/2000 in <https://giurcost.org/decisioni/2000/0359s-00.html>

libertatis, i quali legittimano il ricorso ad una misura cautelare nei confronti di soggetti maggiorenni.

Il terzo comma dell'articolo 23 stabilisce i termini della custodia cautelare, individuando che gli stessi applicabili nei confronti di imputati maggiorenni sono ridotti della metà per i reati commessi da minori di anni diciotto e di due terzi per quelli commessi da minori di anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento.

Un particolare interessante riguarda il computo dei termini di custodia nell'ipotesi di reato permanente, che risulti protratto fino al conseguimento della maggiore età dell'agente, quando l'azione sia stata iniziata dal soggetto che in quel momento era minore di anni sedici.

In tale ipotesi si applica la riduzione spettante agli infradiciottenni, quindi i termini dell'articolo 303 del codice di procedura penale verranno ridotti della metà e non di due terzi, sebbene sia quest'ultima la riduzione prevista per gli infrasedicenni; ciò in relazione del fatto che non saranno applicati i principi del *favor minoris* e del *favor libertatis*, quanto piuttosto il principio dell'applicazione unitaria del fatto al soggetto e la constatazione che la maggiore maturità non abbia comunque portato il soggetto ad agire diversamente, persistendo invece con la condotta criminosa²³⁵.

Per quanto attiene l'ordinario computo dei termini massimi di custodia cautelare, in primo luogo si evidenzia che l'applicazione ai minorenni dell'istituto della sospensione dei termini di custodia, ossia i termini già menzionati ex articolo 23 terzo comma, non sia possibile, andando a confliggere con il principio del maggior interesse per il minore.

Si prosegue evidenziando la distinzione di tre fasi del processo di computo, in relazione ai criteri dettati dall'articolo 303 del codice di procedura penale, ciascuna delle quali porta ad un autonomo termine massimo di durata: qualora non venga compiuto l'atto indicato dalla legge entro il termine precisato, il sottoposto sarà rimesso in libertà; viceversa, qualora l'atto sia compiuto, inizierà a decorrere un nuovo termine, come si diceva autonomo dal precedente; la durata della misura

²³⁵ L. CARACENI, *Commento all'art.3. Custodia cautelare*, in G. GIOSTRA (a cura di), cit., pp. 246-248.

consegue alla gravità astratta del reato fino alla sentenza, la quale, ex l'articolo 303, dipende dalla concreta pericolosità, individuata dalla quantità di pena inflitta²³⁶.

Si conclude sulla custodia cautelare affermando in sintesi che la stessa si ritiene applicabile dove sussistano esigenze relative alle indagini non solo gravi, ma anche inderogabili, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, ovvero in caso di concreto pericolo di commissione da parte del minore di gravi delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale o delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede, in tali casi il pericolo verrà valutato in base alle concrete modalità o circostanze del fatto per cui si procede e tenendo conto della personalità dell'imputato²³⁷.

1.2. Gli Uffici di Servizio Sociale per i minorenni: profili di organizzazione e funzionamento

Come si diceva, l'articolo 6 D.P.R. 448/1988 dispone che in ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria debba avvalersi dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, oltre ai già citati istituti penali per i minorenni, un ulteriore servizio di estrema importanza è rappresentato dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni, comunemente noto come U.S.S.M.

Ai sensi dell'articolo 2 della L. 1085/1962, l'ufficio di servizio sociale per i minorenni svolge *“in relazione a provvedimenti penali dell'autorità giudiziaria, inchieste e trattamenti psicologico-sociali ed ogni altra attività diagnostica e rieducativa, concorrendo, ove occorra, con i competenti organi del ministero dell'Interno o di altre amministrazioni ed enti”*.

Per quanto attiene l'organizzazione e il funzionamento degli uffici di servizio sociale per minorenni si definiscono con la circolare n. 72676 del 1996, che ne delinea le finalità i modelli organizzativi ed operativi, le metodologie e gli strumenti. In primo luogo, vengono definiti i caratteri di ciascuno ufficio, individuati in: flessibilità, intesa quale garanzia di poter ridefinire gli interventi da applicare in relazione alle specifiche caratteristiche del minore; condivisione delle

²³⁶ S. DI NUOVO, G. GRASSO, cit., pp. 462-463.

²³⁷ A. CAMON ET AL., *Fondamenti di procedura penale*, Milano, 2021, pp. 1004-1005.

informazioni; multidisciplinarietà metodologica e operativa ed interconnessione con le reti dei servizi territoriali.

I compiti istituzionali, definiti dalla circolare appena menzionata, si sintetizzano in una attività di raccolta di elementi conoscitivi concernenti il minore soggetto a procedimento penale, quindi nel relazionare all' autorità giudiziaria condizioni personali, familiari e ambientali del minore, ovvero proporre piani di intervento individualizzati volti ad attivare percorsi di crescita e responsabilizzazione del minore stesso. Inoltre, sono previsti compiti di ausilio all'autorità giudiziaria nelle decisioni che riguardano il minore, così come, la già menzionata assistenza al minore stesso durante tutta la durata del procedimento penale, potendo l'ufficio di servizio sociale per i minori fornire elementi in grado di chiarire la vicenda giudiziaria.

Gli uffici svolgono altresì attività di sostegno e controllo nella fase attuativa del provvedimento dell'autorità giudiziaria, nei confronti di minori sottoposti a misure cautelari non detentive, in accordo con gli altri servizi minorili della giustizia e agli enti locali; infine, verifica gli interventi in relazione ai piani formulati e conseguentemente ai risultati ottenuti e promuove sperimentazioni, ricerche e metodologie volte alla continua definizione del disagio giovanile, per individuare le migliori vie da percorrere²³⁸.

Come spesso si è avuto modo di specificare, i progetti posti in essere dai servizi di giustizia minorile devono essere tali da seguire il principio di non interruzione dei processi educativi in atto, così come il principio di minima offensività del processo, di rapida fuoriuscita dal circuito penale dell'imputato minorenni e di residualità della detenzione.

Gli uffici di servizio sociale per i minorenni operano a favore dei minori sottoposti al procedimento penale che si trovano nell'ambito territoriale di competenza, in particolare, i ragazzi nella fascia d'età tra i sedici ed i diciotto anni; tuttavia, si prevede anche l'inclusione fino al ventunesimo anno di età, per i reati commessi da minore, in funzione di garantire una consequenzialità al trattamento iniziato.

²³⁸ M. BIANCHI, *L'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni*, in <https://www.michelucci.it/pagine/allegati/IPM/USMMIIta.htm>

La competenza degli uffici in commento può essere prevista anche successivamente il ventunesimo anno d'età, ma non oltre i sei mesi, di quei soggetti cui sia stato elaborato un progetto di intervento.

Compito centrale del servizio è quello di predisporre un progetto idoneo al percorso rieducativo e risocializzante del minore, unitamente al compito di assistenza psicologica e affettiva durante tutto il processo; difatti, il servizio sociale per i minorenni funge da assistenza istituzionale alle udienze preliminari e dibattimentali. La presenza di questo servizio evidenzia importanti caratteri di assistenza per il minore, costituendo una figura intermediaria tra le autorità e l'imputato e i suoi familiari, permettendo flusso di notizie, informazioni e rassicurazioni, rendendo allo stesso tempo l'intero processo più comprensibile.²³⁹

Per quanto attiene le attività di sostegno, osservazione e trattamento e controllo, si ritengono necessarie alcune considerazioni: in primo luogo, non vi è dubbio che l'attività di sostegno debba essere uno strumento volto ad accompagnare il minore, soprattutto nelle situazioni in cui manchi una presenza a livello familiare.

Le attività degli uffici di servizio sociale minorile si intrecciano con quelle del servizio locale in materia di prescrizioni e permanenza in casa, ossia per le misure di contenimento familiare, che implicano una costante attenzione da parte di entrambi i servizi²⁴⁰.

All'esecuzione penale esterna viene dedicato il capo II del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, in particolare vengono definite le misure penali di comunità, che risultano essere misure alternative alla detenzione a volte a soddisfare al meglio l'interesse del minore e del giovane adulto nei confronti dei quali sono emanate.

Il comma 1 dell'articolo 2 dello stesso decreto elenca le seguenti misure penali di comunità: affidamento in prova al servizio sociale, affidamento in prova con detenzione domiciliare, detenzione domiciliare, semilibertà e affidamento in prova in casi particolari.²⁴¹

²³⁹ Cfr. F. PALOMBA, *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, Milano, 1989, p. 198; P. GIANNINO, *Il processo penale minorile*, Padova, 1994, p. 30.

²⁴⁰ S. DI NUOVO, G. GRASSO, cit., pp. 230-243

²⁴¹ Sul punto v., F.P.C. IOVINO, *L'affidamento in prova al servizio sociale*, in AA. VV. *Sospensione della pena ed espiazione extramoenia*, a cura di A.A. DALIA, M. FERRAIOLI, Milano, 1998, p. 180.

Il comma successivo elenca i presupposti di disposizione delle misure penali di comunità, le quali dovranno risultare idonee a favorire l'evoluzione positiva della personalità, un percorso di recupero e rieducativo, volto al rapido reinserimento sociale, che comporti il minor sacrificio della libertà personale possibile²⁴².

Per quanto attiene i tempi di durata della misura, la stessa sarà applicata per un periodo equivalente alla pena da eseguire, insieme ad un programma di intervento educativo, scelto in preferenza alla detenzione *infra moenia*.

Il comma 7 dell'articolo in commento fissa il principio di territorialità, per cui l'esecuzione della misura avverrà il più possibile vicino al contesto di vita del minorenne, rispettandone le relazioni sociali e familiari.

L'articolo continua disponendo che le misure penali di comunità sono applicate dal tribunale di sorveglianza, a seguito di attenta analisi dei risultati dell'osservazione e della valutazione della personalità del minore, delle sue condizioni di salute psico-fisica, dell'età e il grado di maturità, del contesto di vita e di ogni altro elemento utile, utilizzando quale indispensabile riferimento la proposta di programma di intervento educativa emessa dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni.

Il tribunale di sorveglianza nel concedere la misura penale di comunità, prescrive lo svolgimento di attività socialmente utili, anche a titolo gratuito o di

²⁴² Decreto legislativo 121/2018 – Art. 2 (Misure penali di comunità): "Sono misure penali di comunità l'affidamento in prova al servizio sociale, l'affidamento in prova con detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare, la semilibertà, l'affidamento in prova in casi particolari. Le misure penali di comunità sono disposte quando risultano idonee a favorire l'evoluzione positiva della personalità, un proficuo percorso educativo e di recupero, sempre che non vi sia il pericolo che il condannato si sottragga all'esecuzione o commetta altri reati. tutte le misure devono prevedere un programma di intervento educativo [...]. Nella scelta della misura si tiene conto delle esigenze di garantire un rapido inserimento sociale con il minor sacrificio della libertà personale. La durata delle misure penali di comunità è corrispondente alla durata della pena da eseguire. l'esecuzione delle misure penali di comunità avviene principalmente nel contesto di vita del minorenne e nel rispetto delle positive relazioni socio-familiari, salvo motivi contrari e, in ogni caso, purché non vi siano elementi tali da far ritenere collegamenti con la criminalità organizzata [...]. Ai fini dell'applicazione delle misure penali di comunità, l'osservazione è svolta dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni che acquisisce i dati giudiziari e penitenziari, sanitari, psicologici e sociali, coordinandosi con i servizi socio-sanitari territoriali di residenza del minorenne e, per i detenuti, anche con il gruppo di osservazione e trattamento dell'istituto di appartenenza. il tribunale di sorveglianza può disporre approfondimenti sanitari anche avvalendosi dei servizi specialistici territoriali [...]. L'ufficio di servizio sociale per i minorenni predispose gli interventi necessari ai fini dell'individuazione di un domicilio o di altra situazione abitativa, tale da consentire l'applicazione della misura penale di comunità [...]."

volontariato, svolte in accordo con il programma di risocializzazione, quindi con percorsi di istruzione, formazione professionale, studio o lavoro. Inoltre, il tribunale indica anche le modalità di coinvolgimento del nucleo familiare del minore nel progetto di intervento educativo, ciò sempre in vista della principale finalità di protezione del minore.

Procedendo ad un'analisi delle singole misure penali di comunità, in primo luogo, l'articolo 4 dello stesso decreto 121/2018 regola l'affidamento in prova ai servizi sociali, misura da ritenersi più idonea al soddisfacimento delle esigenze rieducative e del reinserimento sociale del condannato minorene²⁴³.

Infatti, l'affidamento in prova al servizio sociale è la misura di esecuzione esterna che si presenta come l'antitesi dell'esecuzione *intra moenia*; il regime della misura in questione permette infatti al minore che ne è sottoposto di fuoriuscire dal sistema carcerario e di espriare la pena o il residuo della stessa in regime di libertà controllata, quindi assistito dal controllo dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni.²⁴⁴

L'accesso a tale misura penale di comunità si subordina a diversi requisiti, quali: il tipo e l'entità di pena da scontare, la natura del reato, la non sottoposizione

²⁴³ Decreto legislativo 121/2018 – Art. 4 (Affidamento in prova al servizio sociale): “Se la pena detentiva da eseguire non supera i quattro anni il condannato può essere affidato all'ufficio di servizio sociale per i minorenni, per lo svolgimento del programma di intervento educativo.

Il programma, predisposto in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali, contiene gli impegni in ordine: a) alle attività di istruzione e formazione professionale, di lavoro o comunque utili per l'educazione e l'inclusione sociale; b) alle prescrizioni riguardanti la dimora, la libertà di movimento e il divieto di frequentare determinati luoghi; c) alle prescrizioni dirette ad impedire lo svolgimento di attività ovvero relazioni personali che possono indurre alla commissione di ulteriori reati.

Con lo stesso provvedimento il tribunale di sorveglianza può disporre prescrizioni riguardanti l'adempimento degli obblighi di assistenza familiare e ogni altra prescrizione utile per l'educazione e il positivo inserimento sociale del minorene, compreso, quando opportuno, il collocamento in comunità.

L'ordinanza che dispone l'affidamento in prova indica altresì: a) il ruolo del servizio sociale per i minorenni e dei servizi socio-sanitari territoriali nell'esecuzione del programma; b) le modalità di svolgimento delle attività di utilità sociale.

Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza sulla base delle indicazioni fornite dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate per motivi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni, il quale ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza.

L'ufficio di servizio sociale per i minorenni incontra l'affidato e l'assiste nel percorso di reinserimento sociale, anche mettendosi in relazione con la famiglia e con gli altri ambienti di vita del condannato.”

²⁴⁴ Sul ruolo dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni v., P. DI RONZA, *Diritto dell'esecuzione penale e diritto penitenziario*, Padova, 2006, p. 203.

alla custodia carceraria per altra causa, la disponibilità di un domicilio, l'assenza di pericolo che il soggetto si sottragga all'esecuzione o di reiterazione dei reati e senza dubbio l'esistenza di un programma di intervento educativo.

Il tipo e l'entità di pena da scontare si concretano in una pena detentiva da eseguire non superiore a quattro anni, inoltre ai sensi dell'articolo 2 comma 6 dello stesso decreto, qualora tale limite venga rispettato, la misura penale di comunità potrà applicarsi per l'intera durata della pena da eseguire.

Da sottolineare che, nel caso in cui si presentino congiuntamente alla misura penale di comunità cautele personali diverse da quella di massima restrizione, quindi prescrizioni o collocamento in comunità, il tribunale di sorveglianza dovrà compiere una valutazione circa la compatibilità di queste al programma proposto dall'ufficio di servizio sociale per minorenni, qualora la valutazione dia esito negativo, non sarà possibile applicare la misura penale di comunità, se non dopo la perdita di efficacia della misura cautelare.

Per quanto attiene la disponibilità di un domicilio, l'articolo in commento prevede che l'ufficio di servizio sociale sia abilitato ad eseguire interventi volti all'individuazione di un domicilio o di un'altra situazione abitativa.

Infine, la prognosi della possibile evoluzione positiva della personalità del minore e l'assenza di pericolosità sociale assumono un rilievo centrale nella possibilità di adozione della misura *de qua*.

L'affidamento in prova c.d. "comune", che si distingue da quello previsto "in casi particolari", contempla delle specifiche prescrizioni, ossia regole di comportamento che il minore deve osservare, impegnandosi a rispettarle, mediante la sottoscrizione di un verbale di accettazione.

Di qui la considerazione che il programma educativo proposto dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni, insieme ai servizi territoriali socio-sanitari, dovrà essere accettato dal minore stesso, in vista del rispetto degli impegni ivi previsti, quindi delle attività di istruzione, formazione professionale, di lavoro, di educazione e inclusione sociale.

Ai sensi dell'articolo 4 comma 2, sono richiamate le prescrizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 47 di ordinamento penitenziario²⁴⁵, prevedendo la duplice finalità di socializzazione del reo e neutralizzazione delle situazioni che potrebbero favorire una reiterazione di reato. Si prevedono infatti disposizioni riguardanti la dimora o la libertà di movimento, ovvero il divieto di frequentazione di determinati posti, altre dirette ad impedire lo svolgimento di alcune attività o la relazione con determinati soggetti, che potrebbero portare alla commissione di ulteriori delitti.

In materia di concessione di affidamento in prova al servizio sociale si è espressa anche la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3367/1997, la quale afferma che la misura in commento può essere disposta anche nei confronti del minore già sottoposto alla sanzione sostitutiva della libertà controllata, sanzione quest'ultima da eseguire con le stesse modalità previste per l'affidamento in prova²⁴⁶. Tuttavia, tenendo conto che la libertà controllata avrà un effetto di durata doppia rispetto a quella della pena detentiva sostituita, per quanto sancito dall'articolo 57, comma 3 L. 689/1981.

L'esito positivo della misura di affidamento in prova produce estinzione della pena e di ogni altro effetto penale ad essa connesso; è possibile, tuttavia, che la misura sia anche revocata, con ordinanza del magistrato di sorveglianza, per violazione delle prescrizioni, ciò a prescindere dalla domanda formulata dal pubblico ministero.

Proseguendo con le analisi delle altre misure di comunità previste dal d.lgs 121/2018, l'articolo 5 individua una misura “ibrida”, prevedendo la prevalente

²⁴⁵ Legge 354/1975 – Art. 47 comma 4: “L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia il pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti che decide entro sessanta giorni”; Art. 47 comma 5: “All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.”

²⁴⁶ Corte di Cassazione, Sez. I, 14 maggio 1997, n. 3367

applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale congiuntamente alla detenzione domiciliare, che viene limitata ad alcuni giorni della settimana, presso l'abitazione dell'affidato, o in altro luogo pubblico o privato di cura, ovvero in una comunità. Per la parte che concerne la detenzione domiciliare, si seguono le disposizioni di cui all'articolo 6 dello stesso decreto; l'affidamento in prova con detenzione domiciliare risulta essere la misura di comunità a piena capacità risocializzante, personalizzandoli alle esigenze del minore e permettendogli un maggior contatto con la realtà a cui era abituato.

Come si diceva, l'articolo 6 d.lgs. 121/2018, disciplina la detenzione domiciliare, la quale riprende il disposto dell'articolo 47-ter di ordinamento penitenziario.²⁴⁷

La misura in questione è extracarceraria e la sua concessione è rimessa al tribunale di sorveglianza per i minorenni, è una misura residuale che trova applicazione solo quando difettano i presupposti per l'accesso alle misure più ampie. I limiti di accesso alla misura in commento sono costituiti da una pena anche residua di anni tre, che si eleva a quattro in tutti i casi previsti dall'articolo 47-ter ord.pen; la detenzione domiciliare è applicata dal tribunale di sorveglianza con ordinanza, impugnabile con ricorso per Cassazione.

Anche la misura della detenzione domiciliare concerne determinate prescrizioni che devono essere rispettate dal minore cui è concessa, tra queste il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura senza l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza, qualora ciò avvenga il trasgressore sarà punito ai sensi dell'articolo 385 del Codice penale, ossia per evasione.

In particolare, si procederà all'applicazione del quarto comma del menzionato articolo 385, ai sensi del quale “*quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita*”.

L'articolo 7 del decreto legislativo 121/2018 prevede la misura della semilibertà, che al pari di quanto previsto dagli articoli 48 e seguenti di ordinamento penitenziario, permette al condannato di trascorrere “parte del giorno” fuori dall'istituto, al fine di partecipare ad attività di istruzione, formazione professionale,

²⁴⁷ Sul punto v., L. CESARIS, sub *art. 47-ter*, in V. GREVI, G. GIOSTRA, F. DELLA CASA, *Ordinamento penitenziario*, Padova, 2006, p. 565 ss.

lavoro e utilità sociale. tale misura permette così un graduale reinserimento del soggetto nella società.

I presupposti di applicabilità si differenziano rispetto a quelli per gli adulti, in quanto la misura potrà essere applicata al minorenne che abbia espiato almeno un terzo della pena, mentre non verrà applicata l'ipotesi disciplinata dall'articolo 50 comma 1 di ordinamento penitenziario, la quale permette di beneficiare della misura a tutti i soggetti condannati alla reclusione non superiore a sei mesi, ovvero ai condannati alla pena dell'arresto, senza limiti di durata.

Presupposto per l'applicazione della misura è la positiva verifica dei progressi che il minore ha compiuto nel corso del trattamento e al pari delle altre misure penali di comunità prevede uno specifico programma da seguire e osservare.

Il programma concerne prescrizioni da rispettare con riguardo ai rapporti con la famiglia e con l'ufficio di servizio sociale per i minorenni, ovvero gli orari di rientro in istituto.

Con le altre misure penali di comunità la semilibertà condivide anche la possibilità di revoca, a seguito di violazioni delle prescrizioni da parte del condannato, che avviene allo stesso modo con provvedimento del tribunale di sorveglianza²⁴⁸.

1.2.1. L'istituto della sospensione condizionale del processo e la messa alla prova nel procedimento penale minorile

L'articolo 28 D.P.R. 448/1988 disciplina l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova, che costituisce un'ipotesi di *probation* processuale, dunque un istituto giuridico speciale nel giudizio penale minorile, rappresentando inoltre una vera innovazione per il nostro ordinamento²⁴⁹.

²⁴⁸ F. FILOCAMO, *L'esecuzione penale minorile*, in P. BALDUCCI, A. MACRILLÒ (a cura di), cit., pp. 241- 265.

²⁴⁹ D.P.R. 448/1988 – Art. 28 (Sospensione del processo e messa alla prova): “Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per i reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.

Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. con il medesimo provvedimento il giudice può

Per quanto attiene la caratteristica principale di questo istituto, già noto in diverse legislazioni straniere, che lo differenzia da altri, come l'affidamento in prova ai servizi sociali, disciplinato dal menzionato articolo 47 di ordinamento penitenziario, sta nel momento della decisione sulla responsabilità penale, quindi della conseguente irrogazione della pena; infatti, la disposizione dell'istituto in esame precede la pronuncia sul merito invece di seguirla.

La *ratio* di questa forma di sospensione si riscontra quindi nel fatto che il chiaro impegno del minore ad un cambiamento, rende possibile non tanto una rinuncia all'esecuzione della pena, quanto piuttosto una rinuncia alla pronuncia stessa di una condanna e dunque alla prosecuzione del processo in sé.

L'istituto del *probation* consiste in una misura alternativa alla detenzione, volta quindi alla sospensione del procedimento sanzionatorio e nell'imposizione, durante tale periodo di sospensione, di prescrizioni tali da assicurare il recupero sociale del reo.²⁵⁰

In tale percorso il minore viene dunque affiancato da persone o enti volti ad adempiere alle funzioni di sostegno e controllo; tale istituto si conclude con una valutazione della prova e in caso di esito positivo con l'eventuale rinuncia alla punizione.

La sospensione ex articolo 28 si focalizza sullo sviluppo positivo del minore che ha commesso il reato, attivando una rete di sostegno costituita da risorse affettive, sociali, ma anche istituzionali; si ottiene così il risultato di evitare la condanna mediante una valutazione della condotta del reo che abbia dimostrato una notevole capacità di volersi impegnare in un progetto di vita risocializzante.

impartire prescrizioni dirette al riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.

Contro l'ordinanza possono ricorrere per Cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.

La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato. [Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo nella sentenza della Corte Costituzionale, 14 aprile 1995, n. 125]

La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.”

²⁵⁰ Sui presupposti della sospensione v., A. PULVIRENTI, *I presupposti applicativi del probation minorile*, in MESTITZ (a cura di), *La tutela del minore tra norme, psicologia ed etica*, Milano, 1997, p. 187 ss.

Il principale obiettivo di tale istituto risulta essere quindi quello di formulare un giudizio prognostico sul reinserimento sociale del minore, analizzandone la personalità e i comportamenti a seguito del compimento del reato.

La conseguenza diretta della sospensione del processo si concreta dunque in una messa alla prova del minore, una misura che costituisce valida alternativa alla sanzione detentiva, volta ad attuare uno degli obiettivi principali della giustizia minorile, ossia la rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale; ciò consente al minore stesso di evitare gli effetti dannosi che il processo penale porta inevitabilmente con sé.

Tale istituto poggia sulla tutela di esigenze imposte da normative internazionali, infatti, rispetta quanto sancito nelle regole di Pechino, in particolare si fa riferimento ai paragrafi 11 e 19, in cui si specifica l'importanza dei percorsi alternativi al procedimento penale²⁵¹.

Per quanto attiene il fondamento costituzionale dell'istituto della sospensione del processo con messa alla prova, si richiamano da una parte, gli articoli 27 comma 3 e 31 comma 2 della Costituzione, i quali evidenziano il compito del legislatore di individuare degli strumenti sanzionatori volti a favorire il recupero sociale del minore, avendo particolare riguardo alla sua condizione psicologica e di personalità *in fieri*, dall'altra, gli articoli 2 comma 2, 3 comma 2 e 4 comma 2 Cost., i quali fanno riferimento ad un pieno e completo sviluppo della persona e ad un adatto inserimento sociale.

²⁵¹ Regole di Pechino – Paragrafo 11 (Ricorso a misure extragiudiziarie): “Dovrebbe essere considerata l'opportunità, ove possibile, di trattare i casi dei giovani che delinquono senza ricorrere al processo formale da parte dell'autorità competente prevista dall'articolo 14, I comma.

La polizia, la procura o gli altri servizi che hanno in carico i casi di delinquenza giovanile avranno il potere di decidere tali casi a loro discrezione, senza ricorrere ai procedimenti formali, in conformità ai criteri fissati a questo scopo nei rispettivi sistemi giuridici, e anche ai principi contenuti in queste regole.

Il ricorso a misure extra-giudiziarie che implicano l'affidamento a servizi della comunità o ad altri, richiede il consenso del giovane o dei suoi genitori o tutore restando inteso che tale decisione di affidamento può essere soggetta a revisione da parte dell'autorità competente qualora ne sia fatta domanda.

Al fine di facilitare la soluzione discrezionale dei casi di giovani che delinquono, saranno compiuti sforzi per organizzare programmi comunitari, di sorveglianza e di orientamento per assicurare la restituzione dei beni e il risarcimento delle vittime.”; Paragrafo 19 (Ricorso estremo al collocamento in istituzione): “Il collocamento di un minore in una istituzione è sempre una misura da adottare in ultima istanza la cui durata deve essere la più breve possibile.”

Per il carattere essenzialmente processuale che viene attribuito a tale istituto, l'articolo 28 identifica una sorta di “sospensione impropria”, che apre una fase incidentale sviluppata davanti allo stesso giudice che l'ha disposta; rimane tuttavia una sospensione facoltativa, infatti, lo stesso articolo riporta la dicitura “*il giudice può disporla*”, una volta valutata la sussistenza di determinati presupposti.

Inoltre, la previsione del consenso dell'imputato, fa emergere una specie di natura contrattuale dell'istituto²⁵², non giuridico ma piuttosto etico-psicologico, tra minore e istituzioni, il quale inadempimento comporta la ripresa del giudizio penale²⁵³.

In sintesi, l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova può essere disposto in qualsiasi fase del procedimento, indipendentemente dal rito seguito, sulla base di attenta valutazione del comportamento del reo; può essere peraltro revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni delle prescrizioni imposte dal giudice, ai sensi del comma 5 dell'articolo 28 in commento.

A seguito, dunque, di violazione delle prescrizioni o di gravi e ripetute trasgressioni da parte del minore, la revoca dell'istituto comporterà la ripresa del normale corso del procedimento, da dove era stato sospeso.

La revoca verrà altresì ammessa in caso di compimento di altri fatti illeciti di apprezzabile gravità da parte del minore, durante il periodo in cui il procedimento è sospeso.

La sentenza 14 aprile 1995, n. 125 della Corte costituzionale dichiara l'incostituzionalità del quarto comma del medesimo articolo 28, in particolare nella parte in cui prevedeva che la sospensione non potesse essere disposta qualora l'imputato avesse chiesto giudizio abbreviato o immediato, inoltre traccia i caratteri essenziali dell'istituto statuendo che “*la sospensione del processo commessa alla prova, di cui agli articoli 28 e 29 delle disposizioni sul processo penale minorile, costituisce un istituto del tutto nuovo nel nostro ordinamento, in quanto, pur aggiungendosi ad altre analoghe ipotesi già esistenti, è caratterizzato dal fatto di*

²⁵² Sul consenso nella messa alla prova cfr., C. CESARI, *Art. 28. Sospensione del processo e messa alla prova*, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, Milano, 2009, p. 357- 358; M.G. BASCO, S. DE GENNARO, *La messa alla prova nel processo minorile*, Torino, 1997, p. 30.

²⁵³ C. CESARI, *Commento all'articolo 28. Sospensione del processo e messa alla prova*, in G. Giostra (a cura di), cit., pp. 317-322.

inserirsi, in via incidentale, in una fase (udienza preliminare o dibattimento) antecedente la pronuncia sulla reg giudicanda e di poter dar luogo, in caso di esito positivo della prova, ad una sentenza pienamente liberatoria”²⁵⁴.

Con particolare riferimento alla sospensione del processo, si specifica che lo stesso viene sospeso per un periodo non superiore a tre anni, in caso di reati che prevedono una pena superiore nel massimo a dodici anni di reclusione, ovvero per un periodo non superiore ad un anno, in caso di tutti gli altri reati; tale periodo di sospensione rende sospeso anche il decorso della prescrizione.

L'articolo 28 in commento stabilisce altresì come in questa procedura il giudice affidi il minore reo ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, che in collaborazione con i servizi locali, hanno il compito di svolgere opportune attività di osservazione e trattamento e sostegno, così come definite all'articolo 27 d.lgs. 272/1989.²⁵⁵

In materia è intervenuta la giurisprudenza ritenendo che il provvedimento di sospensione del processo e messa alla prova nel procedimento penale minorile che venga disposto senza che sul progetto di intervento sia stato consentito il contraddittorio, comporta nullità di ordine generale per violazione dei poteri del pubblico ministero di iniziativa nell'esercizio dell'azione penale, ovvero

²⁵⁴ Corte Costituzionale, 14 aprile 1995, n. 125 in <https://www.tribmin.reggiocalabria.giustizia.it/doc/GIURISPRUDENZA/Sentenza%20n.%20125%20del%205-14%20Aprile%201995.pdf>

²⁵⁵ Decreto legislativo 272/1989 – Art. 27: “Il giudice provvede a norma dell'art. 28, d.p.r. 448/1988, sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali.

Il progetto di intervento deve prevedere tra l'altro: a) le modalità di coinvolgimento del minore, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita, b) gli impegni specifici che il minore assume, c) le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale, d) le modalità di attuazione eventualmente dirette al riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa.

I servizi informano periodicamente il giudice dell'attività svolta e dell'evoluzione del caso, proponendo, ove lo ritengano necessario, modifiche al progetto, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di ripetute e gravi trasgressioni, la revoca del provvedimento di sospensione.

Il presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo e l'affidamento riceve le relazioni dei servizi e ha il potere, delegabile ad altro componente del collegio, di sentire, senza formalità di procedura, gli operatori e il minore.

Ai fini di quanto previsto dagli artt. 28, 5 co. e 29, d.p.r. 448/1988, i servizi presentano una relazione sul comportamento del minore e sull'evoluzione della sua personalità al presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo nonché al pubblico ministero, il quale può chiedere la fissazione dell'udienza prevista dall'art. 29, d.p.r. 448/1988.”

quantomeno nella sua prosecuzione, sul presupposto che l'esito positivo della prova comporta estinzione del reato²⁵⁶.

Come si diceva, per gravi e ripetute trasgressioni da parte del minore si riapre il procedimento penale, in questa ipotesi, il giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio, al compito di convocare le parti davanti a sé prima di disporre la revoca della sospensione del procedimento, ciò ai sensi di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza 28 gennaio 1991, n. 2110.

Per esito positivo della prova invece, il procedimento penale verrà dichiarato estinto e allo stesso modo anche gli effetti della pena.

Tale istituto, da una parte risulta particolarmente positivo per l'imputato, in quanto non è subordinato ad alcuni limiti previsti invece per altri benefici processuali, quali il perdono giudiziale, che necessita la non sussistenza di precedenti penali e giudiziari, ovvero la pronuncia di improcedibilità per irrilevanza del fatto, che richiede tenuità od occasionalità del comportamento delittuoso, essendo l'istituto in commento una mera *“prognosi di positiva evoluzione della personalità del soggetto”*²⁵⁷.

D'altra parte, risulta una misura discrezionale da parte del giudice, il quale è tenuto a valutare determinati elementi quali: il reato commesso, le modalità di attuazione, i motivi a delinquere, ovvero i precedenti penali del reo, così come la sua personalità, il carattere e ogni altro elemento utile per il giudizio.

Inoltre, la Corte di Cassazione, con sentenza 8 luglio 1992 n. 7848, precisa che il giudice di appello non può esercitare la facoltà di disporre sospensione del processo volta alla valutazione della personalità del minore, se non in sede di controllo della decisione del giudice di primo grado, che abbia per errore ho messo l'indagine sulla personalità del minore, imposta dall'articolo 9 D.P.R. 448/1988, rifiutando quindi la sospensione del processo con la messa alla prova dell'imputato.

Di conseguenza qualora venga a mancare la facoltà di disporre la messa alla prova nel corso del giudizio di primo grado e manchi quindi la deduzione dell'omissione come vizio della decisione di primo grado, la richiesta di

²⁵⁶ Cassazione Penale, Sez. IV, 3 novembre 1997, n. 9790.

²⁵⁷ Cassazione Penale, Sez. V, 29 luglio 1997, n. 1600.

sospensione del processo con relativa messa alla prova sarà inammissibile se formulata per la prima volta nel giudizio di appello.²⁵⁸

Come si diceva, l'istituto in commento si avvicina alla disciplina dell'affidamento in prova ai servizi sociali, prevista dall'articolo 47 di ordinamento penitenziario; tuttavia, se da una parte quest'ultimo prevede la sospensione esclusivamente dell'esecuzione della pena, la messa alla prova, ex articolo 28 D.P.R. 448/1988 sospende interamente il decorso del procedimento penale, ancora prima che si formi il giudicato.²⁵⁹

Per quanto attiene i presupposti di applicabilità dell'istituto della messa alla prova, in linea generale si considera la possibilità di disporla da parte del giudice quando lo stesso ritenga esperibile un tentativo di recupero del minore; tuttavia, si individuano precisamente presupposti di tipo oggettivo e soggettivo, che si riferiscono rispettivamente alla verifica di fatti e circostanze estranee alle condizioni personali dell'imputato e alla verifica di fatti e circostanze che invece abbiano collegamenti con tali condizioni personali.²⁶⁰

In primo luogo, si ritiene di primaria importanza l'accertamento della responsabilità penale, in quanto indispensabile per l'adozione di un provvedimento limitativo della libertà personale; a sostegno di ciò, la stessa interpretazione letterale dell'articolo 28 in commento per cui sussiste una previsione di diversa durata della sospensione a seconda della pena prevista per il reato.

Di contro, in presenza di cause di proscioglimento immediato, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale²⁶¹, ovvero presupposti per emettere sentenza conclusiva ex articoli 425 e 529 ss. codice di procedura penale, o ancora per dubbio sulla responsabilità penale o sussistenza di condizioni di procedibilità o

²⁵⁸ Cassazione Penale, Sez. II, 8 luglio 1992, n. 7848.

²⁵⁹ A. ANCESCHI, cit., pp. 102-107.

²⁶⁰ Cfr. F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, Milano, 2002, p. 483.

²⁶¹ Codice di procedura penale, Libro II, Titolo II – Art. 129 (Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità): “In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.

Quando ricorre una causa di estinzione del reato (150 ss. cp.) ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.”

di cause estintive di reato, la sospensione del processo con messa alla prova è preclusa.

Inoltre, l'istituto risulta precluso qualora sussistano presupposti per l'emanazione di un provvedimento di archiviazione, ovvero vi siano cause di non punibilità; mentre, nell'ipotesi di sussistenza dei presupposti per emettere sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, l'istituto della messa alla prova risulterà indispensabile per valutare gli elementi volti a stabilire se il fatto commesso sia rilevante o meno.

Per quanto concerne le ipotesi in cui sussistano le condizioni per disporre il perdono giudiziale, ex articolo 169 del codice penale²⁶², questo avrà la precedenza rispetto all'applicazione della sospensione con messa alla prova, in quanto lo stesso più favorevole, in linea con il principio che prevede la permanenza del minore nel circuito penale di durata più breve possibile; rispetto invece alla concessione della sospensione condizionale della pena, tale istituto è legato ad una sentenza di condanna, dunque in questo caso si predilige l'applicazione dell'articolo 28 D.P.R. 448/1988.

In relazione al novero di reati in relazione ai quali la messa alla prova risulta applicabile, non vi sono alcune limitazioni.²⁶³

Sebbene inizialmente questa situazione avesse prodotto non poche incertezze, la Corte costituzionale, con sentenza 412/1990, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'articolo 3 della Costituzione, quando gli articoli 28 e 30, in particolare nella parte in cui non

²⁶² Codice penale, Libro I, Titolo VI – Art. 169 (Perdono giudiziale per i minori di anni diciotto): “Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a €5, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal n.1 del primo capoverso dell'articolo 164.

Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta.”

²⁶³ Sul punto v., M.G. BASCO, S. DE GENNARO, *La messa alla prova nel processo penale minorile*, Torino, 1997, p. 66; G. BATTISTACCI, in G. FUMU, (coordinato da), *Le riforme complementari. Il nuovo processo minorile e l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario*, Padova, 1991, p. 37; S. LARIZZA, *Il diritto penale dei minori. Evoluzione e rischi di involuzione*, Padova, 2005, p. 255.

prevedevano che per i reati puniti con la pena dell'ergastolo, potesse sussistere l'applicazione della messa alla prova.

A seguito di tale pronuncia, il legislatore dell'epoca modifica il primo comma dell'articolo 28, di modo da aggiungere accanto alla reclusione anche la menzione esplicita dell'ergastolo, azione volta a evidenziare che il carattere della gravità del reato non è preclusivo per l'applicazione dell'istituto in commento.

Altre ipotesi di incompatibilità con l'applicazione dell'istituto della sospensione del processo e messa alla prova risultano evidenti per quanto concerne, da una parte, l'esistenza di misure cautelari in corso di esecuzione; infatti, in tale ipotesi il giudice si troverebbe a dover revocare la misura cautelare cui il minore è sottoposto, in presenza di elementi che giustifichino l'applicazione della sospensione.

Per contro invece, si ritiene che l'imputato già sottoposto all'affidamento in prova ex articolo 47 di ordinamento penitenziario, possa essere sottoposto anche alla misura a cui all'articolo 28 in commento, essendo possibile una sovrapposizione dei due istituti.

Analizzando ora i presupposti soggettivi per l'applicazione della sospensione del processo e la messa alla prova, in primo luogo emerge la personalità del minorenne.

Infatti, ai sensi del primo comma dell'articolo 28, la concessione dell'istituto avviene a fronte di un giudizio prognostico positivo sull'esito della prova, da parte del giudice, osservando ed analizzando la personalità del minore, dalla quale emerge una volontà di ravvedimento ed inoltre ritenendo che la commissione del fatto sia stata dovuta ad un disagio temporaneo del soggetto e non rappresenta il suo stile di vita.²⁶⁴

In relazione a questo momento centrale emerge quindi da una parte la valutazione della maturità del minore, che non è da far coincidere con l'imputabilità, ma piuttosto si intende la consapevolezza acquisita a seguito della commissione del fatto, che l'imputato dimostra di avere, cogliendo in modo responsabile il significato

²⁶⁴ Sul punto v., M. LOSANA, Sub *art. 29*, in CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate*, vol I, *Il processo minorile*, Torino, 1994, p. 318; A. GHIARA, *La messa alla prova nel processo penale minorile*, in *Giust.pen.*, 1991, p. 91; G. DI PAOLO, *Riflessioni sul tema di probation minorile*, in *Cass. Pen.,n. 1549*, 1992.

dell'istituto; dall'altra parte, la capacità di intendere e di volere si pone in evidenza come un requisito in assenza del quale, può rilevare un difetto di imputabilità e quindi sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere.²⁶⁵

Infine, requisito implicito per la disposizione dell'istituto è il consenso del minore, che emerge come una volontà dello stesso a sottoporsi al programma elaborato, ovvero come una disponibilità all'assoggettamento al programma stesso.²⁶⁶

Al riguardo si richiama l'articolo 27 delle disposizioni attuative, rubricato "Sospensione del processo e messa alla prova", dal quale emerge un'esplicita adesione dell'imputato alla prova, con il termine "assume", relativo agli impegni del progetto di prova.²⁶⁷

Per quanto attiene i precedenti penali dell'imputato gli stessi non rappresentano una preclusione alla sospensione del processo commessa alla prova, tuttavia, possono risultare oggetto di valutazione per quanto attiene il giudizio di adeguatezza della misura per il reinserimento sociale del minore.²⁶⁸

²⁶⁵ Sul punto cfr., M. BOUCHARD, *Processo penale minorile*, in *Digesto discipline penalistiche*, Torino, 1995, p. 152; P. GIANNINO, *Il processo penale minorile*, Padova, 1997, p. 235; E. LANZA, *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni*, Milano, 2003, p. 58.

²⁶⁶ Per approfondire v., A. PULVIRENTI, in A. PENNISI, *La giustizia penale minorile: formazione, devianza e processo*, Milano, 2004, p. 332; M.G. BASCO, S. DE GENNARO, cit., p. 31.

²⁶⁷ Disposizioni attuative – Art. 27 (Sospensione del processo e messa alla prova): "Il giudice provvede a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali.

Il progetto di intervento deve prevedere tra l'altro: a) le modalità di coinvolgimento del minorenni, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita; b) gli impegni specifici che il minorenni assume; c) le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale; d) le modalità di attuazione eventualmente diretta a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenni con la persona offesa.

I servizi informano periodicamente il giudice dell'attività svolta e dell'evoluzione del caso, proponendo, ove lo ritengano necessario, modifiche al progetto, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di ripetute e gravi trasgressioni, la revoca del provvedimento di sospensione.

Il presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo e l'affidamento riceve le relazioni dei servizi e ha il potere, delegabile ad altro componente del collegio, di sentire, senza formalità di procedura, gli operatori e il minorenni.

Ai fini di quanto previsto dagli articoli 28 comma 5 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, i servizi presentano una relazione sul comportamento del minorenni e sull'evoluzione della sua personalità al presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo nonché al pubblico ministero, il quale può chiedere la fissazione dell'udienza prevista dall'articolo 29 del medesimo decreto."

²⁶⁸ C. CESARI, *Commento all'art. 28. Sospensione del processo e messa alla prova*, in G. GIOSTRA (a cura di), cit., pp. 322-338; E. LANZA, *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni*, Milano, 2003, p. 59; S. LARIZZA, *Il diritto penale dei minori. Evoluzione e rischi di involuzione*, Padova, 2005, p. 259; L. PEPINO, *Sospensione del processo con messa alla prova*, in *Digesto discipline penalistiche*, Torino, 1997, p. 483.

Il secondo comma dell'articolo 28 dispone in sintesi che il minore autore di reato per poter beneficiare dell'istituto in questione debba attivarsi ad una conciliazione con la persona offesa dal reato.

Al riguardo si richiamano diversi articoli del codice penale, quali: l'articolo 165, che contempla la possibilità per il giudice di subordinare la sospensione condizionale a restituzioni e risarcimento del danno nonché all'eliminazione di “*conseguenze dannose o pericolose del reato*”; l'articolo 176, che subordina la concessione della liberazione condizionale “*all'adempimento di obbligazioni civili derivanti dal reato*”; l'articolo 179, che non permette la concessione della riabilitazione al condannato che “*non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle*”; o ancora, l'articolo 62, n.6 che sancisce una riduzione della pena per colui che ripara interamente il danno o si adopera “*spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato*”; infine l'articolo 47 della legge di ordinamento penitenziario prevede che il soggetto sottoposto ad affidamento in prova al servizio sociale si adoperi “*in quanto possibile in favore della vittima del suo reato*”.

Ruolo centrale in questo quadro è rivestito dai servizi della giustizia minorile, ai quali il soggetto viene affidato per portare a termine il progetto rieducativo.²⁶⁹

In particolare, i servizi sono tenuti ad aggiornare periodicamente il giudice sull'andamento della prova, ovvero a dare loro stessi valutazioni ed osservazioni circa i comportamenti del minorenne affidatogli.²⁷⁰

Al termine del periodo di prova è compito del servizio affidatario redigere una relazione conclusiva, auspicabilmente in collaborazione con il servizio dell'ente locale interessato, sull'intero percorso del minore, tenendo in considerazione il suo

²⁶⁹ Per approfondimenti sul progetto v., F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, Milano, 2002, p. 427; M.G. BASCO, S. DE GENNARO, *La messa alla prova nel processo minorile*, Torino, 1997, p. 20; P. GIANNINO, *Il processo penale minorile*, Padova, 1997, p. 236; S. DI NUOVO, G. GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, Milano, 2005, p. 365 ss.

²⁷⁰ M. COLAMUSSI, in A. MESTITZ, M. COLAMUSSI *Processo penale minorile: l'irrelevanza del fatto e la messa alla prova*, Bologna, 1997, p. 162.

comportamento e l'evoluzione della sua personalità, nonché dell'effetto della prova sulla sua personalità.²⁷¹

L'articolo 28 in commento non specifica la durata minima della prova, precisando tuttavia che la durata massima della stessa può variare da un anno a tre anni, a seconda della gravità del reato per cui si procede.

È disposta infatti, messa alla prova di durata in un massimo di tre anni per i reati per cui è prescritta la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni, mentre, è prevista quella di durata di massimo un anno per tutti gli altri reati.²⁷²

Non vi sono indicazioni specifiche circa le modalità di calcolo della pena edittale; quindi, si ritiene applicabile per analogia il disposto dell'articolo 19 comma 5 dello stesso decreto 448/1988, il quale a sua volta richiama i criteri dell'articolo 278 del codice di procedura penale, ai quali necessariamente si aggiunge la diminuzione della minore età, in ossequio del principio del *favor minoris*.²⁷³

Come si diceva, l'obiettivo fondamentale della messa alla prova è il suo esito positivo, qualora lo stesso venga raggiunto il giudice è tenuto a procedere in un'apposita udienza per accertarlo, a seguito di ciò si avrà estinzione del reato.²⁷⁴

La disciplina della dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova è contenuta nell'articolo 29 D.P.R. 448/1988, il quale sancisce che il giudice, per valutare il risultato della prova, dovrà prendere in considerazione il dato oggettivo del comportamento del minorenne e la componente soggettiva di evoluzione della sua personalità.²⁷⁵

²⁷¹ S. DI NUOVO, G. GRASSO, cit., pp. 365-382.

²⁷² Cfr. P. GIANNINO, *Il processo penale minorile*, Padova, 1997, p. 242.

²⁷³ C. CESARI, *Commento all'art. 28. Sospensione del processo e messa alla prova*, cit., pp. 362-368.

²⁷⁴ Sul giudizio prognostico di esito positivo della prova, v., M. COLAMUSSI, in A. MESTITZ, M. COLAMUSSI *Processo penale minorile: l'irrelevanza del fatto e la messa alla prova*, Bologna, 1997, p. 127; R. RICCIOTTI, *La giustizia penale minorile*, Padova, 2001, p. 59.

²⁷⁵ D.P.R. 448/1988 – Art. 29 (Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova): “Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33.”

Rileva dunque al fine di tale valutazione, da una parte la condotta dell'imputato nel corso di tutta la prova e dall'altra, il cambiamento o meno verso una risocializzazione e una responsabilizzazione.²⁷⁶

Fondamentale anche in questo passaggio risulta essere l'attività di collaborazione del servizio sociale, tenuto a monitorare l'andamento del minore e ad assisterlo nel corso del suo cambiamento evolutivo.

D'altra parte, invece, l'esito negativo della prova si otterrà quando il minore non abbia avviato un processo di effettivo cambiamento, per dimostrare questa conclusione il giudice farà riferimento ad indici, quali: la trasgressione degli impegni assunti, ovvero la commissione di ulteriori gravi delitti, così come l'interruzione di ogni collaborazione con i servizi sociali, il disinteresse per la propria condizione e per gli impegni previsti nel progetto di intervento.²⁷⁷

Una volta valutato l'esito della prova, che avviene in una nuova udienza fissata appositamente dal giudice, si distinguerà tra l'esito positivo, dichiarando di conseguenza l'estinzione del reato con sentenza di non luogo a procedere, se pronunciata in udienza preliminare, ovvero di non doversi procedere, se pronunciata in dibattimento; l'esito negativo della prova, comporterà che il processo ricominci dal punto in cui si era arrestato.²⁷⁸

2. Gli ulteriori istituti sostanziali e processuali a favore del minore reo: il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena e l'irrelevanza del fatto

A conclusione della trattazione sulla figura del minore imputabile, si ritiene necessario fare menzione di tre ulteriori fondamentali istituti, quali: il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena e l'irrelevanza del fatto.

In primo luogo, con riferimento al beneficio del perdono giudiziale, disciplinato dall'articolo 169 del Codice penale, si statuisce che lo stesso

²⁷⁶ Cfr. R. RICCIOTTI, *La giustizia penale minorile*, Padova, 2001, p. 62; LANZA, *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenne*, Milano, 2003, p. 73.

²⁷⁷ Sull'esito negativo della prova v., S. DINUOVO, G. GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, Milano, 2005, p.385.

²⁷⁸ C. Cesari, *Commento all'articolo 29. Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova*, in G. Giostra (a cura di), cit., pp. 373-390.

rappresenta una causa di estinzione del reato, un'esimente generale a favore di imputati minorenni, introdotta dal legislatore del 1930 in una prospettiva di allontanamento dalle strutture detentive per i soggetti minori di età che avessero commesso un fatto di lieve entità e presumibilmente occasionale.²⁷⁹

Il beneficio in commento è previsto esclusivamente per i minori, la disciplina risulta quindi preclusa agli adulti e prevede diversi presupposti di applicabilità.

Il primo presupposto consiste nell'accertamento della responsabilità dell'imputato, ossia sulla sussistenza di elementi sufficienti tali da pronunciare rinvio a giudizio o condanna; risulta inoltre necessaria la sussistenza delle condizioni oggettive di operatività dell'istituto.

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 169 già richiamato, il perdono giudiziale non potrà essere concesso più di una volta; lo stesso articolo prevede poi limiti soggettivi all'operatività dell'istituto: è infatti necessario che il minore non abbia precedenti condanne a pene detentive per delitti, anche nell'ipotesi in cui sia intervenuta la riabilitazione; inoltre, il soggetto non deve essere un delinquente o un contravventore abituale o professionale.²⁸⁰

Al riguardo è intervenuta la Corte costituzionale stabilendo in primo luogo che il beneficio possa essere applicato anche ad altri reati, legati dal vincolo della continuità con quello per cui è stato disposto in via principale, in secondo luogo, prevede la possibilità di concedere nuovamente il perdono giudiziale per un altro reato, commesso anteriormente al provvedimento che ha disposto il perdono

²⁷⁹ Codice penale, Libro I, Titolo VI – Art.169 (Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto): “Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a €5, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal n.1 del primo capoverso dell'articolo 164.

Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta.”

²⁸⁰Per approfondire v., R. DOLCE, *Perdono giudiziale*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1982, p. 995; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2012, p. 388; S. LARIZZA, *La risposta istituzionale “classica” alla criminalità minorile*, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, Milano, 2011, p. 226.

giudiziale, nel caso in cui la pena, se cumulata con quella per la quale è stato disposto il beneficio, non superi i limiti di applicabilità dello stesso.²⁸¹

Il giudizio prognostico di astensione dal compimento di reati, previsto al primo comma dell'articolo in commento, dovrà essere condotto dal giudice tenendo conto delle circostanze cui all'articolo 133 del Codice penale.

Anche in questo caso assumeranno rilievo gli accertamenti sulla personalità del minore, di cui si è ampiamente trattato in precedenza.

In materia si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, che con sentenza 2 giugno 1977 n. 2633, stabilisce che il perdono giudiziale sia di fatto una pronuncia irrevocabile di proscioglimento in luogo della condanna, la quale può conseguire anche all'affermazione di colpevolezza, a carattere definitivamente e pienamente liberatorio.²⁸²

Ai sensi dell'articolo 169, qualora per il reato commesso la legge stabilisca una pena restrittiva della libertà personale inferiore nel massimo a due anni ovvero pena pecuniaria non superiore nel massimo a 5 euro, anche se congiunte tra loro, il giudice potrà astenersi dall'esercizio dell'azione penale, presumendo, come si diceva, che il soggetto si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Per quanto attiene tali limiti si distinguono tra limiti di natura oggettiva e soggettiva: con riguardo ai primi, ci si riferisce a quelli inerenti i limiti di pena per il reato in esame, la pena della reclusione o dell'arresto prevista per il reato non dovrà essere superiore nel massimo a due anni; mentre, con riguardo alla pena pecuniaria, se da una parte l'articolo 169, come si diceva, prevede un limite di 5 euro, il vero valore a cui fare riferimento dovrà ritenersi quello contenuto nell'articolo 19 r.d.l. 1404/1934, convertito con l. 27 maggio 1935 n. 835, come modificato dall'articolo 112, l. 689/1981, pari a 1549 euro.

Di qui se ne deducono i limiti di pena applicabili al beneficio in esame, quindi: due anni di pena restrittiva della libertà personale e 1549 euro di pena pecuniaria.

²⁸¹ Nel primo senso, Corte Costituzionale 5 luglio 1973 n. 108 in <https://giurcost.org/decisioni/1973/0108s-73.html>; nel secondo senso, Corte Costituzionale 7 luglio 1976 n.154 in <https://giurcost.org/decisioni/1976/0154s-76.html>

²⁸² Cassazione Penale, Sez. II, 2 giugno 1977, n. 2633.

Per quanto attiene i requisiti soggettivi di applicabilità del beneficio si fa riferimento alla valutazione dei criteri previsti dall'articolo 133 del Codice penale e alla previsione della mancata commissione di reati, da parte del minore.²⁸³

Sede naturale per la concessione del perdono giudiziale è la fase dell'udienza preliminare, ma può essere disposto anche dal giudice dibattimentale, attraverso sentenza definitiva del procedimento.

L'istituto del perdono giudiziale si lega a quello della sospensione condizionale della pena, in quanto entrambi sono basati su un giudizio prognostico di futuro comportamento positivo del reo.

Il giudice si troverà infatti a poter scegliere se applicare l'uno o l'altro in ragione delle diverse finalità dei due benefici e di conseguenza dei differenti effetti che ognuno produce: infatti, se da una parte nel perdono giudiziale l'estinzione del reato seguirà subito alla irrevocabilità della sentenza, dall'altra parte nella sospensione condizionale questo effetto sarà differito nel tempo, subordinato poi alla previsione di determinate condizioni imposte dalla legge.²⁸⁴

Il secondo istituto che viene in rilievo, come si diceva, tra quelli a favore del minore reo è la sospensione condizionale della pena, la stessa costituisce una particolare forma di beneficio, che consiste, per i minori così come per gli adulti, nella possibilità che il giudice ordini la sospensione dell'esecuzione, sulla base di circostanze indicate all'articolo 133 del Codice penale, per cui si presume che il reo si asterrà dal commettere nuovi reati, le stesse su cui si basa il perdono giudiziale.²⁸⁵

Tuttavia, a differenza del perdono giudiziale la sospensione condizionale della pena può essere disposta solo in sede di definizione del processo, nell'impossibilità di procedervi in una fase antecedente.

²⁸³ A. ANCESCHI, cit., pp. 94-98.

²⁸⁴ G. PANEBIANCO, *Il minore reo*, in A. PENNISI (a cura di), cit., pp. 160-163.

²⁸⁵ Codice penale, Libro I, Titolo V – Art. 133 (Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena): “nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e ogni altra modalità dell'azione; b) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; c) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.”

Per quanto attiene la giustizia minorile, tale beneficio potrà essere applicato quando al soggetto venga inflitta una pena, restrittiva della libertà personale, non superiore a tre anni, o pena pecuniaria, la quale sola o congiunta a quella detentiva, seguendo i criteri del ragguglio ai sensi dell'articolo 135 del Codice penale²⁸⁶, sia equivalente alla pena restrittiva di libertà personale non superiore nel complesso a tre anni.

Ulteriori differenze distinguono la sospensione condizionale della pena dal perdono giudiziale; infatti, se da una parte, il limite di pena previsto per l'applicazione della prima è di tre anni, quello per la seconda è di due, dall'altra parte, tale richiamato limite in caso della sospensione condizionale della pena si riferisce alla pena concretamente irrogabile, mentre nel perdono giudiziale alla pena edittale massima prevista per il reato per cui si procede.

In sintesi l'istituto della sospensione condizionale della pena si applicherà, con riguardo all'ambito della giustizia minorile, nelle ipotesi in cui sia prevista la sola pena detentiva, inferiore a tre anni; ovvero nei casi in cui sia prevista solo la pena pecuniaria, che raggugliata ai sensi dell'articolo 135 del codice penale, risulti inferiore a tre anni; quando sia prevista una pena detentiva congiunta a pena pecuniaria e che a seguito di ragguglio e unificazione delle stesse risultino nel complesso inferiori a tre anni; in ultimo, nelle ipotesi in cui sia prevista una pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, quando solo quella detentiva risulti inferiore a tre anni, tuttavia, in questi casi la pena pecuniaria sarà scontata integralmente, conseguenza del fatto che la sospensione condizionale della pena verrà applicata alla sola pena detentiva.²⁸⁷

Per quanto attiene la durata della misura, la stessa può avere una durata dai due ai cinque anni, differenziando a seconda che si tratti di pena rispettivamente per una contravvenzione o per un delitto; l'istituto risulta applicabile anche alle pene

²⁸⁶ Codice penale, Libro I, Titolo V – Art. 135 (Ragguglio fra pene pecuniarie e pene detentive): “Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.”

²⁸⁷ Sul punto v., T. PADOVANI, *Art. 163 – Sospensione condizionale della pena*, in M. ROMANO, G. GRASSO, T. PADOVANI, *Commentario sistematico del codice penale*, Milano, 2011, p. 151; A. MARTINI, *La pena sospesa*, Torino, 2001, *passim.*; F. GIUNTA, *Sospensione condizionale della pena*, in *Enc. Dir.*, vol. XLIII, Milano, 1990, p. 87 ss.

accessorie, impedendo l'applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza, che non siano la confisca.

La disposizione del beneficio in commento può essere inoltre condizionata alla prestazione di determinati adempimenti, così come prescrive l'articolo 165 del Codice penale.²⁸⁸

Per quanto attiene all'estinzione del reato, ai sensi degli articoli 166 e 167 del Codice penale, ciò avviene qualora nel termine previsto dalla legge il condannato non commetta un reato della stessa indole, adempiendo inoltre agli obblighi imposti dal giudice.²⁸⁹

L'articolo 164 del Codice penale sancisce che la sospensione condizionale della pena non può essere applicata a chi ha riportato una precedente condanna per delitto, qualora sia intervenuta riabilitazione; al delinquente o contravventore abituale o professionale; nei casi in cui si deve applicare una misura di sicurezza personale; ovvero che la sospensione condizionale della pena non può essere applicata più di una volta, fatta eccezione per i casi in cui la pena da infliggere, cumulata con quella già irrogata, non superi i limiti di pena previsti dall'articolo 163 del Codice penale.²⁹⁰

L'ultimo istituto che si richiama in questa sede è quello di irrilevanza del fatto, la cui finalità è permettere la rapida fuoriuscita dal circuito penale del minore

²⁸⁸ Codice penale, Libro I, Titolo VI – Art. 165 (Obblighi del condannato): “La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente. [...] Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti. [...]”

²⁸⁹ Codice penale, Libro I, Titolo VI – Art. 166 (Effetti della sospensione): “La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie. [...] La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né di impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.”; Art. 167 (Estinzione del reato): “se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, ed adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto. In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene.”

²⁹⁰ A. ANCESCHI, cit., pp. 98-100.

nell'ipotesi in cui il fatto illecito ascrittogli appaia privo di una particolare valenza criminosa.

L'irrelevanza del fatto è disciplinata all'interno del D.P.R. 448/1988 all'articolo 27, che ne specifica funzioni e finalità principali.²⁹¹

In particolare, l'articolo in commento soddisfa due esigenze principali: deflazione e minima offensività del processo penale; in tal modo permette una conciliazione tra principio di adeguatezza del processo alla personalità del minore e principio di proporzionalità tra condotta criminosa e la reazione istituzionale che ad essa consegue, perseguendo il principale obiettivo di rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale.²⁹²

In presenza di tre condizioni è possibile procedere a proscioglimento per irrilevanza del fatto, ci si riferisce alla tenuità del fatto, all'occasionalità del comportamento e al pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento potrebbe recare alle esigenze educative del minore; tali condizioni dovranno ricorrere congiuntamente al fine dell'applicazione dell'istituto.²⁹³

Per quanto attiene il presupposto della tenuità del fatto, dovrà in primo luogo trattarsi di un fatto di reato comprensivo di elemento oggettivo e soggettivo, da

²⁹¹ D.P.R. 448/1988 – Art. 27 (Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto): “Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto o l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minore.”

Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minore e l'esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza alla restituzione degli atti al pubblico ministero.

Contro la sentenza possono proporre appello il minore e il procuratore generale presso la Corte di appello. La Corte di appello decide con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1.”

²⁹² Per approfondimenti v., L. CARACENI, *Processo penale minorile*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 2000, p. 1035; M. COLAMUSSI in A. MESTITZ, M. COLAMUSSI *Processo penale minorile: l'irrilevanza del fatto e la messa alla prova*, Bologna, 1997, p. 86; M.G. COPPETTA, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, Milano, 2002, p. 442; L. PEPINO in M. CHIAVARIO (a cura di), *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il procedimento minorile*, Torino, 1994, p. 280.

²⁹³ Sul punto v., L. CARACENI, *Processo penale minorile*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 2000, p. 1035; F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, Milano, 2002, p. 358; M. LOSANA in *Codice di procedura penale minorile commentato*, a cura di P. PAZÈ, Roma, 1989, p. 184.

considerarsi tenue, quindi compiuto d'impulso o sotto la spinta di uno stato passionale, ovvero connotato da colpa lieve.²⁹⁴

Si noti come la norma non menziona il danno, dunque un fatto di tenue entità può sussistere anche in presenza di un danno rilevante; la valutazione della tenuità del fatto sarà svolta secondo i criteri, utilizzati anche per i due precedenti istituti, elencati all'articolo 133 del Codice penale.

Il giudice è tenuto a compiere una valutazione circa le condizioni e le risorse personali, familiari, ma anche sociali e ambientali del minore; potrà essere inoltre oggetto di valutazione il modo in cui il fatto criminoso è stato posto in essere e quindi vissuto dalla persona offesa, o come il reo si è posto nei confronti della vittima.

A tal proposito non risulta trascurabile la capacità a delinquere del minore, dalla quale può essere desunta una positiva prognosi di non recidiva.

Con riguardo alla seconda condizione, l'occasionalità del comportamento, si afferma che per occasionale è da intendersi una condotta che non risulta ripetuta nel tempo uguale a sé stessa, il riferimento è quindi ad un'accezione strettamente cronologica del termine.²⁹⁵

Tuttavia, è bene notare che per occasionalità non si intende necessariamente unicità o episodicità, quanto piuttosto una condotta non soggetta a reiterazione abituale o sistematica.

Tale requisito risulta essere riferito non tanto al fatto quanto al comportamento, privilegiando una prospettiva psicologica, indagando attentamente l'atteggiamento del soggetto agente.

²⁹⁴ Cfr., P. GIANNINO, *Il processo penale minorile*, Padova, 1997, p. 226; M. COLAMUSSI in A. MESTITZ, M. COLAMUSSI *Processo penale minorile: l'irrelevanza del fatto e la messa alla prova*, Bologna, 1997, p. 90; S. DI NUOVO, G. GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, Milano, 2005, p. 318; F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, Milano, 2002, p. 368.

²⁹⁵In merito all'occasionalità del fatto v., M. LOSANA in *Codice di procedura penale minorile commentato*, a cura di P. PAZÈ, Roma, 1989, p. 184; M. BOUCHARD, *Processo penale minorile*, in *Digesto discipline penalistiche*, Torino, 1995, p. 153.

L'ultima condizione affinché possa essere pronunciata la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, come si diceva, è il pregiudizio per le esigenze educative del minore.²⁹⁶

Questa è definita una condizione soggettiva, viene individuata nella particolare esigenza di prevenzione e protezione del minore, nei confronti del quale la prosecuzione del procedimento penale comporterebbe più svantaggi che vantaggi a livello di consapevolezza personale e di risocializzazione.²⁹⁷

Valutata la sussistenza di tali presupposti, il giudice minorile potrà chiedere l'improcedibilità per irrilevanza del fatto, la quale verrà dichiarata, in sintesi, per mancanza di un'apprezzabile lesione al bene giuridico tutelato dalla norma penale; quindi, quando tale lesione risulti quantitativamente inferiore a livello minimo di offensività meritevole di sanzione.

Si aggiunge che, al fine di procedere con la declaratoria di irrilevanza del fatto, si ritiene presupposto l'accertamento della responsabilità dell'imputato, al quale il reato si ascrive.²⁹⁸

Viene in rilievo, in materia, una distinzione a seconda del momento in cui si pronuncia declaratoria giudiziale di irrilevanza del fatto, tra sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale, ovvero sentenza di non doversi procedere, ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale.

A seguito di pronuncia della Corte costituzionale n. 149 del 9 maggio 2003, si dichiara l'incostituzionalità dell'articolo 27 D.P.R. 448/1988 nella parte in cui prevedeva che la declaratoria di irrilevanza del fatto potesse essere pronunciata solo nella fase delle indagini preliminari, nell'udienza preliminare e nei riti speciali dibattimentali. Da ciò ne consegue che la declaratoria giudiziale relativa all'irrilevanza del fatto possa essere pronunciata in qualsiasi fase del giudizio.

²⁹⁶ V., S. DI NUOVO, G. GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, Milano, 2005, p. 316; R. RICCIOTTI, *La giustizia penale minorile*, Padova, 2001, p. 51.

²⁹⁷ C. CESARI, *Commento all'articolo 27. Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto*, in G. GIOSTRA (a cura di), cit., pp. 272-296.

²⁹⁸ Sull'accertamento della responsabilità v., M.G. COPPETTA, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, Milano, 2002, p. 446; S. DI NUOVO, G. GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, Milano, 2005, p. 323; V. PATANÈ, *L'individualizzazione del processo penale minorile: confronto con il sistema inglese*, Milano, 1999, p.152.

L'istituto in commento presuppone una valutazione discrezionale da parte del giudice, il quale dovrà valutare l'oggettiva irrilevanza del fatto e le esigenze educative del minore; essendo poi lo stesso un istituto particolarmente favorevole, dovrà ritenersi applicabile a quei reati ritenuti dall'ordinamento meno gravi, rispetto ad esempio a quelli per i quali è prevista l'applicazione del perdono giudiziale, dunque per quei reati per cui è prevista una pena inferiore nel massimo a due anni di pena detentiva o ad una pena pecuniaria ad essa ragguagliata.

L'istituto in questione praticamente risulta coincidente con quello previsto all'articolo 34 d.lgs. 274/2000 in materia di reati di competenza del giudice di pace, per particolare tenuità del fatto; le norme risultano formulate in modo analogo; tuttavia, con riguardo ai reati di competenza del giudice di pace si richiede necessariamente il consenso o quantomeno la non opposizione della persona offesa.²⁹⁹

CAPITOLO III

I provvedimenti coercitivi verso i minori e le prospettive risocializzanti

1. Le misure precautelari: quadro introduttivo

I provvedimenti concernenti le limitazioni della libertà personale del minore sono inseriti all'interno del D.P.R. 448/1988 nel capo II, il quale statuisce la possibilità di adottarli nel corso delle indagini preliminari.

Il sistema che si costituisce è delineato da canoni che riconoscono il disvalore che l'applicazione di queste misure può comportare al soggetto cui vengono applicate; in considerazione di ciò, si evidenziano i principi cardine del sistema, quali: il ricorso a misure limitative della libertà personale, ed in particolare a quelle di natura custodiale, come *ultima ratio*; l'applicazione, in ogni caso, facoltativa delle misure in questione, stabilendo il ripudio di meccanismi che ne impongano il ricorso in forma obbligatoria; evitare che vengano interrotti i processi educativi in atto, compromessi da un'eventuale applicazione delle misure stesse.

²⁹⁹ A. ANCeschi, cit., pp. 100-102.

Nel novero delle misure contemplate all'interno del citato decreto sono comprese, da una parte, le misure c.d. precautelari, quindi, arresto, fermo e accompagnamento a seguito di flagranza, dall'altra, le misure cautelari.

Con riferimento alle prime, le stesse si ritengono sempre facoltative, chiaramente basate sui canoni sopra riportati ed ammissibili nelle ipotesi di reati di una certa gravità, che tuttavia, contemplano soglie edittali particolarmente elevate, a differenza di quanto previsto per gli adulti.³⁰⁰

Ai sensi dell'articolo 16 D.P.R. 448/1988, la misura dell'arresto è consentita solo con riferimento ai delitti per i quali, a norma dell'articolo 23 dello stesso decreto, può essere disposta la custodia cautelare, quindi per i delitti non colposi punibili con l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel massimo a nove anni, ovvero per alcune gravi fattispecie tassativamente elencate.³⁰¹

La misura è sempre facoltativa e presuppone lo stato di flagranza, o quasi flagranza, come disposto dal primo comma dell'articolo 16.³⁰²

Il potere discrezionale di disporre l'arresto va esercitato tenendo conto di tre parametri indicati dal terzo comma dello stesso articolo in commento, ossia: gravità del fatto, tale da intendersi la condotta tenuta in concreto; l'età del minore e la sua personalità.³⁰³

In considerazione di ciò, emerge in primo luogo, che la facoltà di disporre l'arresto sia piuttosto, come si diceva, l'applicazione di un potere discrezionale in quanto, in presenza delle condizioni stabilite dalla legge, gli organi procedenti non possono omettere il provvedimento; in secondo luogo, rispetto alla disciplina che si applica agli imputati adulti, si evidenzia la superiorità del limite previsto

³⁰⁰ A. CAMON, *ET AL.*, cit., p. 1001; sul punto v., A. PRESUTTI, *Le limitazioni della libertà personale*, in *Diritto e procedura penale minorile*, a cura di E. PALERMO FABRIS e A. PRESUTTI, Milano, 2011, p. 122; A. TASSI, *Spunti critici in tema di misure precautelari minorili*, in *Le limitazioni alla libertà personale del minore imputato*, a cura di C. CESARI, Milano, 2012, p. 12 ss.

³⁰¹ D.P.R. 448/1988 – Art. 16 (Arresto in flagranza): “Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare.

[Il secondo comma è stato soppresso dall'articolo 36 lett.a d.lgs.14 gennaio 1991, n. 12]

Nell'avvalersi della facoltà prevista dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto nonché dell'età e della personalità del minorenne.”

³⁰² Sull'attitudine criminosa del minorenne, v., F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, Milano, 2002, p. 276; G. LATTI, *L'attività d'indagine sui minori*, Torino, 2001, p. 43 ss.

³⁰³ Cfr. A. PRESUTTI, *Le limitazioni della libertà personale*, cit., p. 107;

dall'articolo 16 primo comma, mediante rinvio all'articolo 23 dello stesso decreto, in funzione di stabilire per quali reati possa essere consentita la misura dell'arresto.

Per quanto concerne i presupposti di applicazione della misura³⁰⁴, lo stato di flagranza va inteso nella nozione che dello stesso viene fornita all'articolo 382 del codice di procedura penale, individuato quindi, da una parte, nell'accezione di flagranza in senso stretto, come l'atto della commissione del reato, ovvero nella sua accezione di quasi flagranza, per quella situazione nella quale il soggetto che si ritiene responsabile venga inseguito in un tempo subito successivo al fatto, ovvero sorpreso con cose o tracce dalle quali si possa evincere l'avvenuta commissione del reato immediatamente prima.³⁰⁵

Inoltre, nel procedimento a carico di minorenni sussiste la condizione negativa, ai sensi dell'articolo 385 del codice di procedura penale, per la quale non deve ricorrere una causa di giustificazione, nel caso concreto, quale adempimento di un dovere o esercizio di una facoltà legittima ovvero una causa di non punibilità.³⁰⁶

Come si diceva, l'arresto è consentito per i delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni,³⁰⁷ ovvero per un elenco di delitti indirettamente individuati, mediante il richiamo all'articolo 380 comma 2, lettere *e, f, g, h* codice di procedura penale, che vi aggiunge il delitto di violenza carnale.³⁰⁸

³⁰⁴ Sul punto v., F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, Milano, 2002, p. 336; A. TASSI, *Commento all'articolo 16. Arresto in flagranza*, in G. GIOSTRA (a cura di), cit., p. 156; G. LATTI, *L'attività d'indagine sui minori*, Torino, 2001, p. 56; S. DI NUOVO, G. GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, Milano, 2005, pp. 401-402.; S. CUTRONA, *Art. 16 – Arresto in flagranza. Commento*, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. I. Il processo minorile*, Torino, 1994, p. 177.

³⁰⁵ Codice di procedura penale, Libro V, Titolo VI – Art. 382 (Stato di flagranza): “È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.”

³⁰⁶ Codice di procedura penale, Libro V, Titolo VI – Art. 385 (Divieto di arresto e fermo in determinate circostanze): “L'arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità.”

³⁰⁷ Sul punto v., S. GIAMBRUNO, *Il processo penale minorile*, Padova, 2003, pp. 61-62; S. CUTRONA, *Art. 16 – Arresto in flagranza. Commento*, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. I. Il processo minorile*, Torino, 1994, pp. 175-176.

³⁰⁸ Codice di procedura penale, Libro V, Titolo VI – Art. 380 comma 2 lett. *e, f, g, h*: “Anche fuori dai casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: [...]; e)

Per quanto concerne il reato di furto, ex articolo 380 comma 2 lett. *e* c.p.p., cui richiamo è operato dall'articolo 23 D.P.R. 448/1988, risulta interessante ripercorrere le tappe fondamentali che hanno condotto ad una pronuncia della Corte costituzionale circa l'applicabilità di tale articolo.

Inizialmente, la previsione del reato di furto in commento consentiva l'arresto di minore nelle ipotesi aggravate previste dallo stesso articolo, quindi furto in abitazione e furto con strappo; tuttavia, a seguito dell'introduzione della legge 128/2001, le due ipotesi di reato furono fatte confluire in una fattispecie autonoma delineata dall'articolo 624-*bis* del codice penale, rubricato per l'appunto "Furto in abitazione e furto con strappo"³⁰⁹, aggiungendo peraltro la lettera *e-bis* nell'articolo 380 comma 2 c.p.p.

L'articolo 23, non essendo stato integrato a seguito della legge del 2001, continuava a richiamare esclusivamente la lettera *e* dell'articolo 380 comma 2, quindi ad oggi il furto in abitazione o con strappo non risulta formalmente incluso nella disciplina minorile nelle ipotesi per le quali si ammette l'arresto in flagranza.

Opinioni contrastanti al riguardo vedono da un lato chi³¹⁰ propende per l'opinione in base alla quale il continuo richiamo dell'articolo 380 comma 2 lett. *e* c.p.p. all'articolo 625 comma 1 n.2 c.p.³¹¹, quindi fatto compiuto con violenza sulle

delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art.4 della L. 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7 *bis*), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del codice penale; g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, concessione, detenzione e porto in luogo pubblico, ho aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art.2, terzo comma della L. 18 aprile 1975 n. 110; h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo."

³⁰⁹ Codice penale, Libro II, Titolo XIII – Art. 624 *bis* (Furto in abitazione e furto con strappo): "chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. [...]"

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 *bis*, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti."

³¹⁰ N. VENTURA, *Diritto penale e procedura*, 2003, pp. 1136-1141.

³¹¹ Codice penale, Libro II, Titolo XIII – Art. 625 comma 1 n.2: "La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 e della reclusione da due a sei anni e della multa da €927 a €1.500: [...]; 2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento; [...]"

cose ovvero avvalendosi di qualsiasi mezzo fraudolento, fattispecie asseritamente comprensiva delle condotte cui all'articolo 624-*bis* comma 3 c.p., sancisce la natura recettizia del rinvio all'articolo 380 comma 2 lett. *e* c.p.p., ammettendo quindi l'arresto in flagranza del minore, sebbene manchi il riferimento esplicito alla lettera *e-bis*.

Di altra opinione chi³¹² invece sostiene la tesi per la quale l'arresto in flagranza non è ammesso in base al principio di tassatività delle limitazioni della libertà personale, che si desume dall'articolo 13 della Costituzione³¹³; inoltre, il fatto stesso che la legge del 2001 abbia introdotto una autonoma figura di reato, trasformando quelle che erano circostanze aggravanti in elementi costitutivi di una distinta figura di reato, rende necessario un espresso rinvio a quest'ultima.³¹⁴

In materia si è espressa la Corte costituzionale, con ordinanza 137/2003, statuendo che è compito del legislatore individuare le ipotesi tassative per le quali è consentito adottare misure custodiali; quindi, deducendo che la nuova disciplina non si pone in contrasto con le norme costituzionali da cui possa essere desunta la necessità di prevedere l'adozione di una misura custodiale.³¹⁵

Per quanto concerne il computo della pena, vengono seguite le disposizioni cui all'articolo 379 del codice di procedura penale, che rimanda all'articolo 278 codice di procedura penale; si individuano quindi gli stessi criteri che operano per

³¹² C. BONZANO, in G. SPANGHER, coordinato da, *Le nuove norme sulla tutela della sicurezza dei cittadini (c.d. "Pacchetto sicurezza")*, Milano, 2001, p. 185; A. GRASSI, *Giust. Pen.* 2001, III, p. 736; S. BUZZELLI, *C. pen.* 2006, p. 1857 s.

³¹³ Costituzione Italiana, Parte I, Titolo I (Rapporti civili) – Art. 13: “La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.”

³¹⁴ Per un'analisi comparata delle due opinioni v., A. PRESUTTI in E. PALERMO FABRIS e A. PRESUTTI, *Trattato di diritto di famiglia*, in *Diritto e procedura penale minorile*, Milano, 2002, p. 369.

³¹⁵ Corte Cost., ordinanza n. 137/2003 in <https://giurcost.org/decisioni/2003/0137o-03.html>

l'applicazione della misura nei confronti degli adulti, tuttavia tenendo sempre in considerazione la diminuzione della minore età.³¹⁶

In particolare, si ritiene necessaria l'attenzione alle modalità consumative del reato, quindi si valuta in primo luogo la gravità del reato, secondo i criteri cui all'articolo 133 c.p., per poi valutare la pericolosità del soggetto, desunta dalla personalità e dalle circostanze del fatto, ai sensi dell'articolo 381, quarto comma, c.p.p.³¹⁷

Con riferimento alla gravità del reato, si intende non già quella astratta, di per sé considerata dal legislatore nell'elencare le ipotesi per cui è consentito l'arresto, quanto piuttosto il riferimento è all'allarme sociale e alle conseguenze prodotte in concreto dalla condotta stessa; sebbene l'articolo 16 non menzioni espressamente la pericolosità sociale, il riferimento alla valutazione dell'età, dello sviluppo psicofisico, quanto della personalità del soggetto, fanno emergere un'eventuale ragione tale da escludere la procedura dell'arresto.

Valutando l'aspetto della personalità, ne emergono due prospettive: da una parte, la personalità valutata tenendo conto dei processi educativi per la formazione e la crescita del minore, mentre, dall'altra parte, emerge l'esigenza di difesa collettiva, e quindi un'eventuale pericolosità del giovane, che rende l'arresto necessario.³¹⁸

A seguito dell'avvenuto arresto, la polizia giudiziaria provvede alla comunicazione dello stesso, in primo luogo al pubblico ministero, affinché possa effettuare un controllo di legittimità e quindi proseguire il percorso giudiziario; informa poi l'esercente la potestà genitoriale o l'eventuale affidatario, per il sostegno

³¹⁶ Cfr. A. PRESUTTI in E. PALERMO FABRIS e A. PRESUTTI, *Trattato di diritto di famiglia*, in *Diritto e procedura penale minorile*, Milano, 2002, p. 370; G. BATTISTACCI in G. FUMU, (coordinato da), *Le riforme complementari. Il nuovo processo minorile e l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario*, Padova, 1991, p. 26 ss.; P. DUSI in P. PAZÈ, (coordinato da), *Codice di procedura penale minorile commentato*, Roma, 1989, p. 123; M. SCAPARONE, in G. CONSO, V. GREVI, *Compendio di procedura penale*, Padova, 2000, p. 1003.

³¹⁷ A. TASSI, *Commento all'articolo 16. Arresto in flagranza*, in G. GIOSTRA (a cura di), cit., pp. 153- 159.

³¹⁸ Sul punto v., A. TASSI, *Art. 18 – Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne*, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1998*, Milano, 2009, p. 179; S. CUTRONA, in M. CHIAVARIO, coordinato da, *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il processo minorile*, Torino, 1994, p. 178; F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, Milano, 2002, p. 349.

a livello emotivo; ed infine, comunica la misura ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, per il supporto psicologico.

Con riguardo al fermo, anche questa misura è prevista per i casi in cui è ammesso l'arresto³¹⁹, tuttavia in presenza di una condizione aggiuntiva, ossia che la pena minima edittale non sia inferiore a due anni di reclusione, ex articolo 17 D.P.R. 448/1988.³²⁰

La disposizione della misura del fermo avviene se, ai sensi dell'articolo 384 comma 1 c.p.p., sussiste il pericolo di fuga e se la persona nei confronti della quale sia disposto sia un soggetto gravemente indiziato di un reato³²¹.

L'istituto in commento adempie alla funzione di prevenzione del rischio che il sospettato di un illecito grave possa sottrarsi al corso della giustizia mediante fuga.³²²

La misura precautelare del fermo si ritiene disponibile da parte sia del pubblico ministero che della polizia giudiziaria, a differenza dell'arresto, che è invece atto della sola polizia giudiziaria; per quanto concerne l'ambito minorile, si ritiene disponibile negli stessi casi e con le stesse modalità dell'arresto in flagranza, quindi tenendo conto della gravità del reato, dell'età e della personalità del minore, ovvero ai gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 384 primo comma c.p.p.

Si rileva tuttavia la differenza per quanto attiene i margini edittali dei reati per cui si procede, i quali oltre che essere punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a nove anni e rientrare nelle fattispecie tassativamente indicate per il ricorso alla custodia cautelare, dovranno essere anche sanzionabili nel minimo con la reclusione non inferiore a due anni.³²³

³¹⁹ Sul fermo cfr., S. GIAMBRUNO, *Il processo penale minorile*, Padova, 2003, p. 63; S. CUTRONA, in M. CHIAVARIO, coordinato da, *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il processo minorile*, Torino, 1994, pp. 182- 184.

³²⁰ D.P.R. 448/1988 – Art. 17 (Fermo di minorene indiziato di delitto): “È consentito il fermo del minorene indiziato di un delitto per il quale, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisca la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni.”

³²¹ A. CAMON, *ET AL.*, cit., p. 1002

³²² Sul punto v., G. BATTISTACCI in G. FUMU, (coordinato da), *Le riforme complementari. Il nuovo processo minorile e l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario*, Padova, 1991, p. 25; S. DI NUOVO, G. GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, Milano, 2005, p. 410; S. CUTRONA, in M. CHIAVARIO, coordinato da, *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il processo minorile*, Torino, 1994, p. 183.

³²³ E. LANZA, *Le indagini preliminari e le misure cautelari*, in A. PENNISI (a cura di), cit., pp. 322-328.

All'interno del D.P.R. 448/1988 il fermo è disciplinato all'articolo 17, dall'analisi del quale emerge che in particolare i presupposti di gravità degli indizi e del pericolo di fuga operano nei confronti del minore per il rinvio generale al codice di procedura penale, contenuto nell'articolo uno del medesimo decreto.

Risulta tuttavia più che discutibile la capacità del minore di soddisfare il rischio di fuga, non essendo egli stesso nella possibilità di disporre di mezzi economici o di trasporto, ed in quanto più sensibile a rapporti affettivi quali la famiglia o gli amici, rispetto ad un soggetto adulto.³²⁴

Non è da escludersi, però, che è un eventuale allontanamento dell'indiziato comporti pregiudizi al compimento tempestivo di determinati atti; nei casi di limitato pericolo di fuga, è prevista la possibilità per il pubblico ministero di avvalersi del potere di accompagnamento del minore presso l'abitazione familiare, affinché egli rimanga comunque a sua disposizione.³²⁵

Ulteriore previsione centrale in materia di arresto e fermo di minorenni è contenuta all'articolo 18 D.P.R. 448/1988, ai sensi del quale gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno provveduto all'arresto o al fermo ne danno immediata notizia al pubblico ministero, all'esercente la potestà dei genitori e all'eventuale affidatario, informando tempestivamente anche i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.³²⁶

³²⁴ Sul punto v., A. PRESUTTI in E. PALERMO FABRIS e A. PRESUTTI, *Trattato di diritto di famiglia*, in *Diritto e procedura penale minorile*, Milano, 2002, p. 374; S. CUTRONA, in M. CHIAVARIO, coordinato da, *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il processo minorile*, Torino, 1994, p. 184.

³²⁵ A. TASSI, *Commento all'articolo 17. Fermo di minorenni indiziato di delitto*, in G. GIOSTRA (a cura di), cit., pp. 161-163.

³²⁶ D.P.R. 448/1988 – Art. 18 (Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenni): “Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorenni ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonché all'esercente la potestà dei genitori e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.

Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenni sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, dell'età e della situazione familiare del minorenni, lo ritengo opportuno, il pubblico ministero può disporre che il minorenni sia condotto presso l'abitazione familiare perché vi rimanga a sua disposizione.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 389 del codice di procedura penale, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minorenni sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dover richiedere l'applicazione di una misura cautelare.

Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico ministero può disporre che il minorenni sia condotto davanti a sé.

Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale.”

Il pubblico ministero, una volta ricevuta la notizia di arresto o fermo del minore, potrà disporre che lo stesso venga condotto, senza ritardo in un centro di prima accoglienza ovvero in una comunità pubblica o autorizzata, da lui indicata.

Inoltre, come si diceva, tenuto conto delle modalità del fatto, dell'età e della situazione familiare del minore, il pubblico ministero può optare per la soluzione che vede il minore condotto presso l'abitazione familiare, rimanendo a disposizione.³²⁷

In materia si è espressa anche la Corte di Cassazione, con sentenza 29 ottobre 1990 n. 2399, la quale ha statuito che: *“nel caso di arresto o fermo di un minorenne, al pubblico ministero è riconosciuto dall'art. 18, d.p.r. 448/1988 il potere-dovere di scelta tra l'accompagnamento in comunità del minore e l'accompagnamento nella sua abitazione. Il criterio discretivo di tale scelta è costituito dall'impossibilità della famiglia di esercitare sul minore una funzione educativa: impossibilità da intendersi non solo in senso materiale ma anche come inidoneità della famiglia ad esercitare nei confronti dello stesso minore la sua funzione psico pedagogica.”*³²⁸

A seguito della recente entrata in vigore del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, il c.d. Decreto Caivano, in materia di misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché alla sicurezza per i minori in ambito digitale, vengono previste alcune modifiche anche al procedimento penale minorile stesso.

Con particolare riferimento alle misure di fermo, arresto in flagranza e custodia cautelare, viene disposto l'abbassamento della pena massima per richiederne l'applicazione, nei confronti dei soggetti maggiori di anni quattordici, nelle ipotesi di delitti non colposi, da nove a sei anni.

³²⁷ Sul punto v., S. CUTRONA, in M. CHIAVARIO, coordinato da, *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il processo minorile*, Torino, 1994, p. 193.

³²⁸ Cassazione Penale, Sez. VI, 29 ottobre 1990, n. 2399

1.1. Organizzazione e funzioni dei centri di prima accoglienza: dall'aiuto psicologico all'assistenza affettiva del minore in stato di arresto, fermo e accompagnamento

L'articolo 8 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale minorile, ossia il ripetutamente menzionato D.P.R. 448/1988, indica tra i servizi dei centri per la giustizia minorile, i centri di prima accoglienza.

Il successivo articolo 9 individua l'obiettivo principale di tali centri, ossia ospitare i minori in stato di arresto e fermo, ovvero quelli in stato di accompagnamento a seguito di flagranza, provvedendo a fornirgli un'assistenza psicologica e affettiva, fino all'udienza di convalida, in modo da assicurare la permanenza dei minori, in strutture separate, che non siano quelle carcerarie.

Le funzioni e la struttura dei centri di prima accoglienza trovano la loro regolazione all'interno del decreto ministeriale 23 ottobre 1989, n. 365066, "istituzione istituti penali per minorenni, centri di prima accoglienza, comunità, sezioni di semilibertà e servizi diurni".

L'articolo 4 lett. *a* della circolare n. 365072 del 21 ottobre 1989, concernente l'organizzazione e la gestione dei centri, statuisce che vengono a crearsi all'interno di tali strutture, rapporti sistematici con l'autorità giudiziaria, volti ad un confronto con il minore, mediante un percorso di sostegno e comprensione.

All'interno dei centri il minore viene preparato al momento in cui rientrerà a far parte del contesto sociale, quindi per remissione in libertà, ovvero preparandolo alla sottoposizione di un'eventuale misura cautelare.

È necessario quindi che all'interno dei centri di prima accoglienza il personale sia altamente preparato, in grado di gestire le reazioni del minore; quindi, valutando il contesto e le risorse familiari del ragazzo, il suo passato, la sua storia giudiziaria, così come la percezione che lo stesso ha delle figure istituzionali e dell'evento.

Particolare attenzione richiede poi la conoscenza delle dinamiche familiari, così come la verifica delle reali possibilità e degli atteggiamenti collaborativi del soggetto.

I centri di prima accoglienza sono peraltro i luoghi in cui, ai sensi dell'articolo 123 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, per

il quale l'udienza di convalida si svolge tendenzialmente nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito, viene svolta l'udienza di convalida.³²⁹

Infine, l'articolo 18 *bis* D.P.R. 448/1988 disciplina la misura dell'accompagnamento a seguito di flagranza³³⁰, ammettendo la disposizione di tale misura nei casi di flagranza, quando si proceda per un delitto non colposo punibile con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.³³¹

Tale articolo è stato introdotto a seguito di un intervento realizzato con il decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12.

Il menzionato Decreto Caivano, d.l. 123/2023, introduce novità anche in relazione alla misura precautelare in commento: in particolare, il termine indicato all'articolo 18 *bis*, relativo alla pena massima di delitti non colposi per i quali è consentito l'accompagnamento del minore colto in flagranza, si riduce da cinque anni a tre anni.

L'accompagnamento risulta una misura volta a soddisfare l'obiettivo di ricondurre in tempi rapidi il minore all'interno del contesto familiare; in particolare, il minore colto nella flagranza del reato viene accompagnato presso gli uffici di polizia e ivi trattenuto il tempo necessario affinché coloro che hanno responsabilità

³²⁹ S. DI NUOVO, G. GRASSO, cit., pp. 412- 414.

³³⁰ Sul punto v., V. PATANÈ, *L'accompagnamento a seguito di flagranza*, in *Le limitazioni alla libertà personale del minore imputato*, a cura di C. CESARI, Milano, 2012, p. 28.

³³¹ D.P.R. 448/1988 – Art. 18 *bis* (Accompagnamento a seguito di flagranza): “gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minore colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all'esercente la potestà dei genitori o all'affidatario o da persona da questi incaricata. In ogni caso il minore non può essere trattenuto oltre dodici ore.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili l'amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a invitare l'esercente la potestà dei genitori e l'eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minore.

L'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il minore è consegnato sono avvertiti dell'obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento.

Quando non è possibile provvedere all'invito previsto dal comma 2 o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minore deve essere consegnato appare manifestamente inidonea ad adempiere l'obbligo previsto dal comma 3, la polizia giudiziaria ne dà immediata notizia al pubblico ministero, il quale dispone che il minore sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata che vi provvede a indicare. Si applicano le disposizioni degli articoli 16 comma 3, 18 commi 2, secondo periodo, 3, 4 e 5 e 19 comma 5.”

genitoriale, ovvero l'affidatario, possano venire a riprenderlo, per un tempo comunque non superiore alle dodici ore.³³²

Come si diceva per le misure dell'arresto e del fermo, la polizia deve tempestivamente darne informazione all'esercente la potestà genitoriale e ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, così come prescrivono gli articoli 18 e 18 *bis* c.p.p.m.

Per quanto attiene l'azione del pubblico ministero, lo stesso potrà, a seguito della ricezione del medesimo avviso, di cui sopra, prevedere il luogo in cui sia condotto il minore, quindi il centro di prima accoglienza ovvero la comunità, o ancora la sua abitazione, tenuto conto delle modalità del fatto, dell'età e della situazione familiare.

Successivamente, il pubblico ministero potrà disporre, ai sensi del quarto comma dell'articolo 18, già analizzato, che il minore sia condotto davanti a sé, ovvero predisporre la sua liberazione, sia nei casi previsti all'articolo 389 c.p.p., rubricato "Casi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato"³³³, ovvero quando, ai sensi dell'articolo 18 comma 3 c.p.p.m., ritiene di non chiedere l'applicazione di una misura cautelare.

Per la misura di accompagnamento a seguito di flagranza, gli adempimenti compiuti dalla polizia sono praticamente gli stessi previsti per l'arresto e per il fermo, ma vi si aggiunge l'invito all'esercente la responsabilità genitoriale a presentarsi presso gli uffici di polizia, affinché il minore possa essergli riaffidato.

In tale circostanza, ai sensi del terzo comma dell'articolo 18 *bis*, l'esercente la potestà genitoriale verrà avvisato di tenere il minore a disposizione del pubblico ministero, nonché di vigilare sul suo comportamento.

³³² V., F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, Milano, 2002, p. 346; S. CUTRONA, in M. CHIAVARIO, coordinato da, *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il processo minorile*, Torino, 1994, p. 207 – 208.

³³³ Codice di procedura penale, Libro V, Titolo VI – Art. 389 (Casi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato): "se risulta evidente che l'arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se la misura dell'arresto o del fermo è divenuta inefficace a norma degli artt. 386 comma 7 e 390 comma 3, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà.

La liberazione è altresì disposta prima dell'intervento del pubblico ministero dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria, che ne informa subito il pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito."

Eventuale allontanamento del minore dopo la consegna all'esercente la potestà dei genitori non integra il delitto cui all'articolo 385 del Codice penale, ossia l'evasione, non potendo essere prevista un'analogia tra la figura dell'accompagnato e quella dell'arrestato o del detenuto.³³⁴

Tuttavia, il pubblico ministero, così come prescrive il quarto comma dell'articolo 18 *bis*, potrà disporre che il minore sia condotto presso un centro di prima accoglienza ovvero una comunità, che egli stesso provvede ad indicare, qualora non risulti possibile provvedere all'invito, ovvero nel caso in cui l'esercente non si presenti o risulti manifestamente inidoneo ad adempiere ai propri obblighi.³³⁵

Il requisito di tale manifesta inidoneità sussiste per evitare abusi della polizia giudiziaria, così come un sistematico ricorso al collocamento del minore in centri di prima accoglienza ovvero in comunità.

Come si diceva, con la consegna del minore avviene anche l'avvertimento all'interessato dell'obbligo di mantenere il minore a disposizione del pubblico ministero, così come di vigilare sul suo comportamento.

Tale atto di consegna assume solennità mediante la redazione di un verbale di consegna, il quale contiene, oltre che le generalità del destinatario, anche gli obblighi espressamente previsti dal terzo comma dell'articolo 18 *bis*.³³⁶

La natura cautelare di tale misura si rinviene oltre che nella possibilità di disporla in modo facoltativo, anche nel riferimento ai requisiti di gravità del reato, età e personalità del giovane, ovvero nella subordinazione alla flagranza e nell'esigenza di darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.³³⁷

Tale caratteristica lo differenzia, ad esempio, da forme di accompagnamento realizzate sia per finalità probatorie, ossia quando il minore viene condotto presso gli uffici di polizia per procedervi all'identificazione, ovvero presso il giudice o il pubblico ministero, sia di natura assistenziale, quindi nei confronti di minore in stato di abbandono.

³³⁴ Sul punto v., S. CUTRONA, in M. CHIAVARIO, coordinato da, *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il processo minorile*, Torino, 1994, p. 210 s.; A. PRESUTTI in E. PALERMO FABRIS e A. PRESUTTI, *Trattato di diritto di famiglia*, in *Diritto e procedura penale minorile*, Milano, 2002, p. 379.

³³⁵ A. CAMON, *ET AL.*, *Fondamenti di procedura penale*, cit., p. 1002.

³³⁶ V., A.C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, Bologna, 2002, p. 497 s.

³³⁷ Sul punto v., B. DUSI, *Le misure cautelari*, in *Quad. C.S.M.*, 1989, pp. 504-505.

Stante i limiti di pena per i quali è prevista la disposizione della misura dell'accompagnamento, quindi per i reati puniti nel massimo con la reclusione compresa tra i cinque ed i nove anni, è possibile statuire da una parte, che l'accompagnamento si dispone per gli stessi illeciti per cui sono utilizzabili le misure cautelari diverse dalla custodia preventiva; dall'altra parte, che la misura in questione sia uno strumento alternativo all'arresto e al fermo per quei delitti sanzionabili con l'ergastolo o pena detentiva massima di almeno nove anni, ovvero per le ipotesi elencate all'articolo 23 D.P.R. 448/1988.

Procedendo con un'analisi dettagliata dei presupposti dell'applicazione della misura, in primo luogo, come si diceva, si procede ad accompagnamento in stato di flagranza, qualora sia riscontrabile quest'ultimo stato stesso.

Vi si procede per un delitto non colposo punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni; a riguardo si è espressa la Corte costituzionale, nella sentenza 168/1994, dichiarando illegittimità costituzionale degli articoli 17 e 22 del Codice penale “*nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile*”.³³⁸

A seguito di tale statuizione, si afferma che il riferimento ai delitti puniti con l'ergastolo, di cui al comma 1 dell'articolo 18 *bis*, non abbia più alcun rilievo per quanto attiene l'individuazione dei presupposti dell'accompagnamento.

Con riguardo al computo della pena, il quinto comma dello stesso articolo in commento, opera un rinvio all'articolo 19 comma 5 D.P.R. 448/1988, stabilendo l'operatività dei criteri cui all'articolo 278 del codice di procedura penale³³⁹ e l'obbligo di prendere in considerazione la diminuzione della minore età.³⁴⁰

Si aggiunge inoltre che, sebbene l'articolo 385 codice di procedura penale faccia espresso riferimento solo ad arresto e fermo, il presupposto di assenza di

³³⁸ Corte Costituzionale, sentenza n. 164/1994 in <https://giurcost.org/decisioni/1994/0168s-94.html>.

³³⁹ Codice di procedura penale, Libro IV, Titolo I – Art. 278 (Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure): “agli effetti dell'applicazione delle misure, sia a riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione (81 c.p.), della recidiva e delle circostanze del reato (59 ss. c.p.), fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall'art.62 n.4 del codice penale nonché delle circostanze [aggravanti] per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle a effetto speciale (63 c.p.).”

³⁴⁰ Cfr. L.PEPINO in M. CHIAVARIO (a cura di), *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il procedimento minorile*, Torino, 1994, p. 57; M. CHIAVARIO (a cura di), *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il procedimento minorile*, Torino, 1994, p. 218.

cause di giustificazione o di non punibilità, si ritiene operante anche con riguardo all'accompagnamento in stato di flagranza; ciò in quanto l'analogia deriva dalla natura cautelare dell'accompagnamento stesso, che quindi non troverebbe giustificazione in presenza di fatti non punibili.

Infine, stante il principio di facoltatività, gli organi procedenti, come si diceva, dovranno tenere in considerazione criteri quali, la gravità del fatto, l'età e la personalità del minorenne.

Per quanto attiene la immediata comunicazione degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria al pubblico ministero e ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, si ritiene quale primo controllo di legittimità dell'operato della stessa polizia giudiziaria, ovvero sull'utilità della misura applicata.³⁴¹

L'articolo 386 comma 2 del codice di procedura penale disciplina gli avvisi al difensore di fiducia o d'ufficio designato dal pubblico ministero, i quali sebbene non vengano direttamente contemplati dall'articolo 18 *bis*, sono da ritenere imposti a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 178 lettera *c* del codice di procedura penale.³⁴²

Il principio di differenziazione tra minori e adulti, tra i cardini della giustizia minorile, risulta soddisfatto anche in sede di applicazione delle misure precautelari; infatti, al fine di salvaguardare il minore da sofferenze di tipo materiale e psicologico, si prevede il coinvolgimento dei servizi minorili, per l'assistenza emotiva, si vieta l'uso di mezzi di coercizione fisica, fatta eccezione per i casi di gravi esigenze di sicurezza ed infine si mantengono ambienti separati tra arrestati, fermati o accompagnati minorenni e arrestati o fermati adulti.³⁴³

³⁴¹ Cfr., S. CUTRONA, in M. CHIAVARIO, coordinato da, *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il processo minorile*, Torino, 1994, pp. 207-208.

³⁴² A. TASSI, *Commento all'articolo 18 bis. Accompagnamento a seguito di flagranza*, in G. GIOSTRA (a cura di), cit., pp. 179- 185.

³⁴³ E. LANZA, *Le indagini preliminari e le misure cautelari*, in A. PENNISI (a cura di), cit., pp. 329-331.

2. Le misure cautelari: analisi degli istituti in relazione alla loro peculiare applicazione nel procedimento penale minorile

Il sistema delle misure cautelari che si è costituito con riguardo alla giustizia minorile presenta caratteri differenziati rispetto a quello per gli adulti.³⁴⁴

In particolare, tale sistema risulta fondato in primo luogo, sul principio di residualità dell'applicazione delle misure di natura custodiale, in ossequio a quanto previsto dalla normativa sovranazionale; si fa riferimento alla Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, R (87) 20, la quale al punto 14 prevede la preferenza per quelle misure volte a favorire l'inserimento sociale del minore a livello scolastico, di formazione professionale, così come quelle volte ad impegnare il suo tempo libero; al punto 7 della stessa Raccomandazione, si auspica il coinvolgimento dei servizi sociali, talvolta anche a livello preventivo, nelle ipotesi in cui venga disposta la misura custodiale più afflittiva.

Allo stesso modo si esprimono anche il punto 17 della R (03) 20, il paragrafo 13 delle Regole di Pechino e l'articolo 37 della Convenzione di New York, dal quale emerge che la privazione di libertà del minore deve costituire un provvedimento applicabile come *ultima ratio* e di durata più breve possibile.³⁴⁵

In secondo luogo, il sistema delle misure cautelari applicabili ai minori si fonda sul principio di minima offensività che, come si ricorda, costituisce uno dei principi fondamentali del processo penale minorile.

Il D.P.R. 448/1988 dedica l'articolo 19 alla disciplina delle misure cautelari per i minori; al primo comma viene fissato il principio di tassatività-tipicità delle misure cautelari³⁴⁶, le quali, data la loro eccezionalità, dovranno essere previste espressamente con legge, in ossequio al principio di legalità contenuto nell'articolo 272 del codice di procedura penale.³⁴⁷

³⁴⁴ Sul punto v., P. PAZÈ, in E. LO GIUDICE (a cura di), *La delinquenza giovanile e il nuovo processo penale per i minori*, Milano, 1989, p. 37; F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, Milano, 2002, p. 290 ss.; L. PEPINO in M. CHIAVARIO (a cura di), *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il procedimento minorile*, Torino, 1994, p. 216 ss.

³⁴⁵ L. CARACENI, *Commento all'articolo 19. Misure cautelari per i minorenni*, in G. GIOSTRA (a cura di), cit., p. 189.

³⁴⁶ V., S. GIAMBRUNO, *Lineamenti di diritto processuale penale minorile*, Milano, 2004, p. 47; L. PEPINO, *Misure cautelari minorili in Digesto discipline penalistiche*, Torino, 1994, p. 55.

³⁴⁷ Codice di procedura penale, Libro IV, Titolo I – Art. 272 (Limitazioni alle libertà della persona): “Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo.”

Segue la previsione che nel processo penale minorile sia assicurata la tipicità delle misure cautelari, quindi, è preclusa l'applicazione ai minori di misure cautelari reali, quali il sequestro conservativo ed il sequestro preventivo, regolati agli articoli da 316 a 325 del codice di procedura penale.

Sempre il primo comma introduce un vasto novero di misure cautelari personali, che si rendono distinguibili in misure a carattere obbligatorio, quindi le prescrizioni, la permanenza in casa ed il collocamento in comunità e le misure coercitive in senso tecnico, ossia la custodia cautelare in carcere.³⁴⁸

Circa i presupposti applicativi delle misure si statuisce che gli stessi previsti per le misure cautelari nel rito ordinario, quindi gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari, prescritti dagli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale, salvo quanto concerne la custodia cautelare, saranno applicabili anche ai minori.

Due principi fondamentali governano la disciplina del procedimento applicativo: il principio generale della facoltatività, quindi della non obbligatorietà di ogni misura cautelare e il principio della assoluta residualità della custodia in carcere.

Dunque, principi, criteri e presupposti fondamentali per l'esercizio del potere cautelare; in primo luogo, il principio di non obbligatorietà nell'applicazione delle misure, quindi della flessibilità e della gradualità delle stesse.

Ulteriore principio cardine del sistema è quello dei gravi indizi di colpevolezza, ossia il *fumus commissi delicti*, che consiste, ai sensi dell'articolo 273 primo comma del codice di procedura penale, nella probabilità, quasi certa, che il soggetto possa essere riconosciuto colpevole del fatto.³⁴⁹

Si aggiunga poi che, ai sensi dell'articolo 274 del codice di procedura penale, l'applicabilità delle misure cautelari si ritiene subordinata alla presenza di una delle esigenze cautelari, quali: il pericolo di inquinamento delle prove, il pericolo di fuga dell'indagato e del rischio di reiterazione di delitti, comunemente conosciuti come *pericula libertatis*.

³⁴⁸ L. Caraceni, *Commento all'articolo 19, Misure cautelari per i minorenni*, in G. Giostra (a cura di), cit., pp. 187-192.

³⁴⁹ Codice di procedura penale, Libro IV, Titolo I – Art. 273, comma 1: “Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.”

Sebbene tali principi non vengano esplicitati all'interno degli articoli del c.p.p.m, si ritengono applicabili anche alla disciplina delle misure cautelari per i minori, da una parte per evidenti necessità di tipo garantistico, dall'altra per la riferibilità al rito ordinario per le questioni non espressamente disciplinate dal D.P.R. 448/1988.

È necessario ricordare che in presenza di determinate condizioni, l'applicazione delle misure cautelari risulta preclusa; il riferimento, così come prescrive il secondo comma dell'articolo 273 del codice di procedura penale, è alla sussistenza di situazioni che impediscano in concreto l'applicazione della pena, quali le cause di giustificazione, le cause di non punibilità, le cause di estinzione del reato ovvero le cause di estinzione della pena.³⁵⁰

Le cause di non punibilità si distinguono tra cause personali di esclusione della punibilità, quindi cause personali concomitanti di esclusione della punibilità; cause personali sopravvenute di esclusione della punibilità; cause oggettive di esclusione della punibilità e cause di estinzione del reato.

Le cause concomitanti di esclusione della punibilità si concretano in situazioni presenti al momento della commissione del fatto antiggiuridico e colpevole, con particolare riferimento alla situazione personale dell'agente ovvero ai suoi rapporti con la stessa vittima; mentre le cause sopravvenute di esclusione della punibilità consistono in comportamenti del soggetto agente susseguenti alla commissione del fatto antiggiuridico e colpevole.

Con riguardo alle cause oggettive di esclusione della punibilità, le stesse sono situazioni inerenti all'entità dell'offesa; mentre, le cause di estinzione del reato si concretano infatti naturali o giuridici successivi alla commissione del fatto antiggiuridico e colpevole, del tutto indipendenti da comportamenti dell'agente stesso ovvero che non si esauriscono in un comportamento dell'agente.

Per quanto attiene la loro efficacia, le cause di esclusione della punibilità hanno effetto solo nell'ambito del diritto penale; quindi, escludono l'applicabilità di

³⁵⁰ Codice di procedura penale, Libro IV, Titolo I – Art. 273 secondo comma: “nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (50 ss. c.p.) o di non punibilità (45 ss., 85 ss. c.p.) O se sussiste una causa di estinzione del reato (445; 150 ss., c.p.) ovvero una causa di estinzione della pena (171 c.p.) che si ritiene possa essere irrogata.

qualsiasi sanzione penale, principale o accessoria, permettendo comunque l'applicabilità di sanzioni civili o amministrative.³⁵¹

In particolare, le cause di estinzione del reato si ritengono integrate da accadimenti naturali, quindi la morte del reo o il decorso del tempo necessario per la prescrizione, ovvero da vicende giuridiche, le quali intervenute dopo la commissione del fatto antigiuridico e colpevole ma prima della condanna definitiva renderanno possibile l'inapplicabilità di qualsiasi sanzione penale.

Tra le cause di estinzione del reato si annoverano la morte del reo avvenuta prima della condanna, disciplinata all'articolo 150 c.p.; l'amnistia propria, che trova disciplina all'articolo 151 comma 1 pt. I c.p.; la prescrizione del reato, disciplinata all'articolo 157 c.p.; l'oblazione, si suole distinguere tra oblazione ordinaria ex articolo 162 c.p. e l'oblazione speciale ex articolo 162 *bis* c.p.; l'estinzione del reato per condotte riparatorie, disciplinato dall'articolo 162 *ter* primo comma c.p.; la sospensione del procedimento commessa alla prova dell'imputato ed infine il perdono giudiziale, disciplinato dall'articolo 169 c.p.³⁵²

Infine, per cause di estinzione della pena si intendono quella serie di istituti che, a seguito di pronuncia della condanna e l'inflizione delle pene, ne impediscono in tutto o in parte l'esecuzione o precludono il prodursi di tutti gli effetti penali della condanna o di una parte di essi.³⁵³

Tornando all'analisi dell'articolo 19, il secondo comma³⁵⁴ statuisce che ai criteri di scelta previsti dall'articolo 275 c.p.p., si deve aggiungere, con riguardo al

³⁵¹ G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2021, p. 484.

³⁵² G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, cit., pp.496- 518.

³⁵³ G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, cit., p. 812.

³⁵⁴ D.P.R. 448/1988 – Art. 19 (Misure cautelari per i minorenni): “Nei confronti dell'imputato minorenne non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste nel presente capo.

Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo 275 del codice di procedura penale, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Non si applica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo del codice di procedura penale.

Quando è disposta una misura cautelare, il giudice affida l'imputato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.

Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 278, della diminuzione della minore età.”

minore, l'obbligo di tenere conto dell'“*esigenza di non interrompere i processi educativi in atto*”.³⁵⁵

Con riferimento a tali criteri di scelta, si individua in primo luogo la necessità di dover tener conto della idoneità della misura volta alla soddisfazione dell'esigenza cautelare, in ossequio del principio di adeguatezza della misura cautelare.

Si ritiene poi necessaria, seguendo il principio della proporzionalità della misura cautelare, una valutazione circa la proporzionalità sia della misura all'entità del fatto, che si ritiene essere stato commesso dall'agente, sia alla sanzione che si prevede verrà irrogata all'esito del giudizio.

Tali principi, insieme a quello dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto, rendono possibile una personalizzazione delle misure cautelari, con riferimento alla loro applicazione nei confronti dei soggetti minorenni.³⁵⁶

L'operatività dei principi di adeguatezza da una parte e di proporzionalità e di gradualità dall'altra meritano un'analisi più dettagliata.³⁵⁷

Con riguardo al principio di adeguatezza, si afferma che in ambito minorile trova applicazione il comma 1 *bis* dell'articolo 275 codice di procedura penale, nel quale si indica al giudice la modalità con cui deve essere condotto l'esame dei menzionati *pericula libertatis* all'atto di adozione di un provvedimento cautelare, contestuale alla sentenza di condanna.

Il comma 2-*ter* dello stesso articolo, in ossequio al principio di facoltatività dell'applicazione delle misure cautelari ai minori, non risulta operare. La parte in commento prevede infatti un'applicazione obbligatoria d'ufficio in casi di condanna in appello, di una misura cautelare personale, in particolare, quando a seguito dell'esame condotto ex comma 1 *bis*, sussistono esigenze cautelari e la condanna

³⁵⁵Sul punto v., M. BOUCHARD, *Processo penale minorile*, in *Digesto discipline penalistiche*, Torino, 1995, p. 146; S. CARACENI, *Processo penale minorile*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 2000, p.1027; G. LOZZI, *Lezioni di procedura penale*, Torino, 2006, p. 858; F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, Milano, 2002, p. 294 ss.

³⁵⁶ E. LANZA, *Le indagini preliminari e le misure cautelari*, cit., pp. 331-336.

³⁵⁷ Per approfondire v., V. GREVI in G. CONSO, V. GREVI, *Compendio di procedura penale*, Padova, 2006, p. 385; A. PRESUTTI in E. PALERMO FABRIS e A. PRESUTTI, *Trattato di diritto di famiglia*, in *Diritto e procedura penale minorile*, Milano, 2002, p. 395; L. PEPINO in M. CHIAVARIO (a cura di), *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il procedimento minorile*, Torino, 1994, p. 220.

riguardi uno dei delitti cui all'articolo 380 comma 1 del codice di procedura penale, e inoltre che lo stesso risulti commesso da un soggetto condannato nei 5 anni antecedenti per delitti della stessa indole.

Con riguardo al criterio di proporzionalità, il comma 2 *bis* dell'articolo 275 c.p.p. vietando ricorso alla custodia cautelare nelle ipotesi in cui il giudice ritenga che con la sentenza può essere concessa la misura di sospensione condizionale della pena, sembra rafforzarlo.

Non trova applicazione l'ultima parte del terzo comma articolo 275, si esclude quindi l'automatica applicazione della custodia in carcere del minore, rafforzando il potere discrezionale del giudice di scegliere la misura che appare a lui più adeguata, anche in casi di reati più gravi.³⁵⁸

Ai sensi del comma terzo dell'articolo 19 in commento, è previsto che in ogni caso, quando sia stata disposta una misura cautelare, sia attivato il supporto dei servizi sociali, volto a soddisfare esigenze legate ad attività di sostegno e controllo.³⁵⁹

Il successivo comma quarto prevede i limiti edittali di applicabilità delle misure, che risultano più elevati rispetto a quelli per gli adulti, in forza di una limitazione al ricorso alle misure stesse; quindi, si prevede che le misure diverse dalla custodia cautelare siano applicabili quando si procede per delitti per cui la legge stabilisca la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Si ricorda che, il primo comma dell'articolo 23 D.P.R. 448/1988 specifica poi che la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per i delitti non colposi per cui sia prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni.³⁶⁰

Per l'applicabilità di una misura cautelare personale è inoltre necessaria la presenza del *periculum in mora*, ossia della situazione per la quale il tempo

³⁵⁸ L. CARACENI, cit., pp.191-202.

³⁵⁹ Sulla natura dei servizi sociali e sulla loro funzione cfr., R. OCCULTO, in M.P. CUOMO, G. GRECA, L. VIGGIANI, a cura di, *Giudici, psicologi e riforma penale minorile*, Milano, 1990, p. 235 ss.

³⁶⁰ Sul punto L. CARACENI, *Processo penale minorile*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 2000, p. 277; P. PAZÈ, in E. LO GIUDICE (a cura di), *La delinquenza giovanile e il nuovo processo penale per i minori*, Milano, 1989, p. 44 ss.; F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, Milano, 2002, p. 277; L. PEPINO in M. CHIAVARIO (a cura di), *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il procedimento minorile*, Torino, 1994, p. 223.

necessario alla conclusione del processo comporterebbe l'annullamento della pretesa punitiva dello Stato, in quanto in quel lasso di tempo il soggetto agente potrebbe inquinare le prove, ovvero sottrarsi alla giustizia, ovvero reiterare nel reato.

Nel novero delle misure cautelari concretamente applicabili ai minori rientrano solo quelle espressamente previste dall'articolo in commento, non essendo possibile un'applicazione delle stesse ai minori mutandole dal sistema per gli adulti, sia con riguardo alla tipologia sia con riguardo alle modalità delle stesse; quindi, si applicheranno ai minori: le prescrizioni, la permanenza in casa, il collocamento in comunità e la custodia cautelare, che si è avuto modo di analizzare nel capitolo precedente.

Tali misure cautelari sono inserite in un sistema scalare ad afflittività progressiva crescente, ciò significa che in caso di gravi e ripetute trasgressioni derivanti da ciascuna misura, il giudice potrà procedere ad applicare quella immediatamente più gravosa rispetto alla precedente.³⁶¹

Si delinea quindi il seguente quadro: per violazione delle prescrizioni, sarà applicata la permanenza in casa, per violazione degli obblighi o per allontanamento ingiustificato dall'abitazione, la permanenza in casa potrà essere sostituita con il collocamento in comunità, ovvero la violazione delle disposizioni previste per il collocamento in comunità potrà comportare la sostituzione di quest'ultimo con la custodia cautelare, di durata non superiore a un mese e solo in caso in cui si proceda per un delitto per cui è prevista la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Ai sensi dell'articolo 291 e seguenti del codice di procedura penale sede naturale di disposizione delle misure cautelari è quella delle indagini preliminari, da parte del giudice con ordinanza motivata, sulla base della richiesta del pubblico ministero.

La richiesta del pubblico ministero può essere successiva all'arresto o al fermo del minore, ovvero in un altro momento delle indagini o all'esito delle stesse.

Nei casi in cui la misura è disposta dal giudice delle indagini preliminari, la decisione è presa *de plano*, come prescrive l'articolo 292 del codice di procedura

³⁶¹ V., A.C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, Bologna, 2008, pp. 556-557.

penale, senza udienza camerale con conseguente presenza delle parti; gli elementi su cui si baserà il giudice sono i risultati degli accertamenti sulla personalità del soggetto, ex articolo 9 D.P.R. 448/1988, ovvero dalle relazioni dei servizi minorili, che si ricorda essere presenza di cui l'autorità giudiziaria può avvalersi in ogni Stato e grado del procedimento.³⁶²

È stabilito inoltre che, le misure cautelari vengono applicate seguendo le norme e le modalità per i minorenni, anche nei confronti di quei soggetti che divengono maggiorenni nel corso dell'esecuzione del provvedimento, ma non devono aver compiuto ancora il ventunesimo anno di età.

Ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 272/1989, la stessa disciplina sarà applicata nei casi in cui l'esecuzione della misura abbia inizio a seguito del compimento del diciottesimo anno d'età.³⁶³

A seguito dell'entrata in vigore del già menzionato Decreto Caivano, d.l. 123/2023, per quanto attiene la soglia di applicabilità delle misure diverse dalla custodia cautelare, ai soggetti maggiori di anni quattordici, è stabilito che la stessa si abbassi da cinque a quattro anni.

Si procede ora all'analisi nel dettaglio delle singole misure cautelari applicabili ai minori.

2.1. Le prescrizioni, la permanenza in casa ed il collocamento in comunità

La prima delle misure cautelari in esame è disciplinata all'articolo 20 D.P.R. 448/1988, ed è costituita dalle prescrizioni.³⁶⁴

³⁶² Cfr., G. ASSANTE, P. GIANNINO, F. MAZZIOTTI, *Manuale di diritto minorile*, Bari, 2000, p. 295.

³⁶³ E. LANZA, *Le indagini preliminari e le misure cautelari*, cit., pp.336-337.

³⁶⁴ D.P.R. 448/1988 – Art. 20 (Prescrizioni): “Se, in relazione a quanto disposto dall'articolo 19 comma 2, non risulta necessario fare ricorso ad altre misure cautelari, il giudice, sentito l'esercente la potestà dei genitori, può impartire al minorenne specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. Si applica l'articolo 19 comma 3.

Le prescrizioni previste dal comma 1 perdono efficacia decorsi due mesi dal provvedimento con il quale sono state impartite. Quando ricorrono esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione, per non più di una volta, delle prescrizioni imposte.

Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice può disporre la misura della permanenza in casa.”

Le prescrizioni consistono in obblighi per il minore inerenti studio, lavoro ed ogni altra attività utile al suo percorso educativo.³⁶⁵

In particolare, costituiscono la misura di coercizione non detentiva collocata al primo livello di afflittività; l'obiettivo di tale misura è quello di tutelare le esigenze cui all'articolo 274 del codice di procedura penale in maniera indiretta.

L'ordinamento ne riconosce comunque la natura di misura penale e non amministrativa.

Tra le attività concernenti studio e lavoro sono da ricomprendersi anche attività socialmente utili, quali l'assistenza ai disabili o agli anziani, ovvero contributi per l'ambiente o lo sport.

È da escludere la sussistenza di prescrizioni negative, ossia consistenti in comportamenti omissivi, non tanto perché sia un'opzione inattuabile; infatti, vi sono anche prescrizioni circa il divieto di commettere reati ovvero di frequentare determinati luoghi o persone, quanto piuttosto per la struttura della norma.

La norma qualifica le prescrizioni come “specifiche”, è compito del giudice individuarle in modo esatto, non operando un mero rinvio generico; inoltre, data la particolarità di tali misure, le stesse sono ritenute più che un provvedimento cautelare vero e proprio, piuttosto uno strumento educativo ad effetto cautelare indiretto, ciò in quanto la garanzia contro i ricordati *pericula libertatis* deriva indirettamente proprio da quel processo di socializzazione che il giovane è tenuto a mettere in pratica per via delle prescrizioni imposte.³⁶⁶

Ai sensi del primo comma dell'articolo 20 in commento vengono disposte le condizioni per l'applicazione delle prescrizioni, si fa riferimento all'insistenza di esigenze che impongono ricorso a misure diverse, e quindi più gravi, e l'audizione dell'esercente la potestà dei genitori.³⁶⁷

Il requisito dell'insussistenza di esigenze di attuare una misura più grave appare connesso al criterio della minima invasività del provvedimento, mentre il requisito dell'audizione è centrale in quanto, il genitore e il tutore si individuano

³⁶⁵ Così F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, Milano, 2002, p. 320.

³⁶⁶ Sul punto v., L. PEPINO in M. CHIAVARIO (a cura di), *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il procedimento minorile*, Torino, 1994, p. 229; P. GIANNINO, *Il processo penale minorile*, Padova, 1997, p. 131.

³⁶⁷ Sul punto v., L. CARACENI, *Art. 22, Collocamento in comunità*, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile, Commento al D.P.R. 448/1988*, Milano, 2009, p. 230.

come i soggetti che meglio conoscono il giovane, in grado di poter esprimere un parere circa le modalità dell'intervento, sia per l'obiettivo educativo che per la concreta realizzabilità.

Qualora non risulti soddisfatto il requisito dell'audizione dell'esercente la potestà dei genitori, ciò potrebbe comportare, come prescrive l'articolo 178 lett. c) c.p.p., nullità a regime intermedio.³⁶⁸

La valenza attribuita all'audizione è doppia, permette infatti al giudice di cogliere informazioni utili ai fini della decisione, veicolando una grande quantità di conoscenze che gli permetteranno una scelta più consapevole; inoltre, l'audizione permette di completare il quadro caratteristico del minore indiziato con gli accertamenti sulla personalità ex articolo 9.

Il requisito dell'audizione si concreta ulteriormente in un'integrazione del diritto di autodifesa, in quanto si attua una sorta di contraddittorio anticipato circa l'adozione della misura che incide notevolmente sui percorsi educativi del minore; si noti che all'interno della norma il riferimento non è tanto al genitore quanto all'esercente la potestà, da ciò si deduce che la necessità dell'audizione verrà meno a seguito del conseguimento del diciottesimo anno di età del soggetto, presupposto che la potestà cessa con la maggiore età.

Per quanto attiene il requisito dell'insussistenza dell'esigenza di disposizione di misure cautelari diverse, il giudice tenuto conto delle esigenze cautelari da soddisfare, dell'entità del fatto, della sanzione irrogabile e del percorso educativo del minore, è tenuto a disporre nei confronti dello stesso il provvedimento che appaia più congruo al conseguimento dell'obiettivo del recupero, quindi quello meno afflittivo, quindi ove possibile, le prescrizioni.

La misura delle prescrizioni ha una durata ordinaria non superiore ai due mesi, trascorso tale periodo la misura perde di efficacia; tuttavia, come prescrive il secondo comma dell'articolo 20, il giudice può disporre la rinnovazione della stessa, quando ricorrono esigenze probatorie, per non più di una volta, quindi, in concreto può essere prorogata di altri due mesi.

³⁶⁸ Codice di procedura penale, Libro II, Titolo VII – Art. 178 lett. c): “È sempre prescritta a pena di nullità l'inosservanza delle disposizioni concernenti: l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato (60,61) e delle altre parti private (74 ss., 83 ss., 89) nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato (90 ss.) e del querelante (336 ss.).”

Parte della dottrina ritiene che la perdita di efficacia delle prescrizioni, a seguito di scadenza del termine di durata, non si realizzi automaticamente, ma piuttosto, per quanto sancito dall'articolo 306 secondo comma c.p.p.³⁶⁹, è necessario che il giudice adotti i provvedimenti necessari affinché la misura cessi immediatamente.³⁷⁰

Mentre, altra parte della dottrina ritiene che tale adempimento giudiziario sia un mero formalismo che non trova giustificazione rispetto a quelli che sono gli obiettivi educativi del processo a carico di minori.³⁷¹

A seguito di gravi e ripetute violazioni degli obblighi imposti dalle prescrizioni, il giudice può procedere a sostituire la misura delle prescrizioni con quella più afflittiva della permanenza in casa; tuttavia, si tratta di una facoltà del giudice, che qualora ritenga che non sussistano ragioni per l'aggravamento, può mantenere la misura originaria.

Affinché la misura venga aggravata è necessaria la sussistenza di entrambi i requisiti di gravità e ripetitività contemporaneamente, ossia, ex articolo 20 terzo comma, deve esserci sia la qualificazione dell'entità che della frequenza.

Il passaggio dall'una all'altra misura fa sorgere il problema di computabilità del termine delle prescrizioni nel periodo di durata della permanenza in casa, non vi sono tra l'altro disposizioni specifiche in materia, tuttavia è possibile osservare che vi sono diversi indici che escludono la computabilità: come l'autonomia della misura delle prescrizioni anche circa la durata, ovvero la natura di “obbligo di fare” della misura, che la differenza dalla permanenza in casa e dal collocamento in

³⁶⁹ Codice di procedura penale, Libro IV, Titolo I – Art. 306 (Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure): “nei casi in cui la custodia cautelare (284, 285, 286, 299 ss.) Perde efficacia secondo le norme del presente titolo, il giudice dispone con ordinanza l'immediata liberazione della persona sottoposta alla misura (att. 97, 98).

Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari (281-283, 288-290), il giudice adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per la immediata cessazione delle misure medesime.”

³⁷⁰In questo senso L. CARACENI, *Art. 22, Collocamento in comunità*, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile, Commento al D.P.R. 448/1988*, Milano, 2009, p.231; P. GIANNINO, *Il processo penale minorile*, Padova, 1997, p. 136; F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, Milano, 2002, p. 324.

³⁷¹ In questo senso L. PEPINO, *Art. 20 – Prescrizioni. Commento*, in M. CHIAVARIO (a cura di), *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il procedimento minorile*, Torino, 1994, p. 233.

comunità, per le quali è esplicitamente prevista l'assimilazione alla custodia cautelare ai fini dei termini di durata massima.³⁷²

Si ritiene interessante distinguere tra le prescrizioni in commento e quelle che il giudice impone al minore mediante l'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova, ai sensi dell'articolo 28 comma 2 D.P.R. 448/1988.

Infatti, queste ultime risultano volte a riparare le conseguenze del reato, promuovendo una conciliazione del minore con la persona offesa dal reato; se da una parte sembrano coincidere con i contenuti delle prescrizioni “cautelari”, dall'altra sono distinte concettualmente, in quanto quelle ex articolo 28 non hanno natura cautelare, ma piuttosto fungono da elementi di valutazione per l'esito positivo della prova.³⁷³

A fronte di quanto detto si deduce che la misura non sia particolarmente idonea a soddisfare la funzione propria degli interventi cautelari³⁷⁴, da una parte in quanto la proroga bimestrale della durata del provvedimento, non risulta efficace per la salvaguardia delle esigenze probatorie, dall'altra parte, la durata di soli due mesi al massimo del provvedimento non appare sufficiente neanche per il conseguimento di fini educativi.³⁷⁵

La seconda misura che si procede ad analizzare è quella della permanenza in casa, disciplinata all'articolo 21 D.P.R. 448/1988, consistente nell'obbligo per il minore di rimanere presso la propria abitazione familiare ovvero in un altro luogo di dimora privata, soddisfacendo il c.d. obbligo di stare.³⁷⁶

³⁷² Cfr. L. PEPINO in M. CHIAVARIO (a cura di), *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il procedimento minorile*, Torino, 1994, p. 231.

³⁷³ L. CARACENI, *Commento all'articolo 20. Prescrizioni*, in G. GIOSTRA (a cura di), cit., pp. 215-222.

³⁷⁴ Sul punto v., A.C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, Bologna, 2008, p. 560; S. DI NUOVO, G. GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, Milano, 2005, p. 444.

³⁷⁵ E. LANZA, *Le indagini preliminari e le misure cautelari*, in A. PENNISI (a cura di), cit., pp. 338-340.

³⁷⁶ D.P.R. 448/1988- Art. 21 (Permanenza in casa): “con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive al minore di rimanere presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. Con il medesimo provvedimento il giudice può imporre limiti o divieti alla facoltà del minore di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

Il giudice può, anche con separato provvedimento, consentire al minore di allontanarsi dall'abitazione in relazione alle esigenze inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.

Per quanto attiene la terminologia, il concetto di luogo di privata dimora si fa coincidere con la nozione di abitazioni di parenti e amici, ma anche con quello di comunità non autorizzate e quello di campo dei nomadi.³⁷⁷

Nelle ipotesi di minore infermo, ai sensi dell'articolo 23 d.lgs. 272/1989, la permanenza in casa potrà essere eseguita presso un luogo di cura pubblico o privato.

Tale stato di infermità ricomprende sia l'infermità fisica che quella psichica: con riguardo l'infermità fisica, il legislatore ha affidato alla discrezionalità del giudice la valutazione circa l'opportunità o meno del ricovero in luogo di cura, mentre con riguardo all'infermità psichica, l'esecuzione della misura cautelare nel luogo di cura conseguirà solo se lo stato di infermità sia sopravvenuto al fatto ovvero seppur coesistendo col reato non è tale da determinare un vizio totale di mente.

Gli obiettivi della misura sono quelli di difesa sociale, limitando quindi la libertà di movimento del minore, connessi con la disposizione delle misure cautelari.

Peraltro, è prevista la facoltà che il giudice disponga per il minore ulteriori limitazioni o divieti circa la facoltà di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono, garantendo in tal modo l'interruzione del minore con gli ambienti devianti, in vista di tutelare il suo percorso rieducativo.³⁷⁸

Tuttavia, in considerazione del fatto che la rieducazione a cui tende l'intero procedimento penale minorile e quindi la risocializzazione del giovane siano gli obiettivi principali dell'intero percorso, il giudice potrà d'altra parte disporre che il

I genitori o le persone nella cui abitazione è disposta la permanenza del minorenne vigilano sul suo comportamento. Essi devono consentire gli interventi di sostegno e di controllo dei servizi previsti dall'articolo 6 non che gli eventuali ulteriori controlli disposti dal giudice.

Il minorenne al quale è imposta la permanenza in casa è considerato in stato di custodia cautelare, ai soli fini del computo della durata massima della misura, a decorrere dal momento in cui la misura è eseguita ovvero dal momento dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento. Il periodo di permanenza in casa è computato nella pena da eseguire, a norma dell'articolo 657 del codice di procedura penale.

Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice può disporre la misura del collocamento in comunità.”

³⁷⁷ Così S. GIAMBRUNO, *Il processo penale minorile*, Padova, 2003, p. 68; L. PEPINO, *Art. 21 – Permanenza in casa. Commento*, in M. CHIAVARIO (a cura di), *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il procedimento minorile*, Torino, 1994, p. 237-238.

³⁷⁸ L. CARACENI, *Art.21 – Permanenza in casa*, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1998*, Milano, 2009, p. 235.

minore possa allontanarsi dal luogo in cui si sta eseguendo la misura, al fine di compiere attività utili per la sua responsabilizzazione, con le modalità determinate al secondo comma dell'articolo 21 in commento.

Nei casi in cui la permanenza venga eseguita in luogo diverso dall'abitazione familiare, il divieto di comunicazioni può riguardare anche i genitori stessi, ovvero il genitore non affidatario in caso di separazione.

In tale misura, la vigilanza è attribuita agli esercenti la potestà dei genitori, nelle ipotesi in cui il provvedimento sia eseguito nella casa familiare, ovvero ai responsabili dell'abitazione, nelle ipotesi in cui il provvedimento venga eseguito in altro luogo di privata di mora.

Ruolo centrale viene ricoperto, anche in questo caso, dai servizi minorili, nonché dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza che, come prescrive il terzo comma dell'articolo 21, sono tenuti a fornire sostegno affettivo e psicologico al fine del soddisfacimento dell'obiettivo rieducativo.

Nelle ipotesi di inadempimento degli obblighi di vigilanza non si produce responsabilità penale, tali soggetti potranno integrare l'illecito che riguarda l'ipotesi di impedire ai servizi minorili di svolgere le proprie funzioni di sostegno e controllo³⁷⁹: in tal caso si ritiene sussistente la contravvenzione, cui all'articolo 650 del Codice penale, quindi l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.³⁸⁰

Accanto all'obbligo di vigilanza sussiste l'ulteriore obbligo di consentire l'intervento dei servizi, ovvero degli altri controlli disposti dal giudice.

Come si diceva, l'aggravamento da una misura all'altra concerne violazioni da parte del minore; quindi, nel caso appena descritto non vi sarà aggravamento della misura in quanto il comportamento illecito è derivato da persone terze e non dal giovane.

Il quarto comma dell'articolo 21 esplicita che la condizione del minore che si trova sottoposto alla misura della permanenza in casa è equiparato a quello dello stato di custodia cautelare ai soli fini del computo della durata massima del

³⁷⁹ Sul punto v., S. DI NUOVO, G. GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, Milano, 2005, pp. 445-446.

³⁸⁰ Codice penale, Libro III, Titolo I – Art. 650 (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità): “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a €206 (162 bis; 2, 15 T.U. di P.S.).”

provvedimento, da ciò si deduce che in caso di allontanamento dal luogo di esecuzione della misura, non sarà integrato il reato di evasione ex articolo 385 del Codice penale.³⁸¹

Tale asserzione si giustifica in quanto, da una parte, il minore sottoposto alla misura della permanenza in casa non può essere equiparato all'imputato sottoposto a custodia cautelare in carcere, in quanto come si diceva l'equiparazione tra le due misure, in ambito minorile, è effettuata solo ai fini del computo della durata massima della misura; dall'altra parte, l'allontanamento ingiustificato è sanzionato specificamente nel meccanismo "scalare" ex articolo 22 comma 4 D.P.R. 448/1988.³⁸²

Inoltre, osta alla configurabilità del reato di evasione il concetto stesso della misura della permanenza in casa, pensata come una misura svolta in un luogo senza sbarre dove il minore non sia concepito come un detenuto, in cui vengono svolte attività di vigilanza ma senza che le stesse assumano valenza di obblighi custodialistici in senso penale.³⁸³

La durata della misura inizierà a decorrere dal momento dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento, per i casi in cui la misura sia disposta a seguito di uno di questi provvedimenti, ovvero dalla sua esecuzione, in tutti gli altri casi.

Parte della dottrina ritiene che, data l'analogia con gli arresti domiciliari, il minore deve essere interrogato entro dieci giorni dall'esecuzione della misura, quale non osservanza comporta perdita di efficacia della misura.³⁸⁴

³⁸¹ Codice penale, Libro II, Titolo III – Art. 385 (Evasione): “Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a tre anni. La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.

Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dallo stabilimento penale.”

³⁸² Sul punto, L. CARACENI, *Art.21 – Permanenza in casa*, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1998*, Milano, 2009, p.241; S. DI NUOVO, G. GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, Milano, 2005, p. 445; G. LATTI, *L'attività d'indagine sui minori*, Torino, 2001, p. 64; R. RICCIOTTI, *La giustizia penale minorile*, Padova, 2007, p. 290.

³⁸³ L. Caraceni, *Commento all'articolo 21. Permanenza in casa*, in G. Giostra (a cura di), cit., pp. 223- 231.

³⁸⁴ In questo senso S. DI NUOVO, G. GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, Milano, 2005, p. 448; GIAMBRUNO, *Il processo penale minorile*, Padova, 2003, p. 69; L. PEPINO, *Art.21 – Permanenza in casa. Commento*, in M. CHIAVARIO (a cura di), *Commento*

Sebbene sia paragonabile agli arresti domiciliari, la misura della permanenza in casa se ne discosta per diversi aspetti: in primo luogo, il maggiore ambito di discrezionalità del giudice, oltre che ai menzionati compiti di vigilanza, attribuiti, come si diceva ai genitori e non tanto alle forze di polizia come negli arresti domiciliari.

Inoltre, anche la stessa assimilazione alla custodia cautelare, per quanto attiene la misura della permanenza in casa si avrà esclusivamente per un profilo di computo della durata massima della misura; mentre, ai sensi dell'articolo 284 comma 5 del codice di procedura penale, l'imputato agli arresti domiciliari è considerato in stato di custodia cautelare vera e propria.

Al giudice viene inoltre richiesto di valutare attentamente l'ambiente familiare non solo al momento dell'adozione della misura, ma svolgendo analisi continue affinché il giovane non venga influenzato negativamente proprio da quei rapporti e relazioni interfamiliari che invece dovrebbero aiutarne il percorso rieducativo; se da data indagine emerge incompatibilità con la misura ovvero si evidenziano aspetti particolarmente negativi del contesto familiare, si procederà ad una modifica della stessa.

Ai sensi del quinto comma dell'articolo 21 in commento, al pari della disciplina sulle prescrizioni, per allontanamento ingiustificato dall'abitazione o violazioni gravi e ripetute degli obblighi imposti dal giudice, la misura della permanenza in casa può essere aggravata con il passaggio a quella del collocamento in comunità.³⁸⁵

Infine, l'articolo 22 D.P.R. 448/1988 disciplina la misura del collocamento in comunità, ossia l'affidamento del minore ad una comunità pubblica o autorizzata, indicata dal magistrato; così come previsto per la permanenza in casa, anche per la misura del collocamento in comunità, nelle ipotesi di minorenni infermi, ai sensi

al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il procedimento minorile, Torino, 1994, pp. 239-240.

³⁸⁵ E. LANZA, *Le indagini preliminari e le misure cautelari*, in A. PENNISI (a cura di), cit., pp. 340-342.

dell'articolo 23 d.lgs. 272/1989, la misura potrà essere eseguita in un luogo di cura pubblico o privato.³⁸⁶

La misura in questione costituisce una sorta di livello intermedio tra permanenza in casa e custodia in carcere.³⁸⁷

Come dispone il primo comma dell'articolo 22 in commento, la funzione dell'istituto è quella di impedire la libera circolazione del minore e controllarlo in modo continuativo, in vista del perseguimento di tale obiettivo, anche per la misura del collocamento in comunità vengono imposte al minore determinate prescrizioni da parte del giudice, che egli è tenuto a rispettare.³⁸⁸

Infatti, come per la misura della permanenza in casa, il minore è tenuto ad osservare obblighi di stare, ai quali si affiancano prescrizioni circa attività di studio, di lavoro o utili alla sua educazione.

Tra le altre attività che il giudice può prescrivere si annoverano anche le visite periodiche del minore alla famiglia, in base al concetto che la comunità non sia un carcere, ma piuttosto luogo di opportunità educative e risocializzanti.

Fondamentale l'intervento dei servizi minorili, volti allo svolgimento di attività di sostegno e controllo, con i quali ai sensi del comma secondo dello stesso articolo 22 collabora il responsabile della comunità.

Il responsabile della comunità, a differenza di quanto previsto nella permanenza in casa per gli esercenti la potestà genitoriale ovvero i responsabili

³⁸⁶ D.P.R. 448/1988 – Art. 22 (Collocamento in comunità): “Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minore sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.

Il responsabile della comunità collabora con i servizi previsti dall'articolo 19 comma 3.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 21 commi 2 e 4.

Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può disporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore a un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.”

³⁸⁷ Sul punto cfr., P. GIANNINO, *Il processo penale minorile*, Padova, 1997, p. 149; P. PAZÈ, in E. LO GIUDICE (a cura di), *La delinquenza giovanile e il nuovo processo penale per i minori*, Milano, 1989, p. 51.

³⁸⁸ Così S. GIAMBRUNO, *Il processo penale minorile*, Padova, 2003, p. 72.

dell'abitazione, non è soggetto ad obblighi, rilevanti da un punto di vista penale, di custodia dei minorenni.³⁸⁹

Come si diceva, le comunità possono essere di tipo pubblico; quindi, organizzate direttamente dai centri per la giustizia minorile, ovvero autorizzate, che derivano quindi da convenzioni tra i centri per la giustizia minorile e strutture riconosciute o autorizzate che operano nel campo adolescenziale.

Vi sono determinati criteri che definiscono le comunità pubbliche o autorizzate, quali: un'organizzazione di tipo familiare, con la presenza di minorenni non sottoposti a procedimento penale ed una capienza non superiore alle dieci unità, così da favorire contesti educativi e progetti personalizzati; è necessaria la presenza di operatori professionali in diverse discipline; infine, sono tenute alla collaborazione con tutte le istituzioni interessate e le risorse del territorio, ai sensi dell'articolo 10 d.lgs. 272/1989.³⁹⁰

L'affidamento in comunità non può essere eseguito in strutture private non autorizzate, si fa riferimento a quei luoghi di privata dimora, che tuttavia risultano non idonei per l'applicazione della misura.

Vi sono, peraltro aspetti inerenti alle comunità non propriamente chiari, si fa riferimento allo scarso sistema di controlli, come una dubbia trasparenza dei procedimenti mediante i quali l'autorità amministrativa regionale riconosce e autorizza le strutture, ovvero al controllo sulla verifica delle attitudini e le capacità del personale.

³⁸⁹ Sul ruolo del responsabile della comunità v., F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, Milano, 2002, p. 332; L.PEPINO in M. CHIAVARIO (a cura di), *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il procedimento minorile*, Torino, 1994, p. 246.

³⁹⁰ Decreto legislativo 272/1989 – Art. 10 (Organizzazione delle comunità): “per l'attuazione del decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, i centri per la giustizia minorile stipulano convenzioni con comunità pubbliche e private, associazioni e cooperative che operano in campo adolescenziale e che siano riconosciute o autorizzate dalla regione competente per territorio. Possono altresì organizzare proprie comunità, anche in gestione mista con enti locali.

L'organizzazione e la gestione delle comunità deve rispondere ai seguenti criteri: a) organizzazione di tipo familiare, che preveda anche la presenza di minorenni non sottoposti a procedimento penale e capienza non superiore alle dieci unità, tale da garantire, anche attraverso progetti personalizzati, una conduzione e un clima educativamente significativi; b) utilizzazione di operatori professionali delle diverse discipline; c) collaborazione di tutte le istituzioni interessate e utilizzazione delle risorse del territorio.

Operatori dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia possono essere distaccati presso comunità e strutture pubbliche o convenzionate per compiti di collaborazione interdisciplinare.”

Nonostante ciò, la misura del collocamento in comunità è quella che si ritiene maggiormente adatta a soddisfare il percorso educativo.

Anche per quanto attiene il collocamento in comunità, la durata della misura è computata nella eventuale pena detentiva da espiare, così come la condizione del giovane affidato alla struttura viene equiparato allo stato di custodia cautelare solo ai fini della determinazione della durata massima della misura: quindi al pari della permanenza in casa, eventuale allontanamento dal centro non integra delitto di evasione ex articolo 385 del Codice penale.

Come prescrive il quarto comma dell'articolo 22 in commento, la misura si aggrava, quindi, muta in custodia preventiva a seguito di violazioni gravi e ripetute delle prescrizioni imposte dal giudice nei confronti del minore.

Tuttavia, rappresentando la custodia carceraria la misura più afflittiva, è previsto un periodo di detenzione non superiore al mese, concluso il quale potrà essere rinnovata la misura del collocamento in comunità con il limite del rispetto dei termini massimi di durata della custodia cautelare.³⁹¹

Quindi, potrà essere applicata la custodia cautelare solo nei casi in cui si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.³⁹²

Ai sensi dell'articolo 292 del codice di procedura penale il giudice, con il provvedimento che dispone il collocamento, dovrà procedere ad indicare la comunità in cui deve essere eseguita la misura.

Tale indicazione specifica deriva sia per il carattere di determinatezza di ogni provvedimento cautelare, sia per il rispetto del principio di personalizzazione, con riguardo alle misure minorili, nel soddisfare l'esigenza di individuare la misura che risulti più idonea al perseguimento delle finalità educative.³⁹³

³⁹¹ E. LANZA, *Le indagini preliminari e le misure cautelari*, in A. PENNISI (a cura di), cit., pp. 342-344; F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, Milano, 2002, p. 332 ss.

³⁹² L. CARACENI, *Commento all'articolo 22. Collocamento in comunità*, in G. GIOSTRA (a cura di), cit. pp. 234-240.

³⁹³ Sul punto v., A. PRESUTTI in E. PALERMO FABRIS e A. PRESUTTI, *Trattato di diritto di famiglia*, in *Diritto e procedura penale minorile*, Milano, 2002, p. 389.

3. Le misure di sicurezza: una panoramica

Il quadro circa i provvedimenti coercitivi applicabili nei confronti del minore autore di reato si completa con riferimento alle misure di sicurezza, la cui applicazione è disciplinata all'interno del D.P.R. 448/1988 all'articolo 36.

Se in via generale, con riguardo alle sanzioni applicabili al minore, le norme in materia dispongono la necessaria riscontrabilità, nei confronti dello stesso soggetto, della capacità di intendere e di volere (l'imputabilità), al momento della commissione del fatto penalmente rilevante, è anche necessario ricordare che tale condizione non è l'unica idonea ad influenzare il trattamento sanzionatorio minorile.

Con l'imputabilità concorre il requisito della pericolosità sociale, quale ai sensi dell'articolo 202 del Codice penale, risulta condizione essenziale per l'applicazione di una misura di sicurezza.³⁹⁴

La condizione di pericolosità sociale, che caratterizza l'applicabilità di tali misure, fa emergere la funzione special preventiva delle stesse, le quali si differenziano dalle pene, in quanto: in primo luogo, hanno una durata tendenzialmente indeterminata, infatti, ai sensi dell'articolo 207 del Codice penale³⁹⁵, le misure di sicurezza possono essere revocate solo a seguito della cessazione dello stato di pericolosità in cui si trova l'autore del reato.

In secondo luogo, come prescrive l'articolo 208 del Codice penale, per le singole misure di sicurezza è previsto un limite minimo di durata, anche se non per tutte, al termine del quale permetterà al magistrato di sorveglianza di effettuare un riesame circa la pericolosità del soggetto, con la conseguenza che la misura potrà

³⁹⁴ Codice penale, Libro I, Titolo VIII – Art. 202 (Applicabilità delle misure di sicurezza): “Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.

La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.”

³⁹⁵ Codice penale, Libro I, Titolo VIII – Art. 207 (Revoca delle misure di sicurezza personali): “Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.

La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.”

essere revocata ovvero potrà essere fissato un nuovo termine nel caso in cui lo stato di pericolosità sia cessato o meno.³⁹⁶

Gli articoli da 199 a 214 del Codice penale delineano la disciplina delle misure di sicurezza, successivamente il codice prevede la regolamentazione dei singoli istituti in cui le stesse consistono.

Il codice suddivide due categorie di misure di sicurezza a seconda della loro incidenza sulla libertà personale dell'autore del reato ovvero sul suo patrimonio; per quanto attiene la prima categoria, l'articolo 215 c.p. enuncia che le misure che incidono sulla libertà personale del reo, o misure di sicurezza personali, sono a loro volta suddivise in misure detentive e non detentive.³⁹⁷

Tra le misure di sicurezza personali detentive rientrano: l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ai sensi dell'articolo 216 c.p.; il ricovero in una casa di cura e di custodia è previsto all'articolo 219 c.p.; il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, disciplinato all'articolo 222 c.p.; il ricovero in un riformatorio giudiziario, ex articolo 223 c.p.³⁹⁸

³⁹⁶ Codice penale, Libro I, Titolo VIII – Art. 208 (Riesame della pericolosità): “Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa. Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore. Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può, in ogni tempo, procedere a nuovi accertamenti.”

³⁹⁷ Sul punto v., G. GRASSO, *Art. 233- Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province*, in ROMANO, GRASSO, PADOVANI, *Commentario sistematico del Codice penale*, Milano, 2011, p. 574; A.C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, Bologna, 2008, pp. 541-542.

³⁹⁸ Codice penale, Libro I, Titolo VIII – Art. 215 (Specie): “Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.

Sono misure di sicurezza detentive: a) l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro; b) il ricovero in una casa di cura e di custodia; c) il ricovero in un manicomio giudiziario; 4) il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Sono misure di sicurezza non detentive: 1) la libertà vigilata; 2) il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province; 3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche; 4) l'espulsione dello straniero dallo Stato. [...]”

Art. 216 (Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro; Art. 219 (Assegnazione a una casa di cura e di custodia): “Il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermità psichica, o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione.

Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge la pena dell'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni. [...]”; Art. 222 (Ricovero in un manicomio giudiziario); Art. 223 (Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario): “Il ricovero in un riformatorio giudiziario e misura di sicurezza speciale per i minori, e non può avere durata inferiore a un anno. [...]”; Art. 228 (Libertà vigilata): “La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata all'autorità di pubblica sicurezza.

Le misure di sicurezza personali non detentive si individuano, invece, nella libertà vigilata, disciplinata all'articolo 228 c.p., nel divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, ex articolo 233 c.p., ovvero nel divieto di frequentare osterie o pubblici spacci di bevande alcoliche, ex articolo 234 c.p. ed infine, nell'espulsione o allontanamento dello straniero dallo stato, ai sensi dell'articolo 235 c.p.³⁹⁹

Tra le misure di sicurezza patrimoniali rientrano la cauzione di buona condotta e la confisca.

Nelle originarie previsioni codicistiche, solamente la misura del riformatorio giudiziario, della libertà vigilata e dell'ospedale psichiatrico giudiziario erano quelle possibilmente applicabili all'autore di reato minore d'età.

Tuttavia, a differenza di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 19 D.P.R. 448/1988, circa l'applicabilità delle misure cautelari, che quindi prevede la possibilità di vedere applicate ai minori esclusivamente quelle previste dal menzionato articolo, tale esplicita previsione non viene effettuata anche con riguardo alle misure di sicurezza diverse da quelle appena menzionate.⁴⁰⁰

Come si diceva, è l'articolo 36 del D.P.R. 448/1988 a disciplinare l'applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni⁴⁰¹, indicando quali misure applicabili la libertà vigilata e il riformatorio giudiziario, inoltre quanto alle modalità di esecuzione fa richiamo a quelle disposte in materia di applicazione delle misure cautelari.⁴⁰²

Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati.

Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate.

La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.

La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno.

Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in quanto non provvedano leggi speciali.”

³⁹⁹ Codice penale, Libro I, Titolo VIII - Art. 233 (Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province); Art. 234 (Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche); Art. 235 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato).

⁴⁰⁰ G. PANEBIANCO, *Il minore reo*, in A. PENNISI (a cura di), cit., pp. 167- 169.

⁴⁰¹ D.P.R. 448/1988 – Art. 36 (Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni): “La misura di sicurezza della libertà vigilata applicata nei confronti di minorenni è eseguita nelle forme previste dagli articoli 20 e 21.

La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario è applicata soltanto in relazione ai delitti previsti dall'articolo 23 comma 1 ed è eseguita nelle forme dell'articolo 22.”

⁴⁰² Sul punto F. PALOMBA, in P. PAZÈ, (coordinato da), *Codice di procedura penale minorile commentato*, Roma, 1989, p. 259.

Dall'analisi dell'articolo risulta chiaro che la misura del riformatorio giudiziario sia applicabile solamente in relazione ai delitti previsti ex articolo 23 comma 1, ossia per i reati gravi che consentono il ricorso alla custodia cautelare in carcere; mentre, che la misura della libertà vigilata sia una misura ordinaria, applicabile a tutti i reati, concorrente anche con il riformatorio giudiziario, per quei reati previsti dall'articolo 23 comma 1.

In tale ultima ipotesi di possibile la concorrenza delle due misure, la scelta che il giudice dovrà fare, in assenza di espliciti criteri di scelta indicati dal legislatore, si baserà su quella misura che lo stesso ritiene più utile al soddisfacimento delle finalità rieducative del minore, e nel caso in cui entrambe le misure risultino idonee al raggiungimento dello scopo, dovrà preferire quella della libertà vigilata.

Per quanto attiene i destinatari delle misure si individuano nei minori anche infraquattordicenni, purché ne sia accertata la pericolosità sociale: ciò in ossequio a quanto previsto dal Codice penale e dall'articolo 37 dello stesso decreto 448/1988.⁴⁰³

Ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 448/1988 il giudice, su richiesta del pubblico ministero, con la sentenza di non luogo a procedere per acclarata mancanza di imputabilità del minore, a norma degli articoli 97 e 98 del Codice penale, potrà disporre l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

Affinché possa essere disposta la misura di sicurezza in via provvisoria dovranno ricorrere le condizioni previste ex articolo 224 del Codice penale⁴⁰⁴, e in relazione alle modalità specifiche e le circostanze del fatto, ovvero la personalità dell'imputato, sussista il pericolo concreto che il soggetto compia delitti con uso di

⁴⁰³ M.G. COPPETTA, *Commento all'articolo 36. Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni*, in G. GIOSTRA (a cura di), cit., pp. 477- 480.

⁴⁰⁴ Codice penale, Libro I, Titolo VIII – Art. 224 (Minore non imputabile): “Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata.

Se, per il delitto, la legge stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, è sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell'articolo 98.”

armi o altri mezzi di violenza personale ovvero diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale, o ancora che commetta gravi delitti di criminalità organizzata.⁴⁰⁵

L'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza ai minori, ex articolo 37, si differenzia sensibilmente dalla disciplina generale di applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, sancita dall'articolo 206 del Codice penale, ponendosi come disciplina speciale rispetto a quest'ultima.⁴⁰⁶

In primo luogo, la differenza che si riscontra tra le due discipline è che per quanto concerne le prime è prevista l'applicazione provvisoria nei confronti dei minori non solo del riformatorio giudiziario, come invece si riscontra nell'articolo 206 c.p. per la disciplina generale, ma anche della libertà vigilata.

Si ricorda inoltre che a seguito della sentenza 324/1998, la Corte costituzionale ha dichiarato inoperante l'istituto del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario nei confronti dei minori.⁴⁰⁷

Proseguendo, si noti come il senso stesso di applicazione provvisoria assuma, con riguardo ai minori, un'accezione differente; infatti, si intende

⁴⁰⁵ D.P.R. 448/1988 – Art. 37 (Applicazione provvisoria): “con la sentenza di non luogo a procedere a norma degli articoli 97 e 98 del Codice penale, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare in via provvisoria una misura di sicurezza.

La misura è applicata se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 224 del Codice penale e quando, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, sussiste il concreto pericolo che questo commetta delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata.

Quando applica in via provvisoria una misura di sicurezza, il giudice dispone la trasmissione degli atti al tribunale per i minorenni. Allo stesso modo provvede nel caso di rigetto della richiesta del pubblico ministero. La misura cessa di avere effetto decorsi 30 giorni dalla pronuncia senza che abbia avuto inizio il procedimento previsto dall'articolo 38.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano nel giudizio abbreviato quando il giudice, anche di ufficio, ritiene che sussistono le condizioni previste dal comma 2.”

⁴⁰⁶ Codice penale, Libro I, Titolo VIII – Art. 206 (Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza): “durante la istruzione o il giudizio, può disporsi che il minore di età, o l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio, o in un manicomio giudiziario, o in una casa di cura e di custodia.

Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga che tali persone non siano più socialmente pericolose.

Il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa.”

⁴⁰⁷ Corte Costituzionale, sentenza n. 324 del 1998 in https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:1998:324

applicazione immediata o in via anticipata, ossia esecuzione della misura prima che la sentenza che la dispone passi in giudicato.

Con riguardo alla sentenza di non luogo a procedere per riscontrata mancanza di imputabilità, ai sensi dei commi 1 e 4 dell'articolo 37, tale provvisorietà dell'applicazione deve essere intesa in relazione alla forma del provvedimento, il quale risulta privo di un'autonoma efficacia esecutiva, perché subordinato alla valutazione del tribunale per i minorenni.

Carattere di immediata esecutività ha invece la misura di sicurezza ex articolo 38 D.P.R. 448/1988, la quale è ordinata dal tribunale per i minorenni e denominata definitiva, in modo tale da distinguerla da quella provvisoria in commento.⁴⁰⁸

Per quanto concerne le condizioni per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, anzitutto si fa riferimento, come si diceva, alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità ex articoli 97 e 98 c.p.

Da ciò si deduce che applicazione provvisoria di una misura di sicurezza sarà preclusa a provvedimenti diversi dalla sentenza di non luogo a procedere, ovvero da formule diverse dalla non imputabilità ex articoli 97 e 98 c.p.; la sede naturale di disposizione di tale misura è l'udienza preliminare, mentre mancando un'espressa indicazione, è preclusa nella fase delle indagini preliminari, con decreto o ordinanza di archiviazione.

Il secondo comma dell'articolo 37 definisce il secondo presupposto per l'applicazione provvisoria, ossia la pericolosità sociale del minore; si enuncia per la prima volta la nozione specifica di pericolosità sociale del minore non imputabile.⁴⁰⁹

⁴⁰⁸ D.P.R. 448/1988 – Art. 38 (Procedimento davanti al tribunale per i minorenni): “Nei casi previsti dall'articolo 37 il tribunale per i minorenni procede al giudizio sulla pericolosità nelle forme previste dall'articolo 678 del codice di procedura penale e decide con sentenza, sentiti il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi indicati nell'articolo 6. Nel corso del procedimento può modificare o revocare la misura applicata a norma dell'articolo 37 comma 1 o applicarla in via provvisoria.

Con la sentenza il tribunale per i minorenni applica la misura di sicurezza se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2.”

⁴⁰⁹ Sulla pericolosità sociale del minore non imputabile v., A. CRESPI, F. STELLA, G. ZUCCALÀ, (a cura di), *Commentario breve al Codice penale*, Padova, 2003, p. 707; S. GIAMBRUNO, *Il processo penale minorile*, Padova, 2003, p. 101; S. LARIZZA, *Il diritto penale dei minori. Evoluzione e rischi di involuzione*, Padova, 2005, p. 176.

In particolare, il secondo comma fa riferimento alla sussistenza delle condizioni ex articolo 224 c.p., ossia da una parte la pericolosità del soggetto in relazione alla gravità del fatto e alle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, dall'altra il concreto pericolo, desunto dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'imputato, che lo stesso commetta delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale, ovvero gravi delitti di criminalità organizzata.

Come si diceva, la misura è applicabile dal giudice su richiesta del pubblico ministero, ma anche di ufficio se si tratta di giudizio abbreviato, con sentenza.

L'articolo in commento specifica che il provvedimento ha efficacia limitata; infatti, entro trenta giorni dalla pronuncia deve aver inizio il procedimento previsto dal successivo articolo 38, ossia il giudizio che ha per oggetto l'esame della pericolosità sociale del minore, in caso contrario la misura cessa di avere effetto.

Nel caso in cui il giudice rigetti la richiesta del pubblico ministero di applicazione provvisoria, avrà ugualmente il dovere di trasmettere gli atti al tribunale per i minorenni, che potrà decidere da ultimo a riguardo.

La trasmissione degli atti al tribunale per i minorenni concerne tutti gli atti del procedimento, non solo quelli che il giudice ha utilizzato per ritenere o escludere la pericolosità sociale del minore; se ne deduce una negazione al primo giudice di poter selezionare il materiale probatorio a sua disposizione.

Tale statuizione si ritiene condivisibile in base a quanto si diceva sull'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, in via definitiva, che è affidata esclusivamente al tribunale per i minorenni.⁴¹⁰

Tornando all'applicazione generale delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni, in sintesi si ricorda che presupposti di applicabilità delle stesse sono in primo luogo, la commissione di un reato, ovvero di un quasi reato; si fa riferimento alle ipotesi di reato impossibile, ai sensi dell'articolo 49 secondo comma del Codice penale,⁴¹¹ ovvero ai casi dell'accordo per commettere un reato, anche

⁴¹⁰ M.G. COPPETTA, *Commento all'articolo 37. Applicazione provvisoria*, in G. GIOSTRA (a cura di), cit., pp. 495- 503.

⁴¹¹ Codice penale, Libro I, Titolo III – Art. 49 (Reato supposto erroneamente e reato impossibile): “Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato.

qualora questo non sia stato commesso, nemmeno nella forma del tentativo, ex articolo 115 del Codice penale.⁴¹²

Con riguardo all'articolo 49 secondo comma c.p., il reato impossibile prende le forme dal principio di offensività; infatti, non potrà esserci una punizione nel caso in cui le modalità dell'azione o l'oggetto su cui la stessa cade sono tali da rendere impossibile il verificarsi dell'evento dannoso o pericoloso per il bene giuridico, ciò in base alla logica che non può essere punito chi non ha esposto a pericolo il bene giuridico stesso.

Tale mancata esposizione al pericolo del bene giuridico potrà verificarsi per inesistenza dell'oggetto materiale, si fa riferimento ad una inesistenza assoluta e non ad una occasionale assenza, ovvero dalla inidoneità dell'azione, la quale sussiste quando un ostacolo inopinato paralizza l'efficacia causale dell'azione.

Con riferimento all'evento dannoso o pericoloso, il reato si qualifica come impossibile per inidoneità dell'azione.

Nelle ipotesi di sussistenza di reato impossibile, il legislatore esclude la punibilità, imponendo al giudice di non punire, ma piuttosto di valutare la pericolosità sociale del soggetto agente, a seguito della quale, l'esito positivo porterà il giudice stesso a disporre nei confronti del soggetto la misura di sicurezza della libertà vigilata.⁴¹³

La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.

Nel caso indicato nel primo capoverso il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.”

⁴¹² Codice penale, Libro I, Titolo IV – Art. 115 (Accordo per commettere un reato. Istigazione): “salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo.

Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se la istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.

Qualora la istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato di istigazione a un delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza.”

⁴¹³ G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., pp.544-545.

In secondo luogo, con riguardo all'ulteriore presupposto per l'applicabilità delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni, come si diceva, si fa riferimento alla pericolosità sociale del soggetto, ex articolo 203 c.p.

In materia è più volte intervenuta la Corte costituzionale con diverse pronunce, si ricordano ad esempio: la sentenza n. 139 del 27 luglio 1982, che dichiara incostituzionalità degli articoli 222 primo comma, 204 secondo comma e 205 secondo comma c.p., nella parte in cui non subordinavano ad una verifica di pericolosità il soggetto prosciolto per infermità psichica, prima che avvenisse l'internamento in ospedale psichiatrico⁴¹⁴; ovvero con particolare riferimento ai minori, si ricorda la sentenza n. 1 del 20 gennaio 1971, che dichiara l'incostituzionalità del secondo comma dell'articolo 224, nella parte in cui rendeva obbligatorio e automatico, per i minori di anni quattordici, il ricovero, per almeno tre anni, in riformatorio giudiziario.⁴¹⁵

A seguito di tali pronunce si deduce quindi che è sempre necessaria una concreta verifica della pericolosità del soggetto e che la misura non potrà essere applicata, o revocata o ancora sostituita da una meno grave se si riscontra assenza di pericolosità sociale o di riduzione di intensità della stessa.

Infine, si segnala l'articolo 31 della legge 663/1986, che modifica la legge di ordinamento penitenziario e le misure privative e limitative della libertà, e che sopprime l'articolo 204 c.p., stabilendo che le misure di sicurezza personali possono essere disposte solo previo accertamento della pericolosità sociale del soggetto.⁴¹⁶

3.1. La disciplina delle misure di sicurezza personali e patrimoniali

Procedendo ad una dettagliata analisi delle singole misure di sicurezza applicabili ai minori d'età, si ricorda anzitutto l'iniziale ripartizione tra misure di sicurezza personali e misure di sicurezza patrimoniali.

⁴¹⁴ Corte Costituzionale, sentenza 27 luglio 1982 n. 139 in https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:1982:139

⁴¹⁵ Corte Costituzionale, sentenza 20 gennaio 1971 n. 1 in https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:1971:1

⁴¹⁶ S. Di Nuovo, G. Grasso, cit., pp. 485-486.

Con riferimento alle misure di sicurezza personali, l'articolo 36 D.P.R. 448/1988 fa esplicito riferimento alla libertà vigilata e al riformatorio giudiziario.

La libertà vigilata si esplicita come una misura di sicurezza personale non detentiva applicabile ai minori le cui modalità di esecuzione vengono disposte mediante rinvio agli articoli 20 e 21 dello stesso decreto 448/1988, deducendo che tale misura si esegua nelle forme, tipiche delle misure cautelari, delle prescrizioni e della permanenza in casa.⁴¹⁷

Tuttavia, l'articolo non procede a delineare dei criteri di scelta per una o l'altra forma di libertà vigilata; la dottrina ritiene che il giudice sia tenuto a individuare la misura più idonea a soddisfare l'obiettivo di rieducazione del minore.⁴¹⁸

Da una parte, il contenuto delle prescrizioni in obblighi di fare risulta più aderente alla natura e alle finalità delle misure di sicurezza, tuttavia si noti che alle prescrizioni, in libertà vigilata, non è applicabile il secondo comma dell'articolo 20, il quale prevede la perdita di efficacia delle prescrizioni a due mesi dal provvedimento con il quale le stesse sono impartite.⁴¹⁹

Dall'altra parte, il contenuto della permanenza in casa si concreta in obblighi di stare, quindi come si è avuto modo di analizzare precedentemente, di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di dimora privata.

Il magistrato può prevedere limitazioni ovvero permettere maggiori contatti con l'esterno soddisfacendo esigenze di difesa sociale, valutando la pericolosità e le esigenze di reinserimento del minore, in linea quindi con le finalità delle misure di sicurezza.

La misura della libertà vigilata continua ad essere attuata con le modalità previste per i minori d'età, anche per i soggetti che compiono i diciotto anni nel corso dell'esecuzione, fino al compimento del ventunesimo anno di età, a seguito del quale sarà applicata la disciplina generale, ai sensi dell'articolo 24 d.lgs. 272/1989.

⁴¹⁷ Sul punto v., ROMANO, GRASSO, PADOVANI, *Commentario sistematico del Codice penale*, Milano, 2011, p. 545.

⁴¹⁸ Così in E. ROLI, in E. LO GIUDICE (a cura di), *La delinquenza giovanile e il nuovo processo penale per i minori*, Milano, 1990, p. 94.

⁴¹⁹ Sul punto F. PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, Milano, 2002, pp. 319-320.

La misura del riformatorio giudiziario è definita quale misura di sicurezza speciale per i minori, ex articolo 223 c.p.; nella disciplina generale per gli adulti, il riformatorio giudiziario prende le forme dell'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ai sensi dell'articolo 216 del Codice penale.⁴²⁰

I lavori preparatori del codice penale fanno emergere il rapporto di specialità tra la misura del riformatorio giudiziario e quelle di assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro; infatti, la misura in commento era stata introdotta nel codice Rocco per soddisfare due finalità principali: da una parte, quella di assicurare la difesa sociale, mediante il controllo dei minori devianti e facilmente vigilati, in quanto affidati ad apposite strutture, dall'altra parte quella di recuperare tali soggetti, in vista della loro risocializzazione.

Nella forma originariamente prevista, per le ipotesi in cui il reato commesso dal minore socialmente pericoloso fosse un delitto non colposo di particolare gravità, era sempre applicato il riformatorio giudiziario.

Così come per le ipotesi di dichiarazione di abitualità, professionalità e tendenza a delinquere, ai sensi degli articoli 102 e seguenti, 105 e 108 del Codice penale, tali da rendere obbligatoria ed automatica l'applicazione della misura, a norma dell'articolo 226 primo comma⁴²¹; ovvero veniva disposto nei casi in cui il minore fosse condannato per delitto durante l'esecuzione di una misura di sicurezza precedentemente applicata per difetto di imputabilità, ex articolo 225 secondo comma⁴²²; in queste situazioni, infatti, il delitto veniva ritenuto un indizio sicuro di pericolosità.

⁴²⁰Sul punto G. BAVIERA, *Diritto minorile*, vol II, Milano, 1976, p. 153; G. ZUCCALÀ, *Le misure di sicurezza per i minorenni*, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, Milano, 2011, p. 355.

⁴²¹ Codice penale, Libro I, Titolo VIII – Art. 226 (Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza): “Il ricovero in un riformatorio giudiziario è sempre ordinato per il minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale o professionale, ovvero delinquente per tendenza; e non può avere una durata inferiore a tre anni. Quando egli ha compiuto gli anni ventuno, il giudice ne ordina l'assegnazione ha una colonia agricola o ad una casa di lavoro.”

⁴²² Codice penale, Libro I, Titolo VIII – Art. 225 (Minore imputabile): “Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile, il giudice può ordinare che, dopo l'esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario opposto in libertà vigilata, tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte dell'articolo precedente. È sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia condannato per delitto durante la esecuzione di una misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata per difetto d'imputabilità.”

Ad oggi a seguito dell'intervento del D.P.R. 448/1988 e della legge 663/1986, in particolare l'articolo 31 della stessa, che ha abrogato le forme di pericolosità presunta in materia minorile, ovvero degli interventi della Corte costituzionale, la disciplina del riformatorio giudiziario è contenuta negli articoli da 223 a 227 del Codice penale e dalle disposizioni del codice di procedura penale minorile.⁴²³

La misura del riformatorio giudiziario può essere disposta nei confronti dei minori non imputabili per ragioni di età, come dispone l'articolo 224 comma 1 c.p., per i minori di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni non imputabili ex articolo 98 c.p., come prescrive l'articolo 224 terzo comma c.p., ovvero ai minori imputabili, nei confronti dei quali la misura sarà eseguita successivamente l'esecuzione della pena, ai sensi dell'articolo 225 del Codice penale.

Come si diceva, la misura del riformatorio giudiziario ha mutato nel corso degli anni e ad oggi viene eseguita nelle forme del collocamento in comunità, disciplina a cui si rimanda la precedente trattazione.

Con riferimento all'inosservanza della misura del riformatorio giudiziario e della libertà vigilata, si ritengono necessarie alcune considerazioni: in primo luogo, con riferimento al riformatorio giudiziario, l'articolo 36 D.P.R. 448/1988 fa rinvio alle sole forme esecutive delle misure cautelari, mentre vige l'applicazione delle norme codicistiche in relazione a tutti gli altri aspetti della disciplina.

Quindi, in caso di violazione della misura del riformatorio giudiziario è escluso l'effetto a cascata previsto per le misure cautelari, quindi l'eventuale applicazione della custodia cautelare; piuttosto, per trasgressione delle prescrizioni inerenti al collocamento in comunità o di ingiustificato allontanamento dalla stessa, si prevede l'applicazione dell'articolo 214 c.p., il quale prevede il decorso di un nuovo periodo minimo di esecuzione della stessa misura di sicurezza, e ciò proprio in relazione alla natura dei due istituti da una parte misura di sicurezza e dall'altra misura cautelare.⁴²⁴

⁴²³ Sul punto v., L. FORNARI, *Art.224 – Minore non imputabile*, in CRESPI, FORTI, ZUCCALÀ (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, Padova, 2008, p. 206 ss.

⁴²⁴ Cfr., ROMANO, GRASSO, PADOVANI, *Commentario sistematico del Codice penale*, Milano, 2011, p. 542; S. DI NUOVO, G. GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, Milano, 2005, p. 492; S. LARIZZA, *Il diritto penale dei minori. Evoluzione e rischi di involuzione*, Padova, 2005, p. 185.

Con riguardo alle violazioni della misura della libertà vigilata, si ritiene da escludere l'applicabilità dell'articolo 21 D.P.R. 448/1988, in quanto applicando il quinto comma dell'articolo 21 anche alle trasgressioni per la misura della libertà vigilata, si effettuerebbe un'estensione dell'operatività del collocamento in comunità anche al di fuori delle ipotesi tassative indicate all'articolo 23 dello stesso decreto.⁴²⁵

In tali casi si ritiene quindi applicabile l'articolo 231 del Codice penale.

Le misure di sicurezza patrimoniali, disciplinate agli articoli da 236 a 240 del Codice penale, non sono esplicitamente riferite ai minori; è necessaria un'opera di verifica circa la loro operatività nel sistema di giustizia minorile.

L'articolo 237 del Codice penale disciplina la misura della cauzione di buona condotta, e statuisce che tale misura consiste in un deposito presso la Cassa delle ammende di una determinata somma di denaro il cui ammontare viene determinato dal giudice entro i limiti stabiliti dallo stesso articolo.⁴²⁶

Può altresì essere disposta la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale; la finalità della misura è quella di allontanare il soggetto dalla commissione di nuovi reati mediante la minaccia della perdita di somme di denaro.⁴²⁷

La durata dell'esecuzione della misura è stabilita dal giudice, ma comunque non inferiore ad un anno né superiore a cinque; a seguito della misura, qualora il condannato non abbia commesso alcun delitto o contravvenzione punito con una pena detentiva, verrà ordinata la restituzione della somma depositata ovvero la cancellazione dell'ipoteca, ed è dichiarata estinta la fideiussione.

Qualora l'esito della misura sia invece negativo, quindi il soggetto abbia compiuto un delitto o una contravvenzione punita con pena detentiva, la somma

⁴²⁵ Sul punto, R. RICCIOTTI, *La giustizia penale minorile*, Padova, 2007, p. 234.

⁴²⁶ Codice penale, Libro I, Titolo VIII – Art. 237 (Cauzione di buona condotta): “La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a €103,29, né superiore a €2065,83.

In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.

La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.”

⁴²⁷ Sul punto v., F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 2009, p. 847; L.FORNARI, *Art. 237 – Cauzione di buona condotta*, in CRESPI, FORTI, ZUCCALÀ (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, Padova, 2008, p. 620.

depositata sarà devoluta alla Cassa delle ammende, così come dispone l'articolo 239 del Codice penale.⁴²⁸

Il termine di durata della misura inizia a decorrere dal giorno in cui la cauzione viene prestata.

Anche con riguardo alle misure di sicurezza patrimoniali, l'applicazione delle stesse è subordinata alla condizione di pericolosità sociale, ovvero troverà applicazione nei casi di trasgressione degli obblighi della libertà vigilata, quando si ha violato il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche, a conclusione dell'esecuzione della misura dell'assegnazione ad una colonia o a casa di lavoro ovvero nel caso di condanna alla contravvenzione di esercizio di gioco d'azzardo, nelle ipotesi di contravventore abituale o professionale.⁴²⁹

L'applicazione di tale istituto anche ai minori è esplicitata dall'articolo 231 del Codice penale; tuttavia, necessitando la misura la presenza di un patrimonio, ovvero la possibilità di alienarlo, risulta difficilmente riconducibile all'interno del sistema penale minorile.⁴³⁰

Infine, la misura di sicurezza patrimoniale della confisca, ai sensi dell'articolo 240 del Codice penale consiste nell'espropriazione, da parte dello Stato, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo e delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato.⁴³¹

⁴²⁸ Codice penale, Libro I, Titolo VIII – Art. 239 (Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta): “Se, durante l'esecuzione della misura di sicurezza, chi vi è sottoposto non commette alcun delitto, ovvero alcuna contravvenzione per la quale la legge stabilisca la pena dell'arresto, è ordinata la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; e la fideiussione si estingue. In caso diverso, la somma depositata, o per la quale fu data garanzia, è devoluta alla Cassa delle ammende.”

⁴²⁹ V., ROMANO, GRASSO, PADOVANI, *Commentario sistematico del Codice penale*, Milano, 2011, p. 600 ss.

⁴³⁰ Così I. BAVIERA, *Diritto minorile*, Milano, 1976, p. 167; R. RICCIOTTI, *La giustizia penale minorile*, Padova, 2007, p. 214.

⁴³¹ Codice penale, Libro I, Titolo VIII – Art. 240 (Confisca): “nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

È sempre ordinata la confisca: 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 1 bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies, nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti; 2) delle cose, la

Ai fini dell'applicazione della confisca, non è richiesta la pericolosità sociale del soggetto autore del reato; la stessa avrà applicazione obbligatoria solo nelle ipotesi tassativamente indicate all'articolo 240 c.p., mentre si rimanda alla discrezionalità del giudice per l'applicazione della stessa in relazione “*alle cose che servirono o furono destinate a commettere reato e alle cose che ne sono il prodotto o il profitto*”.⁴³²

Non si esclude l'applicazione della misura al sistema penale minorile; tuttavia, si evidenzia che la stessa non si applicherà in caso di proscioglimento per concessione del perdono giudiziale, in quanto l'applicazione facoltativa della misura è data da una pronuncia di condanna.⁴³³

4. La giustizia riparativa: genesi e caratteristiche principali

A conclusione del capitolo inerente ai provvedimenti coercitivi e le soluzioni risocializzanti nei confronti dei minorenni, si ritiene utile introdurre la disciplina della giustizia riparativa, con particolare riferimento all'operatività della stessa nel sistema penale minorile.

Per quanto concerne la disciplina generale della giustizia riparativa, di frequente individuata con il termine anglosassone “*restorative justice*”, si fa riferimento a quelle tecniche e a quei programmi di conciliazione tra la vittima e l'autore del reato.

In sostanza quell'insieme di percorsi e di strumenti che permettono di riparare agli effetti dannosi provocati dal fatto delittuoso, che non si limitano ad una riparazione meramente economica, come quella che può essere soddisfatta

fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte dei numeri 1 e 1 bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato [...]. La disposizione del n.2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.”

⁴³² Sul punto ROMANO, GRASSO, PADOVANI, *Commentario sistematico del Codice penale*, Milano, 2011, p. 618; L.FORNARI, *Art. 240 – Confisca*, in CRESPI, FORTI, ZUCCALÀ (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, Padova, 2008, p. 624.

⁴³³ G. PANEBIANCO, *Il minore reo*, in A. PENNISI (a cura di), cit., pp. 169-193.

mediante, ad esempio, la costituzione di parte civile all'interno del processo penale.⁴³⁴

Diverse sono le definizioni “ufficiali” che nel corso del tempo sono state attribuite alla nozione di giustizia riparativa in fonti normative sovranazionali; in particolare, il riferimento è alla definizione contenuta nella direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre, all’articolo 2 lettera *d*), che individua come giustizia riparativa “*qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni e risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale.*”⁴³⁵

Definizione in parte ripresa nei *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*⁴³⁶ adottati dalle Nazioni Unite, il 24 luglio 2002 e in quella contenuta nella Raccomandazione adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, il 3 ottobre 2018.⁴³⁷

Da tali definizioni emerge la natura dialogica della giustizia riparativa volta quindi ad instaurare una relazione tra la vittima e l'autore del reato, prevedendo anche un eventuale coinvolgimento della comunità, affinché si realizzi concretamente la misura riparativa.⁴³⁸

Obiettivo principale della giustizia riparativa non è tanto quello di ripristinare un ordine giuridico che si è leso con la commissione del fatto delittuoso, ovvero quella di proporre una risocializzazione del reo, quanto piuttosto di

⁴³⁴ Cfr. F. STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2003, p. 19 ss.

⁴³⁵ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 25 ottobre 2012 in https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgcp_tavolo18_allegato3.pdf

⁴³⁶ Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters – Nazioni Unite, 24 luglio 2002: “La giustizia riparativa e qualunque procedimento in cui la vittima e il reo e, laddove appropriato, ogni altro soggetto o comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall'illecito, generalmente con l'aiuto di un facilitatore. I procedimenti di giustizia riparativa possono includere la mediazione, la conciliazione, il dialogo esteso ai gruppi parentali e ai consigli commisurativi.”

⁴³⁷ Appendice alla Raccomandazione, CM/Rec(2018)8 – Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, 3 ottobre 2018: “Il termine giustizia riparativa si riferisce a ogni processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall'illecito, attraverso l'aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale (da qui in avanti “facilitatore”).”

⁴³⁸ Per approfondire v., G. DE LEO – P. PATRIZI, *Psicologia della devianza*, Roma, 2004, pp. 73-74; M. BOUCHARD, *La mediazione: una terza via per la giustizia penale?* in G. PALOMBARINI (a cura di), *Il sistema sanzionatorio penale e le alternative di tutela*, 1999, pp. 161-190.

ristabilire equilibrio tra la vittima e l'autore del reato, in modo da recuperare il rapporto danneggiato.⁴³⁹

Gli interventi materiali che vengono svolti per attuare i programmi di giustizia riparativa possono essere rivolti sia alla vittima in prima persona che ai suoi familiari, individuati quali vittime secondarie; le azioni di riparazione possono consistere quindi in atti di riparazione simbolica, non necessariamente di riparazione materiale; quindi, possono essere una lettera di scuse ovvero garbate spiegazioni.⁴⁴⁰

Le attività possono altresì concretarsi in prestazioni di attività lavorative non retribuite a favore della vittima ovvero tramite lavori socialmente utili; tuttavia, l'essenza della giustizia riparativa è comunque quella di creare un collegamento, uno spazio, in cui la vittima possa esprimere quanto ha subito e il pregiudizio che ne è derivato, in modo tale che l'autore del reato sia in grado di prendere coscienza della gravità delle sue azioni, sviluppando una necessità di riparare il danno compiuto.⁴⁴¹

4.1. Le peculiarità della giustizia riparativa in ambito minorile

Con riguardo all'operatività della giustizia riparativa nel sistema penale minorile si fa riferimento, in primo luogo, alle Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità in materia di Giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato.⁴⁴²

In particolare, le linee guida in commento risultano essere una concretizzazione di quelle che sono le indicazioni delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa, in tema di vittime e di *restorative justice*.

Accanto alla nozione di giustizia riparativa, alla quale si è tentato di dare una definizione in precedenza, si affianca quella di giustizia di comunità, per tale

⁴³⁹ Cfr. M. BOUCHARD – G. MIEROLO, *Offesa e riparazione*, Milano, 2005, pp. 191-200

⁴⁴⁰ Sul punto v., G. MOSCONI, *La mediazione. Questioni teoriche e diritto penale*, in G. PISAPIA (a cura di), *Prassi e teoria della mediazione*, Padova, 2000, pp. 10-11

⁴⁴¹ G. DARAIO, *Giustizia riparativa ante e post iudicatum*, in P. BALDUCCI, A. MACRILLÒ (a cura di), cit., pp.843- 857.

⁴⁴² Sul punto v., P. BRONZO, *Giustizia riparativa e procedimento penale minorile in La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile*, Roma, 2022, p. 24-32.

da intendersi come quella serie di misure e sanzioni attribuibili agli imputati o agli autori di reato stabiliti nelle comunità.

Tra le misure della giustizia di comunità rientrano quindi restrizioni della libertà, mediante l'imposizione da parte dell'autorità giudiziaria di obblighi, i quali potranno aiutare a soddisfare l'obiettivo di ricucire lo "strappo" sociale tra la vittima e l'autore del reato.

La direttiva n. 2340 del 17 gennaio 2017, del Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile, esplicita gli ambiti applicativi del modello della giustizia riparativa: il riferimento è a programmi efficaci, sia per gli adulti che per i minorenni, in grado di offrire dei percorsi, mediante la disponibilità delle risorse del territorio, ovvero coinvolgendo l'ambito della sfera pubblica.

In campo minorile la giustizia riparativa muove i primi passi già a partire dal 1995, anno nel quale avvengono le prime sperimentazioni, nell'ambito dei distretti di Corte d'appello di Torino, Bari, Milano, Trento, Bolzano, Genova, Ancona, Napoli, Salerno, Catanzaro, Palermo e Cagliari, luoghi nei quali sono stati attivati i centri per la mediazione penale minorile, per impulso dei rispettivi tribunali per i minorenni.

Successivamente si è perfezionata tramite quanto disposto dall'Ufficio Centrale per la giustizia minorile – Serv. II studi, legislazione e documentazione con le "Linee di indirizzo e di coordinamento in materia di mediazione giudiziaria penale e di riconciliazione tra vittima e autore di reato. Avvio di attività sperimentali", del 9 marzo 1996, protocollo n. 40494, successivamente ratificato dall'Ufficio del Capo Dipartimento "Aggiornamento linee di indirizzo e di coordinamento in materia di mediazione penale minorile", del 30 marzo 2008, protocollo n. 14095.

Il decreto legislativo 121/2018 (Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni), in particolare all'articolo 1 secondo comma, stabilisce che *"l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato"*.⁴⁴³

⁴⁴³ D. l.gs. 121/2018 – Art. 1 comma 2: "L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato. Tende altresì a favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne,

Con riguardo alla tutela delle vittime di reato, l'articolo 11 della legge 15 febbraio 1996 n. 66 introduce la previsione cui all'articolo 609 *decies* comma 4 del Codice penale, relativamente ai minori vittime di violenza sessuale, statuendo che al minorenne deve essere assicurata in ogni caso l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali⁴⁴⁴, favorendo in tal modo coordinazione e collaborazione tra la magistratura e i servizi minorili e le istituzioni territoriali.

Continuando l'analisi della materia, si ritiene utile soffermarsi sul significato da attribuire ai termini utilizzati con riguardo alla giustizia minorile: in particolare, con il termine facilitatore della giustizia si fa riferimento a quella figura professionale, che gode di un alto profilo di esperienza all'interno dei servizi minorili o di esecuzione penale per adulti, formata in modo adeguato, con capacità di comunicazione nei gruppi, di gestione di conflitti nell'area penale, così come di sostegno e aiuto.⁴⁴⁵

In secondo luogo, quando ci si riferisce al mediatore penale, si fa riferimento ad una figura competente in materie sociali ed umanistiche, pedagogiche e psicologiche, con conoscenze anche giuridiche, in particolare con riguardo alla risoluzione di conflitti nell'area penale.

Il riferimento al termine di attività di utilità sociale (AUS) concerne quelle attività, nelle quali il reo e la collettività si impegnano affinché il legame compromesso dalla commissione del reato possa essere risanato.

Tra i principi cardine della giustizia riparativa si individuano: in primo luogo, la partecipazione attiva delle parti alla risoluzione del conflitto, come disposto dalla regola 13, Annex CM/REC (2018) 8.

In secondo luogo, un'attenzione uguale sia ai bisogni che agli interessi delle parti implicate, quindi l'equità della procedura, la natura collettiva e consensuale

la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione personale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero.”

⁴⁴⁴ Codice penale, Libro II, Titolo XII – Art. 609 *decies* comma 4: “In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.”

⁴⁴⁵ Cfr., G. DI PAOLO, *La giustizia riparativa nel procedimento penale minorile* in QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, 40 (2019), pp. 165-178

dell'accordo, l'attenzione alle modalità di riparazione e alla reciproca comprensione delle parti, così come l'assenza di prevaricazioni, ai sensi di quanto disposto dalla regola 14, Annex CM/REC (2018) 8.

Ugualmente fondamentale risulta essere il principio di volontarietà, la regola 16, Annex CM/REC (2018) 8 sancisce il consenso libero e informato delle parti a partecipare ai percorsi di giustizia riparativa, con la possibilità di recedere in qualsiasi momento del processo.

Con riferimento ai principi legati ai ruoli, che sono stati da poco delineati, si individuano: il principio di imparzialità, con riferimento alla figura del facilitatore e del mediatore penale, i quali necessariamente non devono avere legami personali con i soggetti coinvolti, ovvero essere personalmente coinvolti nel caso, o ancora avere in corso o aver avuto rapporti professionali con i soggetti coinvolti; il principio di neutralità, sempre con riferimento alle figure del facilitatore e del mediatore penale, i quali devono mostrarsi ugualmente comprensivi di una parte come dell'altra, non mostrando propensione o favoritismi di alcun genere.

Viene poi in rilievo il principio della terzietà, quindi un'equidistanza rispetto alle parti in causa, affinché possa esserci uno scambio delle ragioni reciproche; quindi, il principio di gratuità, infatti, l'accesso ai programmi e ai servizi della giustizia riparativa non comporta alcun onere economico a carico dei soggetti coinvolti.

Con riguardo al procedimento penale minorile, i percorsi di giustizia riparativa possono essere attivati in qualsiasi fase del procedimento, anche la fase esecutiva, mediante prescrizioni, da parte del tribunale di sorveglianza, di attività a titolo gratuito o di volontariato, ai sensi di quanto prescrive l'articolo 3 D.lgs. 121/2018.⁴⁴⁶

⁴⁴⁶ D.lgs. 121/2018 – Art. 3 (Prescrizioni e modalità esecutive delle misure penali di comunità): “Il tribunale di sorveglianza, nel disporre una misura penale di comunità, prescrive lo svolgimento di attività di utilità sociale, anche a titolo gratuito, o di volontariato. Le attività di cui al comma 1 sono svolte compatibilmente con i percorsi di istruzione, formazione professionale, istruzione e formazione professionale, le esigenze di studio, di lavoro, di famiglia e di salute del minorenne e non devono mai compromettere i percorsi educativi in atto. Con il provvedimento che applica una misura penale di comunità sono indicate le modalità con le quali il nucleo familiare del minorenne è coinvolto nel progetto di intervento educativo. Ai fini dell'attuazione del progetto può farsi applicazione dell'articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.”

Possono individuarsi differenti programmi, quali strumenti di giustizia riparativa prevalentemente più utilizzati.

La mediazione autore-vittima: è il programma che prevede ogni *“procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dalla commissione del reato, con l'aiuto di un terzo indipendente (mediatore)”*.⁴⁴⁷

Questo tipo di programma può avvenire in forma diretta, prevedendo un incontro tra le parti, ovvero in forma indiretta, tramite il mediatore stesso; in questi casi si parla di mediazione reo-vittima aspecifica, ossia quando l'autore del reato incontra una vittima di un altro reato lesivo dello stesso bene giuridico.

Le scuse formali sono il programma consistente in dichiarazioni che l'autore del reato volge nei confronti della vittima, il più delle volte in forma scritta.

Vi sono poi gli incontri tra le vittime e gli autori di reati analoghi a quello subito, che consistono in incontri guidati da un facilitatore, in cui un gruppo di vittime aspecifiche descrive ad un gruppo di autori di reato, dello stesso tipo, gli effetti e le conseguenze del danno subito, sia sul loro stessi che sui loro familiari, permettendo così di esprimere le proprie sensazioni a riguardo e concretizzare il loro disagio.

Infine, gli incontri di mediazione allargata o gruppi di discussione sono programmi di giustizia riparativa volti a realizzare un dialogo, sempre guidato da un facilitatore o da un mediatore penale, che estende il progetto anche a gruppi parentali ovvero a tutti i soggetti coinvolti dalla commissione di un reato, in modo tale da poter decidere insieme le modalità di gestione del conflitto che è nato dal reato.⁴⁴⁸

Per quanto concerne i destinatari delle Linee di indirizzo, si può procedere ad una distinzione tra i destinatari diretti, quindi i responsabili operativi, ossia: dirigenti, funzionari della professionalità di servizio sociale e pedagogica dei servizi del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, i responsabili dei servizi e dei progetti di intervento di giustizia riparativa, che come si diceva

⁴⁴⁷ Tavolo 13, Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime – Allegato 3 in https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo13_allegato3b.pdf

⁴⁴⁸ Cfr., Mazzucato 2004; Ceretti 2000

possono essere sia pubblici che privati, coinvolti sia nella progettazione che nell'attuazione dei programmi sopra riportati.

Ovvero destinatari di tipo indiretto, quindi responsabili politico- strategici, individuabili in decisori pubblici e privati del no profit dei sistemi della giustizia, delle regioni, degli enti locali e degli enti gestori e della magistratura.

La citata Raccomandazione Rec (2018) 8 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale del Consiglio d'Europa sancisce gli obiettivi e le finalità dei programmi di giustizia riparativa, i quali si concretano nella configurazione di spazi di maggiore attenzione nei confronti della vittima, quindi in momenti significativi del percorso di recupero sociale del reo, in opportunità concrete per la risoluzione del conflitto generato dal reato, ovvero in spazi di riflessione, che si sviluppano all'interno delle comunità e dei servizi di giustizia, volte a soffermarsi sul reato e quindi tendere alla individuazione di soluzioni.

Ruolo centrale è ricoperto, come si diceva, dal dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, il quale mediante le sue articolazioni territoriali, stipula convenzioni con gli enti territoriali e le regioni, affinché possano essere assicurati determinati servizi e la realizzazione il più soddisfacente possibile dei programmi di giustizia riparativa.

In concreto il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità svolge attività di indirizzo e coordinamento, di monitoraggio e valutazione, promuovendo la collaborazione di tutti i soggetti impegnati in materia, ovvero esprime pareri circa gli accordi e i protocolli tra le regioni e le sue articolazioni territoriali.

Per quanto attiene la realizzazione dei programmi di giustizia riparativa, gli stessi dovranno essere realizzati con il massimo rispetto e nell'interesse della vittima, tenendo conto dell'impossibilità di applicare la giustizia riparativa per quei soggetti che non siano capaci, per qualsiasi ragione, di comprendere il significato del percorso.

I programmi di giustizia riparativa, con riguardo al sistema penale minorile, sono applicati all'interno degli istituti penali minorili, perseguendo le finalità di responsabilizzazione del reo, di riconoscimento dell'esperienza dannosa che ha causato alla vittima, di coinvolgimento della comunità in tutto il processo di

riparazione dello strappo sociale, ovvero di riduzione della possibilità di reiterare nel reato.

Come si diceva, uno dei principi cardine della giustizia riparativa è il consenso libero e informato, infatti, l'accesso ai programmi in questione è avviato solo con il consenso delle persone coinvolte, non potendo essere previsti, tali programmi, come benefici di alcun tipo.⁴⁴⁹

L'informazione circa i programmi in questione deve risultare chiara e deve riguardare il significato del percorso, la sua durata, nonché le modalità e il suo potenziale esito, ovvero la verifica di un accordo di riparazione raggiunto.

La richiesta per l'accesso ad uno dei programmi di giustizia riparativa avviene tramite l'autorità giudiziaria competente, anche su impulso dei servizi della giustizia minorile e di comunità; le vittime possono chiedere in ogni Stato e grado del procedimento l'accesso ai programmi in questione.

A seguito della richiesta di avvio del programma, il facilitatore ed il mediatore penale sono tenuti a chiedere al magistrato competente le informazioni e gli atti necessari per lo studio del caso; con riguardo al minore d'età, è necessaria l'acquisizione di informazioni circa i dati personali dell'esercente la responsabilità genitoriale o del tutore, per valutare la fattibilità della richiesta.

Al termine del percorso, il programma può concludersi con un accordo di riparazione, avente contenuto di scuse formali ovvero concernente attività di pubblica utilità coerenti con il reato commesso.

Anche l'accordo deve essere volontario e mutuale, contenente obblighi adeguati a riparare il danno derivante dal fatto commesso; l'esito del programma viene comunicato in forma scritta al magistrato competente e al servizio che si occupa del caso.

Si noti che esito positivo del programma di giustizia riparativa non interferisce sulle misure alternative o sui benefici penitenziari.⁴⁵⁰

⁴⁴⁹ Cfr., F. ALBANO ET AL., *La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile. Documento di studio e proposta*. Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Roma, 2018, pp. 5-110.

⁴⁵⁰ G. TUCCILLO, *Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità in materia di Giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato*, in Ministero della Giustizia, maggio 2019.

In conclusione, si rileva che la giustizia riparativa permetta una prospettiva risocializzante di grande risonanza, permettendo una presa di coscienza profonda basata sull'ascolto della vittima, sui disagi che l'azione ha comportato ovvero sulle sensazioni che l'altra parte ha provato.

Nel sistema penale minorile, i programmi di giustizia riparativa hanno un ruolo molto incisivo per il minore, in quanto permettono lo sviluppo della sua personalità in una direzione positiva e di piena consapevolezza, portando ad un'ispezione interiore del soggetto stesso, prospettando un allontanamento dalla commissione di ulteriori illeciti.

L'intervento di assistenza psicologica e affettiva, come la stessa funzione di coadiuvare lo svolgimento dei programmi, risulta fondamentale perché permette alle parti di confrontarsi, di comprendersi a vicenda, e ciò risulta particolarmente sensibile quando una delle parti coinvolte o entrambe siano minorenni.

Così la prospettiva di una riappacificazione appare soddisfacente ed in linea con gli obiettivi di risocializzazione e recupero del minore, fondamentali nel sistema di giustizia penale minorile.

Per quanto detto finora si ritiene quindi che la giustizia riparativa in ambito minorile, con particolare riferimento all'attività di mediazione, possa trovare successo, solo superando la dicotomia retribuzione-rieducazione.

Il fine ultimo deve sempre essere la promozione della responsabilità dell'autore del reato, attraverso un percorso di conoscenza e consapevolezza, non solo di costrizione esterna.

Si rileva, infine che, osservando il quadro odierno, il superamento del mero paradigma retributivo sia ancora lontano; la prospettiva alla quale deve tendersi è costituita su una nuova concezione del sistema penale, incentrato sulla personalizzazione dell'atto riparatorio, affinché la condotta illecita rappresenti una base di partenza, quindi un impegno per il soggetto che l'ha posta in essere, per riconquistare la propria libertà.⁴⁵¹

⁴⁵¹ Sul punto cfr., L. EUSEPI, *Appunti critici sul dogma: prevenzione mediante retribuzione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale* 4 (2006), pp. 1157 ss.

4.2. I programmi di giustizia riparativa minorile in Italia: un'indagine presso i centri e gli enti che attuano percorsi di *restorative justice*

A fronte di una recente indagine condotta nel 2022 dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è possibile ricostruire un quadro orientativo circa i programmi di giustizia riparativa in uso in Italia, in particolare indagando i percorsi attuati dai centri o servizi di mediazione penale e giustizia riparativa presso gli enti pubblici; quelli degli enti di terzo settore, i quali erogano ugualmente programmi di giustizia riparativa, collaborando con istituzioni della giustizia penale minorile, mediante protocolli o convenzioni; quelli degli enti di terzo settore, che si occupano di programmi di giustizia riparativa in ambito penale minorile, in vista di una assegnazione di appositi progetti; ed infine quelli degli enti, e pubblici e del terzo settore, i quali si occupano o si stanno impegnando ad occuparsi di servizi di giustizia riparativa, con riguardo all'ambito penale minorile.

Il decreto legislativo 150/2022 chiarisce l'ambito operativo della giustizia riparativa, in particolare, l'articolo 42 comma 1 dello stesso decreto enuncia che viene ricompreso nella concezione di giustizia riparativa “*ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore*”⁴⁵².

Per quanto attiene i programmi contemplati nello stesso decreto, l'articolo 53 provvede ad elencarne diversi, quali: in primo luogo, la mediazione tra l'autore dell'offesa e la vittima del reato, tale programma si ritiene esteso anche ai gruppi parentali, quindi tra l'autore dell'offesa e la vittima di un reato analogo ma diverso da quello per cui si procede; si menziona poi il dialogo riparativo; infine, ogni altro programma dialogico, il quale si svolge con la supervisione di mediatori, nell'interesse di entrambe le parti.

⁴⁵² Decreto legislativo 150/2022 – Art. 42.

Dai risultati dell'indagine, si osserva come la mediazione penale sia il programma più diffuso in materia di giustizia riparativa minorile.⁴⁵³

Come si diceva nel precedente paragrafo, la mediazione penale si declina in un percorso in cui l'autore dell'offesa e la vittima si impegnano ad affrontare una discussione in merito al reato e alle sue conseguenze, ovvero all'impatto che lo stesso ha avuto sulla vittima, coordinati da un terzo imparziale, denominato mediatore.⁴⁵⁴

Si predilige una modalità di incontri di persona, tra le due parti, tuttavia, la mediazione può avvenire anche attraverso uno scambio di messaggi; ciò che non risulta essere particolarmente soddisfacente è il percorso di mediazione tra autore dell'offesa e vittima aspecifica, in quanto non vi è un confronto diretto tra le parti coinvolte, per quel determinato fatto.⁴⁵⁵

Con riguardo agli altri programmi di giustizia riparativa, quindi il dialogo riparativo⁴⁵⁶ ed il c.d. “*cicle*”, si statuisce che in primo luogo, il dialogo riparativo è il programma comunemente noto come “*restorative conference*”, all'interno del quale si individuano due declinazioni, “*community conference*” e “*family group conference*”, tuttavia si specifica che quest'ultima è stata inserita nelle forme di mediazione che prevedono la presenza dei gruppi parentali.⁴⁵⁷

Dall'indagine si riscontra una positiva considerazione dei percorsi alternativi alla mediazione, nella giustizia riparativa minorile, tuttavia sono ancora scarsamente diffusi, tendendo, come si diceva, a privilegiare su tutti i percorsi di mediazione.

⁴⁵³ In numeri assoluti, le mediazioni sono state circa 600, un numero che pare coerente con le 800 mediazioni rilevate nel 2019 dal Ministero della giustizia. Sul punto v., I. MASTROPASQUA, N. BUCCELLATO (a cura di), *Il Rapporto nazionale sulla giustizia riparativa in area penale*, Roma, 2022, p. 165.

⁴⁵⁴ Sulla mediazione cfr. M. BOUCHARD, G. MIEROLO *Offesa e riparazione: per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Milano, 2005, *passim*.

⁴⁵⁵ Con riguardo alla mediazione in Italia v., A. MESTITZ, *Mediazione penale: chi, dove, come e quando*, Roma, 2004, *passim*.

⁴⁵⁶ Sul punto v., G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Torino, 2015, *passim*.

⁴⁵⁷ Per approfondire P. DONATI *et al.*, *La tutela dei minori. Nuovi scenari relazionali*, Trento, 2011, *passim*;

Ciò emerge da una evidente mancanza di cultura della giustizia riparativa, anche con riguardo alle istituzioni, ovvero alle comunità, ma anche alle vittime stesse del reato.

Si propone dunque una maggiore sensibilizzazione sul tema, volta a permettere ai minori da una parte, come alla società dall'altra, di creare delle reti di informazione, in cui cooperare e collaborare, al fine di ottenere il risultato più soddisfacente.

Ad oggi in Italia, a fronte dell'indagine in commento, i centri e gli enti che si occupano di svolgere programmi di giustizia riparativa, nell'ambito penale minorile, risultano essere circa una quarantina, operanti tutti in almeno uno dei ventisei distretti di Corte d'appello presenti sul territorio della Repubblica.

Con riguardo all'attività di sensibilizzazione, si statuisce che obiettivo fondamentale dei centri è quello di promuovere i temi della giustizia riparativa nella propria comunità territoriale, mediante incontri pubblici, integrazione di pagine *web* o *social*, volte ad una maggiore diffusione del tema.

A fronte di quanto emerso dall'indagine, si afferma che i percorsi di giustizia riparativa hanno importanti effetti positivi sulle persone coinvolte.

In particolare, gli obiettivi di promozione di una ricostruzione della relazione sociale danneggiata, come quello di ascolto della vittima e di maggiore consapevolezza della condotta dell'autore dell'offesa, risultano in gran parte soddisfatti.

In ultima analisi si afferma che affinché possa funzionare al meglio, la giustizia riparativa necessita di essere sostenuta sin dall'inizio delle sue fasi, quindi mediante la cooperazione dei centri e l'erogazione di servizi, che possano concretamente attuare percorsi efficaci, permettendo una diffusione degli stessi sempre maggiore su tutto il territorio nazionale.⁴⁵⁸

⁴⁵⁸ AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, *La giustizia riparativa in ambito minorile. Indagine nazionale su effetti, programmi e servizi*, Roma, 2023, pp. 88-132.

Le attuali problematiche e i tentativi di innovazione del sistema di giustizia minorile

1. Devianza minorile: tra prevenzione e repressione

Come si è ampiamente avuto modo di dimostrare nel corso della trattazione sull'analisi dei principi e degli istituti concernenti il sistema di giustizia penale minorile, la particolare condizione personale del soggetto minore d'età, ossia di personalità ancora *in fieri*, sensibile ad influenze esterne e continuamente in evoluzione, lo rende tale da meritare una disciplina particolare, modulata sulle sue esigenze specifiche.

Con particolare riguardo alla condizione del minore autore di reato, si ritiene utile considerare le cause e gli sviluppi che hanno portato il minore a delinquere; si procederà quindi ad un'analisi di carattere sociale e psicologico, iniziando con l'esame della nozione della c.d. “devianza minorile” e quindi del particolare ruolo istituzionale e della famiglia del minore, per poi soffermarsi sui recenti interventi normativi volti alla prevenzione del fenomeno della devianza, analizzando aspetti positivi e possibili tentativi di innovazione del sistema.⁴⁵⁹

In primo luogo, con riguardo al fenomeno della “devianza minorile”, si evidenzia come lo stesso sia stato affrontato numerose volte dalle scienze sociali; una definizione di devianza emerge quale fenomeno di non adeguatezza comportamentale del soggetto agente, ovvero di gruppi di soggetti agenti, alle norme dell'ordinamento.

Il concetto di devianza, tuttavia, risulta molto più ampio e complesso; definendolo come un'incapacità di un soggetto, o di un gruppo di soggetti, di adattarsi alle norme morali, ai valori della società a cui appartengono; si definisce tale fenomeno come una anormalità rispetto alla normalità sociale, che invece caratterizza coloro che seguono le norme e ne rispettano i valori.

⁴⁵⁹ V., R. MASSA, *La clinica della formazione*, Milano, 1992, *passim.*; P. CRISPIANI, *Pedagogia clinica*, Bergamo, 2001, *passim.*; M.G. RIVA, *Studio “clinico” sulla formazione*, Milano, 2001, *passim.*; F. CAMBI, *La cura in pedagogia: una categoria “sotto analisi”*, in V. BOFFO, *La cura in pedagogia*, Bologna, 2006, *passim.*

La devianza, inoltre, può essere ricollegata al concetto di reato, nell'ottica di una violazione del diritto scritto, istituzionalmente codificato.

Interessante è la considerazione che nelle scienze sociali si fa del termine stesso di devianza, la quale non viene ricollegata solo alla mera criminalità, ma piuttosto viene in rilievo con una valenza concettuale più estesa, i cui limiti sono stabiliti dalla tolleranza, giuridicamente scritta.⁴⁶⁰

Si creano così due modelli di modalità sociale da una parte e di modalità giuridicamente istituzionalizzata dall'altra; tali modelli sono in continua interazione tra di loro, se aumenta il limite di tolleranza sociale, si modifica automaticamente il suo riflesso giuridico, così come se vengono modificate le norme giuridiche, in conseguenza verrà modificato anche il comportamento che discende dalle stesse.

A riguardo si citano alcuni casi significativi nel nostro ordinamento, quali: l'introduzione della Legge 75/1958, che rese l'attività di prostituzione da lecita ad illecita; l'eliminazione del reato di adulterio; l'abolizione dell'articolo 544 del Codice penale, il quale stabiliva estinzione del reato di violenza carnale e di atti di libidine su minore, se agli stessi seguiva un matrimonio riparatore.

Si ricorda inoltre come fino agli anni '60, dello scorso secolo, la considerazione che si aveva dell'onore prevedeva una riduzione della pena di due terzi, nelle ipotesi in cui per salvaguardarlo si fosse procurato l'aborto su una donna; da ultimo si menziona che fino al 1971, l'articolo 533 del Codice penale puniva chi faceva propaganda ai mezzi anticoncezionali.⁴⁶¹

Il concetto di devianza in ambito minorile risulta meritevole di considerazioni a parte, data la particolare condizione del soggetto a cui è riferito.

Comportamenti di tipo deviante posti in essere da un minorenni possono derivare da numerosi fattori, quali il senso di disorientamento dell'adolescenza, ovvero la condizione di transitorietà che si sta vivendo, la convinzione che il gruppo porti forza e protezione.

⁴⁶⁰ Per approfondimenti v., G.A. GILLI, *Sommario di sociologia*, Milano, 2000, pp. 18-25; C. TULLIO ALTAN, *Manuale di Antropologia Culturale*, Milano, 1971, pp. 265- 278; T. TENTORI, *Antropologia culturale*, Roma, 1971, pp. 127- 130.

⁴⁶¹ M. LEONARDI, *Le cause e i processi della devianza minorile*, in A. PENNISI (a cura di), cit., pp. 51-58.

In sensi terminologici per devianza minorile si intende quell'ambito della devianza che concerne i comportamenti devianti posti in essere da soggetti che sono in un'età successiva all'infanzia ma non ancora maggiorenni.

Non vi è un'unica teoria in grado di poter esaustivamente interpretare la materia della devianza, in quanto le numerose condizioni che costituiscono tale fenomeno devono necessariamente trovare un equilibrio tra di loro.⁴⁶²

Si ritiene agevole procedere ad analizzare la devianza minorile in considerazione di quattro tappe fondamentali dello sviluppo del minore lo stesso: il disadattamento, il disagio, la devianza in senso stretto e l'emarginazione.⁴⁶³

Il disadattamento è la difficoltà che il giovane incontra nel creare rapporti con il mondo degli adulti, trovandosi a dover abbandonare l'età della spensieratezza e dovendosi iniziare ad assumere responsabilità e conseguenze delle proprie azioni.

Il disagio è quello che si prova a seguito dello stato di disadattamento, quindi una difficoltà nell'inserirsi nel contesto sociale e quindi assumere una propria identità personale.

La devianza, come si diceva, è l'assunzione di comportamenti non conformi alle norme, che quindi prevedano la violazione delle stesse, assumendo un ruolo che la società percepisce in senso negativo.

Infine, l'emarginazione è quella sensazione di distacco dal contesto sociale e culturale di appartenenza, posta come conseguenza alle condotte devianti.

A tale fenomeno è indubbio sia legata una condizione economica particolare del soggetto, infatti, lo stesso vissuto di deprivazione è emerso quale fattore scaturente il comportamento deviante: la condizione di povertà, o di svantaggio più in generale, viene indicato come *vissuto winnicottiano di deprivazione*.

Le condizioni di svantaggio economico si ripercuotono in modo molto incisivo sullo sviluppo e sull'evoluzione del minore, favorendo strade alternative che permettano di ottenere facilmente ciò che non si è avuto.

Si evidenziano tre tipologie di risvolti negativi: in primo luogo, non viene permesso al minore di vivere adeguatamente tutte le fasi evolutive che precedono

⁴⁶² V., A. MARTINELLI, A.M. CHIESI, *La società italiana*, Bari, 2002, pp. 255-256.

⁴⁶³ A. PALMONARI, *Gli adolescenti*, Bologna, 2001, p.9; CORTESE, R. D'AMICO, L. FALDUZZO, M. LEONARDI, R. PALIDDA, *L'altra giovinezza*, Milano, 2000, *passim.*; G. DE LEO, *I percorsi della devianza minorile in Italia*, in VACCARELLO-ZONGOLI, *Il bambino bruciato*, Firenze, 1991, p. 75.

l'adolescenza, portando ad uno sviluppo molto più rapido e quindi creando confusione all'interno della personalità del soggetto; viene di conseguenza a costituirsi un basso livello di autostima, che deriva da una consapevolezza di non essere cresciuto allo stesso modo o con le stesse opportunità dei propri coetanei.

Si sviluppa quindi una sorta di resa verso un futuro sia di breve che di lungo termine, la fase adolescenziale viene vissuta come estemporanea ed improvvisata, creando un'identità negativa, favorendo percorsi più facili e meno impegnativi, in base a quelle che si considerano essere le proprie possibilità.

Diversi sociologi hanno analizzato questa particolare condizione del minore, primo fra tutti Winnicott.

Donald W. Winnicott, nei suoi studi, individua sei stadi di cammino verso l'indipendenza psicologica, ai quali può corrispondere un eventuale fallimento dello sviluppo stesso.

Sono individuati, in particolare: lo stadio della dipendenza estrema, della dipendenza, della dipendenza /indipendenza, della indipendenza/dipendenza, della indipendenza ed infine del senso sociale; in questo ultimo stadio, il soggetto si identifica ormai con gli adulti, ed un eventuale fallimento comporta una parziale mancanza del senso di responsabilità.⁴⁶⁴

Un altro studioso di cui si ricordano le teorie è Erik Erikson, quale approfondisce il rapporto individuo-ambiente, in particolare relativo allo sviluppo della personalità nel contesto familiare, individuando quattro stadi infantili, ed un ultimo stadio, il quinto, di passaggio da fanciullo ad adulto.

Secondo lo studioso, l'identità è un concetto dinamico, che viene influenzato continuamente dall'ambiente sociale e culturale, per l'adolescente l'identità si costituisce mediante questi impulsi esterni, che permettono di costruire la personalità filtrando ciò che deriva dall'esterno e rendendolo parte di sé.⁴⁶⁵

Infine, si menziona l'analisi sociologica del sociologo e filosofo Émile Durkheim, il quale formula il termine di anomia; tale concetto nasce dall'analisi

⁴⁶⁴ Cfr., D.W. WINNICOTT, *Sviluppo affettivo e ambiente*, Roma, 1974, pp. 80-81; D.W. WINNICOTT, *Dalla pediatria alla psicanalisi*, Firenze, 1975, p. 368.

⁴⁶⁵ Per approfondire v., S. FREUD, *Tre saggi sulla teoria sessuale*, Torino, 1975, *passim.*; E. ERIKSON, *Gioventù e crisi di identità*, Roma, 1975, p. 25; E. ERIKSON, *Infanzia e società*, Roma, 1974, p. 122; T. TENTORI, *Antropologia culturale*, Roma, 1971, p.74.

della società e dall'osservazione di due forme di solidarietà: solidarietà meccanica e solidarietà organica.⁴⁶⁶

La solidarietà meccanica, da una parte risulta caratterizzata dalla presenza di gruppi sociali semplici, con obiettivi comuni, legati al concetto di collettività; dall'altra parte, la solidarietà organica è caratterizzata dalla presenza di società complesse ed evolute, particolarmente eterogenee tra di loro, per contenuti e obiettivi.

Nelle società complesse, affinché possa raggiungersi un sufficiente grado di armonia, tutti gli individui che la abitano devono riconoscersi nelle norme che la governano, e ciò è particolarmente difficile da realizzare.

Con il termine anomia, Durkheim spiega il fenomeno in base al quale l'individuo non riesce a riconoscersi nelle regole del sistema sociale in cui è inserito, e con le quali lo stesso si mantiene unito; tale condizione comporta un disorientamento tale da portare alle volte anche al suicidio.

Tale concetto è particolarmente importante in quanto indica una mancanza di appartenenza, che l'individuo sente in relazione all'ambiente in cui vive, ciò lo porta ad attuare comportamenti di tipo deviante.

Ulteriori studiosi proseguirono ad analizzare tale concetto a livello psicologico ed evolutivo, quali: gli allievi della scuola di Chicago, con gli studi sulla disorganizzazione sociale ed il deficit di controllo; i sociologi Clifford Shaw e Henry McKay, che proseguirono i rilievi compiuti dalla scuola di Chicago, formulando la teoria della trasmissione culturale; infine i criminologi Edwin H. Sutherland ed il suo allievo Donald R. Cressey, i quali elaborarono la teoria dell'associazione differenziale, tutti nel tentativo di dare spiegazione all'origine del fenomeno della devianza.

Di particolare rilievo risultano essere gli studi che hanno fatto emergere l'importanza del gruppo, all'interno del contesto della devianza giovanile.⁴⁶⁷

⁴⁶⁶ Per approfondimenti v., E. DURKHEIM, *Le regole del metodo sociologico*, Roma, 1996, *passim.*; E. DURKHEIM, *Il suicidio*, Milano, 2002, p. 260-275; E. DURKHEIM, *La divisione sociale del lavoro*, Milano, 1962, *passim.*

⁴⁶⁷ Sul punto v., C. SHAW, H. MCKAY, in WILLIAMS, MCSHANE, *Devianza e criminalità*, Bologna, 1999, p. 66;

Infatti, se da una parte come si è avuto modo di rilevare mediante le diverse teorie psicologiche e sociali, le quali risultano tutte accomunate da un sentimento dell'individuo di isolamento, di non appartenenza ad un gruppo, di differenza, d'altra parte è proprio questo sentimento che porta tutti gli individui che lo condividono, ad associarsi, a riconoscersi tra di loro, con la finalità di trovare quelle conferme che non sono stati in grado di trovare nel mondo degli adulti, che invece avrebbe dovuto tutelarli dall'inizio e guidarli.⁴⁶⁸

Questa impostazione dà quindi alla devianza una strutturazione culturale, in cui viene in considerazione come un'espressione quale risultato dello Stato di anomia di cui parlava Durkheim.

Negli anni '50 dello scorso secolo, il criminologo statunitense Albert K. Cohen, pubblica il libro "Ragazzi delinquenti", dalla cui analisi emergono le caratteristiche comuni ai gruppi di giovani con comportamenti devianti.⁴⁶⁹

Cohen individua cinque fattori in materia: in primo luogo che la devianza giovanile coinvolge prevalentemente i giovani nella fase adolescenziale, che appartengono a contesti sociali più bassi, ed economicamente svantaggiati; inoltre, si osserva come il giovane abbia una considerazione di sé rispetto ai giudizi su se stesso che gli vengono forniti da altri; prosegue poi individuando nella classe media l'obiettivo che il giovane si prospetta di raggiungere, ritenendo di estrema rilevanza i valori espressi da quel particolare ceto sociale; quindi, facendo emergere che la differenza che il giovane prova tra la classe media ed il proprio ceto sociale, accresce il senso di marginalità, già insito nel minore stesso; infine, come l'unione con altri individui che provano le stesse sensazioni, quindi costituire un gruppo, venga visto dall'adolescente come una compensazione a tutte le sue mancanze, in grado di soddisfare quei valori che non crede di possedere.⁴⁷⁰

A fronte di quanto detto sulla devianza minorile, si ritiene fondamentale spiegare l'interazione di tale concetto con quello della funzione rieducativa del processo penale minorile, legato a quello di repressione sanzionatoria.

⁴⁶⁸ Per approfondimenti v., E. H. SUTHERLAND, *La criminalità dei colletti bianchi e altri scritti*, Milano, 1986, *passim*; E. H. SUTHERLAND, D.R. CRESSEY, *Criminologia*, Milano, 1996, *passim*.

⁴⁶⁹ Cfr., A.K. COHEN, *Ragazzi delinquenti*, Milano, 1981, *passim*.

⁴⁷⁰ M. LEONARDI, *Le cause e i processi della devianza minorile*, in A. PENNISI (a cura di), *cit.*, pp. 62-79.

L'affermazione del diritto e l'esigenza educativa, finalizzata alla risocializzazione del soggetto, costituiscono i cardini del sistema.

Da una parte, si soliti pensare alla prima come una soddisfazione all'esigenza di difesa sociale, che non può essere eliminata, in quanto fondamentale per l'equilibrio della società stessa; mentre, la rieducazione è vista quale obiettivo a cui le pene devono tendere, nell'attuazione di un percorso che il reo è tenuto a fare durante l'espiazione delle stesse.⁴⁷¹

Nel sistema di giustizia penale minorile le istanze sanzionatorie ed educative sono influenzate necessariamente dalla tutela del minore; il ruolo della tutela del minore è talmente ampio in questo campo che, come si è avuto modo di analizzare, la stessa pretesa punitiva dello Stato può venire meno con la sussistenza di determinate condizioni in relazione al minore autore di reato.⁴⁷²

Il principio di rieducazione del condannato ha rilievo costituzionale, e con riguardo alla figura del minore risulta di ancor più fondamentale importanza.

In rilievo, a riguardo, non vi è solo il nocumento che deriva dal processo penale in sé, ma anche dalle eventuali limitazioni della libertà e dell'espiazione della pena che incidono in maniera differente sul soggetto adolescente piuttosto che sull'adulto.

Se è vero che non sia da dimenticare, come si diceva, l'esigenza di soddisfare il bisogno della difesa sociale, è anche vero che l'obiettivo della rieducazione deve comunque rimanere l'ago della bussola in materia di giustizia minorile.

È necessario costituire un sistema nel quale il minore venga tutelato dall'inizio alla fine, in un'ottica di prevenzione piuttosto che di repressione, andando ad analizzare quelle che sono le cause, l'ambiente sociale e familiare e la personalità del soggetto.

L'obiettivo deve essere una personalizzazione del sistema volta ad occuparsi di ogni giovane che abbia posto in essere comportamenti contro la legge, considerando il rischio sociale tollerabile.⁴⁷³

⁴⁷¹ Sul punto v., F. COLUCCI, in A. QUADRIO, F. COLUCCI, *Bei delitti e belle pene. Devianza, colpa e punizione, per una lettura psicosociale*, Milano, 1988, p. 14; R. CARLI, *Legami di attaccamento e di disciplina familiare*, in A. QUADRIO, F. COLUCCI, *Bei delitti e belle pene. Devianza, colpa e punizione, per una lettura psicosociale*, Milano, 1988, pp. 141 ss.

⁴⁷² S. DI NUOVO, G. GRASSO, cit., pp. 557-561.

⁴⁷³ S. DI NUOVO, G. GRASSO, cit., p. 85.

Strettamente legato al concetto di devianza è inoltre quello di aggressività, sentimento che si sviluppa particolarmente in età adolescenziale riconducibile a più fattori della vita dell'individuo, quali: modelli educativi carenti, violenza familiare o ambiente sociale degradato.

Nella fase di definizione della personalità, il giovane è spinto alla ricerca di sensazioni forti, tali da portarlo spesso volte ad approcciarsi con situazioni di alto rischio, che possano scaturire in lui tali sensazioni.

Nel concetto di aggressività va ricompreso anche quello di rabbia, ovvero di collera, frustrazione ed irritazione, in generale di inadeguatezza; la rabbia costituisce una risposta emotiva interna, una conseguenza al verificarsi di un evento frustrante o di uno stato di ira, che comporta quasi la necessità di colpire il soggetto nei confronti del quale ha origine tale stato di frustrazione.⁴⁷⁴

Tassello fondamentale nelle dinamiche inerenti alla devianza minorile è sicuramente quello che riguarda la famiglia; il nucleo familiare è il primo luogo in cui la personalità del soggetto inizia a prendere forma, le funzioni della famiglia in quanto gruppo primario, possono essere riassunte sotto vari profili.

Innanzitutto, la famiglia può essere vista come un canale di comunicazione normativa, che trasmette valori e rispetto del contesto sociale fin dall'inizio della vita della persona.

La famiglia è anche il luogo in cui si apprendono le regole del rapporto gerarchico, viene infatti in rilievo la differenza dei ruoli, sviluppando relazioni differenti con le varie figure che caratterizzano il gruppo familiare.

Ma famiglia è anche nucleo di appoggio e gratificazione affettiva, il luogo in cui sentirsi accolti, in cui far crescere la fiducia in sé stessi, ovvero l'ambito di identificazione, nel quale si apprende e si inizia a costruire la propria identità.

La famiglia assurge quindi ai compiti sociali più importanti nel corso della fase dell'infanzia e dell'adolescenza, per quel che riguarda un sostegno a livello affettivo ed emotivo, ma anche psicologico, in mancanza del quale possono prodursi conseguenze, che portano a comportamenti non sempre positivi.⁴⁷⁵

⁴⁷⁴ C. A. RIPAMONTI, *La devianza in adolescenza. Prevenzione e intervento*, Bologna 2011, pp. 14-20.

⁴⁷⁵ Sul punto G. DE LEO, P. PATRIZI, *La spiegazione del crimine*, Bologna, 1992, p. 37; J.R. HARRIS, *Non è colpa dei genitori*, Milano, 1999, *passim*.

Se da una parte, infatti, esperienze positive all'interno della famiglia portano gratificazione, e sono quindi in grado di far sviluppare una personalità incline al rispetto delle norme, così come in grado di dar il giusto valore alle cose, dall'altra parte esperienze negative familiari possono comportare l'acquisizione di un'identità negativa, che può essere considerata l'incipit di una condotta deviante.

Come si diceva, il concetto di “devianza minorile” può essere considerato una variabile dipendente dalla condizione di privazione, la quale a sua volta può assumere funzione di variabile indipendente, determinata dalla struttura sociale ed economica del contesto in cui il minore si trova a crescere.

La situazione di privazione, intesa quindi non solo come condizioni economiche svantaggiate, possibilità limitate, ma piuttosto come una mancanza che il minore sviluppa in sé, in una sensazione di inferiorità rispetto agli altri, rende più chiaro il desiderio di andare alla ricerca di qualcosa fuori dalla propria portata, realizzando comportamenti devianti.⁴⁷⁶

La correlazione tra devianza e stato di privazione è resa ancora più palese, dal sentimento di privazione di futuro: il minore non sente di potersi proiettare un futuro attendibile, in grado di soddisfare le sue aspettative o le sue aspirazioni, quindi questo stato porta il giovane a compiere più rapidamente le fasi evolutive, non rispettando il naturale ordine delle cose, spesso con conseguenze irreversibili.

Un esempio di tale condizione è il fenomeno dell'adultizzazione, per tale da intendersi l'assunzione di responsabilità da adulti, in una fase adolescenziale, in cui un bambino dovrebbe solo pensare a fare il bambino; il riferimento è ad un precoce avviamento al lavoro, ovvero al formarsi di una vera e propria famiglia, quindi procreare, o inserirsi in strutture delinquenziali stabilmente organizzate.⁴⁷⁷

In questo modo viene completamente elusa la fase di sviluppo della personalità in cui l'individuo realizza come poter condurre la propria vita, aderendo o meno a determinati comportamenti.⁴⁷⁸

⁴⁷⁶ Cfr. S. SEGRE, *La devianza giovanile. Cause sociali e politiche di prevenzione*, Milano, 1998, p. 34-36; J. STUART MILL, *Saggio sulla libertà*, Milano, 1981, p. 88.

⁴⁷⁷ M. CAVALLO, *Ragazzi senza*, Milano, 2002, *passim*.

⁴⁷⁸ Sul punto v., L. SUGARMAN, *Psicologia del ciclo di vita*, Milano, 2003, *passim*.; P. JEDLOWSKI, C. LECCARDI, *Sociologia della vita quotidiana*, Bologna, 2003, *passim*.

Tale situazione riconduce peraltro a quel sentimento di esclusione dal resto dei coetanei, andando ad avvicinarsi, invece, a giovani che vivono più o meno la stessa realtà, quindi creando gruppi di giovani con comportamenti devianti.

Come materialmente intervenire nel fenomeno della devianza minorile appare complesso e di non facile risoluzione; ipotesi risolutive del problema sono legate in primo luogo alla creazione di condizioni che diminuiscano l'adesione dei giovani alla devianza, quindi un intervento direttamente sulla struttura sociale.

Tale obiettivo potrebbe vedere concretizzazione mediante inserimento di iniziative di politica sociale, le quali possano reindirizzare una grande quantità di popolazione minorile, non in modo da proporre disuguaglianza e marginalità sociale, ma piuttosto nell'ottica di fare arrivare ad una consapevolezza di una previsione di un futuro riqualificante per ognuno di loro.

Prevenzione deve quindi riferirsi a quelle soluzioni che tendano a limitare la marginalità sociale e a diminuire i fenomeni di devianza minorile particolarmente evidenti.

La soluzione sta nel formulare dei progetti volti all'inclusione sociale, che siano in grado di migliorare effettivamente la convivenza civile, tramite un'offerta di diverse opportunità di socializzazione, di cui concretamente si possa valutare l'effetto positivo.

I progetti dovranno quindi essere in grado di fornire con chiarezza gli obiettivi da raggiungere, le metodologie seguite, così come le modalità di verifica delle stesse; l'obiettivo di inclusione sociale dei minori deve concretarsi nella possibilità di offrire loro le condizioni per ottenere una realizzazione personale, che possano far sviluppare un'appartenenza, che si è persa nel corso del tempo.⁴⁷⁹

Migliorando tali condizioni si potrebbe realmente aspirare ad un decremento dei fenomeni di devianza minorile, se non alla sua eliminazione totale in quanto la stessa richiede tempi molto lunghi e modalità di cambiamento sociale estremamente complessi.⁴⁸⁰

⁴⁷⁹ Sul punto v., J. SCOTT, *L'analisi delle reti sociali*, Roma, 1997, *passim.*; L. LEONE, M. PREZZA, *Costruire e valutare i progetti nel sociale*, Milano, 2002, *passim.*

⁴⁸⁰ M. LEONARDI, *Le cause e i processi della devianza minorile*, in A. PENNISI (a cura di), *cit.*, pp. 86- 103.

1.1. La responsabilità sociale: il ruolo dell'educatore

A fronte di quanto analizzato finora, si statuisce che il cambiamento che viene richiesto al minore deve essere necessariamente basato su un progetto da portare a termine, in quanto deve prospettarsi la possibilità di ricostruire la propria identità personale a fronte di nuove sollecitazioni, non piuttosto modificando il proprio comportamento, basandosi sulle esperienze che già si possiedono.⁴⁸¹

Con l'introduzione del D.P.R. 448/1988, quindi la previsione di una regolazione al procedimento penale a carico di minori, viene ancora più in rilievo la necessità di differenziazione tra giovani e adulti, prevedendo la correlazione e l'intervento mutuale di una larga schiera di soggetti, quali: in primo luogo il minore, la sua famiglia, ma anche l'ambiente in cui lo stesso è abituato a vivere, quindi la scuola o il lavoro; fondamentale, anche l'intervento degli stessi servizi sociali ministeriali, che, come si diceva, sono tenuti ad un dovere di assistenza psicologica ed affettiva, durante tutto il corso del procedimento.⁴⁸²

Tale mutamento nel comportamento del minore trova la sua base nell'attuazione del progetto educativo, dalla cui analisi emergono tre riflessioni particolarmente rilevanti.

Innanzitutto, emerge la relazione che viene a crearsi con l'educatore, figura che rappresenta il primo tassello di cambiamento nella ricostruzione identità del minore; l'educatore rappresenta una fonte di sostegno, in grado di impartire quella sicurezza che spesso è venuta a mancare nel giovane.

Tramite gli incontri con l'educatore, che richiedono una continuità, affinché sia possibile notare un miglioramento, si rende possibile la costruzione di nuove certezze nel minore, il quale inizia ad acquisire sicurezza in se stesso, attribuendosi col tempo capacità, abilità e competenze che non credeva di possedere.

⁴⁸¹ Per approfondire v., A. GRANESE, *Etica della formazione e dello sviluppo*, "nuova economia", *società globale*, Roma, 2002, pp. 33-50; T. PARSONS, *Il sistema sociale*, tr.it., Roma, 1965, p. 231.

⁴⁸² Sulla tutela dell'affettività v., D. ORLANDO CIAN (a cura di), *Preadolescenza. Problemi, potenzialità e strategie educative*, Milano, 1998, *passim.*; L. BALDASCINI, *Vita da adolescenti. Gli universi relazionali, le appartenenze, le trasformazioni*, Milano, 1996, *passim.*

La prospettiva di un futuro riqualificante, così come la partecipazione alle varie attività che il progetto predispone, permettono lo sviluppo di nuovi modi di pensare ed agire, auspicando che nel giovane emerga una diversa considerazione del proprio essere, tale da permettere un allontanamento dal passato e una speranza per il futuro.

Il progetto educativo è basato sul continuo dialogo e sulla cooperazione nella realizzazione dello stesso da parte del minore, il quale è chiamato egli stesso a negoziare regole e norme sulle quali basare il percorso, maturando senso critico e capacità di autoregolarsi.

Proprio il vissuto del giovane, che spesso si concreta nella mancanza di figure di riferimento, a cui potersi affidare, rende la scelta dell'educatore estremamente fondamentale; è necessario che sia una persona competente, disponibile ed attendibile, con la quale i ragazzi siano in grado di costruire una relazione stabile, deve diventare una certezza nelle loro vite, continuamente abituate ad essere, in un certo senso, "autogestite".⁴⁸³

Nel corso di tutto il progetto educativo, l'educatore sostiene il minore, lo incoraggia verso le sue potenzialità, non lo sminuisce o lo colpevolizza per ciò che ha fatto; tale incidenza avviene mediante la frequentazione costante dell'educatore nella quotidianità del giovane, ciò si atteggia diversamente a seconda che il progetto educativo sia svolto in strutture di tipo carcerario, quindi gli istituti penali per minorenni, ovvero le comunità residenziali.

Per quanto attiene la ricostruzione della personalità, la vita di gruppo è di importanza fondamentale, rappresentando una possibilità ulteriore di confronto e di sviluppo di senso di appartenenza, così come di complementarità dei ruoli, competitività, cooperazione.

L'intervento che provvede ad attuare l'educatore è anche quello di inserirsi all'interno di gruppi naturali o aggregazioni spontanee del minore,

⁴⁸³ Sul tema v., AA. VV., *La sfida educativa*, a cura del Comitato per il progetto culturale della Conferenza Episcopale Italiana, Bari-Roma, 2009; K. R. POPPER, *La ricerca non ha fine*, tr.it., Roma, 1976, *passim.*, K. R. POPPER, *La società aperta e i suoi nemici*, tr.it., Roma, 1973, *passim.*; K.R. POPPER, *Alla ricerca di un mondo migliore*, tr.it., Roma, 1989, *passim.*; H.J. PERKINSON, *Didattica dell'errore. Aspetti pedagogici del pensiero di K.R. Popper*, tr.it., Roma, 1983, p. 15.

garantendo che il gruppo a cui il minore apparteneva prima di iniziare il progetto educativo non permetta di ricadere negli stessi errori.

Il tempo necessario per portare a termine un progetto educativo non può essere ben definito, si tratta di un intervento collocabile sul medio-lungo termine; concetto che purtroppo si scontra con le risorse destinate ai servizi sociali.

Infatti, spesse volte gli interventi educativi falliscono per un'eccessiva riduzione dei tempi economici processuali, che non corrispondono a quelli pedagogici.

Uno degli interventi che si favorisce maggiormente per il recupero del minore deviato è quello dell'inserimento in una comunità; tale misura permette un allontanamento del giovane dai contesti abituali, ai quali lo stesso è legato, che non gli permettono di svilupparsi in maniera differente.⁴⁸⁴

Alla base della vita in comunità si trovano principi quali: la vita quotidiana come contesto educativo o l'equilibrio tra rapporto del singolo e le relazioni dinamiche del gruppo.

Basando questo tipo di intervento sull'accoglimento, il sostegno, la condivisione di esperienze di vita propria, ma anche sull'aprire lo sguardo a prospettive future, a nuovi orizzonti concretamente raggiungibili, si permette di sviluppare nel giovane una realtà completamente diversa da quella in cui è solito rispecchiarsi.

Un altro intervento interessante, che si ritiene meritevole di approfondimento, è quello dell'educazione di strada: in diverse città italiane (Palermo, Torino, Milano, Napoli, Bologna) ci si sta adoperando per mettere in atto interventi modulati da questa idea.

Ossia, invertire l'ordine delle cose; in poche parole, piuttosto che condurre il minore verso il servizio sociale, è quest'ultimo che incontra il minore, relazionandosi con lui nei suoi abituali luoghi di frequentazione.

⁴⁸⁴ Per approfondire il tema delle comunità, v., L. PALARETI, *Valutare le comunità per minori*, in *Psicologia clinica dello sviluppo*, Rivista quadrimestrale, 3/2003, pp. 351-384; L. PALARETI, P. BASTIANONI, C. BERTI, *Valutare le comunità residenziali per minori: la costruzione di un modello ecologico*, in *"Psicologia della salute: quadrimestrale di psicologia e scienze della salute*, 1/2006, pp. 1-13; P. BASTIANONI, M. BAIAMONTE. *Il progetto educativo nelle comunità per i minori: Cos'è e come si costruisce*, Trento, 2014, pp.71-78.

In tal modo si permette di raggiungere giovani che, nella maggioranza delle ipotesi, non avrebbero mai avuto contatti con i servizi sociali, ma che spesso sono quelli che ne hanno più bisogno.

L'idea dell'educazione di strada è quella di permettere un intervento educativo in ambienti in cui la devianza è ad alto rischio, ovvero altamente diffusa, perché sostenuta da un particolare tessuto sociale e culturale del luogo.

Le caratteristiche principali di tale intervento sono legate, in primo luogo, ad una conoscenza delle categorie locali; quindi, in relazione alle regole e ai modelli di comportamento che adulti e minori interpretano nella loro realtà.

L'educatore dovrà quindi analizzare tale contesto e trarre le proprie conclusioni anche con riferimento al nucleo familiare, all'incidenza che lo stesso ha avuto o meno sullo sviluppo e sui comportamenti del minore.

In secondo luogo, vi è la ricerca di una reciproca legittimazione con le persone del luogo; senza dubbio, l'educatore è visto come una persona estranea, in cui gli adulti di riferimento sono altri, cui i ragazzi ripongono la loro fiducia e il loro rispetto.

Compito dell'educatore è quello di acquisire credibilità nei confronti dei giovani e tale obiettivo risulta raggiungibile solo acquisendo credibilità e rispetto dagli adulti di riferimento; si procede quindi, al tentativo di ottenere un consenso sociale, in vista di quella legittimazione, prima di tutto, dagli adulti a cui i giovani del luogo si affidano.⁴⁸⁵

Considerando poi da una parte i guadagni che derivano dall'economia illegale e dall'altra i modelli che i minori hanno sviluppato, in considerazione del primo punto, è chiaro che risulta difficile, per l'educatore, instaurare un dialogo con l'economia illegale, che vede nei minori la sua maggiore fonte di guadagno.

⁴⁸⁵ Sul ruolo dell'educatore v., A. PAPPALARDO, *L'educatore in carcere minorile: una professione socialmente debole con compiti forti*, in *Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia*. I TRIMESTRE, 2010 (2010), pp. 1000-1015; G. TORRENTE, *Il ruolo dell'educatore penitenziario nel processo di criminalizzazione. Osservazioni da una ricerca sul campo*, in *Studi sulla questione criminale* 9.1-2 (2014), pp. 137-156; U. SABATELLO, T. J. CARRATELLI, N. FEDELI, *La funzione educativa nel percorso riabilitativo di adolescenti autori di reato*, *Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia*. IV TRIMESTRE, 2005 (2005), pp. 1000-1016.

Mentre, con riguardo ai modelli che è il minore ha assimilato, compito fondamentale dell'educatore è quello di diventare un modello alternativo, rispetto a quelli prospettati dalla famiglia, dal quartiere o dalla strada stessa.

In rilievo quindi, il ruolo che deve assumere l'educatore quale riferimento affettivo, obiettivo che può essere raggiunto mediante la vicinanza ai ragazzi e l'inserimento dell'educatore stesso all'interno dei gruppi naturali che frequenta il giovane, in modo tale da allargare sempre di più i destinatari del progetto educativo.

Tra gli ulteriori interventi efficaci, legati allo sviluppo dell'identità personale del minore, quindi alla responsabilità istituzionale, emerge il ruolo della scuola nella prevenzione della devianza minorile.

La dispersione scolastica, come l'insuccesso educativo, è un fenomeno sempre più diffuso, ed è indubbiamente la conseguenza di una situazione di disagio e di disadattamento che i giovani provano; tale situazione risulta legata anche ad una noncuranza dei ragazzi da parte dello stesso personale scolastico, alimentando, il già menzionato, sentimento di inadeguatezza e quasi di insufficienza nel minore.⁴⁸⁶

Tale fase della vita è di fondamentale importanza per lo sviluppo della propria identità, tanto quanto sono fondamentali le figure che ne fanno parte, educatori e famiglia devono essere punti di riferimento, persone su cui poter contare, ma allo stesso tempo persone che trasmettono sicurezza e permettono di far crescere la propria autostima.

Tra le esperienze di prevenzione della devianza minorile, attuate nel nostro paese, se ne evidenziano due, particolarmente interessanti.

Il progetto DETA di Cologno Monzese, Milano, in collaborazione con la Regione, gli enti pubblici, gli istituti di criminologia di Padova, la facoltà di Scienze dell'educazione dell'Università Cattolica di Milano ed altre figure

⁴⁸⁶ Sulla dispersione scolastica v., F. BATINI, M. BARTOLUCCI. *Dispersione scolastica. Ascoltare i protagonisti per comprenderla e prevenirla*, Milano, 2016, *passim.*; A. PRIORE, A. MINNITI, *Il fenomeno della dispersione scolastica e la modificazione dei repertori pedagogici della scuola*, in *Dirigenti Scuola*, 2023, p. 34; G. CELIA, M. COZZOLINO, M. BAIONE, M. PENNISI, *La dispersione scolastica: prospettive teoriche e strategie d'intervento*, in M. Cozzolino (a cura di), *Motivazione allo studio e dispersione scolastica. Come realizzare interventi efficaci nella scuola*, Milano, 2014, pp. 70-84.

professionali, specializzate nel settore del disagio adolescenziale, quindi educatori, psicologi, psicopedagogisti, sociologi e psicoterapeuti.

Tale progetto si è sviluppato in più fasi, che prevedevano attività formative, ma anche di sensibilizzazione istituzionale, così come interventi dei servizi sociali comunali, nei confronti di famiglie più problematiche o di quartieri a rischio, mediante attività di volontariato in tutto il territorio.

È stato attivato per gli adolescenti un servizio di sostegno psicologico e di intervento terapeutico, prendendo in carico i giovani maggiormente a rischio; mentre, l'intervento dei cittadini è stato tale da costituire un gruppo con funzione di supporto sociale sul territorio, volto alla sensibilizzazione delle persone ai problemi che sono connessi alla fase dell'adolescenza.

Tale obiettivo è stato reso possibile grazie alla predisposizione di incontri con i giovani, ed anche mediante il coinvolgimento di insegnanti e studenti di scuole differenti, ai quali sono stati rivolti interventi di formazione psicologica e sociale, tramite percorsi di educazione alla salute e di prevenzione del disagio.

Progetto nobile ma che sfortunatamente non ha riscontrato particolare successo, per via della eccessiva frammentarietà delle fasi in cui si è sviluppato e della mancata valorizzazione delle potenzialità delle iniziative, prevedendo una continuità a lungo termine del progetto stesso.

Il secondo intervento è quello legato al progetto della cattedra di Psicopatologia Forense dell'Università di Napoli, il quale si proponeva come una modifica agli atteggiamenti sugli adolescenti delle scuole medie superiori di Napoli.

Anche questo progetto vedeva lo sviluppo in più fasi, in particolare: lo studio della relazione sociale del fenomeno della devianza, gli interventi di modifica degli atteggiamenti e dei pregiudizi rispetto a tali comportamenti devianti, il perfezionamento di uno strumento preventivo ed infine la comparazione tra popolazioni diverse.

Da tale progetto è emersa la particolarità degli interventi di prevenzione della devianza nelle scuole, mediante una giusta formazione e la cooperazione del personale scolastico.⁴⁸⁷

Risulta quindi indubbio il ruolo centrale che nella formazione dell'identità personale del minore hanno la famiglia, il contesto sociale e la scuola, ambienti principali di sviluppo dello stesso individuo.

Come si diceva, la scuola è anche il luogo in cui vengono affrontate le dinamiche di disagio giovanile, ovvero in cui emergono i primi caratteri negativi della personalità, che si concretano in condotte di bullismo o di violenza, nella peggiore delle ipotesi.

I progetti educativi che devono essere posti in essere dalle scuole sono rivolti alla creazione di una coesione tra la classe e in un processo di responsabilizzazione e di rispetto reciproco.

Lo stesso Ministero dell'Istruzione ha impostato azioni di promozione del “*welfare dello studente*”, intesi quali modelli di azione rivolti a sostenere uno stile di vita corretto, implementare l'educazione alla salute e all'alimentazione sana, così come imparare ad agire per prevenire il disagio e fenomeni quali bullismo o cyberbullismo, ciò ha inizio dalle prescrizioni contenute nel programma nazionale “La Scuola al Centro”.

Tale programma è stato ideato per prevenire il fenomeno della dispersione scolastica, ed è volto alla coesione sociale, mediante l'intervento per il recupero del territorio, la riqualificazione delle periferie e il contrasto alla povertà sociale, che, come si è avuto modo di analizzare, comporta la povertà di tipo educativo.⁴⁸⁸

Gli attori coinvolti su questo piano sono quindi molteplici, in primo luogo la scuola stessa, ma anche i genitori, i giovani ovviamente, e gli adulti del territorio.

⁴⁸⁷ F. GIACCA, *Devianza minorile ed esperienze di prevenzione: un impegno per gli operatori, nuovi servizi e comunità*, 8 novembre 2001, Diritto.it in <https://www.diritto.it/devianza-minorile-ed-esperienze-di-prevenzione-un-impegno-per-operatori-nuovi-servizi-e-comunita/>

⁴⁸⁸ Cfr. G. ALESSANDRINI, *La formazione degli insegnanti e dei formatori: prospettive 2020*, in *Formazione & insegnamento*, 10.1 (2012), pp. 45-60; F. SELVAGGIO, *La formazione degli insegnanti*, in G. BALDO, *Scuola ed educazione plurilingue: esperienze linguistiche e glottodidattiche*, Udine, 2022, pp. 55-66.

In merito è fondamentale la formazione degli insegnanti, che devono risultare idonei e preparati a utilizzare metodi e modelli sufficienti a promuovere l'azione educativa, orientando la visione degli studenti, fornendogli gli strumenti più adatti per affrontare il futuro.

Insieme al lavoro della scuola, si inserisce il compito delle “comunità educanti”, le quali propongono delle attività extrascolastiche, alle quali i giovani possano partecipare insieme alle famiglie, alle associazioni culturali ovvero a soggetti del terzo settore.

La realizzazione di tali progetti si pone come uno degli obiettivi contenuti nel fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, inserito nella legge di stabilità 2016 (legge 208, 28 dicembre 2015, in particolare all'articolo 1 commi 392-395), prevedendo peraltro la messa a disposizione di risorse nel territorio nazionale al fine di contribuire alla lotta alla povertà educativa dei minori italiani.

Con riguardo allo sviluppo di una sensibilità emotiva è legata l'educazione al rispetto verso l'altro, quindi il riconoscimento di valori della diversità, impartendo nozioni legate alla visione della stessa diversità come una risorsa e non tanto una disuguaglianza.

I progetti sono orientati alla prevenzione di attività quali il bullismo o il cyberbullismo, quindi al potenziamento delle competenze di base, volte a didattiche collaborative ed incentrate sulla formazione di giovani consapevoli e responsabili.

Le linee da seguire risultano essere quelle della promozione della centralità dello studente e della persona in generale, concentrando l'attenzione sui concreti bisogni di ogni individuo e sulla comprensione della realtà quotidiana; ma anche rafforzando la capacità delle scuole di proporre standard di qualità del benessere degli studenti di alto livello, arginando la condizione di disagio sociale, anche mediante la presenza di coordinatori o tutor che possano provvedere ad un'assistenza psicologica ed affettiva nei minori più bisognosi.

Vi è la necessità, inoltre, di attivare dei percorsi che coinvolgano le famiglie in orario scolastico ed extrascolastico, con la finalità di dimostrare l'impegno e

l'importanza che le stesse hanno nella vita del giovane, ed il contributo materiale che sono in grado di fornirgli, semplicemente standogli accanto.⁴⁸⁹

Le scuole, o più in generale qualsiasi servizio che si propone come luogo di prevenzione del disagio, di educazione e di formazione del minore, da una parte è tale solo nella forma in cui propone dei percorsi volti a sviluppare le potenzialità cognitive del giovane e assicurarne uno sviluppo continuativo.

D'altra parte, risulta tale se è in grado di fornire alle famiglie un supporto ovvero una risposta ai loro bisogni sociali, oltre che un affiancamento al livello dei compiti educativi.

Questo duplice compito/dovere assolto dalle scuole in collaborazione con gli altri servizi educativi rivolti ai minori si può ritenere soddisfatto se è in grado di favorire una continuità educativa, come di mettere in atto attività volte alla valorizzazione delle differenze, mediante la prevenzione di forme di isolamento, attuando fin da subito percorsi di consapevolezza alle problematiche che l'adolescenza comporta.

Il monitoraggio in tema di prevenzione del disagio rende analizzabili i risultati ottenuti dai percorsi e dalle attività attuate per limitare tale fenomeno. L'attività di monitoraggio si concreta nella previsione di un sistema di rilevazione codificato, realizzato da soggetti specializzati, tali da permettere in concreto una registrazione degli eventi.

Mediante questa attività si auspica una maggiore sensibilizzazione dei cittadini e delle famiglie, volta ad impegnarsi al contrasto di ogni forma di disagio minorile, che può portare a comportamenti contro la legge; inoltre, a mettere in luce situazioni che spesso si ignorano, favorendo la capacità di ascolto e di riconoscimento dei segnali di tale disagio, nell'ottica di prevenire e limitare al massimo tale fenomeno.

È determinante per il raggiungimento di tale obiettivo la collaborazione di tutti i servizi preposti, che riescano a garantire una politica di prevenzione, protezione e tutela del minore, in grado di tenere conto di fattori particolari, quali: la necessità di conoscere tali fenomeni e il loro sviluppo nel corso del tempo; l'esigenza di fornire agli adulti che fungono da punto di riferimento dei giovani la

⁴⁸⁹ Ministero dell'Istruzione e del Merito, *Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile*.

capacità di ascoltarli; il supporto ad una famiglia disfunzionale con un percorso concreto di riabilitazione e recupero tra di loro e con la società.⁴⁹⁰

2. I recenti interventi normativi: il Decreto Caivano, tra criticità e sviluppi

Con particolare riguardo ai recenti interventi normativi in materia di giustizia penale minorile, emerge in primo luogo il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, il c.d. “Decreto Caivano”, che reca misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché alla sicurezza per i minori in ambito digitale.⁴⁹¹

Partendo dalla stessa etimologia della denominazione del decreto, si ritiene necessaria una breve trattazione degli eventi che hanno portato ad associare al decreto in questione il nome della città di Caivano.

Infatti, nella periferia di Caivano, città a nord di Napoli, si sono verificati ripetuti episodi di violenza e criminalità, che vedono come attori principali giovanissimi, minori e solo due maggiorenni, di 18 e 19 anni.

I ragazzi avrebbero compiuto minacce, violenze e stupri di gruppo ai danni di due bambine, cuginette tra loro, di 10 e 12 anni; gli abusi sarebbero andati avanti per molto tempo, mesi, registrati e condivisi tramite social, fino ad arrivare al telefono del fratello di una delle due bambine, il quale ha provveduto immediatamente a farne denuncia.

La procura di Napoli procede nei confronti dei due ragazzi maggiorenni, parallelamente a quella minorile, con riguardo al resto dei giovani, il cui numero effettivo non sembra essere stato confermato.

⁴⁹⁰ A. CORÒ, *La funzione e le modalità del monitoraggio in tema di prevenzione del disagio. L'esperienza della Regione Veneto*, in D. BIANCHI (a cura di), *La prevenzione del disagio nell'infanzia e nell'adolescenza. Le politiche e i servizi di promozione e tutela, l'ascolto del minore e il lavoro di rete. Atti e approfondimenti del seminario nazionale*, Firenze 24 settembre 2002, p. 32.

⁴⁹¹ Per approfondire v., E. IPPOLITI, *Il Decreto Caivano, dalla lotta alla criminalità minorile al recupero ambientale*, in *Silvae. Rivista tecnico-scientifica ambientale dell'Arma dei Carabinieri*, 26 marzo 2024; A. CAVALIERE, *Il c.d. decreto Caivano: tra securitarismo e simbolicità*, in *PENALE*, 4-2023(2023), pp. 541-559; L. PULITO, *Walking backwards: alcune modifiche apportate alla legge penitenziaria minorile dal “decreto Caivano”*, in *ARCHIVIO PENALE*, 1-2024, *passim.*; G. MARTIELLO, *Gli interventi del c.d. “decreto-Caivano” sul diritto penale minorile, tra salvaguardia della società dal minore delinquente e tutela del fanciullo dalla società indifferente*, in *Legislazione Penale*, 1-2024, pp. 315-337.

Con riguardo alle due bambine, è stato disposto l'allontanamento dalle rispettive famiglie, in quanto a seguito di un'analisi del contesto familiare e sociale, si è ritenuto essere un ambiente pregiudizievole, e quindi le bambine sono state collocate in una struttura protetta.

Il governo ha provveduto ad adottare il decreto Caivano in risposta ad una necessità e ad un'urgenza di limitare i gravi episodi di criminalità minorile; il decreto apporta diverse modifiche alla disciplina previgente in termini sia rieducativi ma anche e soprattutto punitivi.

Si aggiunge, alle disposizioni coercitive, una previsione di maggiore responsabilizzazione da parte degli esercenti la potestà genitoriale, che si ritiene revocabile su richiesta del pubblico ministero, nelle ipotesi di associazione mafiosa o finalizzata all'illecito traffico di stupefacenti commesso dal minore.

Come si diceva, la famiglia è il nucleo principale in cui si sviluppa l'identità della persona e deve costituire il luogo in cui il minore si sente tutelato, ascoltato e protetto⁴⁹²; anche per questo, il decreto sancisce una diretta responsabilità della famiglia, nelle ipotesi di abbandono scolastico, prevedendo la pena della reclusione fino a due anni e la revoca dell'assegno di inclusione di cui quella famiglia è destinataria.

In caso di reati quali il *Revenge porn*, la vittima potrà chiedere al *provider* del sito internet o del social, la rimozione e il blocco dei dati personali, onde evitarne la dispersione e l'uso improprio.

Il decreto in commento opera, inoltre, una modifica dell'avviso orale, già previsto ai sensi dell'articolo 3 del c.d. Codice antimafia, il decreto legislativo n. 159/2011, ossia il provvedimento mediante il quale il questore avvisa oralmente il soggetto, considerato socialmente pericoloso, che a suo carico vi sono degli indizi, e lo invita quindi ad una condotta che rispetti maggiormente le norme.⁴⁹³

⁴⁹² Sul punto, v., D.W. WINNICOTT, *La famiglia e lo sviluppo dell'individuo*, Roma, 1968, *passim.*; L. SUGARMAN, *Psicologia del ciclo di vita*, Milano, 2003, *passim.*; P. JEDLOWSKI, C. LECCARDI, *Sociologia della vita quotidiana*, Bologna, 2003, *passim.*; J. R. HARRIS, *Non è colpa dei genitori*, Milano, 1999, *passim.*

⁴⁹³ Decreto legislativo 159/2011 – Art. 3 (Avviso orale): “Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.

Per le novità introdotte, l'avviso viene esteso e reso applicabile nei confronti dei minori di anni quattordici, mentre prima era prevista la convocazione per avviso orale esclusivamente nei confronti di soggetti maggiorenni, ciò ai sensi di quanto dispone l'articolo 5 del decreto in commento.

Si aggiunge inoltre che è facoltà del questore chiedere all'autorità giudiziaria di vietare l'utilizzo ovvero il possesso di dispositivi e telefoni cellulari, per i minori dai quattordici anni, per evitare di permettere la condivisione delle condotte per le quali è stato disposto l'avviso orale.

Inoltre, tra le novità previste dal decreto vi è il c.d. Daspo urbano, ossia la previsione di vietare l'accesso ai minori di almeno quattordici anni, che siano stati coinvolti in episodi di violenza come attori principali, a determinate parti della città.⁴⁹⁴

La misura del Daspo urbano era stata introdotta già nel 2017 dal d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, rubricato “disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, c.d. Decreto Minniti; a differenza delle misure di prevenzione tipizzate, ossia, la sorveglianza speciale, l'avviso orale, il foglio di via obbligatorio, il divieto e l'obbligo di soggiorno e le misure patrimoniali, inserite nel Codice antimafia (d.lgs. 159/2011), tale misura viene definita quale misura di prevenzione atipica, che tuttavia si trova a condividere con le altre misure appena menzionate, il fatto di poter essere applicata anteriormente alla commissione di un reato, quindi in funzione preventiva piuttosto che sanzionatoria.

Si consideri peraltro che tale esplicita estensione ai minori dell'ordine di allontanamento contrasta con il principio del superiore interesse del minore,

Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso solo al fine di dare allo stesso data certa.

La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi.

Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.

L'avviso orale può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. [...].”

⁴⁹⁴ V. DI CRISTOFANO, *Il Decreto Caivano e le sue novità*, 6 dicembre 2023 in *DirittoConsenso*.

producendo, se non amplificando, quel sentimento di inadeguatezza e di isolamento già insito nel minore stesso.

In particolare, con riguardo a detta misura, è previsto in funzione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, il divieto di accesso e di avvicinamento a locali pubblici e a pubblici esercizi, per i soggetti che siano stati denunciati o condannati per vendita o cessione di droga; tale disposizione trova applicazione anche nei confronti di chi detiene sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

Il divieto viene esteso anche alle scuole e alle università, così come alle zone limitrofe alle stesse.

È previsto, inoltre, un ampliamento dei casi nei quali il questore ha la facoltà di disporre misure accessorie, come l'obbligo di presentarsi all'ufficio di polizia almeno due volte a settimana, ovvero l'obbligo di rientrare presso la dimora e di non uscire in determinati orari.

Il riferimento normativo è il primo comma dell'articolo 3 del decreto in commento, il quale introduce modifiche al d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche in legge 18 aprile 2017, n. 48.⁴⁹⁵

⁴⁹⁵ Decreto-legge 123/2023 – Art. 3 primo comma: “Al decreto-legge 20 Febbraio 2017, n. 14, con modificazioni, dalla legge 18 Aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza del minore.”; b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole da: “per la vendita” a “decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309” sono sostituite dalle seguenti: “per i delitti di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e le parole: “vicinanze degli stessi” sono sostituite dalle seguenti: “vicinanze degli stessi locali ed esercizi o dei predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie.”; 2) al comma 3, alinea, le parole: “nei confronti dei soggetti già condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva”, sono sostituite dalle seguenti: “quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità”; 3) al comma 6, le parole: “da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro”; c) all'articolo 13 *bis*, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo le parole: “ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604 *ter* del codice penale” sono inserite le seguenti: “oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 Aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale”; 2) al comma 1 *bis*, dopo le parole “convalidato dall'autorità giudiziaria” sono inserite le seguenti: “o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale”; 3) al comma 2, le parole: “non può avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a due anni” sono sostituite dalle seguenti: “non può avere una durata inferiore a un anno né superiore a tre anni”; 4) al comma 4, dopo le parole: “il questore può prescrivere” sono aggiunte le seguenti: “per la durata massima di due anni,”; 5) al comma 6, le parole: “da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro”.

Con riguardo al divieto di accesso a determinati luoghi, ai sensi dell'articolo 10 del d.l. 14/2017, lo stesso si rende applicabile anche ai minori ultraquattordicenni; mentre rispetto al divieto di accesso a scuole, plessi scolastici, sedi universitarie o locali pubblici o aperti al pubblico, lo stesso si applica per uno qualsiasi dei delitti previsti all'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti, in caso di denuncia o condanna anche non definitiva, se avvenuta nei tre anni precedenti.

In vista della prevenzione dei disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblica frequentazione, viene sancito il divieto di accesso ai pubblici esercizi e ai locali di pubblica frequentazione, denominato “Daspo Willy” (anche questo prende il suo nome dal tragico evento ha portato alla morte del giovane ventunenne Willy Monteiro) applicabile ai soggetti denunciati, oltre che per i reati contro la persona e il patrimonio anche per quelli di porto di arma impropria, di violenza o minaccia al pubblico ufficiale o resistenza a pubblico ufficiale, ai sensi degli articoli 336 e 337 del Codice penale.

Si prevede inoltre che il questore possa disporre tale divieto nei confronti di soggetti in stato di arresto o fermo già convalidato dall'autorità giudiziaria, per quelli condannati anche con sentenza non definitiva, ovvero nei confronti di quei soggetti sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere.

È aumentata la durata massima della misura, da una durata minima di sei mesi e massima di due anni passa ad una durata minima di un anno e una massima di tre anni.

La disciplina di tale Daspo urbano si pone, per certi versi, in contrasto con quanto sancito dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo: si noti come, le prescrizioni del Daspo adottate dal questore senza convalida dell'autorità giudiziaria risultano chiaramente in contrasto con quanto sancito all'articolo 13 della Costituzione, in materia di riserva di legge.

Quanto ai contrasti con la CEDU, nella sentenza 23 febbraio 2017 “De Tommaso c. Italia”, viene dichiarata inadeguatezza delle misure preventive imposte al ricorrente, in base a quanto sancito dalla legge 1423/1956, in quanto

le stesse vengono ritenute mancanti di prevedibilità, sottolineando la eccessiva discrezionalità del giudice.

Il decreto Caivano prosegue poi con la previsione, al secondo comma del già menzionato articolo 3, del c.d. foglio di via obbligatorio, la misura in base alla quale viene aumentata di un anno la durata massima del divieto di rientro nei comuni dai quali si è stati allontanati, con conseguente inasprimento della sanzione, modificata in sanzione penale, per violazione del provvedimento di allontanamento.⁴⁹⁶

In particolare, si precisano i presupposti applicativi della misura: in primo luogo, la presenza di un soggetto pericoloso; se ne definiscono poi i contenuti, il destinatario della misura è tenuto a lasciare il territorio comunale in un termine massimo di 48 ore; si specifica inoltre che ai destinatari della misura è inibita la possibilità di rientrare, senza una preventiva autorizzazione, nel comune dal quale sono stati allontanati per una durata prevista non inferiore a sei mesi e non superiore ai quattro anni.

Il divieto di ritorno è reso automaticamente operante nelle ipotesi in cui il soggetto abbia già abbandonato il comune, al momento della notifica dell'allontanamento.

Con riguardo ai reati in materia di armi e sostanze stupefacenti, viene potenziata la facoltà di procedere all'arresto in flagranza per il reato di “porto d'armi od oggetti atti ad offendere”, raddoppiando le sanzioni, previste in precedenza in un massimo di due anni, a un massimo di quattro anni di reclusione.

La materia è disciplinata dall'articolo 4 d.l. 123/2023, che viene modificato dalla legge di conversione prevedendo, in primo luogo, l'abrogazione dell'attuale secondo comma dell'articolo 699 del Codice penale,

⁴⁹⁶ Decreto-legge 123/2023 – Art. 3 secondo comma: “Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l'interessato abbia già lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l'allontanamento. [...]”.

volta a far confluire la fattispecie di “porto di armi per cui non è ammessa la licenza” nel nuovo articolo 4 *bis* della legge 18 aprile 1975, n. 110.⁴⁹⁷

In tal modo si sostituisce l'originaria contravvenzione con un delitto autonomo, che prevede la reclusione da uno a tre anni.

Si menziona, inoltre, con riguardo a tale materia, l'inserimento dell'articolo 421 *bis* all'interno del Codice penale, sotto la rubrica “Pubblica intimidazione con uso di armi”, punita con la reclusione da tre a otto anni, nell'ipotesi in cui il fatto non costituisca più grave reato.

L'attenzione risulta peraltro rivolta al terzo comma dello stesso articolo 4 d.l. 123/2023, il quale è volto ad aumentare il massimo edittale della pena da quattro a cinque anni per i fatti di lieve entità, sanciti all'articolo 73 comma 5 del Testo Unico sugli stupefacenti.

Tale conseguenza rende inclusi tra i reati per i quali si prevede, indistintamente per i minori e per gli adulti, l'arresto obbligatorio in flagranza e quindi la possibilità di applicare la custodia cautelare in carcere, anche quei comportamenti ritenuti di lieve entità.

Si impedisce, di conseguenza, ai soggetti autori di questi reati, l'accesso all'affidamento in prova ai servizi sociali, il quale ai sensi dell'articolo 47 comma 3 *bis* dell'ordinamento penitenziario, può essere concesso a colui che deve espriare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione.⁴⁹⁸

⁴⁹⁷ Legge 110/1975 – Art. 4 *bis* (Porto di armi per cui non è ammessa licenza): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa la licenza è punito con la reclusione da uno a tre anni. Salvo che il porto d'arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso: a) da persone travisate o da più persone riunite; b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11 *ter* del codice penale; c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto; d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica.”

⁴⁹⁸ Legge 354/1975 – Art. 47 comma 3 *bis*: “L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espriare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.”

Con particolare riguardo ai minori, il quadro che si viene a creare è quello di prevedere più sanzioni, quindi più arresti, nei confronti di giovani che consumano sostanze stupefacenti anche leggere o coinvolti con lo spaccio, invece di potenziare i servizi per la tossicodipendenza o l'educazione nelle scuole.

Il decreto Caivano prevede, inoltre, all'articolo 6 disposizioni circa la prevenzione della devianza giovanile, introducendo la facoltà del questore per i minori di età compresa tra i dodici e i quattordici anni, che si rendono protagonisti di delitti per i quali l'ordinamento prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, di disporre una nuova tipologia di ammonimento.

I giovani di quella particolare fascia d'età sono considerati non imputabili; pertanto, è previsto che siano convocati dal questore insieme ad almeno un genitore, ovvero ad una persona che ne esercita la responsabilità genitoriale, al quale sarà comminata una sanzione amministrativa di tipo pecuniario, dai 200 ai 1.000 €, fatta salva l'ipotesi in cui si provi di non aver potuto impedire il fatto delittuoso.

Con riguardo agli interventi sullo stesso procedimento penale a carico di minori, già menzionate nel corso della trattazione nel precedente capitolo, si ricorda che il decreto prevede diverse innovazioni, ai sensi degli articoli 6 e 8 del d.l. 123/2023.

In sintesi, la riduzione da cinque a tre anni della pena massima prevista per i reati non colposi, per i quali è consentito l'accompagnamento presso gli uffici di polizia del minore colto in stato di flagranza, in vista di trattenerlo il tempo necessario all'esercente la potestà genitoriale di prenderlo in consegna.

La previsione di un abbassamento della soglia di applicabilità ai maggiori di anni quattordici, per le misure diverse dalla custodia cautelare, da cinque a quattro anni.

Inoltre, viene sancito l'abbassamento della pena massima richiesta affinché possa procedersi con la misura precautelare del fermo, dell'arresto in

flagranza o della custodia cautelare nei confronti di soggetti maggiori di anni quattordici, nelle ipotesi di delitti non colposi, da nove a sei anni.

Con riguardo alle ipotesi di ampliamento della disposizione della misura della custodia cautelare, in materia, già l'articolo 42 d.lgs. 12/1991 aveva provveduto a introdurre la possibilità di disporre tale misura nei casi in cui l'imputato si fosse dato alla fuga o ci fosse concreto e attuale pericolo che lo stesso si desse alla fuga; tuttavia, l'articolo 42 non prevedeva il termine "attuale".

La Corte costituzionale, con sentenza 26 luglio 2000, n. 359 dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42 d.lgs. 12/1991, in quanto il legislatore delegato non aveva rispettato la delega, la quale stabiliva che il ricorso alla custodia cautelare in carcere per i minori era previsto solo in presenza di gravi e inderogabili esigenze istruttorie o gravi esigenze di tutela della collettività.

Si ritiene ora adeguato trattare un istituto di particolare risonanza, all'interno delle novità processuali introdotte dal decreto Caivano, ossia il percorso di rieducazione del minore, disciplinato all'articolo 27 *bis* del D.P.R. 448/1988.⁴⁹⁹

⁴⁹⁹ D.P.R. 448/1988 – Art. 27 *bis* (Percorso di rieducazione del minore): “Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un programma di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi.

Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari, che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione. Il giudice, sentiti l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.

In caso di interruzione o mancata adesione al percorso, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.

Dalla norma emerge che l'istituto è applicabile solo nel corso delle indagini preliminari, in particolare, in relazione ai fatti che non rivestono particolare gravità; l'arco temporale nel quale il percorso educativo si svolge viene esteso da due a otto mesi, periodo nel quale rimane sospeso sia il procedimento che il corso della prescrizione del reato.

L'esito negativo del percorso rieducativo, l'interruzione ingiustificata del percorso o il rifiuto del minore di accedervi comportano la prosecuzione del procedimento penale, ovvero la possibilità che il pubblico ministero presenti una richiesta di giudizio immediato, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale.⁵⁰⁰

Di fondamentale rilievo, emerge la considerazione che la legge di conversione esclude l'applicabilità dell'istituto della sospensione del processo con messa alla prova nei confronti del minore, ai sensi dell'articolo 28 D.P.R. 448/1988, il quale è sottoposto a procedimento per taluni reati gravi, quali: delitti di omicidio doloso aggravato ai sensi dell'articolo 576 del Codice penale; violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo aggravate ai sensi dell'articolo

Nel caso in cui il minore non intenda accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompa senza giustificato motivo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo commessa alla prova.

Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. In caso contrario, restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale.”

⁵⁰⁰ Codice di procedura penale, Libro VI, Titolo IV – Art. 453 (Casi e modi di giudizio immediato): “Quando la prova appare evidente, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a seguito di invio a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'art. 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato addotto un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile.

Il pubblico ministero chiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centoottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.

La richiesta di cui al comma 1 *bis* è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.

Quando il reato per cui è richiesto il giudizio immediato risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.

L'imputato può chiedere il giudizio immediato a norma dell'art. 419 comma 5.”

609 *ter* del Codice penale e rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628 comma 3 numeri 2, 3 e 3-*quinqües* del Codice penale.⁵⁰¹

Di recentissima data è la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 27 *bis* in commento, sollevata con ordinanza del 6 marzo 2024, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni di Trento.

Come si diceva, l'articolo in questione prevede una sorta di messa alla prova “semplificata”, la quale, secondo l'onorevole giudice, si pone in contrasto con gli articoli 3 e 31 comma 2 della Costituzione.

La questione di legittimità viene sollevata in relazione ad un episodio di lite familiare, tra un genitore e un figlio, durante la quale il giovane avrebbe minacciato con un coltello da cucina il padre, a suo dire, temendo che potesse cagionargli nocumento, in conseguenza alla lite molto accesa.

Al minore viene contestato il reato di minaccia aggravata dall'uso del coltello, ai sensi degli articoli 612 e 339 del Codice penale.

La vicenda prosegue analizzando che il pubblico ministero, a seguito dell'interrogatorio dell'indagato, procede alla notifica al minore, all'esercente la potestà genitoriale e al difensore, la proposta anticipata del procedimento, ex articolo 27 *bis*, comma 1 D.P.R. 448/1988, affinché fosse prodotta la redazione del programma rieducativo, da depositarsi entro 60 giorni dalla notifica, presso la Procura minorile.

A fronte di quanto previsto dall'articolo 27 *bis* in commento, al comma 2, sul deposito del programma educativo, il difensore dell'indagato si era adoperato per la richiesta della proroga del termine, in vista di ottenere più informazioni sulla personalità del minore e redigere un programma, che fosse in grado di soddisfare al meglio le esigenze del minore, in considerazione della sua particolare situazione familiare, richiedendo la collaborazione tra i servizi sociali, la scuola e la famiglia.

Tuttavia, il pubblico ministero si trovava ad affermare che un'indagine sul minore era già stata avviata dal Servizio sociale del comune di Trento,

⁵⁰¹ Sul punto cfr., P. BERNARDONI, *Messa alla prova nel processo minorile e decreto “Caivano”*: il GUP di Genova afferma l'irretroattività delle modifiche normative, 9 agosto 2024, in SistemaPenale.

rigettando la richiesta di proroga del difensore, in quanto la norma in questione non concerne la proroga del termine per il deposito.

Dato il rigetto della richiesta, il difensore procedeva a depositare una proposta di progetto rieducativo, elaborata con il servizio sociale territoriale, che concerneva nell'attività di volontariato in un centro di aggregazione territoriale; il giudice, quindi, fissava l'udienza in camera di consiglio, per deliberare circa l'ammissione del minore al percorso di rieducazione, quindi stabilire la durata del percorso stesso e contestualmente permettere la sospensione dei termini processuali.

La decisione concerne, come si diceva, la adeguatezza del percorso di reinserimento, dunque il giudice valutando carenti gli elementi conoscitivi per effettuare una valutazione sulla congruità del percorso con le finalità educative, ed in particolare non ritenendo possibile, nel caso concreto, di valutare l'adeguatezza delle ore di volontariato previste nel programma, per il raggiungimento dell'obiettivo di rieducazione, intesa quindi come crescita e maturazione del giovane.

Per via delle carenze dell'articolo 27 *bis* in caso di ipotesi di incongruità della proposta, la questione di legittimità costituzionale con riferimento agli articoli 3 e 31 comma 2 della Costituzione è risultata rilevante e non manifestamente infondata.⁵⁰²

In particolare, con riferimento al contrasto con l'articolo 31 secondo comma, il quale si ricorda garantisce la protezione della maternità, l'infanzia e la gioventù, il contrasto emerge dal fatto in base al quale il procedimento ex articolo 27-*bis* D.P.R. 448/1988 fornisce al soggetto cui è applicato più che una risposta di tipo educativo, una risposta di tipo sanzionatorio, ponendosi quali

⁵⁰² Costituzione Italiana, Principi fondamentali – Art. 3: “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”; Rapporti etico-politici – Art. 31: “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.”

obiettivi da realizzare, da una parte la razionalizzazione della risorsa giudiziaria e dall'altra la celere definizione del procedimento penale.

Da questo punto di vista l'istituto appare simile a quello della pronuncia di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, disciplinato all'articolo 27 D.P.R. 448/1988, che oltre alla tenuità del fatto, al fine della sua applicazione, richiede la condizione che il reato sia un accadimento occasionale, nel corso dello sviluppo del minore.

Mentre l'articolo 27 *bis* risulta invece applicabile proprio laddove il comportamento del reo non sia occasionale, non risultando quindi possibile emettere sentenza di non luogo a procedere.

Tale istituto di messa alla prova “semplificata”, lo risulta applicabile fin troppo, rendendosi sorretta da un palese vizio di irragionevolezza, in quanto viene data una risposta sanzionatoria a fronte di un reato che non si ritiene di particolare gravità, tuttavia non occasionale, pronunciando una sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, successivo al coinvolgimento del minore nello svolgimento di attività, che vengono individuate dal minore stesso, nel campo sociale e lavorativo.

Appare così arginata la necessità di approfondire l'identità del minore ed analizzarne i suoi effettivi bisogni educativi, lasciando tale soluzione a soggetti che meriterebbero invece una più profonda attenzione.

Si pensi infatti a come, per la sottoposizione della messa alla prova nei confronti degli adulti, il legislatore abbia delineato una disciplina dettagliata circa la presa in carico dell'indagato stesso; quindi, non si ritiene adeguata una disciplina che non garantisca pari se non maggiori attenzioni al minore.

Elemento peraltro centrale è l'assenza della componente onoraria all'interno dell'organo giudicante, che determina l'impossibilità di effettuare una profonda conoscenza del minore ed assicurare una visione più completa delle particolarità che il soggetto possiede.

Inoltre, proprio le brevi tempistiche contemplate dall'articolo, contribuiscono ad ampliare le difficoltà, in quanto non permettono un'adeguata raccolta degli elementi inerenti alle condizioni familiari, sociali e ambientali del

minore, senza considerare la poca attenzione che viene riservata alla partecipazione dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.

Si aggiunga inoltre che, diversamente da quanto prescritto dall'articolo 28 D.P.R. 448/1988, circa il momento conclusivo della messa alla prova, ovvero ai sensi dell'articolo 27, quinto comma, d.lgs. 272/1989, nel procedimento per gli adulti, per la procedura ex articolo 27 *bis* non è previsto l'intervento dei servizi minorili al termine del percorso, al fine di redigere una relazione conclusiva, insieme al soggetto sottoposto alla misura.⁵⁰³

È possibile osservare poi come la procedura di “messa alla prova semplificata”, che, come si ricorda, può essere applicata nel corso delle indagini preliminari, non tiene conto della recente pronuncia della Corte costituzionale, la sentenza 10 giugno 2020 n. 139, nella quale la Corte sancisce la conformità ai principi costituzionali dell'esclusione dell'applicazione della messa alla prova del minore proprio nella fase delle indagini preliminari, a differenza di quanto previsto per gli adulti, in quanto la finalità rieducativa della misura è estranea ad ogni obiettivo di economicità processuale.⁵⁰⁴

Conclusioni a tale vicenda risulterebbero essere quelli di propendere per la eliminazione delle preclusioni all'istituto di sospensione con messa alla prova del minore, collegate ad entità della pena e tipologia del reato commesso, piuttosto riprendendo la disciplina antecedente all'emanazione del decreto Caivano, la quale considerava il *quantum* di pena comminata in astratto non

⁵⁰³ D.P.R. 448/1988 – Art. 28 (Sospensione del processo e messa alla prova): “Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per i reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette al riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato. [...]”; D.lgs. 272/1989 – Art. 27 comma 5 (Sospensione del processo e messa alla prova): “Ai fini di quanto previsto dagli articoli 28 comma 5 e 29 del decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, i servizi prestano una relazione sul comportamento del minorenne e sull'evoluzione della sua personalità al presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo nonché al pubblico ministero, il quale può chiedere la fissazione dell'udienza prevista dall'articolo 29 del medesimo decreto.”

⁵⁰⁴ Corte costituzionale, sentenza 10 giugno 2020, n. 139 in <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=139>

tanto per l'adozione di tale misura, quanto piuttosto ai soli fini della durata della stessa.⁵⁰⁵

Viene introdotta, inoltre, la previsione secondo cui, con riguardo ai delitti di associazione di tipo mafioso anche straniera e di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, se sussiste un pregiudizio nei confronti del minore, il pubblico ministero debba informare immediatamente il procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni, affinché proceda adeguatamente.

Il decreto prosegue poi con disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni; in particolare, introduce la possibilità in capo al direttore dell'istituto di richiedere al magistrato di sorveglianza il permesso al trasferimento dall'IPM al carcere, per i detenuti di età compresa tra i diciotto ed i ventuno anni, se sussistono cumulativamente le seguenti condizioni: il comportamento del soggetto compromette la sicurezza o turba l'ordine degli istituti; il soggetto si comporta con violenza o minaccia, impedendo le attività degli altri detenuti; ovvero quando il soggetto si avvalga dello Stato di soggezione da lui indotto nei confronti degli altri detenuti.

Nelle ipotesi in cui il soggetto sia detenuto di età compresa tra i ventuno ed i venticinque anni, la richiesta di trasferimento può essere concessa anche a fronte della sussistenza di una sola delle condotte sopra menzionate.

Sono previste, poi, soluzioni per rinforzare l'offerta educativa nelle scuole del Sud Italia, volte a fronteggiare il fenomeno dell'alta dispersione scolastica, mediante corsi di formazione anche per gli stessi docenti.

Tornando alle innovazioni del decreto, si evidenzia che, con riguardo all'attenzione all'istruzione, viene incrementato di sei milioni di euro il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), con l'obiettivo di incentivare la presenza di docenti nelle zone meno agiate, favorendo assunzioni di docenti a tempo indeterminato.

Inoltre, sono previste disposizioni in materia di tutela dei minori che utilizzano i dispositivi informatici; il riferimento è all'obbligo, per i fornitori di

⁵⁰⁵ L. CAMALDO, *Al vaglio della Corte costituzionale il percorso di reinserimento e rieducazione del minore, ai sensi dell'art.27-bis D.P.R. 448/1988 (c.d. messa alla prova semplificata), recentemente introdotto dal decreto Caivano*, in *SistemaPenale*, 23 marzo 2024.

servizi di comunicazione elettronica, di assicurare la possibilità di accedere al controllo parentale, nei contratti di fornitura di questi stessi servizi.

È previsto inoltre un obbligo per i produttori dei dispositivi elettronici più comunemente usati dai giovani, quindi telefoni cellulare e simili, di installare in modo automatico applicazioni che consentano il controllo parentale, direttamente sui dispositivi immessi sul mercato.⁵⁰⁶

Si prevede l'onere di incrementare l'informazione circa la possibilità di installare tali applicazioni, da poter scaricare in forma gratuita, ciò anche mediante la previsione di campagne informative circa la tutela digitale e mediatica dei minori.⁵⁰⁷

Infine, si menziona l'articolo 12 d.l. 123/2023, rubricato “Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico”, il quale introduce nel Codice penale l'articolo 570-ter, sotto la rubrica “inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori”.⁵⁰⁸

L'intervento è volto, innanzitutto, a trasformare la precedente contravvenzione in delitto, inasprendo la pena corrispondente, dalla ammenda fino a 30 € prevista dall'articolo 731 c.p., all'attuale reclusione fino a due anni.

Il nuovo delitto è volto a far fronte al fenomeno di dispersione scolastica, reprimendo la mancata istruzione del minore nel corso dell'istruzione obbligatoria, ossia dai sei ai sedici anni di età, punendo anche i casi di assenze ingiustificate del minore.

⁵⁰⁶ Sulle novità introdotte dal Decreto Caivano, v. *Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 49 del 7 settembre 2023*, in *SistemaPenale*.

⁵⁰⁷ S. BERNARDI, “*Decreto Caivano*”: *le novità introdotte con decreto-legge dal Consiglio dei Ministri (comunicato stampa)*, in *SistemaPenale*, 8 settembre 2023.

⁵⁰⁸ Codice penale, Libro II, Titolo XI – Art. 570-ter (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori): “Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.”

Anche in questi casi sarà compito del pubblico ministero informare il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, affinché adotti le opportune soluzioni: quindi l'esclusione dal nucleo familiare della ricezione del c.d. assegno di inclusione, previsto dal d.l. 4 maggio 2023, n.48.⁵⁰⁹

A fronte di tutto quello che si è rilevato, risultano necessarie alcune considerazioni finali: il decreto Caivano, inasprendo le sanzioni piuttosto che puntando ad un incentivo dei percorsi rieducativi e quindi alla prevenzione di comportamenti devianti da parte dei minori, compie uno spostamento del problema vero e proprio.

Infatti, le soluzioni di tipo repressivo non fanno altro che alimentare il sentimento di inadattamento del minore, già in difficoltà, andando ad aggravare la possibilità di intraprendere in senso positivo il suo percorso di reintegrazione sociale.⁵¹⁰

Quindi ci si domanda: “quali sono stati gli effettivi miglioramenti che ha comportato l'introduzione del decreto Caivano?”.

Sicuramente possiamo parlare di maggiore sicurezza nell'ambito della repressione di comportamenti devianti da parte della popolazione più giovane; tuttavia, la riflessione che si pone è quella in relazione ad un'effettività ed una idoneità dell'inasprimento delle misure introdotte dal decreto nel favorire percorsi rieducativi del minore.

Tale maggiore sicurezza risulta insita nella popolazione adulta, ma non tanto nei giovani che necessitano di una maggiore attenzione e nei confronti dei quali si propone di modulare le norme che li riguardano, in base ai principi stabiliti dallo stesso codice di procedura penale minorile.

A fronte di dati concreti, si osserva come, a seguito dell'introduzione del decreto in commento, la popolazione carceraria negli istituti penali per minori è aumentata da circa 300 ad oltre 500, nel giro di pochi mesi.

⁵⁰⁹ S. BERNARDI, *Convertito in legge il D.L. “Caivano” in tema di contrasto al disagio e alla criminalità minorili: una panoramica dei numerosi profili di interesse per il penalista*, in *SistemaPenale*, 15 novembre 2023.

⁵¹⁰ S. MARIETTI, *Il decreto Caivano: un commento puntuale*, in *Associazione Antigone*, 17 febbraio 2024.

Dunque, spostando l'ottica sul minore, che spesso e volentieri viene trasferito da un territorio all'altro e da un istituto all'altro per via di un eccessivo sovraffollamento delle carceri, ci si chiede come il percorso educativo possa vedere una continuazione e quindi possa effettivamente portare ai risultati auspicati di consapevolezza e risocializzazione del giovane.

Le condizioni di impoverimento sociale, culturale e materiale degli adolescenti, particolarmente colpiti anche dal periodo di isolamento dovuto all'emergenza da Covid-19, li hanno condotti ad una depressione alla quale le istituzioni non si sono mai realmente interessate.

La professoressa di criminologia del dipartimento di Scienze giuridiche di Bologna, Rossella Selmini osserva come sia necessario riportare l'attenzione sulle famiglie, la scuola, luoghi in cui l'identità del giovane si costituisce giorno dopo giorno.

L'andamento più comune è quello di incitare alla violenza, puntando sulla forza del gruppo, volgendo lo sguardo al mondo degli adulti come una sfida, un qualcosa contro il quale vincere, dal quale ci si sente particolarmente lontani.

Si pensi ad esempio, alla facilità con la quale si diffonde la violenza per mezzo del web; uno strumento particolarmente pericoloso nelle mani di soggetti che non sono in grado di gestirlo.

La protezione del minore con riguardo a questo ambito della loro quotidianità, i quali si trovano costantemente sollecitati da impulsi derivanti dall'esterno, è fondamentale.

Purtroppo, vi sono non poche difficoltà nella predisposizione di strumenti di tutela contro le violenze via web; utili potrebbero essere, anche in tale ambito percorsi di consapevolezza, per rendere pacifica la convivenza anche in Internet.

Uno dei termini più diffusi legato a tali tematiche è infatti quello di *cybercrime*, che vede quali attori principali proprio i giovani, non solo come vittime ma spesso volte come carnefici.

La legge 71/2017 si occupa delle disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, con la finalità

educativa e preventiva di contrastare tale fenomeno e tutte le sue manifestazioni, in vista di una tutela e un'educazione per i minori, sia da un punto di vista della persona lesa che dell'autore del reato.

Il fenomeno di cyberbullismo viene definito dal legislatore come: *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minorenne il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minorenne o un gruppo di minorenni ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.”*⁵¹¹

In particolare, in relazione al contrasto di tale fenomeno, l'articolo due della stessa legge, prevede una procedura mediante la quale il minore ultraquattordicenne o la famiglia, procedano ad incontrare il Titolare del trattamento dei dati personali o il gestore del sito Internet o del social media, inoltrando una istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale che interessi il minore stesso, diffuso in Internet.

Il cyberbullismo costituisce un fenomeno che può inserirsi, in questa trattazione, nel mezzo tra la devianza giovanile e la psicologia del gruppo, è caratterizzato infatti da una grande complessità e problematicità, per via dei suoi rapporti intrinseci tra giovani e tecnologia.

⁵¹¹ Legge 71/2017 – Art. 1 (Finalità e definizioni): “la presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione, negli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Ai fini della presente legge, per “cyberbullismo” si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito dei dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Ai fini della presente legge, per “gestione del sito Internet” si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete Internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.”

Anche in tale ambito, quindi, la prevenzione mediante una maggiore consapevolezza del minore, gioverebbe ad attuare comportamenti conformi alla legge.

Il sentimento di inadeguatezza e di isolamento si sviluppa allo stesso modo anche nei giovani che subiscono la violenza, in quanto alla base, risulta evidente una mancanza di comunicazione con il mondo degli adulti, che risultano sempre più restii ad ascoltare veramente le esigenze e i bisogni dei propri ragazzi.⁵¹²

In questa ottica, analizzato da una parte il fenomeno della repressione come risposta sanzionatoria ad un sentimento di inadeguatezza dei minori e dall'altra, tale sentimento espresso mediante i mezzi del web, si osservano alcune considerazioni comuni.

In primo luogo, come soluzione ad entrambi i fenomeni, troverebbero particolare giovamento iniziative come discussioni tra giovani ed esperti nelle scuole, che coinvolgano anche le famiglie, in grado di instaurare un dialogo consapevole, che informi laddove la conoscenza manchi.

I minori sono tenuti a rispettare il mondo degli adulti tanto quanto il mondo degli adulti è tenuto a rispettare i minori, tanto più quelli che versano in condizioni economiche ma anche psicologiche particolarmente difficili.

È fondamentale poi anche l'individuazione di spazi pubblici che possano accogliere i giovani, facendoli sentire parte della comunità; tale necessità matura anche dall'osservazione che spesso la violenza minorile nasce proprio da una richiesta di spazio, di visibilità agli adulti, nei confronti dei quali i giovani si sentono messi da parte o dai quali non sentono di ricevere le risposte adeguate alle loro esigenze.

Non stupisce il riferimento al concetto di povertà educativa che emerge dalle norme dello stesso decreto Caivano; tale nozione in Italia era stata usata per la prima volta in una campagna di sensibilizzazione di *Save the Children*,

⁵¹² AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, *La tutela dei minori nel mondo della comunicazione*, 21 dicembre 2017.

volta ad evidenziare il fenomeno della privazione di apprendere e sviluppare liberamente le proprie capacità di bambini e adolescenti.⁵¹³

A fronte dell'inasprimento delle sanzioni, introdotto dal decreto in commento, si osserva come nel 2024 si registrano quasi 500 detenuti nelle carceri minorili italiane.

Dai dati forniti dall'Istat e dal Ministero dell'Interno, ciò che risulta di particolare attenzione è il rapido aumento dell'ingresso dei detenuti all'interno degli istituti penali minorili; infatti, dagli 835 di tutto il 2021, nel 2023 sono diventati 1143, il numero più alto degli ultimi quindici anni.

Le presenze più consistenti negli IPM risultano quelle di ragazzi e ragazze in misura cautelare; tuttavia, si registra a seguito dell'entrata in vigore del decreto, un aumento dei detenuti negli istituti per violazione della legge sugli stupefacenti, pari al 37.4% in un solo anno.

Per quanto attiene la tipologia dei reati perseguiti, quelli contro il patrimonio rappresentano il 55.2% del totale, a carico dei soggetti entrati negli istituti nel 2023, il più ricorrente è il furto, con quasi 15.1% del totale.

I reati contro la persona ricoprono invece il 22.7% del totale; considerando i reati contro l'incolumità pubblica, questi ricoprono il 10.6% del totale, notevolmente più alto se si considera che nel 2022 la percentuale era del 6.9%.

La fascia d'età dei giovani detenuti più diffusa negli istituti penali per minorenni è quella dei 16 e 17 anni; i minorenni negli istituti rappresentano quasi il 60% del totale. Mentre, se si osservano i dati degli scorsi anni il numero dei minori era nettamente inferiore, ciò in quanto l'aumento dei trasferimenti dagli IPM alle carceri per adulti dei ragazzi maggiorenni, facilitati con il decreto Caivano, comporta notevoli effetti dannosi sul futuro dei giovani stessi.⁵¹⁴

⁵¹³ G. MARTIELLO, *Gli interventi del c.d. "Decreto Caivano" sul diritto penale minorile, tra salvaguardia della società dal minore delinquente e tutela del fanciullo dalla società indifferente*, in *La legislazione penale*, 12 febbraio 2024.

⁵¹⁴ L. GIANGUALANO, *Impennata di minori detenuti dopo il Decreto Caivano: ma punire non è educare*, *Il Sole 24 ore*, 26 febbraio 2024.

Come si osserva dai seguenti dati, rendere le sanzioni più incisive non fa conseguire affatto l'allontanamento dalle condotte illecite, ciò con particolare riguardo ai soggetti minori d'età.

Le novità introdotte dal decreto Caivano non permettono peraltro di proseguire in modo idoneo i percorsi educativi iniziati all'interno degli istituti, da una parte per lo spostamento da un istituto all'altro, reso necessario dal sovraffollamento, ovvero per lo spostamento da un istituto penale minorile al carcere per gli adulti, al compimento del diciottesimo anno d'età del giovane autore di reato.⁵¹⁵

Ciò che probabilmente risulterebbe più efficace è in primo luogo un'analisi sugli effettivi bisogni e necessità dei giovani, nel senso di riformulare aspetti della procedura penale minorile, come la previsione dell'ingresso in istituto penale per minorenni, intesa quale aggravamento per violazione delle prescrizioni del giovane nella comunità.

L'ingresso in istituto risulta traumatico e destabilizzante per il minore già particolarmente segnato dall'intero percorso nel circuito penale; prevedendo come aggravamento delle prescrizioni di comunità, la detenzione del minore, anche se per un tempo non oltre il mese, comporta allo stesso modo un innalzamento delle presenze all'interno degli IPM, quindi sovraffollamento, ma soprattutto difficoltà di portare a termine i percorsi educativi iniziati e aggravamento delle condizioni psicologiche del minore, come si diceva, già particolarmente destabilizzato.⁵¹⁶

⁵¹⁵ Per approfondire v., C. DA ROLD, *In pochi mesi abbiamo messo più minorenni in carcere. Ma che cosa stiamo risolvendo?*, Il Sole 24 ore, 26 febbraio 2024.

⁵¹⁶ Sul punto, S. MARIETTI, *Il Decreto Caivano: un commento puntuale*, in Associazione Antigone, 17 febbraio 2024.

CONCLUSIONI

Traendo le conclusioni dall' *iter* affrontato nella trattazione, si afferma che, in particolare, le soluzioni di tipo repressivo siano un tentativo, non propriamente efficace, di porre l'attenzione sui minori autori di reato o con indole alla criminalità, a causa del proprio contesto familiare e sociale, nell'ottica di rafforzare il quadro sanzionatorio, invece di avvicinarsi alla comprensione profonda delle ragioni dei comportamenti devianti dei giovani.

Non consentendo tale dialogo o limitandolo allo stretto necessario, non si fa altro che avvalorare la tesi in base alla quale la repressione sia la risposta giusta, più adeguata, forse più rapida, ma sicuramente anche la più discutibile.

Ciò che si vuole dire non è che fatti o comportamenti contro la legge debbano rimanere impuniti, ma piuttosto di potenziare quel sistema di tutela al quale mediante varie normative nel corso del tempo si è auspicato di arrivare, facendo sentire i giovani realmente ascoltati, permettendo la crescita della loro autostima, convincendoli che anche per loro esiste un futuro.

Tutto l'impianto sanzionatorio legato al soggetto minore d'età si basa sulla conoscenza dell'identità del minore stesso e laddove questa risulti incerta, ovvero evidentemente ancora in fase di sviluppo, si deve tendere alla ricerca di risposte puntuali, in grado di soddisfare concretamente i tanto nobili principi contenuti nelle disposizioni rivolte ai minori.

Solo mediante interventi di questo tipo, favorendo la prevenzione piuttosto che la repressione, si auspicano risultati a lungo termine, in grado di sanare lo strappo sociale e permettere un cambiamento nei confronti di quelle persone a cui appartiene il futuro, e che meritano di sentirsene parte.

Al filosofo tedesco Friedrich Nietzsche si attribuisce l'aforisma "il futuro influenza il presente tanto quanto il passato" e a parere di chi scrive non potrebbe essere più vero in considerazione dei soggetti minorenni.

Il fine al quale si è tentato di arrivare risulta essere una riflessione circa le effettive cause che scaturiscono determinati comportamenti nella mente dei giovani; curare il passato, quindi interessarsi al contesto familiare, al vissuto del

minore è certamente importante; tuttavia, anche il futuro risulta un elemento da non trascurare.

Come si diceva infatti, insita nella mente del giovane più propenso a compiere atti contro la legge è proprio quell'idea di non riuscire a vedere un futuro, più in generale un futuro che sia all'altezza delle proprie aspettative, o semplicemente che non sia lo stesso dei propri coetanei.

Le attuali soluzioni normative, che concentrano l'attenzione sull'inasprimento delle sanzioni, non sembrano davvero efficaci a risolvere il problema di inadeguatezza sociale, che vivono i giovani quotidianamente.

La prevenzione risulta, tra le altre, la soluzione più adatta al controllo di eventi dannosi provocati da giovani, così come una maggiore consapevolezza delle conseguenze che tali atteggiamenti possono provocare.

Il sentimento di onnipotenza giovanile alimentato dalla società odierna, anche attraverso la stessa musica, ad esempio, che incita alla violenza e all'uso di armi, si potrebbe contrastare con politiche di consapevolezza del danno, di responsabilizzazione, politiche che promuovano un'istruzione più profonda, che contrastino l'abbandono scolastico e che si propongano a sostegno di quei giovani, i quali sono "abbandonati" a loro stessi.

BIBLIOGRAFIA

AA. VV., *L'esecuzione penitenziaria a carico del minore nelle carte internazionali e nell'ordinamento italiano*, a cura di M.G. COPPETTA, Milano, 2010.

AA. VV., *La sfida educativa*, a cura del Comitato per il progetto culturale della Conferenza Episcopale Italiana, Bari-Roma, 2009.

ADDUCCI, *La giustizia minorile e il principio della minima offensività*, in ADIRI - L'altro diritto, 2002.

ALBANO ET AL., *La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile. Documento di studio e proposta*. Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Roma, 2018.

ALESSANDRINI, *La formazione degli insegnanti e dei formatori: prospettive 2020*, in *Formazione & insegnamento*, 10.1 (2012).

ANCESCHI, *La tutela penale dei minori*, Milano, 2007.

ARNETT, *Emerging adulthood. The winding road from the late teens through the twenties*, Oxford University Press, New York, 2004.

ASSANTE, GIANNINO, MAZZIOTTI, *Manuale di diritto minorile*, Bari, 2000.

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, *La giustizia riparativa in ambito minorile. Indagine nazionale su effetti, programmi e servizi*, Roma, 2023.

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, *La tutela dei minori nel mondo della comunicazione*, 21 dicembre 2017.

BALDASCINI, *Vita da adolescenti. Gli universi relazionali, le appartenenze, le trasformazioni*, Milano, 1996.

BALDISSERA, *I principi del processo penale minorile*, DirittoConsenso, 11 novembre 2021.

BANDINI, U. GATTI, *La minore età*, in G. GULLOTTA (a cura di), *Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale*, Milano, 1987.

BARGIS, *I soggetti*, in *Procedura penale minorile*, a cura di M. BARGIS, Torino, 2021.

BASCO, DE GENNARO, *La messa alla prova nel processo minorile*, Torino, 1997.

BASTIANONI, BAIAMONTE. *Il progetto educativo nelle comunità per i minori: Cos'è e come si costruisce*, Trento, 2014.

- BATINI, BARTOLUCCI. *Dispersione scolastica. Ascoltare i protagonisti per comprenderla e prevenirla*, Milano, 2016.
- BATTISTACCI in G. FUMU, (coordinato da), *Le riforme complementari. Il nuovo processo minorile e l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario*, Padova, 1991.
- BAVIERA, *Diritto minorile*, vol II, Milano, 1976.
- BERNARDI, "Decreto Caivano": le novità introdotte con decreto-legge dal Consiglio dei Ministri (comunicato stampa), in *SistemaPenale*, 8 settembre 2023.
- BERNARDI, "Decreto Caivano": le novità introdotte con decreto-legge dal Consiglio dei Ministri (comunicato stampa), in *SistemaPenale*, 8 settembre 2023.
- BERNARDI, *Convertito in legge il D.L. "Caivano" in tema di contrasto al disagio e alla criminalità minorili: una panoramica dei numerosi profili di interesse per il penalista*, in *SistemaPenale*, 15 novembre 2023.
- BERNARDI, *Convertito in legge il D.L. "Caivano" in tema di contrasto al disagio e alla criminalità minorili: una panoramica dei numerosi profili di interesse per il penalista*, in *SistemaPenale*, 15 novembre 2023.
- BERNARDONI, *Messa alla prova nel processo minorile e decreto "Caivano": il GUP di Genova afferma l'irretroattività delle modifiche normative*, in *SistemaPenale*, 9 agosto 2024.
- BERNARDONI, *Messa alla prova nel processo minorile e decreto "Caivano": il GUP di Genova afferma l'irretroattività delle modifiche normative*, 9 agosto 2024, in *SistemaPenale*.
- BIANCHI, *L'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni*, in <https://www.michelucci.it/pagine/allegati/IPM/USMMIIta.htm>
- BONZANO, in G. SPANGHER, coordinato da, *Le nuove norme sulla tutela della sicurezza dei cittadini (c.d. "Pacchetto sicurezza")*, Milano, 2001.
- BOUCHARD – MIEROLO, *Offesa e riparazione*, Milano, 2005.
- BOUCHARD, *La mediazione: una terza via per la giustizia penale?* in G. PALOMBARINI (a cura di), *Il sistema sanzionatorio penale e le alternative di tutela*, 1999.
- BOUCHARD, MIEROLO *Offesa e riparazione: per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Milano, 2005.
- BOUCHARD, PEPINO, *L'imputabilità*, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, Milano, 2011

- BOUCHARD, *Processo penale minorile*, in *Digesto discipline penalistiche*, Torino, 1995.
- BREDA -DI GENNARO - LA GRECA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano, 1997.
- BRICOLA, *Fatto del non imputabile e pericolosità*, Milano, 1961.
- BRONZO, *Giustizia riparativa e procedimento penale minorile* in *La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile*, Roma, 2022.
- CALABRIA, *Pericolosità sociale*, in *Dig.disc.pen.*, vol.IX, Torino, 1995,
- CAMALDO, *Al vaglio della Corte costituzionale il percorso di reinserimento e rieducazione del minore, ai sensi dell'art.27-bis D.P.R. 448/1988 (c.d. messa alla prova semplificata), recentemente introdotto dal decreto Caivano*, in *SistemaPenale*, 23 marzo 2024.
- CAMALDO, *Al vaglio della Corte costituzionale il percorso di reinserimento e rieducazione del minore, ai sensi dell'art.27-bis D.P.R. 448/1988 (c.d. messa alla prova semplificata), recentemente introdotto dal decreto Caivano*, in *SistemaPenale*, 23 marzo 2024.
- CAMBI, *La cura in pedagogia: una categoria "sotto analisi"*, in V. BOFFO, *La cura in pedagogia*, Bologna, 2006.
- CAMON ET AL., *Fondamenti di procedura penale, terza edizione*, Milano, 2021.
- CARACENI, *Art.21 – Permanenza in casa*, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1998*, Milano, 2009.
- CARACENI, *Commento all'art.23. Custodia cautelare*, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1998*, Milano, 2007.
- CARACENI, *Commento all'art.3. Custodia cautelare*, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1998*, Milano, 2007.
- CARACENI, *Commento all'articolo 19. Misure cautelari per i minorenni*, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1998*, Milano, 2007.
- CARACENI, *Commento all'articolo 20. Prescrizioni*, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1998*, Milano, 2007.
- CARACENI, *Processo penale minorile*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 2000.
- CARLI, *Legami di attaccamento e di disciplina familiare*, in A. QUADRIO, F.

COLUCCI, *Bei delitti e belle pene. Devianza, colpa e punizione, per una lettura psicosociale*, Milano, 1988.

CASCINI - STILLA, *Commento all'art. 12, in L'esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari*, a cura di F. FIORENTINI, F. SIRACUSANO, Milano, 2019.

CAVALIERE, *Il c.d. decreto Caivano: tra securitarismo e simbolicità*, in *PENALE*. 4-2023(2023).

CAVALLO, *Ragazzi senza*, Milano, 2002.

CELIA, COZZOLINO, BAIONE, PENNISI, *La dispersione scolastica: prospettive teoriche e strategie d'intervento*, in M. Cozzolino (a cura di), *Motivazione allo studio e dispersione scolastica. Come realizzare interventi efficaci nella scuola*, Milano, 2014.

CERTO, *La tutela penale del minore*, Padova, 1976.

CESARI, *Art. 28. Sospensione del processo e messa alla prova*, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, Milano, 2009.

CESARIS, sub *art. 47-ter*, in V. GREVI, G. GIOSTRA, F. DELLA CASA, *Ordinamento penitenziario*, Padova, 2006

CESARO, *Il trattamento penitenziario dei giovani adulti: riflessioni pedagogiche e intervento educativo* in *Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia*. I TRIMESTRE, 2010, Milano.

CHIAVARIO, coordinato da, *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il processo minorile*, Torino, 1994.

COHEN, *Ragazzi delinquenti*, Milano, 1981.

COMUCCI, *Nuovi profili di trattamento penitenziario*, Milano, 1988.
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 49 del 7 settembre 2023, in *SistemaPenale*.

CONTI, *L'ordinamento penitenziario minorile tra l'insegnamento della Corte costituzionale e il legislatore delegato: automatismi e valutazioni individualizzate*, *Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia*: 1, 2018.

COPPETTA, *Commento all'articolo 30. Sanzioni sostitutive*, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile, Commento al D.P.R. 448/1988*, Milano, 2007.

COPPETTA, *Commento all'articolo 36. Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni*, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1998*, Milano, 2007.

COPPETTA, *Commento all'articolo 37. Applicazione provvisoria*, in G. GIOSTRA (a cura di), in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1998*, Milano, 2007.

COPPETTA, *Il consenso dell'imputato minorenne alla sentenza di non luogo a procedere*, nota alla sentenza della Corte cost., 16 maggio 2002, n. 195, in *Giur. Cost.*, 2002.

CORÒ, *La funzione e le modalità del monitoraggio in tema di prevenzione del disagio. L'esperienza della Regione Veneto*, in D. BIANCHI (a cura di), *La prevenzione del disagio nell'infanzia e nell'adolescenza. Le politiche e i servizi di promozione e tutela, l'ascolto del minore e il lavoro di rete. Atti e approfondimenti del seminario nazionale*, Firenze 24 settembre 2002.

CORTESE, D'AMICO, FALDUZZO, LEONARDI, PALIDDA, *L'altra giovinezza*, Milano, 2000.

CRESPI, STELLA, ZUCCALÀ, (a cura di), *Commentario breve al Codice penale*, Padova, 2003.

CRISPIANI, *Pedagogia clinica*, Bergamo, 2001.

CUTRONA, *Art. 16 – Arresto in flagranza. Commento*, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. I. Il processo minorile*, Torino, 1994.

CUTRONA, *Commento all'articolo 2. Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni*, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il procedimento penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, Milano, 2007.

CUTRONA, *Commento all'articolo 8. Accertamento sull'età del minorenne*, in GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, Milano, 2007.

CUTRONA, in M. CHIAVARIO, coordinato da, *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il processo minorile*, Torino, 1994.

DA ROLD, *In pochi mesi abbiamo messo più minorenni in carcere. Ma che cosa stiamo risolvendo?*, *Il Sole 24 ore*, 26 febbraio 2024.

DARAIO, *Giustizia riparativa ante e post iudicatum*, in P. BALDUCCI, A. MACRILLÒ (a cura di), BALDUCCI, MACRILLÒ (a cura di), *Esecuzione penale e ordinamento penitenziario*, Milano, 2020.

- DE LEO – PATRIZI, *Psicologia della devianza*, Roma, 2004.
- DE LEO, *I percorsi della devianza minorile in Italia*, in VACCARELLO-ZONGOLI, *Il bambino bruciato*, Firenze, 1991.
- DE LEO, PATRIZI, *La spiegazione del crimine*, Bologna, 1992.
- DE LEO, PATRIZI, *Trattare con adolescenti devianti*, Roma, 1999.
- DELLA CASA, *Commento all'art. 59*, in V. GREVI, G. GIOSTRA, F. DELLA CASA, *Ordinamento penitenziario commentato*, a cura di F. DELLA CASA, Padova, 2011.
- DI CRISTOFANO, *Il Decreto Caivano e le sue novità*, 6 dicembre 2023 in *DirittoConsenso*.
- DI CRISTOFANO, *Il Decreto Caivano e le sue novità*, 6 dicembre 2023 in *DirittoConsenso*.
- DI NUOVO, GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile*, Milano, 1999.
- DI NUOVO, GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, Milano, 2005.
- DI PAOLO, *La giustizia riparativa nel procedimento penale minorile in QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA*, 40 (2019).
- DI PAOLO, *Riflessioni sul tema di probation minorile*, in *Cass. Pen.*, n. 1549, 1992.
- DI RONZA, *Diritto dell'esecuzione penale e diritto penitenziario*, Padova, 2006.
- DOLCE, *Perdono giudiziale*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1982
- DONATI *et al.*, *La tutela dei minori. Nuovi scenari relazionali*, Trento, 2011.
- DURKHEIM, *Il suicidio*, Milano, 2002.
- DURKHEIM, *La divisione sociale del lavoro*, Milano, 1962.
- DURKHEIM, *Le regole del metodo sociologico*, Roma, 1996.
- DUSI in P. PAZÈ, (coordinato da), *Codice di procedura penale minorile commentato*, Roma, 1989.
- DUSI, *Le misure cautelari*, in *Quad. C.S.M.*, 1989.
- DUTTO, LOMBARDI, *La funzione educativa e di accompagnamento dei procedimenti*, *Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici*,

psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia: 1, 2018, Milano, 2018.

ERIKSON, *Gioventù e crisi di identità*, Roma, 1975.

ERIKSON, *Infanzia e società*, Roma, 1974.

Esecuzione penale nel procedimento minorile, Stati Generali dell'Esecuzione Penale, Tavolo 14.

EUSEPI, *Appunti critici sul dogma: prevenzione mediante retribuzione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale* 4 (2006).

FILOCAMO, *L'esecuzione penale minorile dopo il d.lgs. n. 121 del 2018*, in P.

BALDUCCI, MACRILLÒ (a cura di), *Esecuzione penale e ordinamento penitenziario*, Milano, 2020.

FORNARI, *Art. 237 – Cauzione di buona condotta*, in CRESPI, FORTI, ZUCCALÀ (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, Padova, 2008.

FORNARI, *Art.224 – Minore non imputabile*, in CRESPI, FORTI, ZUCCALÀ (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, Padova, 2008.

FORTINO, *Il principio di residualità detentiva nel processo penale minorile*, Studio Cataldi. Il diritto quotidiano, 11 marzo 2018.

FREUD, *Tre saggi sulla teoria sessuale*, Torino, 1975,

FRIGO, *La funzione rieducativa della pena nella giurisprudenza costituzionale, intervento nell'ambito del Convegno 'Scambio di analisi ed esperienze sul rapporto tra le nostre Costituzioni e i principi penali'*, Madrid-Valencia, 13-14 ottobre 2011.

FUMU, (coordinato da), *Le riforme complementari. Il nuovo processo minorile e l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario*, Padova, 1991.

GALLO, *Appunti di diritto penale, Volume V, L'imputabilità*, Torino, 2013.

GALLO, *Un primo passo verso il superamento dell'ergastolo*, in *Giur. Cost.*, 1994.

GEMMA, *Pena dell'ergastolo per i minori: davvero incostituzionale?* in *Giur. Cost.*, 1994.

GHIARA, *La messa alla prova nel processo penale minorile*, in *Giust.pen.*, 1991.

GIACCA, *Devianza minorile ed esperienze di prevenzione: un impegno per gli operatori, nuovi servizi e comunità*, 8 novembre 2001, *Diritto.it* in

<https://www.diritto.it/devianza-minorile-ed-esperienze-di-prevenzione-un-impegno-per-operatori-nuovi-servizi-e-comunita/>

GIAMBRUNO, *Il processo penale minorile*, Padova, 2001.

GIAMBRUNO, *Il processo penale minorile*, Padova, 2003.

GIAMBRUNO, *Lineamenti di diritto processuale penale minorile*, Milano, 2004.

GIANGUALANO, *Impennata di minori detenuti dopo il Decreto Caivano: ma punire non è educare*, *Il Sole 24 ore*, 26 febbraio 2024

GIANNINO, *Il processo penale minorile*, Padova, 1994.

GIANNINO, *Il processo penale minorile*, Padova, 1997.

GILLI, *Sommario di sociologia*, Milano, 2000

GIOSTRA, *Adeguamento del processo minorile alle garanzie del contraddittorio e del giusto processo*, in *Processo penale minorile: aggiornare il sistema*, a cura di DE CATALDO NEUBURGER, Milano, 2004.

GIOSTRA, *Il processo penale minorile, Commento al D.P.R. 448/1988*, Milano, 2007

GIUNTA, *Sospensione condizionale della pena*, in *Enc. Dir.*, vol. XLIII, Milano, 1990.

GRANESE, *Etica della formazione e dello sviluppo, "nuova economia", società globale*, Roma, 2002.

GRASSO, *Art. 233- Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province*, in ROMANO, GRASSO, PADOVANI, *Commentario sistematico del Codice penale*, Milano, 2011.

GREVI in G. CONSO, V. GREVI, *Compendio di procedura penale*, Padova, 2006.

HARRIS, *Non è colpa dei genitori*, Milano, 1999.

IOVINO, *L'affidamento in prova al servizio sociale*, in AA. VV. *Sospensione della pena ed espiazione extramoenia*, a cura di A.A. DALIA, M. FERRAIOLI, Milano, 1998.

IPPOLITI, *Il Decreto Caivano, dalla lotta alla criminalità minorile al recupero ambientale*, in *Silvae. Rivista tecnico-scientifica ambientale dell'Arma dei Carabinieri*, 26 marzo 2024.

JEDLOWSKI, LECCARDI, *Sociologia della vita quotidiana*, Bologna, 2003.

LA GRECA, *Commento all'art.9, Accertamenti sulla personalità del minore*, in GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile, Commento al D.P.R. 448/1988*, Milano, 2007.

LA PIETRA, *Minorenni e il concetto di pericolosità sociale*, Associazione Antigone, 9 febbraio 2022.

LAMBERTUCCI, in G. GIOSTRA, a cura di, *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, Milano, 2001.

LANZA, *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minore*, Milano, 2003.

LANZA, *Le indagini preliminari e le misure cautelari*, in A. PENNISI (a cura di), *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, Milano, 2012.

LARIZZA, *Corte costituzionale e sistema di giustizia minorile*, in *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, Milano, 2000.

LARIZZA, *I principi costituzionali della giustizia penale minorile*, in A. PENNISI (a cura di), *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, Milano, 2012.

LARIZZA, *Il diritto penale dei minori. Evoluzione e rischi di involuzione*, Padova, 2005.

LARIZZA, *La risposta istituzionale "classica" alla criminalità minorile*, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, Milano, 2011.

LATTI, *L'attività d'indagine sui minori*, Torino, 2001.

LEONARDI, *Le cause e i processi della devianza minorile*, in A. PENNISI (a cura di), *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, Milano, 2012.

LEONE, PREZZA, *Costruire e valutare i progetti nel sociale*, Milano, 2002.

LOSANA in *Codice di procedura penale minorile commentato*, a cura di P. PAZÈ, Roma, 1989,

LOSANA, *Sub art. 29*, in M. CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate*, vol I, *Il processo minorile*, Torino, 1994.

LOZZI, *Lezioni di procedura penale*, Torino, 2006.

MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 2009.

- MARIETTI, *Il decreto Caivano: un commento puntuale*, in Associazione Antigone, 17 febbraio 2024.
- MARINI, *Imputabilità*, in Dig.disc.pen., vol. VI, Torino, 1992.
- MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2021.
- MARINUCCI, DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2012
- MARTIELLO, *Gli interventi del c.d. “decreto-Caivano” sul diritto penale minorile, tra salvaguardia della società dal minore delinquente e tutela del fanciullo dalla società indifferente*, in Legislazione Penale, 1-2024.
- MARTIELLO, *Gli interventi del c.d. “Decreto Caivano” sul diritto penale minorile, tra salvaguardia della società dal minore delinquente e tutela del fanciullo dalla società indifferente*, in La legislazione penale, 12 febbraio 2024.
- MARTINELLI, CHIESI, *La società italiana*, Bari, 2002.
- MARTINI, *La pena sospesa*, Torino, 2001.
- MASSA, *La clinica della formazione*, Milano, 1992.
- MASTROPASQUA, BUCCELLATO (a cura di), *Il Rapporto nazionale sulla giustizia riparativa in area penale*, Roma, 2022.
- MASTROPASQUA, *I minori e la giustizia*, Napoli, 1997.
- MESTITZ, COLAMUSSI *Processo penale minorile: l'irrilevanza del fatto e la messa alla prova*, Bologna, 1997.
- MESTITZ, *Mediazione penale: chi, dove, come e quando*, Roma, 2004.
- Ministero dell'Istruzione e del Merito, *Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile*.
- Ministero dell'Istruzione e del Merito, *Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile*.
- MORELLO, *Psicologia dell'età evolutiva ed imputabilità del minore*, in *Giust. Pen.*, I, 1982.
- MORO, *Manuale di diritto minorile*, Bologna, 2008.
- MOSCONI, *La mediazione. Questioni teoriche e diritto penale*, in G. PISAPIA (a cura di), *Prassi e teoria della mediazione*, Padova, 2000.

OCCULTO, in M.P. CUOMO, G. GRECA, L. VIGGIANI, a cura di, *Giudici, psicologi e riforma penale minorile*, Milano, 1990.

ORLANDO CIAN (a cura di), *Preadolescenze. Problemi, potenzialità e strategie educative*, Milano, 1998.

PACE, *Il discernimento dei fanciulli. Ricerche sulla imputabilità dei minori nella cultura giuridica moderna*, Torino, 2000.

PADOVANI, *Art. 163 – Sospensione condizionale della pena*, in M. ROMANO, G. GRASSO, T. PADOVANI, *Commentario sistematico del codice penale*, Milano, 2011.

PALARETI, BASTIANONI, BERTI, *Valutare le comunità residenziali per minori: la costruzione di un modello ecologico*, in "Psicologia della salute: quadrimestrale di psicologia e scienze della salute, 1/2006.

PALARETI, *Valutare le comunità per minori*, in *Psicologia clinica dello sviluppo*, Rivista quadrimestrale, 3/2003.

PALERMO FABRIS, *L'ascolto del minore e la giustizia penale*, in *Ind. Pen.*, 2000.

PALMONARI, *Gli adolescenti*, Bologna, 2001

PALOMBA, *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, Milano, 1989.

PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, Milano, 2002.

PANEBIANCO, *Il minore reo*, in A. PENNISI (a cura di), *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, Milano, 2012.

PAPPALARDO, *L'educatore in carcere minorile: una professione socialmente debole con compiti forti*, in *Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia. I TRIMESTRE*, 2010 (2010).

PARSONS, *Il sistema sociale*, tr.it., Roma, 1965.

PATANÈ, *Commento all'art.6, Servizi minorili*, in G. Giostra (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, Milano, 2007.

PATANÈ, *Indagine personologica e "inchiesta sociale" sull'imputato minorenne*, in *Il minore fonte di prova nel processo penale*, a cura di C. CESARI, Milano, 2015.

PATANÈ, *L'accompagnamento a seguito di flagranza*, in *Le limitazioni alla libertà personale del minore imputato*, a cura di C. CESARI, Milano, 2012.

- PATANÈ, *L'individualizzazione del processo penale minorile: confronto con il sistema inglese*, Milano, 1999.
- PATANÈ, *Origini storiche e percorsi legislativi*, in *La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile*, a cura di E. ZAPPALÀ, Torino, 2019.
- PAZÈ, in E. LO GIUDICE (a cura di), *La delinquenza giovanile e il nuovo processo penale per i minori*, Milano, 1990.
- PAZÈ, in P. PAZÈ, (coordinato da), *Codice di procedura penale minorile commentato*, Roma, 1989.
- PAZÈ, *Le pene per i minorenni: un disegno di cambiamento nell'ordinamento penitenziario minorile* in "Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia, I TRIMESTRE, 2010, Milano.
- PENNISI, *Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale*, Torino, 2002.
- PENNISI, *La giustizia penale minorile: formazione, devianza e processo*, Milano, 2004.
- PENNISI, *Ordinamento penitenziario minorile: una legge indifferibile*, in *Dir. pen. proc.*, 2009.
- PEPINO in M. CHIAVARIO (a cura di), *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il procedimento minorile*, Torino, 1994.
- PEPINO, *Art. 1*, in *Codice di procedura penale minorile commentato*, a cura di P. PAZÈ, Roma, 1989.
- PEPINO, *Misure cautelari minorili* in *Digesto discipline penalistiche*, Torino, 1994.
- PEPINO, *Sospensione del processo con messa alla prova*, in *Digesto discipline penalistiche*, Torino, 1997
- PERKINSON, *Didattica dell'errore. Aspetti pedagogici del pensiero di K.R. Popper*, tr.it., Roma, 1983.
- PONTI, GALLINA FIORENTINI, *Immaturità*, in *Dig.disc.pen.*, vol. VI, Torino 1992.
- POPPER, *Alla ricerca di un mondo migliore*, tr.it., Roma, 1989
- POPPER, *La ricerca non ha fine*, tr.it., Roma, 1976.
- POPPER, *La società aperta e i suoi nemici*, tr.it., Roma, 1973.

PORTIGLIATTI, MARINI, *La capacità di intendere e di volere nel sistema penale italiano*, Milano, 1964.

PRESUTTI in E. PALERMO FABRIS e A. PRESUTTI, *Trattato di diritto di famiglia*, in *Diritto e procedura penale minorile*, Milano, 2002.

PRESUTTI, *I principi del processo a carico di imputati minorenni*, in *Diritto e procedura penale minorile*, a cura di E. PALERMO FABRIS e A. PRESUTTI, Milano, 2011.

PRESUTTI, *Le limitazioni della libertà personale*, in *Diritto e procedura penale minorile*, a cura di E. PALERMO FABRIS e A. PRESUTTI, Milano, 2011.

PRIORE, MINNITI, *Il fenomeno della dispersione scolastica e la modificazione dei repertori pedagogici della scuola*, in *Dirigenti Scuola*, 2023.

PUGIOTTO, *Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi)*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2014.

PULVIRENTI, *I presupposti applicativi del probation minorile*, in MESTITZ (a cura di), *La tutela del minore tra norme, psicologia ed etica*, Milano, 1997.

QUADRIO, COLUCCI, *Bei delitti e belle pene. Devianza, colpa e punizione, per una lettura psicosociale*, Milano, 1988.

RICCIOTTI, *Il diritto minorile e dei servizi sociali: gli interventi amministrativi e penali*, Rimini, 1985.

RICCIOTTI, *La giustizia penale minorile*, Padova, 2001.

RICCIOTTI, *La giustizia penale minorile*, Padova, 2007.

RIPAMONTI, *La devianza in adolescenza. Prevenzione e intervento*, Bologna 2011.

RIVA, *Studio "clinico" sulla formazione*, Milano, 2001.

RIZZO, *Accertamenti sull'età e la personalità del minore nel procedimento penale*, Milano, 2007.

RONCO, *Il problema della pena. Alcuni profili relativi allo sviluppo della riflessione sulla pena*, Torino, 1996.

SABATELLO, CARRATELLI, FEDELI, *La funzione educativa nel percorso riabilitativo di adolescenti autori di reato*, *Minori giustizia: rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia*. IV TRIMESTRE, 2005 (2005).

- SCAPARONE, in G. CONSO, V. GREVI, *Compendio di procedura penale*, Padova, 2000.
- SCOTT, *L'analisi delle reti sociali*, Roma, 1997.
- SEGRE, *La devianza giovanile. Cause sociali e politiche di prevenzione*, Milano, 1998.
- SELVAGGIO, *La formazione degli insegnanti*, in G. BALDO, *Scuola ed educazione plurilingue: esperienze linguistiche e glottodidattiche*, Udine, 2022.
- SIRACUSANO, *Commento all'art.28*, in *Ordinamento penitenziario commentato*, a cura di F. DELLA CASA, G. GIOSTRA, Padova, 2015
- SPANGHER, *Art. 1*, in *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate. Il procedimento minorile*, coord. da M. CHIAVARIO, Torino, 1994
- SPIRITO, *Servizi minorili*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLII, Milano, 1990.
- STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2003.
- STUART MILL, *Saggio sulla libertà*, Milano, 1981.
- SUGARMAN, *Psicologia del ciclo di vita*, Milano, 2003.
- SUTHERLAND, CRESSEY, *Criminologia*, Milano, 1996.
- SUTHERLAND, *La criminalità dei colletti bianchi e altri scritti*, Milano, 1986.
- TAGLIARINI, *Pericolosità*, in *Enc. Dir.*, vol. XXXIII, Milano, 1983
- TASSI, *Art. 18 – Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne*, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1998*, Milano, 2009.
- TASSI, *Commento all'articolo 16. Arresto in flagranza*, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1998*, Milano, 2007.
- TASSI, *Commento all'articolo 17. Fermo di minorenne indiziato di delitto*, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1998*, Milano, 2007.
- TASSI, *Commento all'articolo 18 bis. Accompagnamento a seguito di flagranza*, in G. GIOSTRA (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1998*, Milano, 2007.

TASSI, *Spunti critici in tema di misure precautelari minorili*, in *Le limitazioni alla libertà personale del minore imputato*, a cura di C. CESARI, Milano, 2012.

TENTORI, *Antropologia culturale*, Roma, 1971

TORRENTE, *Il ruolo dell'educatore penitenziario nel processo di criminalizzazione. Osservazioni da una ricerca sul campo*, in *Studi sulla questione criminale* 9.1-2 (2014).

TULLIO ALTAN, *Manuale di Antropologia Culturale*, Milano, 1971

VENTURATI, *In tema di liberazione condizionale*, in *Indice penale*, 1981.
Walking backwards: alcune modifiche apportate alla legge penitenziaria minorile dal "decreto Caivano", in *ARCHIVIO PENALE*, 1-2024.

WILLIAMS, MCSHANE, *Devianza e criminalità*, Bologna, 1999.

WINNICOTT, *Dalla pediatria alla psicanalisi*, Firenze, 1975.

WINNICOTT, *La famiglia e lo sviluppo dell'individuo*, Roma, 1968.

WINNICOTT, *Sviluppo affettivo e ambiente*, Roma, 1974.

ZUCCALÀ, *Le misure di sicurezza per i minorenni*, in E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, Milano, 2011.

